

AIPIA

AIPIA STUDIES IN APPLIED AI

1

Glossario dell'intelligenza artificiale

Termini, norme, professioni

A cura di Rafael Patron

2026



Glossario dell'intelligenza artificiale. Termini, norme, professioni

AIPIA Studies in Applied AI · Volume 1

A cura di Rafael Patron, Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico
Collana diretta da Federico Pichetto, Direttore editoriale della collana

AIPIA — Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale
Via Ostiense 92, 00154 Roma

2026

ISBN 979-12-986684-2-3 (edizione digitale)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22690475>

Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)

Indice

Introduzione	5
Nota metodologica	8
Glossario	13
Le tre tavole di raccordo	230
Tavola 1 — Concetto AIPIA, AI Act, UNI 11621-8, ISO/IEC, esito	231
Tavola 2 — Obblighi, profili, competenze	250
Tavola 3 — Lessico di mercato, lessico normativo, conseguenza pratica	252
Apparato	264
I dossier di frizione terminologica	264
D1 — deployer, utente, utilizzatore	264
D2 — certificazione, attestazione, credenziale	267
D3 — deep fake, ultrafalso, contenuto sintetico	270
D4 — allucinazione e confabulazione	273
D5 — test contraddittorio e red teaming	276
D6 — richiamo del prodotto e richiamo come metrica	278
D7 — safety, security, cibersicurezza	281
D8 — trasparenza, spiegabilità, interpretabilità	283
D9 — open source, pesi aperti, licenza libera	286
D10 — anonimizzazione e pseudonimizzazione	289
D11 — agente, sistema agentico, automazione	292
D12 — accuratezza, precisione, richiamo, prestazioni	295
D13 — norma armonizzata, norma tecnica, presunzione di conformità	297
D14 — sistema di gestione e conformità normativa	300
D15 — alto rischio: allegato I, allegato III e le due date	303
D16 — modello, modello di base, GPAI	306

D17 — equità, non discriminazione, risultati di impossibilità	308
D18 — qualificazione, competenza, profilo di ruolo	311
D19 — le autorità: europee, nazionali, di notifica, di vigilanza	314
D20 — dato, insieme di dati, qualità dei dati	317
Schede di fonte	320
Indice degli equivalenti inglesi	324
Note biografiche	329
Colophon	330

Introduzione

Le parole con cui si scrivono i contratti, i bandi e i programmi dei corsi decidono quali obblighi qualcuno si assume. Spesso senza accorgersene. Questo volume nasce da quella constatazione, e dal tempo che abbiamo davanti per rimediare.

Perché un glossario, e perché adesso

Il regolamento sull'intelligenza artificiale è entrato in applicazione per gradi. La parte più onerosa, quella sui sistemi ad alto rischio, è stata rinviata: dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III, dal 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I. Il rinvio non è una pausa. È il periodo in cui le imprese scrivono le clausole, le amministrazioni redigono i capitolati e gli enti di formazione progettano i percorsi. Ciò che si scrive oggi con la parola sbagliata si eredita domani con la parola sbagliata dentro.

Nel frattempo il lessico si è mosso. La modifica del 2026 ha portato a settanta i termini definiti dall'articolo 3, e ha aggiunto un allegato che classifica le tecnologie per tipo di dato trattato, non per architettura: è lì, e soltanto lì, che il regolamento nomina l'«IA agentica». Il testo italiano conserva **deployer** e **deep fake** senza tradurli. Chi li traduce per comodità si allontana dalla fonte proprio dove la fonte ha scelto di non farsi tradurre.

La tesi

Le fonti che governano l'intelligenza artificiale non parlano la stessa lingua, e la differenza non è di stile. La legge italiana rinvia in blocco alle definizioni europee per tutto ciò che non definisce da sé. Le norme tecniche adottano un lessico proprio, costruito in un'altra sede e con altri scopi. Il mercato ne adopera un terzo, che nasce dal marketing e finisce nei contratti.

Di fronte a questa pluralità la tentazione è appianare: scegliere una definizione e presentarla come «la» definizione. Questo volume fa il contrario. Rende esplicite le divergenze, una per una, con l'esito del confronto e la conseguenza pratica. Dove due fonti autorevoli dicono cose diverse, dirlo è il contenuto di valore.

Tre casi

Il primo riguarda **deployer**. In molti contratti la parte che usa il sistema è chiamata «utente», o «utente finale». La sostituzione sembra innocua e non lo è: il regolamento attribuisce al deployer obblighi specifici, e chi firma come «utente» rischia di non riconoscersi nel soggetto a cui quegli obblighi sono rivolti. Il volume registra «utente finale» come forma di uso di mercato di grado ingannevole, e la contiene per poterla contraddire.

Il secondo riguarda la «**certificazione AI Act**». L'espressione circola in offerte, brochure e curricula, e da sola non identifica alcun titolo specifico previsto dal regolamento: per capire che cosa si sta comprando occorre precisare l'oggetto, chi lo emette, con quale procedura e con quale valore dichiarato. La conformità di un sistema, la certificazione di un sistema di gestione e la valutazione delle competenze di una persona sono tre cose diverse, con soggetti e regole propri. E per ciò che riguarda le persone, l'ordinamento italiano distingue con cura: un'associazione professionale **attesta**, un organismo accreditato e terzo **certifica**. AIPIA rilascia attestati e credenziali, e adopera le due parole con la stessa cura.

Il terzo riguarda il **sistema di gestione** presentato come prova di conformità. La norma internazionale sui sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale è stata recepita come norma europea, ed è un riferimento serio. Ma la presunzione di conformità prevista dal regolamento nasce dalla pubblicazione dei riferimenti in Gazzetta ufficiale, e al momento della chiusura di questo volume nessun riferimento risulta pubblicato. Un sistema di gestione ben costruito è una buona pratica. Non è, oggi, una presunzione di conformità.

Che cosa il volume non fa

Non riproduce testo normativo: ogni sintesi è una parafrasi originale, con il punto esatto della fonte accanto. Non certifica nulla. Non sostituisce il parere di chi ha titolo per darlo.

E dichiara ciò che non ha verificato, invece di tacerlo. Questa edizione distingue le fonti consultate integralmente, i testi del diritto dell'Unione e della Repubblica, dalle norme tecniche censite attraverso i cataloghi ufficiali degli enti di norma-

zione e le altre fonti indicate nell'apparato. Di queste ultime non è stato consultato il testo integrale: i confronti che ne dipendono sono dichiarati non verificati, nel punto esatto in cui il lettore li cercherebbe. L'accesso a pagamento non dice nulla sulla validità di quelle norme; delimita soltanto il materiale che questa edizione ha esaminato. Il lettore troverà perciò tavole con colonne piene, dove il testo è stato letto, e colonne in gran parte vuote, dove non lo è stato. Quelle colonne vuote non sono una lacuna nascosta: sono il perimetro del lavoro reso visibile.

Lo stesso rigore vale per le parole che il regolamento usa davvero. Si dice spesso che il testo non parli di spiegabilità: ne parla, in un considerando, ed è vero e diverso che gli obblighi operativi stiano negli articoli. Si dice che il *red teaming* sia sinonimo di test contraddittorio: ne è una modalità, non un equivalente. Si dà per definita l'anonimizzazione dei dati: il regolamento sulla protezione dei dati definisce la pseudonimizzazione, e dell'anonimizzazione parla soltanto in un considerando. Sono dettagli, e sono il tipo di dettaglio che decide una controversia.

Il ringraziamento

Questo volume è il primo della collana AIPIA Studies in Applied AI. Chi ha ideato, curato, rivisto e approvato che cosa è detto per nome nella nota sui contributi, perché un'opera che chiede verificabilità alle fonti deve offrirla anche su se stessa. Gli altri otto componenti del Comitato Tecnico-Scientifico dell'associazione ne hanno svolto la revisione interna. Il metodo che lo regge, un vocabolario da cui tavole e schede si generano e otto controlli automatici che bloccano la pubblicazione se un dato dichiarato non corrisponde a un dato misurato, è descritto nella nota metodologica che segue. È un metodo esigente, e più di una volta ha corretto chi lo aveva costruito. È il motivo per cui ci fidiamo di quel che c'è scritto, e per cui lo diciamo con la cautela che merita.

Il lettore che trovi una divergenza che non abbiamo visto, o un punto che non regge, ci scriva. La prossima edizione sarà migliore di questa nella misura in cui qualcuno avrà verificato invece di fidarsi.

Rafael Patron

Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico

Roma, settembre 2026

Nota metodologica

Che cosa è questo volume

Non è un elenco di definizioni. È lo strumento che rende espliciti i disallineamenti fra il lessico del regolamento (UE) 2024/1689, quello della UNI 11621-8:2026, quello delle norme ISO/IEC e quello commerciale dei fornitori. Dove due fonti autorevoli dicono cose diverse, dirlo è il contenuto di valore: non è un problema da appianare.

Da questa scelta discende tutto il resto del metodo.

Il modello a tre livelli

Un glossario che voglia mostrare le divergenze non può attaccare al concetto l'esito del confronto. Dire che un concetto è «divergente» senza nominare il secondo termine non significa nulla: un esito è una relazione binaria, e metterlo sul concetto nasconde metà del confronto.

Il vocabolario ha perciò tre livelli distinti.

Il concetto porta la definizione AIPIA, originale, e la nota d'uso professionale. La definizione non traduce nessuna fonte: dice che cosa AIPIA sostiene che la parola significhi, alla luce di tutte le fonti censite.

L'interpretazione lega un concetto a una fonte, in una edizione determinata. Porta il punto esatto in cui quella fonte lo tratta, il termine che quella fonte adopera — che può non essere il nostro — e una parafrasi originale di ciò che dice.

L'allineamento confronta due interpretazioni dello stesso concetto, con un esito, una motivazione e la conseguenza pratica. Gli esiti sono sei: coincidente, più ampio, più ristretto, sovrapposto, divergente, assente.

Fra questi **non c'è «parziale», ed è una decisione**. Dire che due fonti coincidono parzialmente non dice in quale direzione si scostano, e serve soltanto a non pren-

dere la decisione. Chi confronta due definizioni sa se la prima comprende casi che la seconda esclude, o il contrario, o se le due si intersecano senza contenersi. Se non lo sa, il lavoro non è finito.

«Assente» è un esito pieno, non un vuoto: significa che la seconda fonte non tratta il concetto, ed è spesso l'informazione più utile della scheda.

Le forme in circolazione

Accanto a ogni voce, il volume registra le forme che circolano nella pratica: il termine di mercato, la variante editoriale, la sigla, il falso amico. Ciascuna con quattro attributi obbligatori: in quale ambiente è in uso, quanto è sostituibile al termine del glossario, dove è stata rilevata e quando.

La distinzione che conta è il grado di equivalenza. «Utente finale» accanto a *deployer* non è un sinonimo: è una forma di uso di mercato e di grado ingannevole.

Il vocabolario la contiene per poterla contraddire.

Questo è anche il motivo per cui il volume non usa il meccanismo delle etichette nascoste, che nei vocabolari serve alle grafie errate e alle varianti di ricerca. Una parola che sposta l'estensione del concetto non è una variante di ricerca: è il contenuto del libro.

Che cosa è verificato e che cosa non lo è

Ogni punto di una fonte citato in questo volume è stato cercato nel testo di quella fonte. Nessun riferimento è scritto a memoria. Uno strumento del repository cerca la stringa nel testo scaricato e restituisce il considerando o l'articolo che la contiene; se la ricerca non trova nulla, il riferimento non si scrive.

I testi del diritto dell'Unione e della Repubblica italiana sono liberamente accessibili, e sono stati letti: il regolamento sull'intelligenza artificiale nel testo consolidato, il regolamento che lo ha modificato, il regolamento sulla protezione dei dati, quelli sulla normazione europea, sull'accreditamento e sulla vigilanza del mercato, la legge italiana sull'intelligenza artificiale, quella sulle professioni non organizzate, il decreto sulla certificazione delle competenze, il decreto sull'architettura di cybersicurezza.

I testi delle norme tecniche non sono stati consultati. UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC li vendono, e questo volume non li ha acquistati: è una scelta dichiarata, non una difficoltà subita. Il criterio che la governa è questo. **Questa edizione distingue le fonti consultate integralmente dalle norme tecniche censite attraverso i cataloghi ufficiali e le altre fonti indicate. Di queste ultime non è stato con-**

sultato il testo integrale: i confronti che ne dipendono sono pertanto dichiarati non verificati. L'accesso a pagamento non determina la validità della fonte; delimita il materiale effettivamente esaminato in questa edizione. Un glossario che riferisse definizioni tratte da testi che non ha letto chiederebbe fiducia esattamente dove promette controllo.

Di quelle norme il volume registra perciò soltanto ciò che il catalogo ufficiale dell'ente di normazione pubblica: codice, titolo italiano e inglese, ente, stato, data di entrata in vigore. **Nessun numero di punto, nessuna definizione.** Il codice esatto sta nell'apparato per chi voglia procurarsi la norma per proprio conto: è tutto ciò che il volume può onestamente offrire.

Ogni affermazione che dipenda dal contenuto di una di quelle norme porta la marca «verifica richiesta» e **non porta alcun punto**. Sono trentanove interpretazioni, e **restano tali**: questa edizione non le rimanda a un supplemento e non le presenta come pendenti. Un cancello automatico del repository fa fallire la pubblicazione se un punto compare accanto a una fonte dichiarata non consultata: l'onestà, qui, non dipende dalla disciplina di chi scrive.

Il lettore vedrà quindi tavole in cui la colonna del regolamento è piena e quelle delle norme tecniche sono in gran parte vuote. **Non è una lacuna redazionale.** È il fatto che i testi dell'Unione sono stati letti per intero e quelli delle norme tecniche no, e un glossario onesto non può che mostrarlo. Una colonna riempita con definizioni mai lette sarebbe più gradevole e falsa; il volume esiste per sostenere il contrario.

Che cosa non si riproduce

Nessun testo normativo è riprodotto, il regolamento compreso. Le sintesi delle interpretazioni sono parafrasi originali. Il metro pratico adottato: se una sintesi si potesse rimettere fra virgolette e passare per citazione, è troppo vicina e va riscritta. Un controllo automatico segnala ogni citazione virgolettata superiore a dodici parole attribuita a una fonte.

Le due lingue

Nel testo italiano si scrive **IA**. **AI** compare soltanto dentro denominazioni inglesi proprie: *AI Act*, *Chief AI Officer*, le sigle ISO/IEC. La convenzione è dichiarata qui e non è imposta altrove: le pagine pubbliche dell'associazione usano prevalentemente la forma inglese, e la divergenza è registrata fra le note per la segreteria.

Dove il testo italiano di una fonte conserva una parola inglese, il volume la conserva: si scrive **deployer** e si scrive **deep fake**, perché così scrive il regolamento. Le rese italiane proposte da altre redazioni sono registrate come varianti editoriali, non come lemmi.

Due abbreviazioni, dichiarate qui

Il volume chiama la propria fonte principale «**regolamento sull'intelligenza artificiale**», sempre per esteso. Le formule più brevi che circolano — «regolamento europeo» fra le altre — non distinguono fra i sei regolamenti che questo volume cita, e la precisione vale la ripetizione.

Nelle note d'uso e nelle sintesi ricorre l'abbreviazione «**sistema ad alto rischio**». Nell'articolato del regolamento la forma breve non compare: il testo scrive «sistema di IA ad alto rischio». Compare cinque volte nei considerando: 50, 57, 58, 61 e 84. Sono sempre formule di classificazione, quattro al plurale — «classificati come sistemi ad alto rischio» — e una al singolare. L'abbreviazione resta perciò redazionale, è registrata come tale nel vocabolario, e si adopera solo dove il contesto ha già stabilito che si parla di sistemi di IA.

Le tavole e l'indice si generano

Le tre tavole di raccordo, l'indice degli equivalenti inglesi e le schede stesse del glossario **sono prodotti dal vocabolario**, non scritti a mano. La cartella del testo è una cartella di uscita: le modifiche si fanno sui dati e si rigenera.

La ragione non è di comodità. Il volume e il vocabolario devono restare allineati per costruzione: con due originali l'allineamento è una prassi che regge finché qualcuno ha fretta, con un originale solo è una proprietà del sistema.

Fa eccezione una sola colonna, ed è dichiarata: le conseguenze pratiche della terza tavola — che cosa cambia in un contratto, in un bando, in un percorso formativo — sono contenuto editoriale. Nessuna fonte dice che cosa succede in un bando se si scrive una parola al posto di un'altra.

La mappatura fra obblighi e profili

La seconda tavola mette in rapporto gli obblighi del regolamento con i dodici profili di ruolo della norma italiana. **Quel rapporto non esiste in nessuna delle due fonti**: la norma sui profili non attribuisce obblighi, e il regolamento non nomina profili professionali.

L'assegnazione è quindi **una proposta editoriale di AIPIA**, e vive in un dataset separato con una propria dichiarazione di responsabilità, che compare anche in testa alla tavola stampata. Serve a orientare l'organizzazione del lavoro e la scrittura dei bandi; non individua responsabilità giuridiche, che restano in capo al fornitore o al deployer secondo il regolamento.

Le denominazioni dei dodici profili sono riprese da fonti secondarie concordanti e non sono state riscontrate sul testo della norma, che non è liberamente accessibile. *non riscontrato sul testo della norma in questa edizione*

I cancelli

Il repository che produce questo volume esegue otto controlli bloccanti prima di ogni pubblicazione. Sette guardano il volume: la validità sintattica dei dati, la conformità del vocabolario al proprio schema formale, i controlli sul testo che quello schema non può fare, la completezza del corpus rispetto all'elenco dei concetti, la misura della sovrapposizione con i testi normativi, il divieto di certe formule nel testo del volume insieme alla coerenza delle righe di responsabilità fra frontespizio, colophon, scheda e metadati, la coerenza fra i conteggi dichiarati e lo stato reale — compresi quelli di questo stesso paragrafo. L'ottavo guarda gli altri sette, ed è il più importante: **è una prova che i cancelli mordano ancora**.

Quest'ultima costruisce diciotto grafi minimi, uno corretto e diciassette rotti in un punto solo, e pretende che il primo passi e che ciascuno degli altri fallisca proprio per il proprio motivo. Un cancello che non fallisce mai è peggio di nessun cancello, perché dà la stessa sensazione di sicurezza senza il controllo.

Due dei controlli sono nati dalla revisione e non dal progetto: li ha chiesti il lavoro, dopo che un difetto era passato. L'ultimo è nato da un difetto di questa stessa pagina, che dichiarava cinque controlli quando erano già sette.

Data di riferimento

Il volume è chiuso al **29 agosto 2026**. Il regolamento sull'intelligenza artificiale è letto nel testo consolidato al 27 luglio 2026, che incorpora le modifiche del regolamento (UE) 2026/1744. Le date di applicazione riportate sono quelle risultanti da quella modifica.

Glossario

I **162 lemmi** in ordine alfabetico. Accanto a ciascuno il codice permanente: un codice si assegna una volta sola e non si riusa, e i buchi nella numerazione sono registrati in `docs/codici-bruciati.md`.

accreditamento

AIPIA-GL-0138

equivalente inglese: *accreditation* · ambito: Sistemi di gestione, audit e accreditamento

Attestazione con cui l'organismo nazionale di accreditamento riconosce che un organismo di valutazione della conformità è competente a svolgere una determinata attività di prova, ispezione o certificazione, secondo criteri fissati da norme armonizzate e da eventuali requisiti settoriali supplementari. Ha per oggetto chi valuta, non ciò che viene valutato. È rilasciato in regime di monopolio nazionale, senza scopo di lucro e fuori concorrenza con gli organismi valutati, e può essere limitato, sospeso o revocato quando la competenza viene meno.

NOTA D'USO

Nei bandi e nei materiali commerciali italiani «accreditato» è diventato un aggettivo di reputazione: si leggono corsi accreditati, aziende accreditate, professionisti accreditati. L'accreditamento riguarda però gli organismi che valutano la conformità, in ciascuno Stato membro lo rilascia un organismo unico, e l'organismo di valutazione si rivolge di regola a quello del paese in cui è stabilito. Il regolamento sull'intelligenza artificiale aggiunge un dettaglio che il mercato salta: il certificato di accreditamento accompagna la domanda di notifica se disponibile, e in sua assenza l'autorità di notifica verifica la competenza sulle prove documentali. Accreditato e notificato non sono sinonimi.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
accreditato	uso di mercato	ingannevole	bandi e materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato)	art. 2, punto 10; art. 4, parr. 1 e 7; art. 5, parr. 1, 3 e 4; art. 6, par. 1; art. 7, par. 1	accredita-mento	La fonte lo costruisce come attestazione di compe-tenza rilasciata da un organismo nazionale a un organismo di valutazione della conformità, per una specifica attività e sulla base di criteri di norme armonizzate. Ne fissa poi il regime: un solo organismo per Stato membro, che opera senza scopo di lucro e non concorre con gli organismi che valuta, rilascia un certificato, ne controlla i titolari e può limitarlo, sospenderlo o revocarlo. Chi lo chiede si rivolge di regola all'organismo dello Stato in cui è stabilito.	verificato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 28, par. 2; art. 29, parr. 2 e 3; art. 30, par. 4	certificato di accredita-mento	La fonte non lo definisce e lo tratta come stru-mento facoltativo di prova. Lo Stato membro può affidare all'organismo nazionale di accredita-mento la valutazione e il monitoraggio degli orga-nismi di valutazione della conformità. Il certificato accompagna la domanda di notifica se disponi-bile. Quando manca, l'organismo fornisce all'auto-rità di notifica le prove documentali della propria conformità ai requisiti, e la notifica segue tempi di obiezione più lunghi.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 20, comma 1, lett. a); art. 20, comma 2	accredita-mento	La legge italiana colloca la parola fra le funzioni dell'AglD, insieme a notifica, valutazione e sorve-glianza di chi verifica la conformità dei sistemi, e designa la stessa Agenzia quale autorità di noti-fica. Non designa l'AglD organismo nazionale di accreditamento e non richiama il regolamento del 2008 in quel punto.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) ↔ Regola-mento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *coinci-dente*

Il regolamento sull'intelligenza artificiale non costruisce una nozione propria: rin-via al regolamento del 2008 per l'organismo nazionale di accreditamento e adopera il certificato come mezzo di prova della competenza. La stessa estensione, quindi, con una differenza di funzione: là l'istituto è disciplinato, qua è utilizzato.

Conseguenza pratica. Un organismo notificato per il regolamento sull'IA può non essere accreditato, perché la notifica resta possibile sulle prove documentali. Un capitolato che chiedi un valutatore «accreditato per l'AI Act» chiede una qualifica che il regolamento non impone; ciò che si può verificare è l'iscrizione fra gli orga-

nismi notificati e, separatamente, l'esistenza di un certificato di accreditamento e il suo campo di applicazione.

Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: sovrapposto

La legge elenca l'accreditamento fra le funzioni dell'autorità di notifica, mentre il regolamento del 2008 lo riserva a un organismo unico distinto, che non concorre con gli organismi valutati; il regolamento sull'intelligenza artificiale, dal canto suo, tratta la valutazione degli organismi e l'accreditamento come attività che uno Stato membro può tenere unite o separate. Le due estensioni si intersecano senza che l'una contenga l'altra, e il testo italiano non scioglie espressamente il rapporto.

Conseguenza pratica. Chi scrive un bando in Italia farebbe bene a dire quale delle due cose chiede: il certificato rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, oppure la valutazione che precede la notifica e che l'AgID compie come autorità di notifica. La formula generica «accreditamento presso l'autorità» lascia l'offerente libero di dimostrare qualcosa di diverso da ciò che la stazione appaltante aveva in mente.

RINVII

organismo di valutazione della conformità (AIPIA-GL-0074), organismo notificato (AIPIA-GL-0075), norma armonizzata (AIPIA-GL-0076), autorità di notifica (AIPIA-GL-0120), certificazione di sistemi di gestione (AIPIA-GL-0139), ente titolato (AIPIA-GL-0151), audit di terza parte (AIPIA-GL-0162)

accuratezza

AIPIA-GL-0095

equivalente inglese: *accuracy* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Grado di corrispondenza fra ciò che un sistema produce e ciò che sarebbe corretto produrre, calcolato su un insieme di casi e rispetto a un riferimento assunto come vero. È una fra le misure delle prestazioni, non il loro insieme, e il valore che assume dipende dai casi su cui è calcolata: mutata la distribuzione dei dati, muta. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale è un livello dovuto e un'informazione da dichiarare, senza che il testo la definisca né prescriva una metrica.

NOTA D'USO

Nei capitoli compare come numero unico di qualità, e un numero unico non regge: su classi sbilanciate un valore alto convive con l'incapacità di riconoscere la classe rara. Il termine italiano viene inoltre usato per la misura che in inglese si chiama *precision*, che è un'altra cosa. Fissare una soglia senza indicare l'insieme di

prova, la metrica e la distribuzione dei casi significa accettare collaudi non comparabili fra loro. Il regolamento chiede di dichiarare nelle istruzioni le metriche e le circostanze note che possono alterare il livello.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
precisione	forma sconsigliata	ingannevole	manualistica e materiali tecnici italiani sull'apprendimento automatico

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 15, par. 1, 2 e 3	accuratezza	La fonte non la annovera fra i termini che definisce. Chiede che i sistemi ad alto rischio conseguano un livello adeguato e vi operino in modo coerente per tutto il ciclo di vita, e che i livelli e le metriche pertinenti siano dichiarati nelle istruzioni per l'uso. Sul come misurarla rimanda a un lavoro futuro, affidando alla Commissione il compito di incoraggiare parametri di riferimento e metodologie insieme alle autorità di metrologia.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 3, comma 1	accuratezza	La legge italiana la colloca fra i principi generali cui devono conformarsi ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione, applicazione e uso, accanto a trasparenza, proporzionalità, sicurezza, riservatezza e non discriminazione. Non la definisce, non le assegna una metrica e non ne fa un requisito misurabile per una classe determinata di sistemi.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 25059:2024	—	modello di qualità per i sistemi di intelligenza artificiale	La norma estende ai sistemi di intelligenza artificiale il modello di qualità della serie sulla qualità del software. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

ALLINEAMENTI

Legge 23 settembre 2025, n. 132 ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *più ampio*

Il principio italiano riguarda ogni attività su qualunque sistema, mentre il requisito europeo si rivolge ai soli sistemi ad alto rischio; non si dà invece il caso inverso, perché non esiste un sistema soggetto al requisito e sottratto al principio. La differenza di ampiezza non si accompagna a una differenza di contenuto: nessuna delle due fonti dice che cosa si misuri.

Conseguenza pratica. Invocare il principio della legge italiana per un sistema che non è ad alto rischio non fa nascere l'obbligo di dichiarare metriche nelle istruzioni, che resta legato alla classificazione. Chi vuole quel livello di prova su un

sistema fuori classe deve chiederlo per contratto, perché non lo troverà nella legge.

RINVII

allucinazione (AIPIA-GL-0029), confabulazione (AIPIA-GL-0030), robustezza (AIPIA-GL-0094), precisione (AIPIA-GL-0096), richiamo (metrica) (AIPIA-GL-0097), prestazioni di un sistema di IA (AIPIA-GL-0103)

adattabilità

AIPIA-GL-0017

equivalente inglese: *adaptiveness* · ambito: Fondamenti e tecniche

Proprietà per cui un sistema continua a cambiare comportamento dopo essere stato messo a disposizione, perché seguita ad apprendere durante l'uso. È eventuale e non necessaria: la definizione europea la ammette senza richiederla, e un sistema i cui parametri restano fissi dopo la diffusione resta un sistema di intelligenza artificiale. Dove c'è, sposta il problema del controllo dal collaudo iniziale alla sorveglianza continua, perché il prodotto valutato e quello in esercizio smettono di coincidere.

NOTA D'USO

Nelle offerte «il sistema impara dal vostro uso» è un argomento di vendita, e in documentazione tecnica diventa un impegno oneroso. Chi lo dichiara deve descrivere in anticipo le modifiche predeterminate e le soluzioni che assicurano la conformità nel tempo, come chiede l'allegato IV. Il vantaggio della descrizione anticipata è concreto: per i sistemi che proseguono l'apprendimento, le modifiche già previste al momento della valutazione iniziale non contano come modifica sostanziale.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 1); considerando 12; art. 43, par. 4; allegato IV, punto 2, lett. f)	adattabilità	La fonte la presenta come proprietà possibile e non obbligatoria del sistema, riferita al periodo successivo alla diffusione; il considerando 12 la spiega come capacità di autoapprendimento che consente di cambiare durante l'uso. All'articolo 43 esclude dalla modifica sostanziale le variazioni predeterminate dal fornitore in sede di valutazione iniziale e documentate secondo l'allegato IV.	verificato

RINVII

sistema di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0001), autonomia (AIPIA-GL-0016), modifica sostanziale (AIPIA-GL-0072)

addestramento

AIPIA-GL-0013

equivalente inglese: *training* · ambito: Fondamenti e tecniche

Fase in cui i parametri di un modello vengono adattati misurando su un insieme di dati lo scarto fra le uscite prodotte e quelle attese e correggendoli di conseguenza. Si distingue dalla convalida, che serve a regolare le scelte di progetto, e dalla prova, che stima le prestazioni su dati mai visti. La distinzione non è terminologica: i tre insiemi hanno funzioni diverse, e confonderli produce misure di prestazione sistematicamente ottimistiche.

NOTA D'USO

«Addestrato sui vostri dati» viene offerto come garanzia di adeguatezza, e indica spesso una messa a punto leggera su un modello preesistente. Il regolamento non definisce l'attività: definisce i dati di addestramento e, all'articolo 10, lega i requisiti di qualità ai sistemi ad alto rischio che ricorrono a tecniche di addestramento con dati. Un fornitore che dichiara addestramento deve poterne documentare metodologie, tecniche, provenienza dei dati e criteri di selezione, come chiede l'allegato XI per i modelli generalisti.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 29); art. 10, par. 1; allegato XI, sezione 1, punto 2, lett. b)	dati di addestramento	La fonte definisce i dati impiegati per addestrare un sistema adattandone i parametri apprendibili, e non definisce l'addestramento come attività. All'articolo 10 àncora i requisiti di qualità dei dati ai soli sistemi ad alto rischio che ricorrono a tecniche di addestramento con dati. Nell'allegato XI chiede ai fornitori di modelli generalisti di descrivere metodologie, tecniche e principali scelte di progetto del processo.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 16, comma 1	addestramento di sistemi di intelligenza artificiale	La legge italiana non definisce l'attività. La assume come oggetto di una delega al Governo sull'uso di dati, algoritmi e metodi matematici, e vincola i decreti delegati a non introdurre obblighi ulteriori rispetto al regolamento sull'intelligenza artificiale negli ambiti da questo disciplinati. Il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *sovrapposto*

Nessuna delle due fonti definisce l'attività, e ciascuna la aggancia a un perimetro diverso. Il regolamento la presuppone per imporre requisiti di qualità ai dati dei soli sistemi ad alto rischio addestrati con dati. La legge italiana la assume come oggetto di una delega su dati, algoritmi e metodi matematici, che copre l'attività in generale ma si autolimita: i decreti delegati non possono introdurre obblighi ulteriori negli ambiti già disciplinati dal regolamento. Le due estensioni si intersecano senza che l'una contenga l'altra.

Conseguenza pratica. Chi addestra un sistema che non è ad alto rischio non è fuori da ogni disciplina per il fatto che il regolamento non lo tocca: la delega italiana riguarda anche lui, e i decreti che ne discendono vanno letti quando saranno pubblicati. Il termine della delega è il 10 ottobre 2026.

RINVII

apprendimento automatico (AIPIA-GL-0007), peso (AIPIA-GL-0011), iperparametro (AIPIA-GL-0012), messa a punto (AIPIA-GL-0014), inferenza (AIPIA-GL-0015), dati di addestramento (AIPIA-GL-0038)

agente

AIPIA-GL-0027

equivalente inglese: *agent* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Entità che percepisce il proprio ambiente, sceglie come agire e agisce su di esso per perseguire un obiettivo, con un margine di iniziativa fra la ricezione dell'obiettivo e il risultato. Nella letteratura tecnica il termine designa da decenni qualunque entità costruita in questo modo, di software o fisica, e non presuppone modelli generativi. Ciò che varia è l'ampiezza del margine: dalla semplice reazione a uno stimolo alla scelta della sequenza di azioni e degli strumenti da adoperare.

NOTA D'USO

Da quando l'espressione è entrata nelle offerte, viene applicata anche a prodotti che eseguono una catena di chiamate stabilita in fase di progetto, dove il sistema non sceglie nulla: si sposta la parola, non la tecnologia. La distinzione che conta non è fra agente e non agente, ma fra ciò che decide il sistema e ciò che ha deciso chi lo ha configurato, perché su quel margine si misurano l'autonomia e le misure di sorveglianza umana. Un capitolato che chieda «agenti» senza dire quali decisioni restino al sistema raccoglie offerte non comparabili.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
agente intelligente	forma tecnica	quasi equiva- lente	letteratura tecnica italiana sull'intelligenza artifi- ciale
assistente	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali italiani e nomi di prodotto

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regola- mento sull'intelli- genza artificiale)	allegato XIV, punto 3, lett. d)	IA agentica	La fonte adopera l'espressione una volta sola, e in una sede minore: fra i codici tecnologici che deli- mitano l'ambito di designazione degli organismi notificati, il codice delle tecnologie emergenti non contemplate da altri codici la nomina come esem- pio. Non è una definizione e non produce obblighi propri: dice soltanto che chi valuta la conformità di questi sistemi deve dichiararne la competenza.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	—	La norma tratta i concetti e la terminologia dell'intelligenza artificiale, e fra i termini che rac- coglie rientra l'agente. Il testo non è stato consul- tato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto. Ogni confronto fra la nozione tecnica e quella di autonomia del regolamento resta perciò sospeso.	non verifi- cato in questa edi- zione

RINVII

autonomia (AIIPIA-GL-0016), sistema agentico (AIIPIA-GL-0028), copilota (AIIPIA-GL-0164), automazione (AIIPIA-GL-0165)

alfabetizzazione in materia di IA

AIIPIA-GL-0155

equivalente inglese: *AI literacy* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Insieme di competenze, conoscenze e comprensione che mette fornitori, deployer e persone interessate in condizione di impiegare i sistemi di intelligenza artificiale con cognizione di causa e di rendersi conto delle occasioni, dei rischi e dei danni possibili. È riferita ai diritti e agli obblighi di ciascuno, quindi varia con il ruolo e non corrisponde a un contenuto formativo unico. Riguarda il personale e chiunque altro operi i sistemi per conto di fornitori e deployer, con o senza rapporto di lavoro.

NOTA D'USO

L'obbligo europeo è cambiato e i materiali commerciali non se ne sono avveduti: dal 27 luglio 2026 fornitori e deployer adottano misure a sostegno dello sviluppo dell'alfabetizzazione, e il testo precisa che l'obbligo non impone di garantire un

livello determinato ad alcuna persona. Chi vende un corso «obbligatorio per legge» sta descrivendo la formulazione precedente. La misura resta dovuta e va scelta guardando conoscenze tecniche, esperienza e contesto d'uso: un attestato di frequenza identico per tutti non dimostra che sia stata presa.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
formazione obbligatoria sull'IA	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali italiani dell'offerta formativa

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 56); art. 4	alfabetizzazione in materia di IA	Il testo consolidato la annovera fra i termini definiti all'articolo 3, come insieme di competenze, conoscenze e comprensione riferito ai ruoli del regolamento e alle persone interessate. All'articolo 4 impone a fornitori e deployer di adottare misure a sostegno del suo sviluppo, tenendo conto di conoscenze tecniche, esperienza, formazione e contesto d'uso, e precisa che non è dovuto un livello determinato per alcuna persona.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 24, comma 2, lett. e) e f)	percorsi di alfabetizzazione e formazione	La legge italiana non definisce la nozione. Fra i criteri della delega al Governo prevede percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi, e ne affida la previsione anche agli ordini professionali, alle associazioni di categoria più rappresentative e alle forme aggregative delle associazioni professionali. Nella legge il termine indica un percorso da istituire, non uno stato di competenza già raggiunto.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	art. 1, punto 5); considerando 8	alfabetizzazione in materia di IA	La fonte sostituisce per intero l'articolo 4 del regolamento. La formulazione precedente chiedeva misure per garantire un livello sufficiente nella misura del possibile; la nuova chiede misure a sostegno dello sviluppo ed esclude l'obbligo di garantire un livello determinato. Il considerando 8 motiva la scelta con l'onere di conformità sulle imprese minori e con l'inadeguatezza di un obbligo rigido. La definizione dell'articolo 3 non è toccata.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *sovrapposto*

La stessa parola indica due cose che si toccano senza coincidere: nel regolamento uno stato di competenza riferito a un ruolo, nella legge italiana un percorso formativo da istituire in via di delega. Divergente sarebbe eccessivo, perché il percorso

serve proprio a produrre quello stato; Coincidente sarebbe falso, perché un percorso previsto non è una competenza acquisita.

Conseguenza pratica. Chi cita la legge italiana per sostenere che la formazione è obbligatoria per i professionisti cita un criterio di delega, non una disposizione già operante. L'obbligo che grava oggi su fornitori e deployer nasce dal regolamento; ciò che la legge annuncia sono percorsi che ordini, associazioni e forme aggregative dovranno prevedere quando la delega sarà esercitata.

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

Non ci sono due nozioni: l'articolo 4 del testo consolidato è il testo che il regolamento Omnibus vi ha sostituito, e la definizione dell'articolo 3 è rimasta come era. A cambiare è l'intensità dell'obbligo, non l'oggetto: si passa da misure volte a garantire un livello a misure volte a sostenere uno sviluppo, con l'esclusione espressa del livello determinato.

Conseguenza pratica. Le clausole contrattuali e i capitoli redatti prima del 27 luglio 2026 che impongono di garantire un livello sufficiente riproducono una formulazione che il regolamento non contiene più, e chi le rinnova senza rileggerle si vincola oltre la legge. Restano dovute le misure, e va conservata la prova di averle commisurate al ruolo di chi opera i sistemi.

RINVII

deployer (AIPIA-GL-0054), competenza (AIPIA-GL-0142), quadro europeo delle competenze per i professionisti ICT (AIPIA-GL-0143), professione non organizzata in ordini o collegi (AIPIA-GL-0145)

algoritmo

AIPIA-GL-0006

equivalente inglese: *algorithm* · ambito: Fondamenti e tecniche

Procedimento descritto in modo finito e non ambiguo che, a partire da un ingresso ammissibile, porta in un numero finito di passi a un risultato. È nozione della matematica e dell'informatica, anteriore all'apprendimento automatico e indipendente da esso: un ordinamento di nomi è un algoritmo quanto lo è la procedura che aggiorna i parametri di una rete. Da sola non individua alcun oggetto giuridico, perché non dice chi lo esegue, su quali dati e con quali effetti.

NOTA D'USO

Nel dibattito pubblico e in molti bandi la parola sta per il sistema intero, e da lì derivano formule come decisione dell'algoritmo o trasparenza dell'algoritmo. Il regolamento sull'intelligenza artificiale non annovera il termine fra le definizioni e lo adopera due volte soltanto nell'articolato e negli allegati, mai come soggetto di un obbligo. Il regolamento sulla protezione dei dati non lo contiene affatto, e chiede informazioni significative sulla logica utilizzata. Chi vuole un impegno esigibile lo ancori al sistema o al trattamento, che sono le entità cui gli obblighi si attaccano.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
algoritmo decisionale	uso di mercato	ingannevole	bandi pubblici e stampa generalista italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato IV, punto 2, lett. b); art. 51, par. 3; considerando 12	algoritmi	La fonte non annovera il termine fra le definizioni dell'articolo 3. Lo adopera nella documentazione tecnica, dove chiede di descrivere la logica generale del sistema e degli algoritmi, e a proposito dei miglioramenti algoritmici che possono giustificare la revisione delle soglie di calcolo. Il considerando 12 lo nomina fra ciò che un sistema può ricavare da input o dati. Mai come destinatario di un obbligo autonomo.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 13, par. 2, lett. f); art. 15, par. 1, lett. h); art. 22	logica utilizzata	La fonte non contiene la parola in nessun punto, né nell'articolato né nei considerando. Disciplina la decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato e impone di comunicare all'interessato informazioni significative sulla logica utilizzata, oltre all'importanza e alle conseguenze previste di quel trattamento.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 16, comma 1; art. 16, comma 3, lett. a)	algoritmi	La legge italiana non definisce il termine. Lo adopera nella rubrica e nel testo di una delega al Governo sull'uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento, con il vincolo di non aggiungere obblighi rispetto a quanto già stabilito dal regolamento sull'intelligenza artificiale negli ambiti da esso coperti. Il regime giuridico è quindi rimandato ai decreti delegati.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: *assente*

Il regolamento sull'intelligenza artificiale adopera il termine, sia pure senza definirlo; il regolamento sulla protezione dei dati non lo impiega mai, e ancora l'obbligo informativo alla logica utilizzata nel processo decisionale automatizzato.

Non c'è quindi una seconda nozione da confrontare, e l'esito registra l'assenza anziché fingere una divergenza di contenuto.

Conseguenza pratica. Una richiesta di accesso o una clausola che pretenda la trasparenza dell'algoritmo non trova appiglio nel testo sulla protezione dei dati. L'informazione esigibile riguarda la logica del processo decisionale, la sua importanza e le sue conseguenze: è meno del codice e più di una descrizione generica, e va chiesta con queste parole.

RINVII

sistema di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0001), apprendimento automatico (AIPIA-GL-0007), sistema esperto (AIPIA-GL-0020), processo decisionale automatizzato (AIPIA-GL-0116)

allucinazione

AIPIA-GL-0029

equivalente inglese: *hallucination* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Esito di un modello generativo che si presenta come informazione di fatto e non trova riscontro nella realtà né nelle fonti da cui il modello dovrebbe attingere. Il nome viene dalla psicopatologia e descrive male il fenomeno: un modello che prevede la continuazione più probabile di un testo non percepisce nulla, e produce l'enunciato falso con lo stesso meccanismo con cui produce quelli veri. Non è un guasto occasionale ma un esito ordinario della generazione.

NOTA D'USO

Nei contratti «tasso di allucinazione» compare come metrica, e metrica non è: manca una definizione condivisa di ciò che si conta, e lo stesso sistema misurato su domande diverse dà valori inconfrontabili. Il regolamento non adopera la parola in nessun punto; ciò che vi si trova sono obblighi su accuratezza, robustezza e informazione ai deployer, riferiti a un compito e a un insieme di prova dichiarati. Una clausola utile fissa il compito, i dati di riferimento e chi li sceglie, non una percentuale nuda.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
errore del modello	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali e divulgativi italiani
hallucination	forma tecnica	equivalente	letteratura tecnica in lingua inglese in circolazione in Italia

RINVII

intelligenza artificiale generativa (AIPIA-GL-0021), confabulazione (AIPIA-GL-0030), robustezza (AIPIA-GL-0094), accuratezza (AIPIA-GL-0095)

NOTA

Nessuna delle fonti censite adopera la parola: la ricerca sul testo del regolamento sull'intelligenza artificiale non dà occorrenze, e non ne danno le altre fonti dell'Unione e italiane consultate. È un fatto sul lessico e non una lacuna del censimento, ed è la ragione per cui la voce esiste: il termine è nato nella letteratura tecnica e si è diffuso nel mercato senza entrare in una disposizione.

anonimizzazione

AIPIA-GL-0049

equivalente inglese: *anonymisation* · ambito: Dati, qualità e protezione

Trattamento che rende una persona non più identificabile, in modo irreversibile e tenendo conto di tutti i mezzi che il titolare o un terzo possono ragionevolmente impiegare. Se il risultato regge questa prova, i dati cessano di essere personali e la disciplina sulla protezione dei dati non si applica più. La valutazione non è un adempimento formale ma un giudizio sullo stato della tecnica, che può invecchiare: un insieme anonimizzato oggi può tornare identificabile domani, se cambiano i dati disponibili al confronto.

NOTA D'USO

Non è un termine definito. Il regolamento sulla protezione dei dati la tratta soltanto in un considerando, dove dice che ai dati anonimi la disciplina non si applica; nessun articolo la definisce e nessuno stabilisce quando una tecnica sia sufficiente. Questa asimmetria — la pseudonimizzazione ha una definizione, l'anonimizzazione no — è la ragione per cui la seconda viene dichiarata più spesso di quanto sia realmente raggiunta. Nei capitolati la formula «dati anonimizzati» andrebbe accompagnata dal metodo e dalla data della valutazione, altrimenti afferma un esito senza dichiararne la prova.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	considerando 26	informazioni anonime	La fonte affronta la nozione soltanto nel preambolo: i principi di protezione non si applicano alle informazioni anonime né ai dati resi anonimi in modo tale che l'interessato non sia più identificabile, e per stabilire l'identificabilità occorre considerare tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili. Nessuna definizione compare nell'articolato.	verificato

RINVII

dati personali (AIPIA-GL-0045), dati non personali (AIPIA-GL-0046), pseudonimizzazione (AIPIA-GL-0050), dati sintetici (AIPIA-GL-0051)

apprendimento automatico

AIPIA-GL-0007

equivalente inglese: *machine learning* · ambito: Fondamenti e tecniche

Famiglia di tecniche in cui il comportamento di un programma non è scritto per intero da chi lo produce ma è ricavato da esempi: una procedura di ottimizzazione modifica i parametri di un modello finché le uscite si avvicinano a quelle attese sui dati disponibili. Ciò che ne risulta non è una regola leggibile ma una funzione numerica, e questo spiega perché il controllo si sposti sui dati, sulla misura delle prestazioni e sulla documentazione delle scelte di progetto.

NOTA D'USO

Nei materiali commerciali l'espressione e «intelligenza artificiale» si scambiano liberamente, e l'apprendimento viene evocato anche per prodotti che si limitano a eseguire regole scritte a mano. La distinzione ha effetti verificabili: l'allegato XIV del regolamento separa l'apprendimento automatico dall'IA simbolica e dai sistemi esperti quando delimita l'ambito di designazione degli organismi notificati. Un fornitore che dichiara apprendimento in offerta e regole predefinite nella documentazione tecnica sta descrivendo due prodotti diversi.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
autoapprendimento	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali e stampa generalista italiana
machine learning	forma tecnica	equivalente	documentazione tecnica e materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	considerando 12; allegato XIV, punto 3, lett. b)	apprendimento automatico	La fonte non definisce l'espressione fra i termini dell'articolo 3. Il considerando 12 la nomina fra le tecniche che consentono l'inferenza, accanto agli approcci fondati sulla logica e sulla conoscenza. L'allegato XIV la adopera come categoria tecnologica distinta dall'IA generativa e da quella per finalità generali, per delimitare l'ambito di designazione degli organismi notificati.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	apprendimento automatico	La norma tratta la terminologia e i concetti dell'intelligenza artificiale, e in questo quadro l'apprendimento automatico. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	<i>non verificato in questa edizione</i>

RINVII

algoritmo (AIPIA-GL-0006), rete neurale artificiale (AIPIA-GL-0008), apprendimento profondo (AIPIA-GL-0009), addestramento (AIPIA-GL-0013), sistema esperto (AIPIA-GL-0020)

apprendimento profondo

AIPIA-GL-0009

equivalente inglese: *deep learning* · ambito: Fondamenti e tecniche

Apprendimento automatico condotto con reti a molti strati, in cui le rappresentazioni intermedie non sono progettate da una persona ma emergono dall'addestramento. La profondità non corrisponde a un valore di soglia ma a una scelta di metodo: si rinuncia a costruire a mano le caratteristiche rilevanti e si affida quel compito all'ottimizzazione, in cambio di più dati, più calcolo e minore leggibilità dei passaggi intermedi. È la tecnica su cui poggiano i modelli generalisti diffusi oggi.

NOTA D'USO

L'aggettivo viene letto come sinonimo di migliore, e nei capitoli compare come requisito tecnico a sé stante. Non lo è: la profondità non garantisce accuratezza né robustezza, che si misurano sui dati di prova e si dichiarano nelle istruzioni per l'uso. Chi la impone in un bando restringe le offerte senza alzare la qualità attesa, e rende più oneroso l'obbligo di descrivere le scelte progettuali. Conviene indicare le prestazioni attese e le condizioni di misura, non l'architettura.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
deep learning	forma tecnica	equivalente	documentazione tecnica e materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato XIV, punto 3, lett. b)	apprendimento automatico	La fonte conosce l'apprendimento automatico come categoria tecnologica e lo articola per tipo di dato trattato, senza distinguere al suo interno le tecniche a più livelli di rappresentazione. Nessuna soglia di profondità produce un effetto giuridico: l'architettura entra nel regolamento come informazione da documentare, non come criterio da cui dipenda un obbligo.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	apprendimento profondo	La norma tratta la terminologia e i concetti dell'intelligenza artificiale, e in questo quadro l'apprendimento profondo. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

apprendimento automatico (AIPIA-GL-0007), rete neurale artificiale (AIPIA-GL-0008), parametro (AIPIA-GL-0010), sistema esperto (AIPIA-GL-0020)

attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi

AIPIA-GL-0147

equivalente inglese: *quality and professional qualification attestation of services* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Segno con cui un'associazione professionale autorizza il proprio iscritto a presentare l'iscrizione come qualità e qualificazione dei servizi che offre. Non è un giudizio sulla singola prestazione né una valutazione condotta da un soggetto terzo: dichiara un rapporto associativo e gli standard che quel rapporto comporta. Quando l'associazione lo concede si applicano anche le prescrizioni di trasparenza dettate per i marchi e gli attestati di qualità dei servizi, a partire dalla pubblicazione dei criteri con cui il segno viene attribuito.

NOTA D'USO

Nei siti e nelle firme di posta la formula compare accorciata in «attestato di qualità», e ciò che si perde è proprio la parte che dice di quale qualità si parli: dei servizi offerti, non della persona che li offre. La formula intera contiene inoltre la parola «qualificazione», che nel lessico dei bandi rimanda a tutt'altro istituto. Chi espone il segno senza indicare l'associazione che lo concede e senza rinviare ai criteri pubblicati offre al destinatario una dichiarazione che questi non può controllare.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 14 gennaio 2013, n. 4	art. 4, comma 1	attestato di qualità e di qualificazione professionale	La fonte non lo definisce: lo nomina disciplinando la pubblicità delle associazioni. Quando un'associazione autorizza gli iscritti a usare il riferimento all'iscrizione come marchio o attestato dei propri servizi, deve osservare anche le prescrizioni sui marchi e sugli attestati di qualità contenute nella disciplina dei servizi nel mercato interno, e il rinvio agli articoli sul sistema di attestazione lega il segno a quell'istituto.	verificato

RINVII

qualificazione (AIPIA-GL-0144), professione non organizzata in ordini o collegi (AIPIA-GL-0145), attestazione (AIPIA-GL-0146), certificazione di persone (AIPIA-GL-0148)

attestazione

AIPIA-GL-0146

equivalente inglese: *attestation* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Documento che un'associazione professionale rilascia ai propri iscritti, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale e previe le verifiche necessarie, per dichiarare la regolare iscrizione, i requisiti di ammissione, gli standard qualitativi che gli iscritti devono rispettare, le garanzie offerte all'utenza e l'eventuale possesso di una polizza o di una certificazione di terza parte. Vale per il periodo di iscrizione e si rinnova con essa. Non è requisito per esercitare la professione.

NOTA D'USO

È l'atto che l'associazione può compiere, e il confine di ciò che può compiere. Chi rilascia un'attestazione dichiara fatti che conosce perché riguardano il proprio rapporto associativo; chi rilascia una certificazione valuta una competenza rispetto a una norma tecnica, e deve essere terzo rispetto a chi forma e a chi è valutato. Presentare un'attestazione come certificazione non è una sfumatura di linguaggio: attribuisce al documento un effetto che non ha, e lo fa proprio nel mercato — bandi, selezioni, gare — in cui la differenza viene poi verificata.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13	art. 6	standard minimi di attestazione	La fonte usa la parola in un'accezione diversa: gli «standard minimi di attestazione» riguardano i documenti che gli enti titolati rilasciano a conclusione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, non l'atto associativo.	verificato
Legge 14 gennaio 2013, n. 4	art. 7, comma 1; art. 8	attestazione	La fonte costruisce un «sistema di attestazione»: l'associazione può rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del rappresentante legale, un'attestazione su iscrizione, requisiti, standard, garanzie, polizza ed eventuale certificazione di terza parte. Il comma 2 esclude che sia requisito per l'esercizio; l'art. 8 ne lega la validità al periodo di iscrizione.	verificato

ALLINEAMENTI

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ↔ Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 — esito: divergente

Le due fonti adoperano la stessa parola per atti di soggetti diversi e con effetti diversi. Nella legge 4/2013 l'attestazione è l'atto di un'associazione privata sui propri iscritti, e la legge stessa esclude che sia requisito per esercitare. Nel decreto legislativo 13/2013 l'attestazione è la fase documentale di un procedimento condotto da un ente titolato, i cui esiti hanno natura di atto pubblico. Non sono gradazioni della stessa nozione: sono due istituti che condividono un nome.

Conseguenza pratica. In un bando o in un contratto la parola «attestazione» va sempre accompagnata dal riferimento normativo. Chiedere un'«attestazione delle competenze» senza precisare quale delle due si intenda produce offerte non comparabili: chi risponde con l'atto associativo e chi risponde con l'esito di un procedimento pubblico presentano documenti che non hanno lo stesso valore probatorio.

RINVII

professione non organizzata in ordini o collegi (AIPIA-GL-0145), attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi (AIPIA-GL-0147), certificazione di persone (AIPIA-GL-0148), Open Badge (AIPIA-GL-0153)

audit

AIPIA-GL-0134

equivalente inglese: *audit* · ambito: Sistemi di gestione, audit e accreditamento

Esame documentato, condotto secondo un programma e con criteri dichiarati in anticipo, per stabilire in che misura un'organizzazione o un'attività soddisfi requi-

siti prestabiliti e per raccoglierne prove verificabili. Lavora su campione, su un perimetro concordato e in un intervallo di tempo definito, e si chiude con constatazioni ordinate per gravità. Chi lo conduce accerta lo scostamento da un criterio: non collauda il prodotto e non ne giudica l'idoneità commerciale. Il valore del risultato dipende dal criterio scelto e dall'indipendenza di chi lo applica.

NOTA D'USO

«Audit dell'IA» viene offerto come prodotto, e sotto la stessa parola stanno cose diverse: una diagnosi commerciale che precede la vendita, la lista di controllo di un consulente, la verifica periodica di un organismo notificato. La differenza non è di tono ma di effetto, perché cambia chi risponde del giudizio e verso chi. Un rapporto di audit interno non vale come valutazione della conformità, e resta il materiale su cui l'autorità di vigilanza lavora: il regolamento le consente l'accesso al codice sorgente solo dopo che le procedure di prova o di audit si sono esaurite o rivelate insufficienti.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
assessment	uso di mercato	ingannevole	offerte di servizi di consulenza italiane
verifica ispettiva	forma tecnica	quasi equivalente	letteratura tecnica italiana sui sistemi di gestione

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato VII, punto 5.3; art. 74, par. 13, lett. b); art. 78, par. 1, lett. b)	audit	La fonte adopera la parola senza definirla e in tre posizioni distinte: gli audit periodici con cui l'organismo notificato accerta che il fornitore tenga in esercizio il sistema di gestione della qualità approvato e vi si attenga, con relazione a chi lo fornisce; le procedure di prova o di audit il cui esaurimento o la cui insufficienza è condizione perché l'autorità di vigilanza del mercato acceda al codice sorgente; gli audit fra le attività la cui efficacia gli obblighi di riservatezza devono preservare.	verificato
UNI CEI ISO/IEC 42006:2025	—	audit	La norma tratta i requisiti degli organismi che svolgono audit e certificazione dei sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale, e quindi le condizioni alle quali un audit di quel tipo è condotto. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	<i>non verificato in questa edizione</i>

RINVII

sistema di gestione (AIPIA-GL-0131), non conformità (AIPIA-GL-0135), certificazione di sistemi di gestione (AIPIA-GL-0139), audit di terza parte (AIPIA-GL-0162)

audit di terza parte

AIPIA-GL-0162

equivalente inglese: *third-party audit* · ambito: Sistemi di gestione, audit e accreditamento

Audit condotto da un organismo indipendente sia dall'organizzazione esaminata sia da chi ne acquista i prodotti, e che risponde del proprio giudizio verso il mercato prima che verso il committente. Si distingue dall'audit interno, che l'organizzazione svolge su se stessa, e dall'audit che un cliente conduce sul proprio fornitore in vista di un contratto. L'indipendenza discende meno dalla dicitura contrattuale che dalle regole dello schema applicato e dai controlli cui l'organismo è a sua volta sottoposto, fra i quali l'accredитamento.

NOTA D'USO

«Siamo stati sottoposti ad audit di terza parte» rassicura senza dire secondo quale schema, con quale accreditamento e su quale perimetro. Un consulente indipendente pagato dall'organizzazione esaminata è terzo nel senso corrente della parola, assai meno in quello degli schemi, dove l'indipendenza è regolata e verificata da altri. Il regolamento chiama un organismo notificato in situazioni determinate, e per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III, punti da 2 a 8, non è una di quelle: lì la procedura è il controllo interno. Un audit volontario non sostituisce quella procedura.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
audit esterno	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali italiani e offerte di consulenza
audit indipendente	uso di mercato	quasi equivalente	materiali commerciali e comunicazione aziendale italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 21); art. 6, par. 1, lett. b); art. 43, parr. 1 e 2; allegato VII, punto 5.3	valutazione della conformità da parte di terzi	La fonte non parla di audit di terza parte come categoria: qualifica l'organismo di valutazione della conformità come soggetto che opera per conto di terzi, e distribuisce l'intervento di un organismo notificato per casi. Per i sistemi ad alto rischio del primo punto dell'allegato III il fornitore sceglie fra controllo interno e procedura con organismo notificato; per i punti successivi segue il controllo interno, che quel coinvolgimento non prevede. Dove l'organismo notificato interviene, esegue audit periodici sul sistema di gestione della qualità approvato.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
UNI CEI ISO/IEC 42006:2025	—	audit di terza parte	La norma tratta i requisiti degli organismi che svolgono audit e certificazione dei sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale, e quindi le condizioni di imparzialità e competenza a cui è subordinato un audit condotto da un soggetto terzo. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	<i>non verificato in questa edizione</i>

RINVII

valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073), organismo notificato (AIPIA-GL-0075), sistema di gestione dell'IA (AIPIA-GL-0132), audit (AIPIA-GL-0134), accreditamento (AIPIA-GL-0138), certificazione di sistemi di gestione (AIPIA-GL-0139)

automazione

AIPIA-GL-0165

equivalente inglese: *automation* · ambito: Lessico di mercato

Esecuzione di un compito da parte di una macchina, secondo regole o modelli, senza intervento umano su ciascuna occorrenza. È una nozione di grado e non un'alternativa secca al lavoro umano: fra il suggerimento che una persona accetta e l'esecuzione che nessuno rivede stanno molte posizioni intermedie. Il diritto se ne serve per fissare soglie differenti, e dove la decisione è presa unicamente da una macchina sorgono diritti che altrove non nascono.

NOTA D'USO

Nel lessico commerciale la parola copre indifferentemente la macro di un foglio di calcolo, il flusso con regole fisse e il sistema che decide da sé: è la ragione per cui offerte diverse sembrano comparabili. Due precisazioni cambiano le conclusioni. Il regolamento nomina la distorsione dell'automazione, cioè l'eccessivo affidamento sull'output, e chiede che chi sorveglia ne resti consapevole. La protezione dei dati si attiva quando la decisione è presa unicamente in via automatizzata, e una conferma umana meramente formale non sposta la qualificazione.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
automazione intelligente	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali e capitolati italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 1); art. 6, par. 1 bis; art. 14, par. 4, lett. b)	automazione	La fonte non definisce il termine. Lo presuppone nella definizione di sistema di IA, costruita su un sistema automatizzato con livelli di autonomia variabili; lo nomina fra gli aspetti non legati alla sicurezza, accanto all'assistenza agli utenti e all'ottimizzazione delle prestazioni; e ne nomina l'effetto sulle persone, chiamando distorsione dell'automazione la tendenza a fare eccessivo affidamento sull'output.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 22, par. 1	trattamento automatizzato	La fonte non definisce l'automazione, ma vi ancora un diritto: l'interessato può non essere sottoposto a una decisione fondata unicamente su un trattamento automatizzato, profilazione compresa, quando quella decisione produce nei suoi confronti effetti giuridici o lo tocca in modo paragonabile e rilevante.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: sovrapposto

Le due fonti misurano la stessa cosa con unità diverse. Il regolamento sull'intelligenza artificiale tratta l'automazione come proprietà graduabile del sistema e ne trae conseguenze sulla classificazione e sulla sorveglianza; la protezione dei dati fissa una soglia binaria sulla singola decisione, che scatta quando nessun intervento umano effettivo si interpone. Un sistema poco automatizzato secondo il primo metro può produrre decisioni interamente automatizzate secondo il secondo.

Conseguenza pratica. Nel valutare un processo servono due esami separati: quanto il sistema opera da sé, che orienta la classificazione e le misure di sorveglianza, e se la singola decisione sia presa senza intervento umano effettivo, da cui dipende l'applicazione della disciplina sulle decisioni automatizzate. Rispondere alla prima domanda non risponde alla seconda, e un capitolato che ne pone una sola lascia scoperto un rischio.

RINVII

autonomia (AIPIA-GL-0016), agente (AIPIA-GL-0027), sistema agentico (AIPIA-GL-0028), sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101), processo decisionale automatizzato (AIPIA-GL-0116), copilota (AIPIA-GL-0164)

autonomia

AIPIA-GL-0016

equivalente inglese: *autonomy* · ambito: Fondamenti e tecniche

Misura in cui un sistema opera senza coinvolgimento umano nel singolo ciclo di funzionamento. È una grandezza continua e non uno stato: va dal suggerimento che una persona accetta o rifiuta fino all'azione compiuta e comunicata a cose fatte. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale è un elemento della definizione di sistema, che parla di livelli variabili, e un fattore di calibrazione delle misure di sorveglianza, non una soglia che accende o spegne obblighi.

NOTA D'USO

Il mercato la usa come argomento di vendita, e il diritto come parametro di proporzionalità: sono due impieghi opposti della stessa parola. Per i sistemi ad alto rischio le misure di sorveglianza sono commisurate anche al livello di autonomia: più autonomia comporta misure più stringenti, non meno sorveglianza. Conviene inoltre non confonderla con l'autonomia decisionale della persona, che la legge 132/2025 pone fra i principi generali: la prima è una proprietà della macchina, la seconda un bene da proteggere.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
autonomia decisionale	forma sconsigliata	ingannevole	materiali commerciali italiani sui sistemi agentici

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 1); considerando 12; art. 14, par. 3; allegato XIII, lett. e)	autonomia	La fonte inserisce i livelli variabili di autonomia fra gli elementi della definizione di sistema e, nel considerando 12, li spiega come un certo grado di indipendenza dal coinvolgimento umano e come capacità di funzionare senza intervento umano. All'articolo 14 rende le misure di sorveglianza commisurate anche al livello di autonomia, e nell'allegato XIII lo elenca fra i criteri di valutazione delle capacità di un modello.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 3, comma 3; art. 14, comma 2	autonomia e potere decisionale dell'uomo	La legge italiana adopera la parola con un altro referente: non la proprietà della macchina, ma l'autonomia e il potere decisionale della persona, che sistemi e modelli devono rispettare e che nel procedimento amministrativo resta in capo al funzionario responsabile. Della proprietà tecnica la legge non si occupa.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *assente*

Le due fonti impiegano la stessa parola per cose diverse: nel regolamento è una proprietà graduabile del sistema, nella legge italiana è l'autonomia della persona come bene da tutelare. La legge non tratta la proprietà tecnica, e registrarlo come assenza è più esatto che dichiarare una divergenza fra nozioni che non hanno lo stesso oggetto.

Conseguenza pratica. Chi cita l'articolo 3 della legge 132/2025 per sostenere che un sistema è troppo autonomo cita una norma che parla d'altro. Il livello di autonomia della macchina si discute sul terreno della sorveglianza umana e della documentazione tecnica, dove il regolamento lo rende rilevante e misurabile.

RINVII

sistema di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0001), adattabilità (AIPIA-GL-0017), agente (AIPIA-GL-0027), sistema agentic (AIPIA-GL-0028), sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101), automazione (AIPIA-GL-0165)

autorità di notifica

AIPIA-GL-0120

equivalente inglese: *notifying authority* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Autorità nazionale che predispone ed esegue le procedure per valutare, designare e notificare gli organismi di valutazione della conformità, e che ne controlla l'operato nel tempo. Il suo intervento riguarda l'idoneità di chi valuta, prima e più che il singolo sistema immesso sul mercato. Va istituita e gestita in modo da evitare conflitti di interesse con gli organismi che valuta; lo Stato membro può affidare la valutazione e il monitoraggio all'organismo nazionale di accreditamento, secondo il regolamento sull'accREDITAMENTO e la vigilanza del mercato.

NOTA D'USO

Capita che nei capitoli italiani l'autorità di notifica sia trattata come sinonimo dell'autorità di vigilanza o, peggio, dell'organismo notificato: sono tre soggetti con compiti diversi. La differenza è operativa: l'autorità di notifica stabilisce chi può valutare, l'organismo notificato valuta, l'autorità di vigilanza del mercato interviene dopo l'immissione. In Italia la funzione di notifica è stata attribuita all'AgID e quella di vigilanza all'ACN: indirizzare all'una una segnalazione di competenza dell'altra allunga i tempi e, nei procedimenti a termine, può costare la decadenza.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
autorità notificante	variante editoriale	quasi equiva- lente	traduzioni e commenti italiani anteriori alla pub- blicazione del testo ufficiale

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regola- mento sull'intelli- genza artificiale)	art. 3, punto 19); art. 28	autorità di noti- fica	La fonte la definisce per il compito: predisporre ed eseguire le procedure di valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della con- formità e monitorarli. L'articolo dedicato impone a ogni Stato membro di designarne o istituirne almeno una, di svilupparne le procedure in coope- razione con quelle degli altri Stati e di organizzarla in modo da escludere conflitti di interesse. Con- sente inoltre di affidare valutazione e monitorag- gio all'organismo nazionale di accreditamento.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 20, comma 1, lett. a); art. 20, comma 2	autorità di noti- fica	La fonte non ridefinisce la funzione: designa l'AgID come autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del regolamento e le attribuisce la definizione delle procedure e l'esercizio dei compiti che riguardano notifica, valutazione, accreditamento e sorveglianza di chi verifica la conformità dei sistemi.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *coincidente*

La legge italiana non costruisce una nozione propria di autorità di notifica: desi-
gna un'amministrazione a svolgere la funzione così come il regolamento la
descrive, richiamandone l'articolo. Il confronto riguarda quindi la stessa nozione,
e l'elemento che la legge aggiunge è la designazione, non la definizione.

Conseguenza pratica. Chi cerca i compiti dell'AgID come autorità di notifica non li
trova nella legge nazionale: stanno negli articoli del regolamento sulle autorità di
notifica e sugli organismi notificati. Un capitolato che rinvii soltanto alla legge ita-
liana lascia indeterminato il contenuto della funzione che pretende di richiamare.

RINVII

organismo di valutazione della conformità (AIPIA-GL-0074), organismo notificato
(AIPIA-GL-0075), autorità di vigilanza del mercato (AIPIA-GL-0121), autorità nazio-
nale competente (AIPIA-GL-0122), accreditamento (AIPIA-GL-0138)

autorità di vigilanza del mercato

AIPIA-GL-0121

equivalente inglese: *market surveillance authority* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Autorità designata da uno Stato membro come responsabile della vigilanza del mercato sul proprio territorio: verifica che i prodotti messi a disposizione siano conformi, adotta misure quando non lo sono e collabora con le autorità degli altri Stati. È una funzione di controllo successivo all'immissione sul mercato, distinta dalla notifica degli organismi che valutano la conformità prima. Uno stesso Stato può designarne più di una, ripartendo la competenza per settore.

NOTA D'USO

Nel linguaggio corrente «autorità di vigilanza» indica qualunque autorità che controlli qualcosa, e in Italia richiama per prima quella sulla protezione dei dati, che non è un'autorità di vigilanza del mercato. Quando in un contratto si scrive «su richiesta dell'autorità di vigilanza», senza specificare, si crea un obbligo di collaborazione dai contorni incerti: per i sistemi di IA le autorità competenti sono più d'una, con poteri diversi e procedure diverse.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 26)	autorità di vigilanza del mercato	La fonte non formula una definizione propria: individua l'autorità nazionale cui spettano le attività e le misure che il regolamento sulla vigilanza del mercato prevede, rinviando integralmente a quello.	verificato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 4)	autorità di vigilanza del mercato	La fonte la definisce come autorità designata da uno Stato membro, a norma del proprio articolo 10, perché risponda della vigilanza del mercato entro i confini di quello Stato. La designazione è un atto nazionale espresso.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: coincidente

Il rinvio è integrale e non introduce elementi propri: la nozione applicabile ai sistemi di IA è quella del regolamento sulla vigilanza del mercato, e i poteri esercitabili sono quelli lì previsti, salvo le specificazioni che il regolamento sull'intelligenza artificiale aggiunge nel proprio capo sulla vigilanza.

Conseguenza pratica. Chi deve rispondere a una richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato non trova nel solo regolamento sull'intelligenza artificiale il perimetro dei poteri esercitati nei suoi confronti: deve leggere anche il regolamento sulla vigilanza del mercato. Un piano di conformità che si fermi al primo è incompleto sul lato dei controlli.

RINVII

ufficio per l'IA (AIPIA-GL-0118), autorità di notifica (AIPIA-GL-0120), autorità nazionale competente (AIPIA-GL-0122), Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0123), punto di contatto unico (AIPIA-GL-0124), sanzione amministrativa pecuniaria (AIPIA-GL-0130)

autorità nazionale competente

AIPIA-GL-0122

equivalente inglese: *national competent authority* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Espressione con cui il regolamento sull'intelligenza artificiale designa insieme l'autorità di notifica e l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro. Non individua un soggetto ulteriore né un'autorità unica: è un'etichetta che copre due funzioni distinte, che uno Stato può affidare a enti diversi oppure allo stesso. Per i sistemi messi in servizio o utilizzati dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione, i riferimenti alle autorità nazionali competenti valgono come riferimenti al Garante europeo della protezione dei dati.

NOTA D'USO

Nei documenti italiani l'espressione viene letta come sinonimo delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale della legge 132/2025, che è un contenitore nazionale con due destinatari, AgID e ACN. Le due espressioni non coincidono: la prima nomina funzioni previste dal regolamento, la seconda designa organi. La conseguenza è pratica: per sapere a chi rivolgersi non basta la formula europea, occorre leggere la designazione nazionale, che può cambiare senza che cambi il regolamento. Restano ferme le competenze di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS nei rispettivi settori.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 48); art. 70, par. 1	autorità nazionale competente	La fonte costruisce la nozione per elencazione: è autorità nazionale competente l'autorità di notifica oppure quella di vigilanza del mercato. L'articolo sulla designazione obbliga ciascuno Stato a istituirne o designarne almeno una per ciascuna delle due funzioni, a garantirne l'indipendenza e l'imparzialità e consente che i compiti siano ripartiti fra più autorità secondo l'organizzazione interna dello Stato.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 20, comma 2	Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale	La fonte compie la designazione richiesta dal regolamento distribuendo le due funzioni su due agenzie: l'AgID per la notifica, l'ACN per la vigilanza del mercato e per il contatto con le istituzioni dell'Unione. Fa salvo il ruolo di autorità di vigilanza del mercato di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS nei settori di rispettiva competenza.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *coincidente*

Il regolamento costruisce la nozione per elencazione — è autorità nazionale competente l'autorità di notifica oppure quella di vigilanza del mercato — e obbliga gli Stati a designarne almeno una per funzione. La legge italiana compie esattamente quella designazione, ripartendo le due funzioni fra AgID e ACN. La categoria coincide; è il nome collettivo italiano a non avere corrispondente europeo, e di questo si occupa la scheda sulle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

Conseguenza pratica. Chi deve individuare l'autorità competente per un adempimento non cerca un ente unico: guarda quale delle due funzioni entra in gioco. Notifica e accreditamento degli organismi ad AgID, vigilanza e sanzioni ad ACN, salvo i settori bancario, finanziario e assicurativo.

RINVII

ufficio per l'IA (AIPIA-GL-0118), consiglio per l'IA (AIPIA-GL-0119), autorità di notifica (AIPIA-GL-0120), autorità di vigilanza del mercato (AIPIA-GL-0121), Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0123), punto di contatto unico (AIPIA-GL-0124), spazio di sperimentazione normativa per l'IA (AIPIA-GL-0125), sanzione amministrativa pecuniaria (AIPIA-GL-0130)

Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale

AIPIA-GL-0123

equivalente inglese: *national artificial intelligence authorities* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Denominazione con cui la legge italiana designa congiuntamente l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attribuendo alla prima la promozione dell'innovazione e le funzioni in materia di notifica, accreditamento e monitoraggio dei soggetti che verificano la conformità, e alla seconda la vigilanza, comprese le attività ispettive e sanzionatorie. Restano ferme le competenze di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS come autorità di vigilanza del mercato nei rispettivi settori.

NOTA D'USO

Non è un'autorità unica ma un'espressione che ne copre due, con funzioni distinte e non intercambiabili: rivolgersi all'una per una materia dell'altra fa perdere tempo e, nei procedimenti a termine, può farlo perdere in modo irreversibile. La denominazione italiana non corrisponde inoltre ad alcuna categoria del regolamento sull'intelligenza artificiale, che parla di autorità di notifica, autorità di vigilanza del mercato e autorità nazionali competenti: la corrispondenza va ricostruita designazione per designazione.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 70	autorità nazionali competenti	La fonte non conosce questa denominazione. Impone agli Stati di designare almeno un'autorità di notifica e almeno un'autorità di vigilanza del mercato, e di indicare un punto di contatto unico; la scelta del nome collettivo e la ripartizione interna restano nazionali.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 20, commi 1 e 2	Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale	La fonte designa AgID e ACN come Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e ripartisce i ruoli: AgID è autorità di notifica ai sensi dell'art. 70 del regolamento, ACN è autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi del medesimo articolo. Fa salve le attribuzioni di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS ai sensi dell'art. 74, paragrafo 6.	verificato

ALLINEAMENTI

Legge 23 settembre 2025, n. 132 ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *assente*

Il regolamento sull'intelligenza artificiale non prevede la categoria «Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale»: prevede funzioni — notifica, vigilanza del mercato, punto di contatto — che gli Stati distribuiscono fra soggetti a loro scelta. La denominazione italiana è un contenitore nazionale che raccoglie due designazioni distinte, non la traduzione di una categoria europea.

Conseguenza pratica. Un documento che si rivolga alle «Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale» in senso europeo non individua alcun destinatario: le funzioni vanno nominate una per una. E la ripartizione italiana può cambiare senza che cambi il regolamento, perché dipende da un atto nazionale.

RINVII

autorità di vigilanza del mercato (AIPIA-GL-0121), autorità nazionale competente (AIPIA-GL-0122), punto di contatto unico (AIPIA-GL-0124)

capacità di impatto elevato

AIPIA-GL-0019

equivalente inglese: *high-impact capabilities* · ambito: Fondamenti e tecniche

Livello di capacità di un modello per finalità generali che eguaglia o supera quello dei modelli generalisti più avanzati del momento. È una nozione mobile per costruzione: il metro non è un valore fisso ma lo stato dell'arte, sicché lo stesso modello può soddisfarla oggi e non soddisfarla più qualche anno dopo. Dalla sua sussistenza dipende la classificazione del modello fra quelli con rischio sistemico e l'insieme di obblighi aggiuntivi che vi si accompagna.

NOTA D'USO

L'espressione viene letta come sinonimo di modello grande, e la soglia di calcolo come sua definizione. Sono cose distinte: la soglia dell'articolo 51 produce una presunzione, e la classificazione può arrivare anche per decisione della Commissione sulla base dei criteri dell'allegato XIII, fra cui il numero di parametri, la dimensione dei dati, le modalità di input e output e il numero di utenti commerciali registrati nell'Unione. Restare sotto la soglia di calcolo non chiude quindi la questione.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 64); art. 51, par. 1 e par. 2; allegato XIII	capacità di impatto elevato	La fonte costruisce la nozione per confronto con lo stato dell'arte, riferendola alle capacità registrate nei modelli generalisti più avanzati. All'articolo 51 ne fa la prima delle due vie di classificazione come modello con rischio sistemico, la presume oltre una determinata quantità cumulativa di calcolo di addestramento e affida ad atti delegati la revisione delle soglie; l'allegato XIII elenca i criteri per la via alternativa.	verificato

RINVII

modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003), operazione in virgola mobile (AIPIA-GL-0018), rischio sistemico (AIPIA-GL-0088)

categorie particolari di dati personali

AIPIA-GL-0047

equivalente inglese: *special categories of personal data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Dati personali che rivelano origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche o appartenenza sindacale, insieme ai dati genetici, ai dati biometrici destinati a identificare univocamente una persona e ai dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale. Il loro trattamento muove da un divieto, che cede soltanto in presenza di una delle eccezioni elencate. Ciò che le rende particolari non è la delicatezza percepita del contenuto, ma quel divieto di partenza e la tassatività dell'elenco.

NOTA D'USO

Nella pratica «dati sensibili» viene esteso a retribuzioni, valutazioni di rendimento e dati di geolocalizzazione, che alla categoria non appartengono e seguono la disciplina ordinaria. La confusione produce due effetti opposti: raccogliere consensi non dovuti e trascurare le condizioni là dove servono. Nei progetti di IA il punto critico è il rilevamento delle distorsioni, che può richiedere proprio questi dati: il regolamento apre una via eccezionale, subordinandola a condizioni cumulative, fra cui la cancellazione dopo la correzione e il divieto di trasmissione a terzi.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
dati sensibili	uso di mercato	ingannevole	contrattualistica, informative e materiali formativi italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 37); art. 4 bis	categorie particolari di dati personali	La fonte non elenca le categorie: rinvia congiuntamente a tre atti dell'Unione, il regolamento sulla protezione dei dati, la direttiva sui trattamenti a fini di contrasto e il regolamento sui trattamenti delle istituzioni europee, indicando per ciascuno il punto. Un articolo autonomo disciplina poi il trattamento eccezionale di questi dati per rilevare e correggere le distorsioni, elencando condizioni che devono ricorrere tutte.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 9, par. 1; art. 9, par. 2	categorie particolari di dati personali	La fonte pone un divieto di trattamento ed elenca in modo chiuso le categorie che vi ricadono, fra cui i dati biometrici soltanto quando sono intesi a identificare in modo univoco una persona fisica. Un paragrafo successivo enumera i casi nei quali il divieto non opera, dal consenso esplicito ai motivi di interesse pubblico rilevante fondati sul diritto dell'Unione o nazionale.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: *più ampio*

Il rinvio del regolamento sull'intelligenza artificiale è triplo e non si esaurisce nella disciplina generale: comprende anche le categorie individuate per i trattamenti a fini di contrasto e per quelli delle istituzioni dell'Unione. Per un titolare soggetto alla sola disciplina generale le due nozioni si sovrappongono; nei contesti retti dagli altri due atti il perimetro richiamato dal regolamento sull'intelligenza artificiale comprende casi che l'articolo 9 da solo non copre.

Conseguenza pratica. Chi redige un capitolato per un sistema destinato ad attività di contrasto non può limitarsi a richiamare l'articolo 9 del regolamento sulla protezione dei dati: la disciplina applicabile è quella dell'atto che governa quel trattamento. La differenza si vede nelle condizioni da documentare quando si trattano questi dati per rilevare e correggere distorsioni.

RINVII

distorsione (AIPIA-GL-0044), dati personali (AIPIA-GL-0045), dati biometrici (AIPIA-GL-0048)

catena del valore dell'IA

AIPIA-GL-0061

equivalente inglese: *AI value chain* · ambito: Ruoli e catena del valore

Successione dei soggetti che concorrono a portare un sistema di IA fino a chi lo impiega: chi fornisce un modello, chi fornisce strumenti, servizi, componenti o processi, chi li integra e immette il sistema sul mercato, chi lo importa, chi lo distribuisce e chi lo usa sotto la propria autorità. Il regolamento non ne dà una definizione fra i termini dell'articolo 3: la nomina nella rubrica dell'articolo che ripartisce le responsabilità e la descrive nei considerando.

NOTA D'USO

Nei materiali commerciali l'espressione vale come sinonimo di filiera tecnologica e serve a suggerire che la responsabilità si diluisca fra molti. Il regolamento la usa per il fine opposto: stabilire in quali circostanze la posizione di fornitore passi da un soggetto a un altro, e quali informazioni debbano transitare per accordo scritto fra chi fornisce componenti e chi li integra. Chi negozia lungo questa catena deve quindi precisare informazioni, capacità e accesso tecnico dovuti, perché una clausola di esclusione della responsabilità non sposta le posizioni.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 25, rubrica e parr. 1, 2 e 4; considerando 88	catena del valore dell'IA	La fonte adopera l'espressione come titolo dell'articolo sulla ripartizione delle responsabilità e nei considerando, senza annoverarla fra i termini definiti. Ne descrive il funzionamento per effetti: le circostanze in cui un distributore, un importatore, un deployer o un terzo subentra nella posizione di fornitore, il dovere di cooperazione del fornitore iniziale e l'accordo scritto fra chi fornisce componenti e chi li integra.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	—	La norma tratta i concetti e la terminologia dell'intelligenza artificiale, campo entro cui ricade il rapporto fra i soggetti che concorrono a un sistema. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

fornitore (AIPIA-GL-0053), importatore (AIPIA-GL-0055), distributore (AIPIA-GL-0056), fornitore a valle (AIPIA-GL-0059), fabbricante del prodotto (AIPIA-GL-0060), piattaforma di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0166)

certificazione delle competenze

AIPIA-GL-0149

equivalente inglese: *certification of competences* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Procedura con cui un soggetto abilitato riconosce formalmente le competenze che una persona ha acquisito in percorsi di istruzione e formazione, o che le sono già state validate dopo essere maturate altrove, e che si chiude con il rilascio di un certificato conforme a standard minimi fissati per legge. Il certificato ha natura di atto pubblico. L'oggetto del riconoscimento sono competenze riferite a qualificazioni iscritte in repertori pubblici, non la conformità della persona a una norma tecnica.

NOTA D'USO

È la formula con cui il mercato della formazione presenta qualunque documento consegnato a fine corso, e l'ambiguità conviene a chi vende: suona come «certificazione di persone», che è un altro istituto e ha un altro soggetto rilasciante. Chi porta in gara un attestato di fine corso al posto del certificato di un ente titolato porta un documento con effetti diversi, e in sede di soccorso istruttorio la sostituzione non è sempre possibile. La verifica richiede due domande: chi ha firmato, e in forza di quale titolarità.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
attestato di competenza	uso di mercato	ingannevole	cataloghi di corsi e materiali commerciali della formazione italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13	art. 2, comma 1, lett. l); art. 3, comma 4, lett. b); art. 4, comma 5	certificazione delle competenze	La fonte la costruisce come procedura di riconoscimento formale condotta dall'ente titolato secondo norme generali, livelli essenziali e standard minimi, e la chiude con un certificato conforme agli standard di attestazione. L'articolo 3 attribuisce ai certificati e ai documenti di validazione natura di atto pubblico; l'articolo 4 aggiunge che l'ente titolato che eroga il servizio in conformità alle norme tecniche UNI deve essere accreditato dall'organismo nazionale.	verificato
Legge 14 gennaio 2013, n. 4	art. 9, commi 1 e 2	certificato di conformità alla norma tecnica UNI	La fonte disciplina un atto diverso con un nome vicino: gli organismi accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento rilasciano, a chi ne faccia domanda, associato o no, un certificato che attesta la conformità alla norma tecnica prevista per quella professione. L'oggetto è la conformità a una norma volontaria, non il possesso di competenze riferite a un repertorio.	verificato

ALLINEAMENTI

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ↔ Legge 14 gennaio 2013, n. 4 — esito: divergente

Cambiano insieme l'oggetto e il soggetto. Nel decreto legislativo il riconoscimento riguarda competenze riferite a qualificazioni di repertorio ed è compiuto da un ente titolato da un'amministrazione; nella legge il certificato riguarda la conformità a una norma tecnica volontaria ed è rilasciato da un organismo accreditato. La somiglianza è solo lessicale: nessuna delle due procedure può produrre il documento dell'altra.

Conseguenza pratica. Un bando che chieda «competenze certificate» senza altro riceve due famiglie di documenti non comparabili, e va precisato se si chieda il certificato dell'ente titolato o quello dell'organismo accreditato. I due sistemi si toccano in un punto, ed è utile conoscerlo: l'ente titolato che eroga certificazione conforme alle norme tecniche deve essere a sua volta accreditato.

RINVII

competenza (AIPIA-GL-0142), qualificazione (AIPIA-GL-0144), certificazione di persone (AIPIA-GL-0148), individuazione e validazione delle competenze (AIPIA-GL-0150), ente titolato (AIPIA-GL-0151), credenziale verificabile (AIPIA-GL-0152), credenziale europea digitale per l'apprendimento (AIPIA-GL-0154)

certificazione di persone

AIPIA-GL-0148

equivalente inglese: *certification of persons* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Attestazione di conformità, rilasciata da un organismo indipendente sia da chi forma sia da chi è valutato, del fatto che una persona possiede le competenze descritte da uno schema di certificazione. L'organismo opera secondo i requisiti generali di una norma internazionale, e nell'ordinamento italiano il certificato di conformità a una norma tecnica lo rilascia un organismo accreditato dall'organismo unico nazionale di accreditamento. L'indipendenza non è un requisito di stile: è ciò che distingue questo atto dalla dichiarazione di chi ha erogato la formazione, e la ragione per cui il mercato gli riconosce un valore diverso.

NOTA D'USO

Il vincolo pratico è l'esistenza di uno schema e di un organismo accreditato per quello schema. Finché nessun organismo è accreditato per i profili di una norma, nessuno può rilasciare il certificato di conformità che la legge del 2013 sulle professioni non organizzate riserva agli organismi accreditati, per quanto i percorsi formativi siano allineati ai contenuti della norma. Un documento presentato come certificazione ma rilasciato da chi eroga anche la formazione non è una certifica-

zione di terza parte, e chi lo espone in una gara espone un documento diverso da quello richiesto.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 14 gennaio 2013, n. 4	art. 9, comma 2	certificato di conformità alla norma tecnica UNI	La fonte attribuisce il rilascio agli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e lo apre a chi lo chieda per sé, senza che l'appartenenza a un'associazione sia condizione. L'art. 7, comma 1, lettera f) tratta il possesso di tale certificazione come oggetto possibile di un'attestazione associativa, e quindi come cosa distinta.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2026	—	certificazione di persone	La norma fissa i requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione di persone. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti. L'edizione vigente in Italia è del 2026 e ha sostituito quella del 2012.	non verificato in questa edizione

RINVII

certificazione di sistemi di gestione (AIPIA-GL-0139), profilo di ruolo professionale (AIPIA-GL-0141), professione non organizzata in ordini o collegi (AIPIA-GL-0145), attestazione (AIPIA-GL-0146), attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi (AIPIA-GL-0147), certificazione delle competenze (AIPIA-GL-0149)

certificazione di sistemi di gestione

AIPIA-GL-0139

equivalente inglese: *management system certification* · ambito: Sistemi di gestione, audit e accreditamento

Attestazione con cui un organismo terzo, al termine di un audit condotto secondo le regole di uno schema, dichiara che il sistema di gestione di un'organizzazione soddisfa i requisiti di una norma. Ha per oggetto un assetto organizzativo e un perimetro dichiarato — sedi, attività e sistemi inclusi — e una durata scandita da verifiche di mantenimento. Il suo oggetto non è la conformità dei singoli prodotti immessi sul mercato, e il peso che le si può attribuire dipende dallo schema applicato e dall'accreditamento dell'organismo che la rilascia.

NOTA D'USO

Nei capitoli compare la richiesta di una certificazione del sistema di gestione «ai sensi del regolamento sull'intelligenza artificiale»: il regolamento non prevede nulla che porti quel nome. Ciò che prevede, nell'allegato VII, è l'approvazione del sistema di gestione della qualità da parte di un organismo notificato e la sua vigi-

lanza periodica, e vale dove quella procedura si applica; altrove è il fornitore stesso a verificare il proprio sistema. Un certificato volontario dice qualcosa di reale sull'organizzazione, meno sul singolo sistema acquistato, e ancora meno se l'organismo che lo ha rilasciato non è accreditato per lo schema in questione.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
certificazione ISO	uso di mercato	ingannevole	bandi di gara e materiali commerciali italiani
certificazione aziendale	uso di mercato	quasi equivalente	comunicazione commerciale italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato)	art. 2, punti 12) e 13); art. 5, par. 1	certificazioni	La fonte include il sistema fra gli oggetti su cui può vertere una valutazione della conformità, accanto a prodotto, processo, servizio, persona e organismo, e annovera le certificazioni fra le attività degli organismi di valutazione della conformità. Non descrive uno schema particolare: fissa il presidio a monte, cioè l'attestazione di competenza dell'organismo che le rilascia.	verificato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato VI, punto 2; allegato VII, punti 3.2, 3.3, 3.4 e 5.3	valutazione del sistema di gestione della qualità	La fonte non conosce la certificazione di un sistema di gestione e non rinvia ad alcuno schema volontario. Nella procedura con organismo notificato prevede che questo valuti il sistema di gestione della qualità, decida se soddisfa l'articolo 17, ne segua le modifiche e ne verifichi periodicamente il mantenimento con audit e relazione. Nella procedura basata sul controllo interno la stessa verifica spetta al fornitore.	verificato
UNI CEI ISO/IEC 42006:2025	—	certificazione dei sistemi di gestione dell'IA	La norma tratta i requisiti degli organismi che svolgono audit e certificazione dei sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale, cioè le condizioni cui deve rispondere chi rilascia quel tipo di attestazione. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) — esito: *sovrapposto*

Entrambe le fonti conoscono la valutazione di un sistema da parte di un soggetto diverso da chi lo ha istituito, ma nessuna delle due estensioni contiene l'altra. L'approvazione dell'allegato VII è un passaggio interno a una procedura di valutazione della conformità, obbligatoria solo dove quella procedura si applica, e non produce un certificato di conformità a una norma sui sistemi di gestione. La certi-

ficazione del regolamento del 2008 è un'attività di mercato, volontaria salvo diversa previsione, il cui presidio è l'accreditamento dell'organismo.

Conseguenza pratica. Chiedere in gara «la certificazione del sistema di gestione richiesta dal regolamento sull'intelligenza artificiale» significa chiedere due cose insieme e ottenerne una qualsiasi. Conviene tenerle separate: da un lato l'eventuale coinvolgimento di un organismo notificato, che dipende dalla classificazione del sistema e dalla procedura applicabile; dall'altro l'eventuale certificato volontario, di cui vanno verificati schema, perimetro, validità e accreditamento dell'organismo emittente.

RINVII

organismo di valutazione della conformità (AIPIA-GL-0074), sistema di gestione (AIPIA-GL-0131), sistema di gestione della qualità (AIPIA-GL-0133), audit (AIPIA-GL-0134), accreditamento (AIPIA-GL-0138), certificazione di persone (AIPIA-GL-0148), audit di terza parte (AIPIA-GL-0162)

cibersicurezza

AIPIA-GL-0093

equivalente inglese: *cybersecurity* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Difesa di reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche dalle minacce che vi si dirigono, condotta in modo da tenerne insieme la disponibilità, la riservatezza e l'integrità e da lasciarli capaci di reggere l'urto. Nell'ordinamento italiano è la nozione su cui poggiano un'agenzia dedicata e un'architettura di competenze nazionali. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale la stessa materia rientra fra i requisiti che un sistema ad alto rischio deve soddisfare, e ne risponde il fornitore.

NOTA D'USO

La parola ha due grafie, e non sono intercambiabili nelle ricerche. Il testo italiano del regolamento sull'intelligenza artificiale scrive sempre «cibersicurezza»; la legge italiana del 2025 scrive quasi sempre «cybersicurezza», e ricorre all'altra forma solo quando riporta il titolo di una direttiva. Chi interroga un corpus con una sola delle due trova metà degli obblighi. Sotto l'ortografia c'è una differenza di regime: il richiamo alla normativa nazionale non porta con sé il requisito del regolamento, che ha altre autorità competenti e altre scadenze.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
cibersicurezza	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
cybersicurezza	forma ufficiale	equivalente	decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 e legge 23 settembre 2025, n. 132

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 15, par. 1 e 5; art. 55, par. 1, lett. d)	cibersicurezza	La fonte non la definisce e la tratta come livello da conseguire: adeguato, mantenuto per tutto il ciclo di vita e proporzionato alle circostanze. Ne specifica però le minacce tipiche di questa materia, dall'avvelenamento dei dati di addestramento agli attacchi che sfruttano vulnerabilità del modello. Un obbligo distinto grava sui fornitori di modelli con rischio sistemico, esteso all'infrastruttura fisica del modello.	verificato
Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109	art. 1, comma 1, lett. a)	cybersicurezza	È l'unica delle fonti censite che ne dia una definizione compiuta. La costruisce per scopo e per oggetto: le attività che occorrono a proteggere dalle minacce informatiche quattro classi di beni, e il risultato da ottenere, cioè disponibilità, riservatezza e integrità, con in più la resilienza. Non distingue per settore né per tipo di tecnologia.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 3, comma 6; art. 6, comma 1	cybersicurezza	La legge italiana non ne formula una propria nozione: per le attività dell'agenzia nazionale rinvia espressamente alla lettera del decreto del 2021. Vi aggiunge una regola di principio, per cui la cybersicurezza è condizione essenziale per l'intero arco di vita, dai sistemi ai modelli per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e fondato sul rischio, insieme a controlli che ne difendano il comportamento previsto e le prestazioni.	verificato

ALLINEAMENTI

Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: più ampio

Il decreto del 2021 abbraccia reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche di qualunque titolare; il regolamento sull'intelligenza artificiale tratta la materia soltanto come requisito di una classe di prodotti e come obbligo di chi fornisce certi modelli. Molti beni protetti dal primo restano fuori dal secondo, mentre non si dà il caso inverso.

Conseguenza pratica. Chi ha già misure conformi al quadro nazionale ha coperto una parte del requisito europeo, non la parte che riguarda le minacce proprie dell'apprendimento automatico. Un piano di sicurezza aziendale va integrato con le difese contro l'avvelenamento dei dati e contro gli attacchi al modello, che il quadro nazionale non nomina.

Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *coincidente*

La legge del 2025 non costruisce una nozione parallela: quando deve delimitare le attività dell'agenzia nazionale cita la lettera del decreto del 2021, indicandone comma e lettera. È un rinvio puntuale, e non un richiamo generico alla materia.

Conseguenza pratica. Nei documenti di diritto italiano non conviene introdurre una definizione autonoma: basta il rinvio alla stessa lettera, e ogni modifica del decreto si riflette sull'ambito escluso dalla legge del 2025. Chi scrive una definizione propria crea una terza nozione che nessun'altra fonte riconosce.

RINVII

sicurezza delle persone e dei beni (AIPIA-GL-0091), sicurezza dei sistemi informativi (AIPIA-GL-0092), robustezza (AIPIA-GL-0094)

ciclo di vita del sistema di IA

AIPIA-GL-0140

equivalente inglese: *AI system life cycle* · ambito: Sistemi di gestione, audit e accreditamento

Successione delle fasi attraverso cui un sistema di IA passa dall'ideazione alla dismissione: definizione degli obiettivi, raccolta e preparazione dei dati, progettazione, addestramento, verifica e convalida, rilascio, esercizio, monitoraggio e aggiornamento. Non è una sequenza a senso unico, perché l'esercizio produce osservazioni che rientrano nelle fasi precedenti e un riaddestramento riapre passaggi che sembravano chiusi. Serve a collocare nel tempo obblighi che il testo di legge distribuisce fra articoli diversi senza nominare le fasi cui si riferiscono.

NOTA D'USO

Il regolamento adopera «ciclo di vita» in sei punti dell'articolato — gestione dei rischi, registrazione degli eventi, accuratezza e robustezza, richiesta di normazione, monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, documentazione tecnica — e non lo annovera fra i termini definiti all'articolo 3. L'assenza si scarica sui contratti: quando un obbligo vale per l'intero ciclo di vita, il perimetro lo scrivono le parti. Una clausola che esaurisce i doveri del fornitore alla consegna lascia scoperte fasi in cui la legge continua a chiedere qualcosa, dal riaddestramento alla dismissione.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
ciclo di vita del sistema	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 9, par. 2; art. 12, par. 1; art. 15, par. 1; art. 40, par. 2; art. 72, par. 2; allegato IV, punto 6	ciclo di vita	La fonte adopera l'espressione senza definirla e la usa per estendere nel tempo obblighi altrimenti puntuali: la gestione dei rischi è un processo iterativo che percorre l'intero arco di vita del sistema; la registrazione automatica degli eventi ne copre la durata; accuratezza, robustezza e cibersecurity vanno mantenute per tutto quell'arco; il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato raccoglie dati sulle prestazioni per la stessa durata; la documentazione tecnica descrive le modifiche rilevanti apportate lungo il percorso.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	ciclo di vita del sistema di IA	La norma fissa concetti e terminologia dell'intelligenza artificiale ed è la sede in cui il vocabolario internazionale colloca le fasi di vita di un sistema di IA. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

modifica sostanziale (AIPIA-GL-0072), sistema di gestione dei rischi (AIPIA-GL-0089), monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (AIPIA-GL-0102), tracciabilità (AIPIA-GL-0117)

codice di buone pratiche

AIPIA-GL-0128

equivalente inglese: *code of practice* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Strumento ad adesione volontaria elaborato a livello dell'Unione con l'agevolazione dell'ufficio per l'IA, che precisa il modo in cui i fornitori di modelli per finalità generali adempiono agli obblighi previsti per loro, attraverso impegni, misure e indicatori di prestazione. L'adesione non è imposta, ma la Commissione ne valuta l'adeguatezza e, se il codice manca o non è ritenuto adeguato, può stabilire norme comuni con atto di esecuzione. Un secondo strumento omonimo riguarda la rilevazione e l'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente.

NOTA D'USO

Il codice di buone pratiche viene presentato come una scorciatoia verso la conformità e chiamato indifferentemente codice di condotta. La confusione ha una radice nel testo italiano del regolamento, che all'articolo 101 rinvia ai codici di condotta in conformità dell'articolo 56, mentre l'articolo 56 è intitolato ai codici di buone pratiche. Le due figure restano distinte per destinatari ed effetti: l'una riguarda i fornitori di modelli per finalità generali, l'altra l'applicazione volontaria di requisiti a sistemi che non sono ad alto rischio.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
codice di condotta	forma ufficiale	ingannevole	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, art. 101, par. 1

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 56; art. 50, par. 7; art. 101, par. 1	codici di buone pratiche	La fonte affida all'ufficio per l'IA l'incoraggiamento e l'agevolazione dei codici, indica gli obblighi che devono coprire, chiede obiettivi chiari, impegni e indicatori, e prevede relazioni periodiche dei partecipanti. Consente alla Commissione di valutarne l'adeguatezza e, in mancanza o in caso di valutazione negativa, di fissare norme comuni con atto di esecuzione. Un secondo codice, previsto in materia di trasparenza dei contenuti, segue la stessa procedura di valutazione.	verificato

RINVII

modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003), ufficio per l'IA (AIPIA-GL-0118), consiglio per l'IA (AIPIA-GL-0119), codice di condotta (AIPIA-GL-0129), sanzione amministrativa pecuniaria (AIPIA-GL-0130)

codice di condotta

AIPIA-GL-0129

equivalente inglese: *code of conduct* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Insieme di impegni che fornitori o deployer, da soli o tramite organizzazioni rappresentative, assumono per applicare in via volontaria, a sistemi diversi da quelli ad alto rischio, alcuni o tutti i requisiti previsti per questi ultimi, oppure requisiti ulteriori, su obiettivi dichiarati e indicatori misurabili. L'ufficio per l'IA e gli Stati membri ne incoraggiano l'elaborazione; il regolamento non prevede un'approvazione da parte di un'autorità, e l'adozione non produce di per sé una presunzione di conformità.

NOTA D'USO

Tre discipline applicabili in Italia chiamano codice di condotta cose diverse. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale è volontario e non approvato; nel regolamento sulla protezione dei dati è sottoposto all'autorità di controllo e, per i settori in cui opera, prevede un organismo di monitoraggio; nella legge sulle professioni non organizzate è l'atto disciplinare che l'associazione deve rendere conoscibile quando autorizza gli iscritti a spendere l'appartenenza come attestato di qualità,

con sanzioni graduate e un organo che le applica. Un bando che chieda l'adesione a un codice di condotta senza dire quale raccoglie offerte non comparabili.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 95	codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici	La fonte incoraggia codici che estendano volontariamente ai sistemi non ad alto rischio alcuni o tutti i requisiti previsti per quelli ad alto rischio, e codici su requisiti ulteriori applicabili a qualunque sistema, con obiettivi e indicatori. Elenca a titolo di esempio la sostenibilità ambientale, l'alfabetizzazione, la progettazione inclusiva e l'attenzione alle persone vulnerabili. Possono elaborarli singoli operatori o loro organizzazioni.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 40; art. 41	codici di condotta	La fonte costruisce il codice come strumento sottoposto a un controllo pubblico: le associazioni che rappresentano categorie di titolari o responsabili lo elaborano, l'autorità di controllo lo esamina e lo approva, e la sorveglianza sul rispetto può essere affidata a un organismo dotato di specifica competenza e accreditato dall'autorità.	verificato
Legge 14 gennaio 2013, n. 4	art. 5, comma 2, lett. a); art. 3, comma 3	codice di condotta	La fonte non lo definisce: lo colloca fra gli elementi di cui l'associazione professionale deve garantire la piena conoscibilità quando autorizza gli iscritti a spendere l'appartenenza come attestato di qualità dei propri servizi. Il codice deve prevedere sanzioni graduate rispetto alle violazioni e un organo disciplinare dotato dell'autonomia necessaria; le forme aggregative possono verificarne il rispetto su mandato delle associazioni aderenti.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: *divergente*

Il nome è lo stesso, il regime no. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale il codice è elaborato dagli operatori e agevolato dall'ufficio per l'IA, senza approvazione di un'autorità. Nel regolamento sulla protezione dei dati è sottoposto all'autorità di controllo che lo approva, e il rispetto può essere sorvegliato da un organismo accreditato. La differenza riguarda chi convalida lo strumento e che cosa l'adesione dimostra.

Conseguenza pratica. Aderire a un codice approvato ai sensi della disciplina sui dati personali non dice nulla sull'adesione a un codice del regolamento sull'intelligenza artificiale, e viceversa. Nei bandi e nei contratti la clausola va scritta indicando la fonte e l'articolo: altrimenti l'impegno è verificabile solo su ciò che il redattore aveva in mente.

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 14 gennaio 2013, n. 4 — esito: *divergente*

La legge sulle professioni non organizzate impone all'associazione che rilascia attestati di qualità di rendere conoscibile un codice con sanzioni graduate e un organo disciplinare: è autodisciplina interna, opponibile agli associati. Il codice del regolamento è un impegno volontario di operatori economici sull'applicazione di requisiti tecnici ai sistemi. Coincide la denominazione, non il destinatario né la conseguenza dell'inosservanza.

Conseguenza pratica. Un professionista iscritto a un'associazione è già soggetto a un codice di condotta con effetti disciplinari, e questo non gli attribuisce alcuna posizione rispetto al regolamento. Chi menziona il codice di condotta in un profilo professionale o in un'offerta dovrebbe dire quale, perché l'uno può produrre conseguenze disciplinari e l'altro riguarda impegni tecnici volontari.

RINVII

ufficio per l'IA (AIPIA-GL-0118), codice di buone pratiche (AIPIA-GL-0128), professione non organizzata in ordini o collegi (AIPIA-GL-0145), intelligenza artificiale affidabile (AIPIA-GL-0159), intelligenza artificiale etica (AIPIA-GL-0167)

competenza

AIPIA-GL-0142

equivalente inglese: *competence* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Capacità comprovata di impiegare, in situazioni di lavoro, di studio o di sviluppo personale, un insieme ordinato di conoscenze e di abilità, comunque siano state acquisite. Ciò che la distingue dalla conoscenza è la prova: finché non è accertata da chi ha il compito di accertarla resta un'aspettativa, per quanto fondata. Il contesto in cui è maturata — scolastico, lavorativo o esperienziale — non ne muta la natura, ma decide quale procedura si debba seguire per riconoscerla e con quale documento si chiuda.

NOTA D'USO

Nei cataloghi formativi la parola indica il contenuto di un corso, e l'attestato di frequenza viene presentato come prova del possesso. La distanza è fra un'attività svolta e una capacità accertata: la frequenza documenta la prima e non la seconda. In una gara che chieda competenze certificate, un attestato di partecipazione e un certificato rilasciato a conclusione di una procedura di valutazione sono documenti diversi, e la differenza emerge quando la commissione chiede quale prova sia stata sostenuta e da chi sia stata valutata.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
skill	uso di mercato	quasi equivalente	annunci di lavoro e cataloghi formativi italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13	art. 2, comma 1, lett. e)	competenza	La fonte la costruisce come capacità comprovata di utilizzare un insieme strutturato di conoscenze e abilità in situazioni di lavoro, di studio o di sviluppo professionale e personale, e mette sullo stesso piano i tre contesti di acquisizione, formale, non formale e informale. È l'unica definizione generale di competenza nell'ordinamento italiano in materia.	verificato
Legge 14 gennaio 2013, n. 4	art. 6, comma 3	competenze	La fonte adopera la parola senza definirla: colloca le competenze fra gli elementi che la norma tecnica UNI individua per una singola attività professionale, accanto ai requisiti e alle modalità di esercizio, e ne fa principi generali dell'esercizio autoregolamentato.	verificato

ALLINEAMENTI

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ↔ Legge 14 gennaio 2013, n. 4 — esito: assente

L'esito non è Divergente perché non ci sono due nozioni in conflitto: la legge 4/2013 usa la parola come oggetto della norma tecnica e non ne costruisce una propria. Non è Coincidente perché la legge non rinvia al decreto legislativo né lo nomina. Resta una sola definizione italiana di competenza, e una seconda fonte che vi si appoggia senza dirlo.

Conseguenza pratica. Chi redige un bando ha un solo appiglio definitorio, ed è il decreto legislativo. Chiedere «competenze conformi alla norma UNI» non richiama una definizione diversa di competenza: richiama il contenuto di una norma tecnica, che va indicata con numero ed edizione, perché altrimenti la richiesta non è verificabile.

RINVII

progettazione delle istruzioni (AIPIA-GL-0025), profilo di ruolo professionale (AIPIA-GL-0141), quadro europeo delle competenze per i professionisti ICT (AIPIA-GL-0143), qualificazione (AIPIA-GL-0144), certificazione delle competenze (AIPIA-GL-0149), individuazione e validazione delle competenze (AIPIA-GL-0150), alfabetizzazione in materia di IA (AIPIA-GL-0155)

componente di sicurezza

AIPIA-GL-0090

equivalente inglese: *safety component* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Parte di un prodotto o di un sistema che ne svolge una funzione di sicurezza, oppure la cui avaria espone persone o beni a un pericolo per la salute o per l'incolumità. La qualifica si legge sulla finalità prevista: svolge funzione di sicurezza ciò che serve a prevenire o attenuare quei pericoli. Restano fuori le funzioni destinate ad altro, come l'assistenza agli utenti o l'ottimizzazione delle prestazioni, a meno che il loro guasto metta comunque a rischio salute e sicurezza.

NOTA D'USO

Nell'industria la formula viene attribuita a qualunque modulo di diagnostica o di controllo della qualità, e l'attribuzione non è neutra: è su questa qualifica che passa la prima via all'alto rischio. Dal 2026 il regolamento esclude espressamente gli usi non legati alla sicurezza e reintroduce la qualifica quando il guasto metterebbe comunque a rischio salute e sicurezza. Chiamare componente di sicurezza un modulo di ottimizzazione richiama obblighi che non sarebbero dovuti; chiamarlo altrimenti quando il suo guasto ferisce qualcuno non li evita.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 14); art. 6, par. 1, lett. a); art. 6, par. 1 bis e 1 ter	componente di sicurezza	La fonte costruisce la nozione su due rami alternativi, la funzione di sicurezza svolta e il pericolo prodotto dal guasto, e chiarisce che la funzione di sicurezza si riconosce dalla finalità prevista di prevenire o attenuare rischi per la salute e la sicurezza di persone o beni. Nell'articolo sulla classificazione la stessa nozione regge la prima delle due vie all'alto rischio.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	art. 1, punto 8)	componenti di sicurezza	L'atto modificativo non riscrive la definizione, ma le si sovrappone: il paragrafo che la circoscrive dispone ai fini dell'intero regolamento e non ai soli fini della classificazione, e vale quindi ovunque il regolamento adoperi la nozione. Elenca gli usi che non contano come componente di sicurezza, fra cui l'assistenza agli utenti, l'ottimizzazione delle prestazioni, l'efficienza dei servizi, l'automazione e il controllo della qualità. Vi oppone subito una deroga per i sistemi il cui guasto metterebbe a rischio la salute e la sicurezza.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

La definizione e il perimetro di applicazione sono due cose, e il regolamento modificativo ha toccato la seconda senza contraddire la prima. Un sistema usato esclusivamente per assistenza agli utenti, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza dei servizi, automazione, praticità o controllo della qualità non è componente di sicurezza, salvo che il suo guasto metta a rischio salute e sicurezza. È una precisazione della finalità prevista, non una nozione nuova.

Conseguenza pratica. È la modifica che più sposta il perimetro dell'alto rischio dell'allegato I, e agisce su due lati. Chi aveva qualificato componente di sicurezza un modulo destinato all'assistenza agli utenti o all'ottimizzazione delle prestazioni dovrebbe rifare la valutazione, salvo che il suo guasto metta a rischio salute e sicurezza. L'integrazione in un prodotto regolato, del resto, non è mai bastata da sola: l'alto rischio dell'allegato I chiede due condizioni insieme.

RINVII

fabbricante del prodotto (AIPIA-GL-0060), rischio (AIPIA-GL-0085), sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), sicurezza delle persone e dei beni (AIPIA-GL-0091)

confabulazione

AIPIA-GL-0030

equivalente inglese: *confabulation* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Termine proposto per gli stessi esiti di cui si dice allucinazione, e scelto perché rende meglio il fenomeno: chi confabula colma una lacuna con un racconto coerente e plausibile, senza intenzione di mentire e senza percepire alcunché. Nella letteratura tecnica designa in particolare gli enunciati falsi che il modello produce quando la risposta non è determinata dai dati su cui è stato addestrato, e che cambierebbero da un'esecuzione all'altra.

NOTA D'USO

Il termine circola in ambiente scientifico e quasi mai in quello commerciale, dove ha vinto l'altra parola. La differenza non è di stile: chi scrive «confabulazione» di regola intende un sottoinsieme, gli enunciati instabili fra un'esecuzione e l'altra, mentre «allucinazione» comprende anche l'errore costante che il modello ripete sempre uguale. Chi mette una delle due parole in un documento contrattuale con-

viene che dica quale insieme di casi intende contare, perché le due misure danno risultati diversi sullo stesso sistema.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
confabulation	forma tecnica	equivalente	letteratura tecnica in lingua inglese in circolazione in Italia

RINVII

intelligenza artificiale generativa (AIPIA-GL-0021), allucinazione (AIPIA-GL-0029), accuratezza (AIPIA-GL-0095)

NOTA

Nessuna fonte normativa o tecnica fra quelle censite adopera il termine. La voce esiste perché è la proposta con cui una parte della letteratura tecnica corregge «allucinazione», e perché le due parole, quando sono usate con cura, non contano gli stessi casi: registrare l'una senza l'altra farebbe sparire la distinzione.

conformità dichiarata all'AI Act

AIPIA-GL-0163

equivalente inglese: *AI Act compliance claim* · ambito: Lessico di mercato

Affermazione con cui chi offre un sistema lo presenta come conforme al regolamento sull'intelligenza artificiale fuori dall'atto che il regolamento prevede per dichiararlo. Non è la dichiarazione di conformità UE, che è scritta, firmata, riferita a un sistema individuato e conservata per dieci anni; è un enunciato commerciale, e il suo valore dipende da ciò che il fornitore ha compiuto: valutazione della conformità, documentazione tecnica, registrazione nella banca dati e marcatura.

NOTA D'USO

La formula compare in schede prodotto e in risposte a gara. Due controlli la mettono alla prova. Il primo riguarda il materiale promozionale: quando afferma che il sistema soddisfa i requisiti per la marcatura, deve riportare il numero di identificazione dell'organismo notificato intervenuto. Il secondo riguarda le date: per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III gli obblighi del capo III si applicano dal 2 dicembre 2027, e dal 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I, sicché una dichiarazione anteriore descrive un adempimento anticipato, non un obbligo assolto.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
AI Act compliant	uso di mercato	ingannevole	schede prodotto e materiali commerciali in circolazione in Italia

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
AI Act ready	uso di mercato	ingannevole	schede prodotto e materiali commerciali in circolazione in Italia

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 47, par. 1 e 4; art. 48, par. 4; art. 71, par. 4; art. 113, terzo comma, lett. c)	dichiarazione di conformità UE	La fonte conosce un solo modo di dichiarare la conformità: un atto scritto e leggibile meccanicamente, riferito a un singolo sistema ad alto rischio, tenuto a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni, con il quale il fornitore assume su di sé la conformità ai requisiti. Impone inoltre che il numero dell'organismo notificato figuri nel materiale promozionale che afferma la conformità ai requisiti per la marcatura. Rende consultabili al pubblico le registrazioni della banca dati e fissa le date da cui gli obblighi sui sistemi ad alto rischio si applicano.	verificato
EN 18286:2026	—	—	La norma europea tratta il sistema di gestione della qualità per le finalità regolamentari del regolamento sull'intelligenza artificiale. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	considerando 40	data di applicazione	Il regolamento che modifica il testo motiva il differimento delle regole sui sistemi ad alto rischio: mancano ancora norme tecniche, specifiche comuni e orientamenti alternativi, e la costituzione delle autorità nazionali competenti è in ritardo, sicché mantenere la data iniziale avrebbe accresciuto i costi di attuazione senza corrispondente utilità.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

Il calendario che il testo consolidato porta all'articolo finale è quello introdotto dal regolamento del 2026: non sono due discipline da confrontare, ma l'atto modificante e il suo effetto sul testo modificato. Il confronto serve a rendere leggibile la ragione del differimento, che l'articolato consolidato non contiene.

Conseguenza pratica. Chi valuta una dichiarazione anteriore alle date di applicazione sa che manca ancora il presupposto tecnico indicato dal legislatore stesso: norme, specifiche comuni e orientamenti. Un capitolato che chieda oggi la conformità al capo III chiede un adempimento volontario, e conviene che lo dica, indicando quali documenti accetterà come prova.

RINVII

presunzione di conformità (AIPIA-GL-0079), marcatura CE (AIPIA-GL-0080), dichiarazione di conformità UE (AIPIA-GL-0081), sistema di gestione dell'IA (AIPIA-GL-0132), intelligenza artificiale responsabile (AIPIA-GL-0160)

consenso informato

AIPIA-GL-0127

equivalente inglese: *informed consent* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Manifestazione libera, specifica, inequivocabile e volontaria con cui una persona fisica accetta di partecipare a una determinata prova di un sistema di intelligenza artificiale in condizioni reali, dopo essere stata informata degli aspetti rilevanti per la sua decisione. Il suo oggetto è la partecipazione alla prova, non la liceità del trattamento dei dati personali, che ha una disciplina propria. Va raccolto prima della partecipazione, datato e documentato, con copia al soggetto; è revocabile in qualsiasi momento e senza motivazione, e la revoca non travolge le attività già svolte.

NOTA D'USO

Nella pratica l'adesione alla prova viene raccolta con lo stesso modulo usato per il consenso al trattamento dei dati, e i due si confondono. Sono atti con oggetto diverso: uno autorizza la partecipazione, l'altro può fondare un trattamento di dati personali. Raccogliere il primo non rende lecito il secondo, e la base giuridica del trattamento resta da individuare. Un modulo unico è sostenibile se tiene distinte le due manifestazioni e le rende revocabili separatamente; se le fonde, rischia di non reggere per nessuna delle due.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 59); art. 61	consenso informato	La fonte lo lega alla partecipazione a una prova determinata e alla previa informazione su ciò che rileva per la decisione. L'articolo dedicato elenca gli elementi da comunicare, fra cui natura e obiettivi della prova, disagi possibili, durata, diritto di rifiutare e di ritirarsi senza pregiudizio, modo per chiedere che gli output del sistema siano ignorati. Impone di datare e documentare il consenso, consegnandone copia.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 4, punto 11); art. 7; considerando 42	consenso dell'interessato	La fonte definisce il consenso dell'interessato come manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile relativa al trattamento dei dati che lo riguardano. In un articolo separato ne fissa le condizioni: l'onere di dimostrarlo grava sul titolare, la richiesta inserita in una dichiarazione che riguarda anche altre materie va presentata in modo chiaramente distinguibile, e la revoca è possibile in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui il consenso è stato accordato. L'espressione consenso informato compare in un considerando, non fra i termini definiti.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: *sovrapposto*

Le due nozioni condividono i requisiti della manifestazione, che deve essere libera, specifica e inequivocabile, e la revocabilità. Divergono per oggetto ed effetto: l'una autorizza la partecipazione di una persona a una prova, l'altra può rendere lecito un trattamento di dati personali. La sovrapposizione dei requisiti spiega perché i due atti vengano confusi, la differenza di oggetto perché non si sostituiscano.

Conseguenza pratica. Il modulo con cui si raccoglie l'adesione a una prova non fonda da solo il trattamento dei dati raccolti durante la prova, e la base giuridica va individuata a parte. Chi predispone la modulistica dovrebbe tenere separate le due manifestazioni e prevedere che la revoca dell'una non comporti automaticamente quella dell'altra.

RINVII

dati personali (AIPIA-GL-0045), soggetto della prova (AIPIA-GL-0063), spazio di sperimentazione normativa per l'IA (AIPIA-GL-0125), prova in condizioni reali (AIPIA-GL-0126)

consiglio per l'IA

AIPIA-GL-0119

equivalente inglese: *AI Board* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Organo composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, istituito dal regolamento sull'intelligenza artificiale perché l'applicazione delle sue norme resti coerente fra gli Stati. Assiste e consiglia la Commissione e gli Stati membri, raccoglie e diffonde pratiche fra le autorità nazionali e articola il lavoro in due sotto-

gruppi permanenti, uno sulla vigilanza del mercato e uno sugli organismi notificati. La sua produzione tipica non consiste in atti vincolanti per fornitori e deployer, ma in pareri, raccomandazioni e contributi agli orientamenti.

NOTA D'USO

Il testo italiano del regolamento nomina lo stesso organo in due modi: consiglio per l'IA nella maggior parte delle disposizioni, comitato in altre, fra cui gli articoli 56, 57 e 62. La sovrapposizione confonde, perché all'articolo 98 la parola comitato designa un organo diverso, quello che assiste la Commissione nella procedura di esecuzione. Chi in un documento tecnico riporta il parere del comitato dovrebbe indicare l'articolo: senza, non si capisce se si tratti dell'organo degli Stati membri o del comitato che interviene sugli atti di esecuzione.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
comitato	forma ufficiale	ingannevole	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, articoli 56, 57 e 62
consiglio europeo per l'intelligenza artificiale	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, art. 65, par. 1

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 65; art. 66	consiglio per l'IA	La fonte lo istituisce e ne disciplina composizione e funzionamento: un rappresentante per Stato membro con mandato triennale rinnovabile una volta, il Garante europeo della protezione dei dati come osservatore, l'ufficio per l'IA presente alle riunioni ma senza voto e con funzioni di segretariato. I compiti elencati sono di consulenza, coordinamento e scambio di pratiche, non di decisione sui singoli operatori.	verificato

RINVII

ufficio per l'IA (AIPIA-GL-0118), autorità nazionale competente (AIPIA-GL-0122), punto di contatto unico (AIPIA-GL-0124), codice di buone pratiche (AIPIA-GL-0128)

contenuto sintetico

AIPIA-GL-0032

equivalente inglese: *synthetic content* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Testo, immagine, suono o video generato o manipolato da un sistema di IA, quale che sia la somiglianza con qualcosa di esistente e quale che sia l'intenzione di chi lo diffonde. È la nozione su cui poggia l'obbligo di marcare gli esiti in forma leggibile da una macchina, e comprende anche i contenuti che nessuno scambierebbe per autentici. Un contenuto sintetico che raffiguri in modo credibile persone o eventi reali è anche un deep fake; la prima nozione resta la più larga.

NOTA D'USO

Il testo italiano del regolamento non porta l'espressione come lemma: parla di contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici là dove impone la marcatura, e nessun articolo la definisce. Nel mercato viene ristretta ai contenuti ingannevoli, e la restrizione fa perdere di vista che l'obbligo copre anche l'illustrazione dichiaratamente generata. La legge italiana non nomina affatto i contenuti sintetici: punisce la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati con sistemi di IA quando ne deriva un danno ingiusto.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
contenuto falso	uso di mercato	ingannevole	stampa generalista e materiali divulgativi italiani
contenuto generato dall'intelligenza artificiale	uso di mercato	quasi equivalente	materiali commerciali e stampa italiana
contenuto generato o manipolato artificialmente	forma ufficiale	quasi equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano consolidato, art. 50

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 50, par. 2; art. 111, par. 4; considerando 133	contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici	La fonte non isola un lemma: descrive i contenuti per i quali il fornitore deve fare in modo che l'esito porti addosso, in forma che una macchina sappia leggere, il segno della propria origine artificiale, e che come tale sia rilevabile. Restano fuori i sistemi che si limitano ad assistere la revisione ordinaria o che non toccano in modo sostanziale ciò che il deployer ha immesso, e quelli autorizzati dalla legge in materia di reati. Una disposizione transitoria fissa al 2 dicembre 2026 l'adeguamento dei sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Il considerando ne dà la ragione: distinguere i contenuti generati da quelli umani è divenuto difficile.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 26	contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale	La legge italiana non adopera l'espressione. Inserisce nel codice penale un delitto costruito su cinque elementi: la diffusione, in qualunque forma, di immagini, video o voci; la loro falsificazione o alterazione per mezzo di sistemi di intelligenza artificiale; l'attitudine del risultato a far credere che sia genuino; l'assenza di consenso della persona rappresentata; un danno ingiusto che ne derivi. Si procede a querela, salvi i casi in cui si procede d'ufficio.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *più ampio*

La nozione del regolamento si regge sul solo fatto della generazione o manipolazione da parte di un sistema di IA e comprende anche il testo; quella della norma penale italiana richiede in più l'assenza di consenso, il danno ingiusto e l'idoneità a ingannare sulla genuinità, e si limita a immagini, video e voci. La prima comprende quindi casi che la seconda lascia fuori.

Conseguenza pratica. Marcare correttamente un contenuto ai sensi dell'articolo 50 non mette al riparo dal delitto, e un contenuto che non lo integra resta comunque soggetto all'obbligo di marcatura. Chi redige una policy aziendale sui contenuti generati conviene che tenga separate le due verifiche: una riguarda il formato dell'esito, l'altra il consenso della persona rappresentata e il danno.

RINVII

intelligenza artificiale generativa (AIPIA-GL-0021), deep fake (AIPIA-GL-0031), marcatura del contenuto (AIPIA-GL-0033), filigrana digitale (AIPIA-GL-0034), dati sintetici (AIPIA-GL-0051), obblighi di trasparenza per determinati sistemi (AIPIA-GL-0109)

copilota

AIPIA-GL-0164

equivalente inglese: *copilot* · ambito: Lessico di mercato

Assetto di impiego in cui un sistema di intelligenza artificiale affianca una persona nel suo lavoro e le propone testo, codice o azioni che essa accetta, corregge o scarta. Il nome viene da denominazioni commerciali di prodotto ed è poi passato al genere. Designa una configurazione dell'interazione, non una classe tecnica: lo

stesso sistema può essere venduto come copilota e configurato per eseguire senza conferma, e in quel caso la configurazione è un'altra.

NOTA D'USO

La parola rassicura: suggerisce che la decisione resti umana e che il rischio sia per ciò contenuto. Non vincola però nulla, perché ciò che conta è dove si trovi il punto di conferma e se esista davvero; un copilota che scrive direttamente in un gestionale opera come un agente con un'interfaccia amichevole. Nelle professioni intellettuali il nome commerciale non sposta il limite posto dalla legge italiana: l'impiego è ammesso per le attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e il destinatario va informato.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
assistente	uso di mercato	quasi equivalente	materiali commerciali italiani
copilot	uso di mercato	equivalente	denominazioni di prodotto e documentazione commerciale in circolazione in Italia

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 14, par. 1; art. 50, par. 1	—	La fonte non conosce la parola. Regola però due aspetti dell'assetto che essa designa: i sistemi destinati a interagire direttamente con le persone fisiche vanno progettati in modo che chi vi si trova davanti sappia di avere di fronte un sistema di IA, salvo che ciò risulti evidente; e i sistemi ad alto rischio vanno progettati in modo da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche mentre sono in uso.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 13, commi 1 e 2	—	La legge italiana non usa l'espressione. Disciplina però l'assetto che il mercato designa con essa, e per le sole professioni intellettuali: l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale è ammesso per le attività strumentali e di supporto all'attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. Le informazioni sui sistemi usati vanno comunicate al destinatario della prestazione in forma chiara, semplice ed esaustiva.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: sovrapposto

Le due fonti guardano allo stesso assetto da lati diversi. Il regolamento lo tratta come questione di informazione e di sorveglianza e si rivolge a chi progetta il

sistema; la legge italiana lo tratta come limite di contenuto della prestazione e si rivolge al professionista. Gli ambiti si sovrappongono senza coincidere: fuori dalle professioni intellettuali il limite italiano non opera, e fuori dai sistemi che interagiscono con persone non opera l'obbligo europeo di informazione.

Conseguenza pratica. Uno studio professionale che adotta un assistente deve soddisfare due cose distinte: informare il cliente dell'uso del sistema, che è la regola italiana, e verificare che il fornitore abbia reso riconoscibile l'interazione con la macchina, che è la regola europea. Una clausola che prometta che il professionista resta al centro non basta a soddisfare né l'una né l'altra.

RINVII

agente (AIPIA-GL-0027), sistema agentico (AIPIA-GL-0028), sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101), automazione (AIPIA-GL-0165), piattaforma di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0166)

credenziale europea digitale per l'apprendimento

AIPIA-GL-0154

equivalente inglese: *European Digital Credential for Learning* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Documento digitale con cui un'istituzione di istruzione o di formazione dichiara un risultato di apprendimento in un formato comune agli Stati membri, sigillato elettronicamente e leggibile dalle macchine. Porta i dati di chi emette, del titolare, del risultato e, dove esiste, del livello di riferimento europeo. Descrive un risultato: non decide se quel risultato sia riconosciuto altrove, questione che resta alle regole sul riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali.

NOTA D'USO

Il nome induce a credere che il documento valga in tutta l'Unione, e molte presentazioni lo dicono proprio così. Comune è il formato, non l'effetto: riconoscere un titolo resta compito di chi lo deve riconoscere, con le proprie regole. Per chi lavora nell'intelligenza artificiale il punto pratico è un altro, ed è il livello: una credenziale emessa in questa forma può contenere il riferimento al livello del quadro europeo delle qualificazioni, ed è quel riferimento che un'amministrazione straniera legge per prima.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
European Digital Credentials for Learning	—	European Digital Credential for Learning	Il quadro istituzionale definisce il formato con cui l'Unione fa circolare le credenziali dell'apprendimento e ne consente la verifica. La documentazione non è stata consultata nel dettaglio: non è possibile indicarne i punti. Il formato agevola autenticità e verificabilità, e non comporta di per sé il riconoscimento giuridico della qualificazione sottostante.	<i>non verificato in questa edizione</i>

RINVII

qualificazione (AIPIA-GL-0144), certificazione delle competenze (AIPIA-GL-0149), credenziale verificabile (AIPIA-GL-0152), Open Badge (AIPIA-GL-0153)

NOTA

Il formato appartiene al quadro Europass, istituito da una decisione dell'Unione europea che non figura fra le fonti censite in questo volume; nessuna delle fonti censite lo disciplina. La voce si scrive lo stesso perché il documento compare nelle offerte formative italiane accanto ad atti che producono effetti di legge, ed è utile dire quale sia la sua natura.

credenziale verificabile

AIPIA-GL-0152

equivalente inglese: *verifiable credential* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Dichiarazione digitale firmata da chi la emette, costruita in un formato che permette a chi la riceve di controllarne l'origine e l'integrità senza interpellare l'emittente. Porta l'identificativo di chi emette, quello del destinatario, ciò che si afferma di lui e la firma; il controllo riguarda soltanto questi elementi. Che l'affermazione sia fondata, e che l'emittente sia abilitato a formularla, non discende dal formato: sono questioni che il controllo tecnico non tocca.

NOTA D'USO

L'aggettivo viene letto come garanzia di attendibilità, e i cataloghi formativi lo usano in quel senso. Verificabile è la provenienza del documento, non la fondatezza di ciò che dichiara: una credenziale irreprensibile sul piano tecnico può attestare una competenza che nessuno ha valutato. In un bando conviene chiedere separatamente le due cose, e nell'ordine: quale procedura ha accertato la competenza, chi era abilitato a rilasciarne l'esito, e solo dopo in quale forma il documento viaggia.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
W3C Verifiable Credentials Data Model	—	verifiable credential	La specifica descrive il modello di dati della dichiarazione digitale verificabile. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti. È una specifica di consorzio privato, e non un atto che produca effetti giuridici nell'ordinamento italiano.	<i>non verificato in questa edizione</i>

RINVII

certificazione delle competenze (AIPIA-GL-0149), Open Badge (AIPIA-GL-0153), credenziale europea digitale per l'apprendimento (AIPIA-GL-0154)

NOTA

Nessuna fonte normativa fra quelle censite disciplina il formato. La specifica del consorzio W3C è censita nell'apparato come specifica tecnica di un consorzio privato, e il suo testo non è stato consultato. L'assenza di una disciplina di legge non è una lacuna del censimento: è la ragione della voce, perché il formato circola in Italia accanto ad atti che una legge disciplina e viene scambiato per uno di essi.

dati biometrici

AIPIA-GL-0048

equivalente inglese: *biometric data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Dati personali ricavati da un trattamento tecnico specifico e riferiti a caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, come l'immagine del volto o le impronte digitali. A qualificarli non è il contenuto ma il procedimento: una fotografia diventa dato biometrico quando è sottoposta all'elaborazione che ne estrae tratti confrontabili. Sostengono funzioni fra loro distinte, dalla verifica di un'identità dichiarata all'identificazione in una banca dati, dall'assegnazione a categorie all'inferenza di emozioni, e a ciascuna corrispondono regole proprie.

NOTA D'USO

La differenza che quasi nessuno verifica sta nelle due definizioni. Il regolamento sulla protezione dei dati chiama biometrici i dati che consentono o confermano l'identificazione univoca; il regolamento sull'intelligenza artificiale riprende la stessa formula e omette quel requisito. Ne segue che dati trattati per categorizzare o per inferire emozioni, senza identificare nessuno, ricadono nella nozione del secondo. Un considerando invita a leggerla alla luce della prima: la lettura pru-

dente resta considerare più esteso il perimetro rilevante per gli obblighi del regolamento sull'intelligenza artificiale.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 34); considerando 14	dati biometrici	La fonte riprende quasi parola per parola la formula dell'altro regolamento ma non richiede che il trattamento consenta o confermi l'identificazione univoca, e cita come esempi le immagini facciali e i dati dattiloscopici. Un considerando chiede di interpretare la nozione alla luce di quelle contenute in tre atti dell'Unione e ricorda che tali dati possono servire ad autenticare, identificare, categorizzare e riconoscere emozioni.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 4, punto 14); art. 9, par. 1	dati biometrici	La fonte richiede che il trattamento tecnico specifico produca dati che consentono o confermano l'identificazione univoca della persona. La qualificazione rileva anche altrove: fra le categorie particolari questi dati rientrano soltanto quando sono intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, e non per il solo fatto di essere biometrici.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: più ampio

La differenza è testuale prima che interpretativa: nella prima fonte manca il requisito dell'identificazione univoca che la seconda pone. Ne discende che dati trattati per assegnare categorie o per inferire emozioni ricadono nella nozione del regolamento sull'intelligenza artificiale senza ricadere necessariamente nell'altra. Il considerando che chiede una lettura congiunta riduce lo scarto ma non lo cancella, perché non modifica il testo dell'articolo.

Conseguenza pratica. Un sistema che assegna categorie a partire da tratti del volto senza identificare nessuno tratta dati biometrici ai fini del regolamento sull'intelligenza artificiale, e attrae le regole sulla categorizzazione biometrica. Qualificarlo come estraneo alla materia perché non identifica lascia scoperti obblighi che da quella qualificazione dipendono, a partire dalla trasparenza verso le persone esposte.

RINVII

dati personali (AIPIA-GL-0045), categorie particolari di dati personali (AIPIA-GL-0047), sistema di riconoscimento delle emozioni (AIPIA-GL-0161)

dati di addestramento

AIPIA-GL-0038

equivalente inglese: *training data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Dati impiegati per adattare i parametri apprendibili di un modello, così che il sistema che lo incorpora acquisisca il comportamento atteso. La qualificazione dipende dalla funzione e non dal contenuto: la stessa raccolta è insieme di addestramento quando serve a modificare i parametri e insieme di prova quando serve a misurarne l'esito. Il regime può tornare ad applicarsi in un momento successivo, quando un modello già addestrato viene ulteriormente adattato con nuovi dati.

NOTA D'USO

Nei materiali commerciali l'espressione copre tutto ciò che è servito a costruire il modello, istruzioni di sistema e dati raccolti in esercizio compresi. La distinzione conta perché i regimi sono due e non comunicano: i criteri di qualità dell'articolo 10 riguardano gli insiemi di addestramento, convalida e prova dei sistemi ad alto rischio, mentre per i modelli per finalità generali l'articolo 53 chiede una sintesi pubblica dei contenuti impiegati, redatta secondo un modello dell'ufficio per l'IA. La seconda è trasparenza sulle fonti, non garanzia di qualità, e soddisfarla non dice nulla sull'adeguatezza degli insiemi.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 29; art. 10, par. 1; art. 53, par. 1, lett. d)	dati di addestramento	La definizione è funzionale: sono i dati con cui si addestra un sistema di IA adattandone i parametri che esso può apprendere. Da quella qualificazione discendono due regimi distinti, i criteri di qualità degli insiemi per i sistemi ad alto rischio e, per i modelli per finalità generali, l'obbligo di rendere pubblica una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati.	verificato

RINVII

addestramento (AIPIA-GL-0013), insieme di dati (AIPIA-GL-0037), dati di convalida (AIPIA-GL-0039), dati di prova (AIPIA-GL-0040), dati di input (AIPIA-GL-0041)

dati di convalida

AIPIA-GL-0039

equivalente inglese: *validation data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Dati impiegati per valutare un modello già addestrato e per regolare ciò che l'addestramento non modifica, dagli iperparametri al processo di apprendimento, evitando tanto l'adattamento insufficiente quanto quello eccessivo ai dati di addestramento. Possono formare una raccolta separata oppure una partizione di quella di addestramento, fissa o variabile secondo la tecnica adottata. La loro funzione resta interna allo sviluppo: non producono la misura indipendente delle prestazioni, che spetta ai dati di prova.

NOTA D'USO

Nella pratica «convalida» copre due momenti diversi: la messa a punto interna del modello e la verifica finale che ne accerta l'idoneità. Il regolamento li tiene separati e assegna il secondo ai dati di prova. In un piano di verifica, presentare come convalida ciò che è prova espone a un rilievo semplice da muovere in sede di valutazione della conformità: l'insieme usato per regolare gli iperparametri non è indipendente dal modello di cui dovrebbe misurare le prestazioni, e i risultati che produce tendono a essere migliori di quelli reali.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 30); art. 3, punto 31)	dati di convalida	La fonte descrive dati che servono a valutare il sistema addestrato e a mettere a punto, fra l'altro, i parametri non apprendibili e il processo di apprendimento, con lo scopo dichiarato di evitare adattamenti insufficienti o eccessivi. Un punto separato precisa che il relativo insieme può essere distinto oppure ricavato per partizione, fissa o variabile, da quello di addestramento.	verificato

RINVII

iperparametro (AIPiA-GL-0012), insieme di dati (AIPiA-GL-0037), dati di addestramento (AIPiA-GL-0038), dati di prova (AIPiA-GL-0040)

dati di input

AIPiA-GL-0041

equivalente inglese: *input data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Dati che entrano in un sistema di IA, forniti dall'esterno o acquisiti direttamente dal sistema, e sulla cui base esso produce il proprio output. La nozione è indifferente all'origine e al formato: vi rientrano i moduli compilati da un operatore, le immagini riprese da un sensore, i documenti caricati e le istruzioni testuali. Agiscono a sistema già costruito e di regola non ne modificano i parametri, salvo che il sistema sia predisposto per apprendere anche durante l'esercizio.

NOTA D'USO

È la voce che sposta il baricentro degli obblighi dal fornitore al deployer. Quando governa ciò che entra nel sistema, il deployer risponde della pertinenza e della rappresentatività sufficiente di quei dati rispetto allo scopo dichiarato del sistema ad alto rischio: un obbligo proprio, che una clausola contrattuale non trasferisce per intero a chi il sistema lo ha costruito. Nei sistemi conversazionali anche il prompt è dato di input, e trattarlo come semplice modalità d'uso lascia scoperta la verifica di pertinenza che l'articolo 26 chiede.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 33); art. 26, par. 4	dati di input	La fonte li individua come i dati forniti al sistema o da esso acquisiti, in base ai quali il sistema genera un output. Su di essi grava un obbligo autonomo del deployer: quando ne ha il controllo, deve assicurarne la pertinenza e una rappresentatività sufficiente rispetto allo scopo dichiarato del sistema ad alto rischio.	verificato

RINVII

prompt (AIPIA-GL-0024), dato (AIPIA-GL-0036), dati di addestramento (AIPIA-GL-0038), deployer (AIPIA-GL-0054)

dati di prova

AIPIA-GL-0040

equivalente inglese: *testing data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Dati impiegati per ottenere una valutazione indipendente di un sistema di IA e confermarne le prestazioni attese prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. L'indipendenza è ciò che li qualifica: restano estranei alle scelte compiute durante l'addestramento e la messa a punto, perché una misura ottenuta su dati già visti descrive quanto il modello li ha memorizzati e non quanto generalizza. Nei sistemi sviluppati senza addestrare modelli sono i soli insiemi soggetti ai requisiti di qualità.

NOTA D'USO

«Test» e «prova» convivono nei documenti italiani, ma la sovrapposizione insidiosa è un'altra: i dati di prova non hanno rapporto con la prova in condizioni reali, che è una procedura svolta su persone e ambienti veri, con piano, consenso informato e sorveglianza. La prima è una misura condotta su dati; la seconda mette in gioco soggetti e richiede autorizzazioni. Un piano di conformità che tratti le due voci

come un'unica attività descrive come collaudo interno qualcosa che è sottoposto a condizioni proprie, e le lascia scoperte.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 32); art. 10, par. 6	dati di prova	La fonte li individua per la funzione, cioè fornire una valutazione indipendente del sistema e confermarne le prestazioni attese prima che sia immesso sul mercato o messo in servizio. Per i sistemi ad alto rischio che non ricorrono all'addestramento di modelli, i requisiti sui dati si applicano ai soli insiemi di prova.	verificato

RINVII

insieme di dati (AIPIA-GL-0037), dati di addestramento (AIPIA-GL-0038), dati di convalida (AIPIA-GL-0039), prova in condizioni reali (AIPIA-GL-0126)

dati non personali

AIPIA-GL-0046

equivalente inglese: *non-personal data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Dati che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile, individuati per differenza rispetto ai dati personali e non per una qualità propria. La categoria non è stabile: dipende dai mezzi ragionevolmente disponibili per ricondurre i dati a una persona, e un insieme può uscirne quando viene combinato con altri. Vi rientrano sia dati che non hanno mai riguardato persone, sia dati che hanno cessato di riguardarle in modo non reversibile; i dati soltanto pseudonimizzati restano fuori.

NOTA D'USO

Nei contratti «dati non personali» viene usato come sinonimo di «dati aggregati» e di «dati anonimizzati», e sono tre cose diverse: l'aggregazione è una tecnica, l'anonimizzazione è un esito da dimostrare, la non personalità è la conseguenza di quell'esito. Il regolamento sull'intelligenza artificiale non dà alla categoria un contenuto proprio e la ricava per differenza; negli spazi di sperimentazione la nomina accanto ai dati anonimizzati e sintetici come alternativa da percorrere prima di trattare dati personali. Chi dichiara non personale un insieme deve poter mostrare su quali ipotesi di reidentificazione ha fondato la valutazione.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 51); art. 59, par. 1, lett. b)	dati non personali	La fonte definisce la categoria in negativo, come ciò che sta fuori dalla nozione di dato personale del regolamento sulla protezione dei dati, di cui richiama il punto. Nella disciplina degli spazi di sperimentazione la nomina fra le alternative il cui impiego, se sufficiente a soddisfare i requisiti, esclude il ricorso al trattamento di dati personali.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	considerando 26	informazioni anonime	La fonte non annovera i dati non personali fra i termini definiti. Tratta l'ipotesi speculare in un considerando: i propri principi non si applicano alle informazioni che non riguardano una persona identificata o identificabile, e l'identificabilità va accertata considerando i mezzi di cui è ragionevole avvalersi, compresa l'individuazione.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: *coincidente*

Le due fonti tracciano lo stesso confine da lati opposti: il regolamento sull'intelligenza artificiale nomina la categoria e la definisce per differenza rispetto al dato personale dell'altra fonte, che non la nomina e descrive lo stesso spazio come area cui i propri principi non si applicano. Poiché il criterio è unico, l'identificabilità con mezzi ragionevoli, le estensioni non possono discostarsi.

Conseguenza pratica. Un contratto non può qualificare un insieme come non personale ai soli fini del regolamento sull'intelligenza artificiale: il criterio e l'onere della prova restano quelli della protezione dei dati. Nei progetti che ricorrono a uno spazio di sperimentazione, dimostrare che dati anonimizzati o sintetici basterebbero chiude l'accesso alla base speciale per il trattamento di dati personali.

RINVII

dato (AIPIA-GL-0036), dati personali (AIPIA-GL-0045), anonimizzazione (AIPIA-GL-0049), dati sintetici (AIPIA-GL-0051)

dati personali

AIPIA-GL-0045

equivalente inglese: *personal data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Informazioni riferite a una persona fisica identificata o identificabile, dove l'identificabilità si valuta considerando i mezzi di cui il titolare o un terzo può ragionevolmente avvalersi. Non è una proprietà intrinseca del dato ma una relazione fra il dato, il contesto e le altre informazioni disponibili: lo stesso valore può essere per-

sonale in un archivio e non esserlo in un altro. La categoria non dipende dalla delicatezza del contenuto e comprende identificativi indiretti, come un numero, un identificativo online o un dato di ubicazione.

NOTA D'USO

Nei progetti di IA la qualificazione viene decisa una volta, all'avvio, e non più rivista: è l'errore più costoso, perché l'identificabilità cambia quando cambiano i dati collegabili. Il regolamento sull'intelligenza artificiale non formula una nozione propria e rinvia a quella sulla protezione dei dati, con la conseguenza che una contestazione sul perimetro si gioca davanti all'autorità di protezione dei dati e non davanti a quella di vigilanza del mercato. Sostenere che un insieme non contiene dati personali richiede di dire con quali mezzi la non identificabilità è stata verificata.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 50)	dati personali	La fonte non elabora una nozione autonoma: rinvia al punto preciso del regolamento sulla protezione dei dati. È un rinvio recettizio, e regge anche la nozione speculare di dati non personali, costruita per differenza sullo stesso riferimento.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 4, punto 1); considerando 26	dato personale	La fonte lega la nozione all'identificabilità della persona fisica, diretta o indiretta, ed elenca a titolo di esempio alcuni identificativi, fra cui il nome, un numero, i dati di ubicazione e un identificativo online. Un considerando precisa che l'identificabilità si accerta considerando i mezzi di cui è ragionevole avvalersi e che i dati pseudonimizzati restano riferiti a persona identificabile.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: *coincidente*

Il rinvio dell'articolo 3, punto 50), indica il punto esatto dell'altra fonte: non sono due nozioni simili, è la stessa nozione letta in due atti. Ogni evoluzione interpretativa del perimetro europeo di dato personale si riflette senza mediazioni sul regolamento sull'intelligenza artificiale, che non dispone di un criterio proprio con cui discostarsene.

Conseguenza pratica. Non esiste un dato personale «ai fini dell'AI Act» da opporre a quello della protezione dei dati. Una clausola che restringa il perimetro per gli scopi del solo regolamento sull'intelligenza artificiale non produce l'effetto che promette, e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati resta il luogo in cui il perimetro va documentato.

RINVII

dato (AIPIA-GL-0036), dati non personali (AIPIA-GL-0046), categorie particolari di dati personali (AIPIA-GL-0047), dati biometrici (AIPIA-GL-0048), anonimizzazione (AIPIA-GL-0049), pseudonimizzazione (AIPIA-GL-0050), titolare del trattamento (AIPIA-GL-0064), responsabile del trattamento (AIPIA-GL-0065), consenso informato (AIPIA-GL-0127)

dati sintetici

AIPIA-GL-0051

equivalente inglese: *synthetic data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Dati generati artificialmente per riprodurre le proprietà statistiche di una raccolta reale senza riprodurne i singoli elementi, e impiegati per addestrare, mettere a punto o provare un sistema quando i dati originali non sono disponibili o non sono utilizzabili. La generazione non equivale di per sé all'anonimato: un insieme costruito su pochi casi o su tratti rari può ancora consentire inferenze su persone reali. L'idoneità a sostituire i dati originali va quindi accertata caso per caso, non presunta.

NOTA D'USO

Il regolamento non definisce il termine e lo adopera con una funzione precisa: sono l'alternativa da verificare prima di trattare dati reali. Chi vuole trattare categorie particolari per rilevare distorsioni deve mostrare che dati sintetici o anonimizzati non basterebbero; chi opera in uno spazio di sperimentazione deve mostrare lo stesso rispetto ai dati personali. La confusione più frequente è con il contenuto sintetico dell'articolo 50, che è un output destinato a persone e va marcato: i dati sintetici stanno a monte e non attivano quell'obbligo di marcatura.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 4 bis, par. 1, lett. a); art. 59, par. 1, lett. b); considerando 111	dati sintetici	Il termine non compare fra le definizioni e ricorre come termine di paragone in due valutazioni di necessità: il ricorso a categorie particolari di dati personali per correggere le distorsioni e il trattamento di dati personali nello spazio di sperimentazione sono ammessi solo se dati sintetici o anonimizzati non consentono di raggiungere il risultato. Un considerando menziona la loro generazione fra le attività il cui calcolo concorre a quello impiegato per l'addestramento.	verificato

RINVII

contenuto sintetico (AIPIA-GL-0032), distorsione (AIPIA-GL-0044), dati non personali (AIPIA-GL-0046), anonimizzazione (AIPIA-GL-0049)

dato

AIPIA-GL-0036

equivalente inglese: *data* · ambito: Dati, qualità e protezione

Rappresentazione di atti, fatti o informazioni in forma trattabile automaticamente, insieme alle raccolte che ne aggregano più di uno. La nozione è indifferente al supporto e al formato, e comprende le registrazioni sonore, visive e audiovisive. Non coincide con l'informazione, che è ciò che dal dato si ricava interpretandolo, né con il documento, che ne è un contenitore. La qualificazione come personale o non personale non appartiene alla nozione: interviene dopo, quando si accerta se il dato riguardi una persona fisica identificata o identificabile.

NOTA D'USO

Nei capitolati «dati» e «informazioni» si alternano come sinonimi, e nei contratti di fornitura la parola arriva spesso senza aggettivi. La legge italiana ne dà una nozione ampia e unitaria; il regolamento sull'intelligenza artificiale non definisce il dato in sé e nomina invece singole specie, distinte dalla funzione che i dati svolgono nel ciclo di vita del sistema. Chi scrive che il fornitore garantisce la qualità dei dati, senza dire di quali dati parla, lascia indeterminato se l'obbligo riguardi gli insiemi di addestramento, convalida e prova oppure i dati di input, che rispondono a regole e a soggetti diversi.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
informazione	uso di mercato	ingannevole	capitolati e contratti di fornitura italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punti 29), 30), 31), 32), 33)	dati	La fonte non definisce il dato come genere. Fra i termini dell'articolo 3 compaiono soltanto specie individuate dalla funzione che i dati svolgono — addestrare, convalidare, provare, entrare nel sistema in esercizio — e ciascuna porta con sé un regime proprio. Il genere resta presupposto e va ricostruito fuori dal regolamento.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 2, comma 1, lett. b)	dato	La legge italiana costruisce la nozione per estensione: qualunque rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni, e anche le raccolte che ne riuniscono più di uno, con menzione espressa delle registrazioni sonore, visive e audiovisive. Delle tre nozioni che l'articolo elenca è l'unica formulata per intero dalla legge: le altre due rinviano al regolamento europeo, che invece il dato non lo definisce.	verificato

ALLINEAMENTI

Legge 23 settembre 2025, n. 132 ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *più ampio*

La legge italiana fissa un genere e lo definisce senza legarlo a un impiego; il regolamento nomina soltanto specie funzionali e lascia il genere presupposto. Non è una divergenza di contenuto ma una differenza di livello: le specie europee ricadono tutte dentro la nozione italiana, che però comprende anche dati estranei al ciclo di vita di un sistema di IA.

Conseguenza pratica. In un contratto di diritto italiano la parola «dato» senza specificazione richiama la nozione larga della legge e non seleziona alcuno degli obblighi del regolamento. Per attivare i requisiti dell'articolo 10 occorre nominare gli insiemi di addestramento, convalida e prova; per quelli dell'articolo 26 occorre nominare i dati di input, che gravano sul deployer e non sul fornitore.

RINVII

insieme di dati (AIPIA-GL-0037), dati di input (AIPIA-GL-0041), qualità dei dati (AIPIA-GL-0042), dati personali (AIPIA-GL-0045), dati non personali (AIPIA-GL-0046)

deep fake

AIPIA-GL-0031

equivalente inglese: *deep fake* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Immagine, audio o video generato o manipolato da un sistema di IA che riproduce persone, oggetti, luoghi, entità o eventi reali in modo tale da apparire autentico a chi lo osserva. La nozione non richiede l'intento di ingannare né un danno effettivo: bastano la somiglianza con qualcosa di esistente e l'apparenza di autenticità. Un contenuto dichiaratamente artificiale che raffiguri una persona reale resta un deep fake, e ciò che cambia è l'obbligo di segnalarlo, non la qualificazione.

NOTA D'USO

Il testo italiano del regolamento conserva la forma inglese. «Ultrafalso», proposto da alcune redazioni, non compare in nessuna fonte e usarlo in un contratto o in un capitolato rende incerto il rinvio normativo. Nella pratica il termine viene ristretto ai video del volto, mentre la definizione comprende anche l'audio e le immagini fisse; e viene esteso a qualunque contenuto generato, mentre un'immagine sintetica che non somigli a nulla di esistente non è un deep fake. Le due deformazioni si compensano nell'impressione e non nell'obbligo.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
deepfake	variante editoriale	equivalente	grafia unita corrente nella stampa e nella letteratura tecnica
ultrafalso	variante editoriale	quasi equivalente	proposte redazionali italiane, nessuna fonte normativa
video manipolato	uso di mercato	ingannevole	stampa generalista e materiali divulgativi

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 60)	deep fake	La fonte richiede tre elementi: generazione o manipolazione da parte dell'IA, somiglianza a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti, e apparenza di autenticità o veridicità per una persona. L'obbligo di rendere riconoscibile il contenuto sta altrove, all'art. 50.	verificato

RINVII

contenuto sintetico (AIPIA-GL-0032), marcatura del contenuto (AIPIA-GL-0033), filigrana digitale (AIPIA-GL-0034), test contraddittorio (AIPIA-GL-0099), obblighi di trasparenza per determinati sistemi (AIPIA-GL-0109)

deployer

AIPIA-GL-0054

equivalente inglese: *deployer* · ambito: Ruoli e catena del valore

Soggetto che impiega un sistema di IA sotto la propria autorità nell'esercizio di un'attività professionale, senza averlo sviluppato né immesso sul mercato. È una posizione di fatto, non una qualifica contrattuale: la assume chi decide che il sistema entri in un processo, per quali scopi e su quali persone produca effetti. Chi usa lo stesso sistema per fini personali estranei a un'attività professionale non è deployer. La posizione può cambiare: chi modifica in modo sostanziale un sistema, o lo immette sul mercato con il proprio marchio, diventa fornitore.

NOTA D'USO

Nei contratti italiani il termine viene sostituito da «utente», «utente finale» o «cliente», e la sostituzione non è innocua: sposta sul piano del linguaggio comune obblighi che il regolamento attribuisce a un ruolo definito, fra cui la sorveglianza umana, l'informazione ai lavoratori e la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. Una clausola che qualifichi una parte «mero utente» non riduce gli obblighi se i fatti la collocano nella posizione del deployer: la qualificazione dipende da chi esercita l'autorità sull'uso, non da come le parti si sono chiamate.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
utente	uso di mercato	ingannevole	contrattualistica e materiali commerciali italiani
utente finale	uso di mercato	ingannevole	contrattualistica e materiali commerciali italiani
utilizzatore	variante editoriale	quasi equivalente	traduzioni editoriali e commenti anteriori alla pubblicazione del testo italiano

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 4)	definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689	La fonte definisce il ruolo per l'uso di un sistema di IA sotto la propria autorità, e ne esclude l'uso nel corso di un'attività personale non professionale. Il testo italiano conserva la parola inglese e non la traduce.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 2, comma 2	deployer	La legge italiana non ridefinisce il ruolo: per quanto non espressamente previsto rinvia in blocco alle definizioni del regolamento europeo. Il rinvio è generale e non selettivo.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *coincidente*

Il rinvio dell'art. 2, comma 2 della legge 132/2025 è generale: per tutto ciò che non definisce espressamente, la legge adotta le definizioni del regolamento. Non esiste quindi una nozione italiana autonoma di deployer da confrontare con quella europea.

Conseguenza pratica. Un contratto di diritto italiano non può introdurre una nozione propria di deployer: chi si trova nella posizione descritta dal regolamento vi si trova anche ai fini della legge nazionale. Qualificare una parte «mero utente» non sposta gli obblighi.

RINVII

dati di input (AIPIA-GL-0041), fornitore (AIPIA-GL-0053), operatore (AIPIA-GL-0057), persona interessata (AIPIA-GL-0062), responsabile del trattamento (AIPIA-GL-0065), messa in servizio (AIPIA-GL-0069), sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101), spiegabilità (AIPIA-GL-0105), informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108), alfabetizzazione in materia di IA (AIPIA-GL-0155), intelligenza artificiale responsabile (AIPIA-GL-0160)

dichiarazione di conformità UE

AIPIA-GL-0081

equivalente inglese: *EU declaration of conformity* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Documento scritto con cui il fornitore afferma, sotto la propria responsabilità, che uno specifico sistema di IA ad alto rischio soddisfa i requisiti del regolamento. Identifica il sistema cui si riferisce, riporta gli elementi fissati in allegato, va tenuta aggiornata e resta a disposizione delle autorità nazionali competenti per dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. Quando altre normative di armonizzazione ne richiedono una, se ne redige una sola per tutte.

NOTA D'USO

Nelle richieste d'offerta viene chiesta come «certificato di conformità», e la sostituzione capovolge chi risponde del contenuto: il certificato è rilasciato da un terzo, la dichiarazione la firma l'operatore che se ne assume il peso. Chiederla è ragionevole; chiederla per un sistema che non è ad alto rischio significa chiedere un documento non previsto. La richiesta regge se precisa che la si vuole leggibile meccanicamente e riferita a una versione identificata, perché una dichiarazione sul catalogo del fornitore non dice nulla del sistema consegnato.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
autodichiarazione di conformità	variante editoriale	quasi equivalente	materiali divulgativi e contrattualistica in lingua italiana
certificato di conformità	uso di mercato	ingannevole	richieste d'offerta e capitolati italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 47, par. 1, 2, 3 e 4; art. 16, lett. g)	dichiarazione di conformità UE	La fonte chiede una dichiarazione scritta e leggibile meccanicamente, firmata, per ciascun sistema ad alto rischio, conservata dieci anni e consegnata su richiesta alle autorità nazionali competenti. Attesta il soddisfacimento dei requisiti della sezione dedicata, riporta gli elementi dell'allegato, va tradotta per gli Stati in cui il sistema circola e vale come assunzione di responsabilità del fornitore.	verificato

RINVII

fornitore (AIPIA-GL-0053), valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073), marcatura CE (AIPIA-GL-0080), documentazione tecnica (AIPIA-GL-0082), conformità dichiarata all'AI Act (AIPIA-GL-0163)

diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali

AIPIA-GL-0107

equivalente inglese: *right to explanation of individual decision-making* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Diritto della persona toccata da una decisione che il deployer adotta sulla base dell'output di un sistema di IA ad alto rischio di ottenere da lui chiarimenti sul ruolo che il sistema ha avuto nella procedura e sugli elementi principali della decisione. Non è un diritto di accesso al modello né alla sua logica interna: riguarda la posizione del sistema dentro un processo decisionale. Opera per le decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo analogo, ed è residuale rispetto ai diritti già riconosciuti altrove.

NOTA D'USO

Viene presentato come il diritto alla spiegazione che la disciplina sui dati personali non avrebbe riconosciuto: quella disciplina lo nomina al considerando 71, e la novità non è il diritto ma la sede in cui sta. La formula è larga in altri due punti. Il perimetro è stretto: vale per i sistemi dell'allegato III, esclusi quelli delle infrastrutture critiche, e per le decisioni che la persona ritiene incidano negativamente su salute, sicurezza o diritti fondamentali. Ed è residuale, perché il paragrafo 3 dell'articolo 86 lo fa operare solo dove quel diritto non sia già previsto dal diritto dell'Unione. Quale delle due discipline copra il caso si stabilisce prima di invocarlo, non dopo.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
diritto alla spiegazione	variante editoriale	quasi equiva- lente	commenti giuridici e materiali professionali ita- liani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regola- mento sull'intelli- genza artificiale)	art. 86	diritto alla spie- gazione dei sin- goli processi decisionali	La fonte riconosce a chi subisce la decisione il diritto di farsi spiegare dal deployer, in termini comprensibili e non generici, che parte abbia avuto il sistema nel procedimento e su quali ele- menti la decisione si regga. Circoscrive il campo ai sistemi dell'allegato III diversi da quelli delle infra- strutture critiche, ammette eccezioni previste da altre norme e limita l'applicazione ai casi in cui il diritto non sia già garantito altrove.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	considerando 71; art. 13, par. 2, lett. f); art. 14, par. 2, lett. g); art. 15, par. 1, lett. h); art. 22, par. 3	ottenere una spiegazione della decisione	La fonte nomina il diritto alla spiegazione in un considerando e non in un articolo: al 71 elenca, fra le garanzie dovute, l'intervento umano, l'espres- sione della propria opinione, la spiegazione della decisione e la contestazione. L'articolato è più stretto. Impone di comunicare l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, almeno in quei casi, informazioni significative sulla logica adoperata, oltre all'importanza e alle conseguenze attese. Nelle ipotesi in cui la decisione automatiz- zata è ammessa, garantisce l'intervento umano, l'espressione della propria opinione e la contesta- zione, e non la spiegazione.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: *sovrapposto*

Le due discipline coprono momenti diversi dello stesso bisogno. La prima interviene dopo la decisione e chiede conto del ruolo del sistema; la seconda interviene prima, con l'informativa sulla logica, e dopo, con le garanzie procedurali sulle decisioni interamente automatizzate. Il rapporto non è di coincidenza perché i presupposti differiscono, e non è di divergenza perché l'articolo 86, paragrafo 3, si ritrae davanti al diritto già previsto.

Conseguenza pratica. Chi riceve una richiesta di spiegazione stabilisce prima quale disciplina la fonda: se il trattamento di dati personali offre già il rimedio, la pretesa fondata sul regolamento sull'intelligenza artificiale non aggiunge nulla. La procedura interna dovrebbe prevedere entrambe le vie e un unico punto di raccolta delle richieste.

RINVII

persona interessata (AIPIA-GL-0062), spiegabilità (AIPIA-GL-0105), profilazione (AIPIA-GL-0115), processo decisionale automatizzato (AIPIA-GL-0116)

discriminazione algoritmica

AIPIA-GL-0114

equivalente inglese: *algorithmic discrimination* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Trattamento sfavorevole di una persona o di un gruppo che si produce attraverso l'uso di un sistema automatico e che ricade in un divieto di discriminazione già posto dall'ordinamento. Il sistema non crea una categoria giuridica nuova: cambia il modo in cui la disparità si genera, spesso senza che alcuno l'abbia voluta, perché deriva dai dati, dalla scelta delle variabili o dal contesto di impiego. Va distinta dalla distorsione, che è uno squilibrio statistico e diventa discriminazione quando produce l'effetto vietato.

NOTA D'USO

L'espressione non compare nel regolamento sull'intelligenza artificiale, che parla di distorsioni suscettibili di comportare discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione: il divieto resta quello generale, e il regolamento vi aggiunge doveri di esame e di attenuazione sui dati. Nella pratica distorsione e discriminazione si scambiano di posto, con due errori opposti: si denuncia come illecito ogni squilibrio statistico, e si archivia come questione tecnica una disparità che ha già i requisiti del divieto. La misura dello squilibrio e la sua qualificazione giuridica sono due passaggi distinti, e la documentazione che li confonde non regge né come prova tecnica né come difesa.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
bias algoritmico	uso di mercato	ingannevole	pubblicitica e materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 10, par. 2, lett. f) e g); art. 4 bis, par. 2	discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione	La fonte non usa l'espressione e non istituisce un divieto proprio: rinvia a quelli esistenti. Nella governance dei dati impone di esaminare le possibili distorsioni che potrebbero comportare discriminazioni vietate e di adottare misure per individuarle, prevenirle e attenuarle. Consente in via eccezionale il trattamento di categorie particolari di dati personali per rilevarle e correggerle, precisando che non ne nasce un obbligo di farlo.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 3, commi 1 e 7	non discriminazione	La legge italiana enuncia la non discriminazione fra i principi generali che governano ricerca, sviluppo e uso dei sistemi e dei modelli per finalità generali, e assicura alle persone con disabilità il pieno accesso senza discriminazione né pregiudizio. Non definisce la fattispecie e non la circoscrive ai sistemi automatici.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *sovrapposto*

Nessuna delle due fonti definisce la fattispecie e nessuna istituisce un divieto proprio: il divieto sta altrove, nel diritto antidiscriminatorio dell'Unione e nazionale. Il regolamento interviene sul piano degli obblighi tecnici, imponendo di esaminare e attenuare le distorsioni dei dati; la legge italiana interviene sul piano dei principi, enunciando la non discriminazione e assicurando l'accesso alle persone con disabilità. Sono due piani che si intersecano senza contenersi.

Conseguenza pratica. Documentare l'esame delle distorsioni sui dati non esaurisce il rispetto del divieto di discriminazione, che si valuta sugli effetti e non sul processo. E il rispetto dei principi enunciati dalla legge italiana non sostituisce gli adempimenti tecnici che il regolamento richiede.

RINVII

distorsione (AIPIA-GL-0044), valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (AIPIA-GL-0110), equità (AIPIA-GL-0113), profilazione (AIPIA-GL-0115)

distorsione

AIPIA-GL-0044

equivalente inglese: *bias* · ambito: Dati, qualità e protezione

Scostamento sistematico fra ciò che un sistema produce e ciò che dovrebbe produrre, riconducibile ai dati, al modo in cui sono stati raccolti, alle scelte di modellazione o al rientro degli esiti negli ingressi successivi. Non è l'errore casuale, che si distribuisce senza direzione: è un errore orientato, che si ripete a danno o a vantaggio di gruppi determinati. Acquista rilievo giuridico quando incide sulla salute e sulla sicurezza, quando pregiudica i diritti fondamentali o quando produce discriminazioni vietate.

NOTA D'USO

Il testo italiano del regolamento non adopera mai «bias»: scrive «distorsione», e ne nomina una specie che non riguarda i dati ma chi sorveglia il sistema, la distorsione dell'automazione. Nessuna delle due nozioni figura fra i termini definiti. La base che consente di trattare categorie particolari di dati personali per rilevarle e correggerle non sta più all'articolo 10, paragrafo 5, soppresso: sta all'articolo 4 bis, che la estende oltre i fornitori di sistemi ad alto rischio e precisa, per quei casi ulteriori, di non creare un obbligo di rilevamento.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
bias	uso di mercato	quasi equiva- lente	letteratura tecnica e materiali commerciali ita- liani
pregiudizio algoritmico	variante editoriale	ingannevole	divulgazione giornalistica italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regola- mento sull'intelli- genza artificiale)	art. 10, par. 2, lett. f) e g); art. 14, par. 4, lett. b); art. 4 bis	distorsione	Il termine non è definito e ricorre in tre luoghi con funzioni diverse: fra le pratiche di governance, dove l'esame e l'attenuazione delle distorsioni possibili sono prescritti; fra le misure di sorve- glianza umana, dove indica la tendenza a fare troppo affidamento sull'output; e come presuppo- sto del trattamento eccezionale di categorie parti- colari di dati personali.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	considerando 9; art. 1	rilevamento e correzione delle distor- sioni	Il regolamento di modifica qualifica il rilevamento e la correzione delle distorsioni come interesse pubblico rilevante, sopprime il paragrafo che ospi- tava la base giuridica e la trasferisce in un articolo nuovo, collocato prima del capo sulle pratiche vie- tate. Ne estende la portata ad altri operatori, man- tenendo invariate le condizioni e le garanzie, e nemmeno qui definisce il termine.	verificato

ALLINEAMENTI

**Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regola-
mento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente***

Il confronto riguarda la stessa nozione in due momenti del medesimo corpo nor-
mativo. Nessuna delle due fonti definisce la distorsione, ed entrambe la trattano
per la stessa via: rilevamento e correzione come presupposto di un trattamento
eccezionale. Ciò che cambia è la collocazione della base giuridica e la platea che
può avvalersene, non l'estensione del termine, e per questo l'esito non è più ampio
né divergente.

Conseguenza pratica. Un registro dei trattamenti o una valutazione d'impatto che fondi il trattamento di categorie particolari sull'articolo 10, paragrafo 5, richiama una disposizione soppressa: il riferimento va aggiornato all'articolo 4 bis. Chi non è fornitore di un sistema ad alto rischio dispone ora di un appiglio che prima non aveva, alle stesse condizioni e senza che ne discenda un obbligo di rilevare.

RINVII

qualità dei dati (AIPIA-GL-0042), governance dei dati (AIPIA-GL-0043), categorie particolari di dati personali (AIPIA-GL-0047), dati sintetici (AIPIA-GL-0051), sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101), equità (AIPIA-GL-0113), discriminazione algoritmica (AIPIA-GL-0114)

distributore

AIPIA-GL-0056

equivalente inglese: *distributor* · ambito: Ruoli e catena del valore

Persona fisica o giuridica della catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore e dall'importatore, che rende disponibile sul mercato dell'Unione un sistema già immesso da altri. È una posizione residuale, definita per differenza: la occupa chi rende disponibile il sistema senza averlo immesso per primo e senza figurarvi con il proprio nome. Su un sistema ad alto rischio il distributore compie una verifica documentale prima di renderlo disponibile e attiva misure correttive quando ha motivo di ritenerlo non conforme.

NOTA D'USO

Nel canale italiano «distributore», «rivenditore», «reseller» e «partner» circolano come sinonimi commerciali, mentre il regolamento ne fa una posizione che si perde nell'istante in cui si appone il proprio marchio: chi rivende a marchio proprio è fornitore, con gli obblighi che ne conseguono. La verifica richiesta al distributore è documentale e non tecnica, e va tenuta distinta dalla valutazione della conformità. Un contratto di rivendita che non la preveda lascia scoperto un adempimento che grava sul rivenditore, non sul produttore del sistema.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 7); art. 24, parr. 1 e 4	distributore	La fonte definisce il ruolo in negativo, come posizione della catena di approvvigionamento distinta da quella del fornitore e da quella dell'importatore, il cui atto tipico è mettere a disposizione il sistema sul mercato dell'Unione. Gli obblighi che le associa riguardano il controllo dei documenti che accompagnano il sistema e l'attivazione di misure correttive in caso di non conformità.	verificato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 10)	distributore	La fonte costruisce il ruolo con la stessa tecnica per la generalità dei prodotti: posizione della catena di fornitura diversa da quella del fabbricante e dell'importatore, il cui atto tipico è mettere il prodotto a disposizione sul mercato.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: coincidente

La struttura delle due definizioni è la stessa — posizione residuale nella catena, esclusione dei due ruoli a monte, atto tipico della messa a disposizione — e cambia solo il nome del ruolo a monte, fornitore nell'una e fabbricante nell'altra, perché cambia l'oggetto disciplinato. Anche il nome della catena cambia nella traduzione italiana, che dice «approvvigionamento» dove la disciplina generale dice «fornitura»: è una differenza di lessico, non di estensione.

Conseguenza pratica. Le procedure di controllo in ingresso già scritte per la normativa di prodotto si possono riusare per i sistemi di IA cambiando l'elenco dei documenti da verificare. Chi cerca nel regolamento sull'intelligenza artificiale una nozione autonoma di distributore, diversa da quella che già applica, cerca una differenza che non c'è.

RINVII

importatore (AIPIA-GL-0055), operatore (AIPIA-GL-0057), catena del valore dell'IA (AIPIA-GL-0061), messa a disposizione sul mercato (AIPIA-GL-0068)

documentazione tecnica

AIPIA-GL-0082

equivalente inglese: *technical documentation* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Insieme dei documenti che descrivono un sistema di IA ad alto rischio in modo da dimostrarne la conformità ai requisiti e da mettere le autorità nazionali compe-

tenti e gli organismi notificati in condizione di valutarla. Va redatta prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio e tenuta aggiornata; il contenuto minimo è fissato in allegato. Le imprese minori possono fornirne gli elementi in forma semplificata, servendosi di un modulo che gli organismi notificati sono tenuti ad accettare.

NOTA D'USO

Viene confusa con le istruzioni per l'uso, e i due documenti hanno destinatari opposti: le istruzioni informano il deployer, la documentazione tecnica serve a chi verifica la conformità. Dalla confusione nascono raccolte che ripetono il manuale d'uso senza descrivere dati, prove e metriche. Il secondo difetto ricorrente è cronologico: chi la compone dopo il rilascio trova che alcune scelte di progetto non sono più ricostruibili, mentre la fonte la vuole redatta prima. La semplificazione per le imprese minori alleggerisce la forma, non gli elementi da coprire.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 11, par. 1 e 2; art. 3, punto 15)	documentazione tecnica	La fonte fissa il momento della redazione prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio e ne indica la funzione probatoria verso autorità e organismi notificati, con un contenuto minimo rimesso all'allegato. Prevede una forma semplificata per le imprese minori, attraverso un modulo definito dalla Commissione che gli organismi notificati accettano. Definisce a parte le istruzioni per l'uso, dirette al deployer.	verificato

RINVII

modifica sostanziale (AIPIA-GL-0072), valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073), dichiarazione di conformità UE (AIPIA-GL-0081), informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108), tracciabilità (AIPIA-GL-0117)

ente titolato

AIPIA-GL-0151

equivalente inglese: *authorised body* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Soggetto, pubblico o privato, che un'amministrazione titolare autorizza o accredita, oppure che una legge statale o regionale abilita, a erogare in tutto o in parte i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. La titolarità è ripartita per materia fra amministrazioni diverse, e l'abilitazione vale soltanto entro l'ambito di chi l'ha concessa. Quando i servizi sono erogati in confor-

mità alle norme tecniche, si aggiunge l'accreditamento da parte dell'organismo nazionale.

NOTA D'USO

Nella comunicazione commerciale «ente titolato» diventa sinonimo di ente riconosciuto, senza dire da chi e per che cosa, e il termine perde proprio ciò che lo definisce, cioè l'ambito. Un soggetto titolato da una regione per certe qualificazioni non lo è per altre né in altre regioni, e un certificato rilasciato fuori dall'ambito non è il documento che il bando chiedeva. Il controllo è alla portata di chiunque: ogni amministrazione titolare tiene un elenco pubblico e consultabile per via telematica degli enti che ha titolato.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13	art. 2, comma 1, lett. f) e g); art. 4, comma 5; art. 7, comma 1, lett. g)	ente titolato	La fonte lo definisce come soggetto pubblico o privato, comprese le camere di commercio, le istituzioni scolastiche e le università, autorizzato o accreditato dall'amministrazione titolare oppure deputato per legge, e lega la sua abilitazione agli ambiti di titolarità elencati alla lettera f). L'articolo 4 aggiunge l'accreditamento nazionale per i servizi conformi alle norme tecniche; l'articolo 7 impone l'elenco pubblico degli enti titolati.	verificato

RINVII

accreditamento (AIPIA-GL-0138), qualificazione (AIPIA-GL-0144), certificazione delle competenze (AIPIA-GL-0149), individuazione e validazione delle competenze (AIPIA-GL-0150)

equità

AIPIA-GL-0113

equivalente inglese: *fairness* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Proprietà per cui un sistema di IA non distribuisce esiti sfavorevoli in modo sistematicamente sbilanciato fra persone o gruppi che meritano lo stesso trattamento. Non ha una definizione unica: si misura con criteri statistici alternativi, dalla parità dei tassi di errore alla parità dei tassi positivi alla calibrazione per gruppo, che in molte configurazioni non possono essere soddisfatti insieme. Scegliere il criterio è una decisione sostanziale e non un dettaglio tecnico, perché stabilisce quale disparità si accetta.

NOTA D'USO

Nei capitolati compare come requisito verificabile, e non lo è finché non si dice con quale metrica. I risultati di impossibilità della letteratura statistica valgono per determinate combinazioni di criteri e sotto determinate condizioni sui dati, non in ogni caso: dichiararli universali è sbagliato quanto ignorarli. Sul piano normativo la parola pesa poco: nel testo italiano del regolamento sull'intelligenza artificiale compare soltanto nei considerando, mentre gli obblighi utilizzabili stanno all'articolo 10 sui dati e nei divieti di discriminazione che l'ordinamento già prevede.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
fairness	uso di mercato	quasi equiva- lente	letteratura tecnica e materiali professionali ita- liani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	considerando 27; conside- rando 74; con- siderando 110	diversità, non discrimina- zione ed equità	Nel testo italiano la parola non compare in alcun articolo. Ricorre nei considerando: fra i principi etici non vincolanti ripresi dagli orientamenti del gruppo di esperti ad alto livello, dove designa lo sviluppo inclusivo e la parità di accesso; a proposito della metrologia legale delle transazioni commerciali; e fra i fattori che influiscono sul rischio sistemico dei modelli per finalità generali.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 5, par. 1, lett. a)	liceità, corret- tezza e traspa- renza	La fonte non adopera la parola equità. Colloca nello stesso campo la correttezza, che è principio di liceità del trattamento e vincola il titolare nei confronti dell'interessato, con le conseguenze proprie dell'inosservanza dei principi.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 3, comma 1	non discrimina- zione, parità dei sessi	Anche la legge italiana evita il sostantivo. Fra i principi generali elenca la non discriminazione e la parità dei sessi, che sono divieti e obiettivi determinati, non una proprietà statistica dei sistemi da misurare con una metrica.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: *sovrapposto*

Le due fonti presidiano lo stesso terreno con parole e forze diverse. Il regolamento sull'intelligenza artificiale nomina l'equità in considerando che orientano l'interpretazione senza creare da soli un obbligo; il regolamento sulla protezione dei dati stabilisce la correttezza come principio vincolante in un articolo. Non coincidono, perché l'oggetto immediato è diverso, ma la seconda copre in parte ciò che la prima enuncia.

Conseguenza pratica. Un requisito di equità in un capitolato non trova appoggio in un articolo del regolamento sull'intelligenza artificiale. Per ottenere un obbligo azionabile si richiama la correttezza del trattamento dei dati personali, oppure l'esame delle distorsioni imposto dall'articolo 10, e si indica la metrica con cui il risultato sarà verificato.

RINVII

distorsione (AIPiA-GL-0044), discriminazione algoritmica (AIPiA-GL-0114), intelligenza artificiale affidabile (AIPiA-GL-0159)

fabbrikante del prodotto

AIPiA-GL-0060

equivalente inglese: *product manufacturer* · ambito: Ruoli e catena del valore

Soggetto che fabbrica un prodotto, o lo fa progettare e fabbricare da altri, e lo mette in commercio sotto il proprio nome o marchio. Il regolamento sull'intelligenza artificiale lo annovera fra gli operatori senza definirlo. Gli attribuisce la posizione del fornitore quando un sistema ad alto rischio è componente di sicurezza di un suo prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione e viene immesso sul mercato insieme al prodotto, oppure messo in servizio dopo, con il suo nome o marchio.

NOTA D'USO

Il termine non compare fra i settanta definiti all'articolo 3: il regolamento nomina la figura, la include fra gli operatori e ne disciplina gli effetti, mentre la definizione di fabbricante sta nella normativa di prodotto. Nella pratica industriale se ne ricava che il costruttore della macchina risponda della macchina e il fornitore del software del software. La regola è un'altra: ricorrendo quelle circostanze il fabbricante assume in proprio gli obblighi del fornitore del sistema, e un contratto con il subfornitore può ripartire i costi ma non la posizione.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato)	art. 2, punto 3)	fabbrikante	La fonte costruisce la figura su due elementi: la fabbricazione, propria o commissionata a terzi, e la commercializzazione sotto nome o marchio proprio. Il criterio è quindi l'apposizione del segno distintivo, non l'esecuzione materiale della lavorazione.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 2, par. 1, lett. e); art. 3, punto 8); art. 25, par. 3	fabbricante del prodotto	La fonte assoggetta al proprio ambito i fabbricanti che immettono un sistema contestualmente al proprio prodotto e sotto il proprio nome o marchio, e li elenca fra gli operatori. Per i sistemi ad alto rischio che siano componenti di sicurezza di prodotti dell'allegato I, sezione A, li considera fornitori in due circostanze tipizzate. Non ne dà però una definizione fra i termini dell'articolo 3.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) — esito: *più ristretto*

La nozione generale di fabbricante copre chiunque commercializzi un prodotto sotto nome proprio. Il regolamento sull'intelligenza artificiale non la ridefinisce: la presuppone e la restringe ai fini propri, perché rileva solo il fabbricante il cui prodotto ricade nella normativa di armonizzazione dell'Unione e incorpora un sistema di IA ad alto rischio come componente di sicurezza.

Conseguenza pratica. Per sapere se un costruttore assuma gli obblighi del fornitore si guardano due cose in sequenza: se il suo prodotto rientri nella normativa di armonizzazione elencata dal regolamento, e se il sistema di IA vi svolga una funzione di sicurezza. Fuori da questa combinazione resta fabbricante senza subentrare nella posizione del fornitore.

RINVII

operatore (AIPIA-GL-0057), catena del valore dell'IA (AIPIA-GL-0061), componente di sicurezza (AIPIA-GL-0090)

filigrana digitale

AIPIA-GL-0034

equivalente inglese: *watermark* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Segno inserito dentro un contenuto digitale in modo da restare leggibile da uno strumento e poco avvertibile da chi guarda o ascolta, così da dichiararne l'origine o la provenienza. È una delle tecniche con cui si può assolvere l'obbligo di marcare gli esiti, accanto all'identificazione tramite metadati, ai metodi crittografici di prova della provenienza, ai metodi di registrazione e alle impronte digitali. Resiste in misura diversa a ritaglio, ricompressione e riscrittura, e nessuna tecnica disponibile è insensibile a tutti.

NOTA D'USO

La filigrana viene presentata come l'adempimento dell'obbligo europeo, e tale non è: la parola compare in un considerando, fra gli esempi di tecniche possibili, mentre l'articolo chiede che l'esito sia marcato in formato leggibile da una macchina e rilevabile, senza prescrivere il mezzo. La conseguenza corre in due direzioni: una filigrana fragile non basta a mostrare la conformità, e una soluzione che filigrana non è può bastare. Un capitolato che la imponga restringe l'offerta senza aumentare la conformità.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
filigrana	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, considerando 133
marchio d'acqua	variante editoriale	quasi equivalente	traduzioni divulgative italiane
watermark	forma tecnica	equivalente	letteratura tecnica e materiali commerciali in lingua inglese

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	considerando 133	filigrane	La fonte nomina le filigrane in un considerando, come una fra le tecniche disponibili per rendere gli esiti marcati e rilevabili, insieme all'identificazione tramite metadati, ai metodi crittografici per dimostrare provenienza e autenticità, ai metodi di registrazione e alle impronte digitali. Le qualità che il considerando pretende riguardano il risultato, non il mezzo: la tecnica deve funzionare, intendersi con quelle altrui e reggere, per quanto lo stato della tecnica consenta. Nell'articolato la parola non compare.	verificato

RINVII

deep fake (AIPIA-GL-0031), contenuto sintetico (AIPIA-GL-0032), marcatura del contenuto (AIPIA-GL-0033), tracciabilità (AIPIA-GL-0117)

finalità prevista

AIPIA-GL-0070

equivalente inglese: *intended purpose* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Uso che il fornitore prevede per un sistema di IA, comprensivo del contesto e delle condizioni d'impiego, quale risulta dalle istruzioni per l'uso, dalla documentazione tecnica, dalle dichiarazioni rese e dal materiale promozionale o di vendita. Non è un'intenzione interna all'azienda: è un perimetro dichiarato verso l'esterno, e da

esso dipendono la classificazione del sistema, l'estensione della valutazione dei rischi e il confine oltre il quale un impiego diverso diventa uso improprio.

NOTA D'USO

Il materiale di vendita concorre a determinarla, ed è il punto in cui la comunicazione commerciale sposta il perimetro giuridico senza avvedersene: una presentazione che prometta al sistema un impiego più esteso di quello descritto nelle istruzioni allarga la finalità prevista, e con essa i requisiti da soddisfare. La direzione inversa è altrettanto praticata: restringere la finalità nelle istruzioni per uscire dall'alto rischio produce poco effetto se le condizioni d'uso realmente offerte restano quelle di prima. Conviene allineare istruzioni, contratto e materiali promozionali.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
caso d'uso	uso di mercato	ingannevole	documentazione di progetto e materiali commerciali italiani
destinazione d'uso	variante editoriale	quasi equivalente	manualistica italiana sulla conformità dei prodotti e capitolati tecnici

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 12); art. 3, punto 15); art. 9, par. 2	finalità prevista	La fonte la ancora a quattro veicoli documentali, e uno di essi è il materiale promozionale o di vendita: la finalità non si desume solo dai documenti tecnici. Le istruzioni per l'uso sono definite a parte come le informazioni con cui il fornitore comunica al deployer la finalità prevista e l'uso corretto. La gestione dei rischi muove poi da questo perimetro per stimare i rischi del sistema.	verificato

RINVII

messa in servizio (AIPIA-GL-0069), uso improprio ragionevolmente prevedibile (AIPIA-GL-0071), modifica sostanziale (AIPIA-GL-0072), sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), prestazioni di un sistema di IA (AIPIA-GL-0103), informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108)

fornitore

AIPIA-GL-0053

equivalente inglese: *provider* · ambito: Ruoli e catena del valore

Soggetto che sviluppa un sistema o un modello di IA, oppure lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o mette in servizio il sistema sotto il proprio nome o mar-

chio, che vi sia o no un corrispettivo. Non occorre averne scritto il codice: la posizione si acquista anche commissionando lo sviluppo a terzi e presentando il risultato come proprio, e la gratuità non la esclude. Vi entra anche il distributore, l'importatore, il deployer o il terzo che apponga il proprio marchio su un sistema ad alto rischio o lo modifichi in modo sostanziale.

NOTA D'USO

Nei capitolati e nei contratti italiani il ruolo viene chiamato «vendor», «software house» o «produttore», e la sostituzione nasconde il criterio che conta: non chi ha costruito, ma chi immette sul mercato con il proprio nome o marchio. Chi rivende a proprio marchio un sistema altrui si trova nella posizione del fornitore anche se il contratto lo chiama rivenditore, a meno che le parti non abbiano ripartito diversamente gli obblighi con un accordo scritto, possibilità che il regolamento riserva alla sola ipotesi del marchio. Chi apporta una modifica sostanziale o cambia la finalità prevista subentra invece nella posizione senza che alcuna clausola possa evitarlo. Quando ciò accade il fornitore iniziale cessa di essere considerato tale per quel sistema, e resta tenuto a cooperare mettendo a disposizione documentazione, limitazioni note e accesso tecnico.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
produttore	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali italiani e lessico della normativa di prodotto
sviluppatore	uso di mercato	ingannevole	documentazione di progetto e materiali commerciali italiani
vendor	uso di mercato	quasi equivalente	capitolati di gara e contrattualistica ICT italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 3); art. 25, parr. 1 e 2	fornitore	La fonte costruisce il ruolo su due elementi: lo sviluppo proprio o commissionato di un sistema o di un modello, e l'immissione sul mercato o la messa in servizio con nome o marchio propri, indifferente a pagamento o gratis. All'articolo sulla catena del valore aggiunge che altri soggetti vi subentrano in circostanze tipizzate, e che il fornitore iniziale smette allora di essere considerato tale per quel sistema.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 2, comma 2	fornitori	La legge italiana non costruisce una nozione propria del ruolo: definisce espressamente solo sistema e modello, e per il resto rimanda alle definizioni del regolamento sull'intelligenza artificiale. Il rinvio è generale.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	—	La norma tratta i concetti e la terminologia dell'intelligenza artificiale, campo entro cui ricadono le figure che intervengono su un sistema. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	<i>non verificato in questa edizione</i>

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *coincidente*

Il rinvio generale dell'art. 2, comma 2 della legge 132/2025 vale per il ruolo del fornitore come per ogni altra nozione che la legge non definisca espressamente. Non esiste una figura italiana autonoma di fornitore di sistemi di IA da confrontare con quella europea.

Conseguenza pratica. Un contratto di diritto italiano non può restringere il ruolo di fornitore per via contrattuale: chi sviluppa e immette sul mercato con il proprio marchio è fornitore anche ai fini della legge nazionale, e lo diventa chi modifica in modo sostanziale un sistema altrui.

RINVII

deployer (AIPIA-GL-0054), operatore (AIPIA-GL-0057), rappresentante autorizzato (AIPIA-GL-0058), fornitore a valle (AIPIA-GL-0059), catena del valore dell'IA (AIPIA-GL-0061), microimpresa, piccola e media impresa (AIPIA-GL-0066), immissione sul mercato (AIPIA-GL-0067), messa in servizio (AIPIA-GL-0069), modifica sostanziale (AIPIA-GL-0072), dichiarazione di conformità UE (AIPIA-GL-0081)

fornitore a valle

AIPIA-GL-0059

equivalente inglese: *downstream provider* · ambito: Ruoli e catena del valore

Fornitore di un sistema di IA, anche per finalità generali, che integra al proprio interno un modello di IA, indifferentemente se il modello sia suo e integrato verticalmente o sia stato ottenuto da un'altra entità sulla base di rapporti contrattuali. Il termine non individua una posizione minore né una responsabilità attenuata: chi integra resta fornitore del sistema che immette sul mercato, e il rapporto con chi gli ha dato il modello è di approvvigionamento, non di trasferimento degli obblighi.

NOTA D'USO

Nelle licenze di modelli l'espressione viene usata per suggerire che il rischio resti a monte, presso chi ha addestrato il modello. Il regolamento la impiega in senso opposto: il fornitore a valle ha titolo a ricevere informazioni e documentazione da chi il modello glielo fornisce, e su quella base risponde del proprio sistema. Il regolamento gli riconosce anche la facoltà di presentare un reclamo motivato all'ufficio per l'IA. Una licenza che non dica nulla su capacità e limiti del modello rende quindi più difficile, non più comoda, la posizione di chi lo integra.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 68); art. 53, par. 1, lett. b); art. 89, par. 2; allegato XII	fornitore a valle	La fonte definisce il ruolo per l'atto di integrare un modello dentro un sistema, e dichiara indifferente che il modello provenga dall'interno o da un terzo. L'obbligo informativo che lo riguarda è però formulato senza usare il termine definito, che ricompare nella rubrica dell'allegato sulla documentazione da trasmettere. Il diritto di reclamo all'ufficio per l'IA è invece espressamente intestato a questo ruolo.	verificato

RINVII

modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003), sistema di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0004), messa a punto (AIPIA-GL-0014), fornitore (AIPIA-GL-0053), catena del valore dell'IA (AIPIA-GL-0061), piattaforma di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0166)

governance dei dati

AIPIA-GL-0043

equivalente inglese: *data governance* · ambito: Dati, qualità e protezione

Insieme delle pratiche con cui si decide e si documenta come i dati sono raccolti, preparati e controllati lungo il ciclo di vita di un sistema di IA. Riguarda le scelte progettuali, l'origine dei dati e la finalità per cui erano stati raccolti, le operazioni che li rendono utilizzabili, le ipotesi su ciò che essi misurano, l'esame delle distorsioni possibili e l'individuazione delle lacune. Ha per oggetto il processo e non il singolo insieme: è ciò che rende ripetibile e verificabile la qualità che il processo produce.

NOTA D'USO

Nel mercato «data governance» indica di regola un prodotto: un catalogo dei dati, un cruscotto, un registro dei flussi. Il regolamento la colloca altrove. L'espressione

compare nel titolo dell'articolo 10, non figura fra i termini definiti, e il testo la impone come pratica proporzionata alla finalità prevista, elencando gli aspetti che deve coprire. Uno strumento può sostenerla senza sostituirla: chi acquista una piattaforma e non produce le valutazioni richieste, dalle ipotesi sui dati all'esame delle distorsioni, non ha adempiuto.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 10, titolo; art. 10, par. 2	Dati e governance dei dati	L'espressione compare nel titolo dell'articolo dedicato ai dati e non fra i termini definiti. Il testo prescrive che gli insiemi di addestramento, convalida e prova siano soggetti a pratiche di governance e gestione adeguate alla finalità prevista, ed elenca gli aspetti che tali pratiche riguardano, dalle scelte progettuali all'individuazione delle lacune nei dati.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 5259-3:2025	—	gestione della qualità dei dati	La norma raccoglie requisiti e linee guida per la gestione della qualità dei dati nell'ambito dell'analisi e dell'apprendimento automatico, materia che si sovrappone in parte alle pratiche prescritte dal regolamento. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne le prescrizioni né indicarne i punti.	non verificato in questa edizione

RINVII

insieme di dati (AIPIA-GL-0037), qualità dei dati (AIPIA-GL-0042), distorsione (AIPIA-GL-0044), sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), sistema di gestione della qualità (AIPIA-GL-0133)

immissione sul mercato

AIPIA-GL-0067

equivalente inglese: *placing on the market* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Primo atto con cui un sistema di IA o un modello per finalità generali viene reso disponibile sul mercato dell'Unione. È un evento che si verifica una volta sola: le forniture successive dello stesso sistema restano messa a disposizione e non ripetono l'immissione. Non coincide con l'annuncio commerciale né con la disponibilità tecnica, e non dipende dall'esistenza di un corrispettivo. Segna il confine oltre il quale un sistema smette di essere oggetto di sviluppo e diventa oggetto di obblighi di prodotto.

NOTA D'USO

Nei piani di progetto la data di immissione sul mercato viene fatta coincidere con il go-live o con l'annuncio commerciale, e la sovrapposizione sposta in avanti

adempimenti che vanno chiusi prima. Il regolamento colloca a monte di quel momento la documentazione tecnica, la procedura di valutazione della conformità, la dichiarazione e l'apposizione della marcatura. Le attività di ricerca, prova e sviluppo che le precedono restano fuori dal suo ambito, con l'eccezione delle prove in condizioni reali. Chi fissa la scadenza sul lancio finisce per costruire a posteriori documenti che dovevano precederlo.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
commercializzazione	variante editoriale	quasi equiva- lente	traduzioni editoriali e manualistica italiana sulla conformità dei prodotti
lancio sul mercato	uso di mercato	ingannevole	piani di progetto e materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (CE) n. 765/2008 (accredita- mento e vigilanza del mercato)	art. 2, punto 2)	immissione sul mercato	La fonte adotta la stessa costruzione, riferita però ai prodotti e a quello che chiama ancora mercato comunitario: la nozione nasce qui, nel quadro generale della commercializzazione, e il regola- mento sull'intelligenza artificiale la riprende adat- tandone l'oggetto.	verificato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regola- mento sull'intelli- genza artificiale)	art. 3, punto 9)	immissione sul mercato	La fonte la costruisce per differenza rispetto alla messa a disposizione: è la prima di esse sul mer- cato dell'Unione. L'oggetto sono tanto i sistemi di IA quanto i modelli per finalità generali, e l'accento cade sull'ordinale, non sull'atto di fornir- tura in sé.	verificato

ALLINEAMENTI

**Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regola-
mento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) — esito: *sovrappo-
sto***

La struttura della nozione è identica e non si tratta di somiglianza: prima messa a disposizione su un mercato. Gli oggetti però non si contengono a vicenda. Il rego-
lamento sull'intelligenza artificiale raggiunge i modelli per finalità generali, che
non sono prodotti nel senso della disciplina generale; questa raggiunge ogni pro-
dotto, anche quelli privi di componenti di IA. Nessuna delle due nozioni è quindi
un caso particolare dell'altra.

Conseguenza pratica. Per un sistema di IA incorporato in un prodotto regolato lo
stesso evento fa scattare adempimenti sotto entrambe le discipline, e le date non
vanno necessariamente a coincidere con quella del prodotto finito. Un contratto
che fissi «la data di immissione sul mercato» senza dire a quale disciplina si riferi-
sca lascia aperta la questione di quali obblighi maturino in quel momento.

RINVII

fornitore (AIPIA-GL-0053), messa a disposizione sul mercato (AIPIA-GL-0068), messa in servizio (AIPIA-GL-0069), marcatura CE (AIPIA-GL-0080), ritiro di un sistema di IA (AIPIA-GL-0084)

importatore

AIPIA-GL-0055

equivalente inglese: *importer* · ambito: Ruoli e catena del valore

Soggetto stabilito nell'Unione che porta sul mercato europeo un sistema fabbricato altrove, e che quel sistema reca il nome o il marchio di chi ha sede in un paese terzo. La qualifica non dipende dal luogo in cui il software è stato scritto né dal titolo contrattuale con cui lo si rivende: dipende da quale nome figura sul sistema e da dove è stabilito chi lo porta. Quando il sistema è ad alto rischio, prima di immetterlo l'importatore compie una verifica documentale sugli adempimenti del fornitore.

NOTA D'USO

Nel software si dà per scontato che l'importazione riguardi le merci fisiche e che una piattaforma scaricata da un server estero non abbia importatori. Il criterio del regolamento è però il marchio: chi porta nell'Unione un sistema che reca il nome di un soggetto extraeuropeo assume il ruolo anche senza dogana e senza imballaggio. Ne discendono due adempimenti che i contratti di rivendita spesso non prevedono: la verifica preventiva della documentazione del fornitore e l'indicazione del proprio nome e recapito sul sistema o sui documenti di accompagnamento.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 6); art. 23, parr. 1 e 3	importatore	La fonte à ancora il ruolo a due elementi: lo stabilimento o l'ubicazione nell'Unione di chi immette il sistema, e il fatto che il sistema porti il nome o il marchio di un soggetto stabilito fuori dall'Unione. Fra gli obblighi, la verifica che il fornitore abbia svolto la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura e nominato un rappresentante autorizzato, e l'apposizione dei propri dati di contatto.	verificato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 9)	importatore	La fonte definisce il ruolo per la generalità dei prodotti e lo lega alla provenienza della merce: è importatore chi, stabilito nell'Unione, vi immette un prodotto che viene da un paese terzo. Il marchio non compare fra gli elementi della definizione.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: sovrapposto

Le due nozioni condividono il presupposto dello stabilimento nell'Unione ma cambiano il secondo elemento: la disciplina generale guarda alla provenienza del prodotto da un paese terzo, quella sull'intelligenza artificiale al nome o marchio di un soggetto extraeuropeo. Un sistema sviluppato nell'Unione e commercializzato con marchio extraeuropeo rientra nella seconda e non necessariamente nella prima; il rapporto non è quindi di inclusione in nessuna delle due direzioni.

Conseguenza pratica. Chi ha già mappato la propria catena di fornitura secondo la disciplina generale dei prodotti non può riusarla come tale: va rifatta guardando ai marchi apposti sui sistemi. Un distributore italiano che rivende con marchio extraeuropeo può risultare importatore ai fini del regolamento sull'intelligenza artificiale senza che alcuna merce abbia attraversato una dogana.

RINVII

distributore (AIPIA-GL-0056), operatore (AIPIA-GL-0057), rappresentante autorizzato (AIPIA-GL-0058), catena del valore dell'IA (AIPIA-GL-0061), messa a disposizione sul mercato (AIPIA-GL-0068)

incidente grave

AIPIA-GL-0098

equivalente inglese: *serious incident* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Incidente o malfunzionamento di un sistema che, direttamente o indirettamente, produce una fra quattro conseguenze tipizzate: il decesso di una persona o un danno grave alla sua salute, una perturbazione grave e irreversibile di infrastrutture critiche, la violazione di obblighi europei posti a tutela dei diritti fondamentali, un danno grave alle cose o all'ambiente. Non è ogni guasto né ogni reclamo: la qualifica dipende dalla conseguenza, e dalla conseguenza dipendono anche i termini di segnalazione.

NOTA D'USO

Nelle procedure aziendali viene assorbito nella nozione interna di incidente, che comprende disservizi e reclami, e l'assorbimento fa perdere le scadenze. I termini non sono uno solo: quindici giorni nel caso ordinario, due per la perturbazione delle infrastrutture critiche e per l'infrazione diffusa, dieci in caso di decesso, e decorrono dalla conoscenza del fatto, non dall'accertamento del nesso causale. La

violazione di obblighi sui diritti fondamentali è una conseguenza elencata come le altre, ed è quella cui la segnalazione si restringe per i fornitori già tenuti a obblighi equivalenti.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 49); art. 73	incidente grave	La fonte costruisce la nozione per conseguenze e non per cause, elencandone quattro e ammettendo il nesso indiretto. Nell'articolo sulla comunicazione gradua i termini secondo il tipo di conseguenza, li fa decorrere dal momento in cui il fornitore o il deployer viene a conoscenza del fatto. Consente una relazione iniziale incompleta e impone al fornitore di indagare senza modificare il sistema prima di averne informato le autorità.	verificato

RINVII

richiamo di un sistema di IA (AIPIA-GL-0083), rischio (AIPIA-GL-0085), sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), sicurezza delle persone e dei beni (AIPIA-GL-0091), monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (AIPIA-GL-0102)

individuazione e validazione delle competenze AIPIA-GL-0150

equivalente inglese: *identification and validation of competences* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Processo con cui un soggetto abilitato riconosce le competenze che una persona ha acquisito fuori dai percorsi di istruzione e formazione, ricostruendo l'esperienza, accertando ciò che sa fare e mettendolo per iscritto. Si articola in identificazione, valutazione e attestazione, e si chiude con un documento di validazione conforme a standard minimi fissati per legge. Può essere il primo passo di una certificazione oppure fermarsi lì: la validazione non diventa certificazione da sola, occorre che la procedura successiva sia chiesta e condotta.

NOTA D'USO

Nel linguaggio corrente il processo si chiama «riconoscimento dell'esperienza» e il documento che ne esce viene presentato come equivalente a un certificato. Non lo è: il documento di validazione dice che le competenze sono state accertate, il certificato le riferisce formalmente a una qualificazione di repertorio, e in un concorso che assegni punteggio a titoli certificati la differenza si vede. Nel campo dell'intelligenza artificiale gran parte delle competenze è maturata al lavoro, e questa è la via che l'ordinamento italiano offre per farle emergere.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13	art. 2, comma 1, lett. i); art. 5, comma 1, lett. a)	individuazione e validazione delle competenze	La fonte lo costruisce come processo che porta al riconoscimento, da parte dell'ente titolato, delle competenze acquisite in contesti non formali o informali, precisando che ai fini della sola individuazione si considerano anche quelle acquisite in contesti formali. L'articolo 5 scandisce le tre fasi di identificazione, valutazione e attestazione, e la lettera i) prevede che la validazione possa essere seguita dalla certificazione oppure concludersi con un documento di validazione.	verificato

RINVII

competenza (AIPIA-GL-0142), certificazione delle competenze (AIPIA-GL-0149), ente titolato (AIPIA-GL-0151)

inferenza

AIPIA-GL-0015

equivalente inglese: *inference* · ambito: Fondamenti e tecniche

Passaggio dagli ingressi ricevuti alle uscite prodotte compiuto da un modello già addestrato, senza che i parametri cambino. In senso più largo indica anche la capacità del sistema di ricavare dai dati il modo di ottenere quelle uscite. È in questa accezione che il regolamento sull'intelligenza artificiale la adopera, come tratto che separa i sistemi di intelligenza artificiale dal software che esegue regole scritte da persone. Le due accezioni convivono e vanno tenute distinte.

NOTA D'USO

Nel gergo dei fornitori l'inferenza è la fase di esercizio, quella che si paga a consumo, e la parola compare nei contratti come unità di misura. Nel regolamento serve invece a qualificare: la capacità inferenziale è il criterio che, secondo il considerando 12, distingue il sistema di intelligenza artificiale dal software tradizionale. Chi risponde a un questionario di conformità dicendo che il proprio prodotto «non fa inferenza» perché non ha costi di esercizio sta rispondendo a un'altra domanda.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 1); considerando 12	capacità inferenziale	La fonte non annovera il sostantivo fra i termini definiti, ma lo colloca al centro della definizione di sistema, che parla di dedurre dall'input il modo di generare gli output. Il considerando 12 chiama capacità inferenziale questa proprietà, la descrive come il ricavare modelli o algoritmi da input o dati, e precisa che trascende l'elaborazione di base consentendo apprendimento, ragionamento o modellizzazione.	verificato

RINVII

sistema di intelligenza artificiale (AIIPIA-GL-0001), addestramento (AIIPIA-GL-0013), operazione in virgola mobile (AIIPIA-GL-0018)

informazioni ai deployer

AIIPIA-GL-0108

equivalente inglese: *information to deployers* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Insieme delle informazioni che il fornitore di un sistema di IA ad alto rischio consegna a chi lo impiega, raccolte nelle istruzioni per l'uso. Comprendono identità e recapiti del fornitore, finalità prevista, livelli attesi di accuratezza, robustezza e ciphersicurezza con le relative metriche, circostanze note che possono comprometterli, prestazioni sui gruppi di persone cui il sistema è destinato, misure di sorveglianza umana e modo di raccogliere e leggere le registrazioni automatiche. Sono il presupposto degli obblighi che gravano sul deployer, non un documento commerciale.

NOTA D'USO

Nella pratica le istruzioni per l'uso arrivano come una scheda di prodotto o un manuale di installazione, e chi le riceve le archivia. Sono invece il materiale con cui il deployer adempie ai propri obblighi: ne ricava i rischi da considerare nella valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e, per espressa previsione dell'articolo 26, paragrafo 9, le informazioni da usare per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Un contratto che non disciplini consegna, lingua e aggiornamento delle istruzioni lascia il deployer senza la base documentale dei propri adempimenti.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
istruzioni per l'uso	forma ufficiale	quasi equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
manuale d'uso	uso di mercato	ingannevole	documentazione commerciale di prodotto in italiano

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 13, par. 2 e par. 3; art. 26, par. 9	istruzioni per l'uso	La fonte prescrive che il sistema ad alto rischio sia accompagnato da istruzioni concise, complete, corrette e chiare, in formato digitale o meno, e ne elenca il contenuto minimo: recapiti del fornitore, caratteristiche e limiti delle prestazioni, livelli attesi di accuratezza, robustezza e ciphersicurezza, modifiche predeterminate, misure di sorveglianza umana e meccanismi per leggere le registrazioni. Altrove impone al deployer di servirsene per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.	verificato

RINVII

deployer (AIPIA-GL-0054), finalità prevista (AIPIA-GL-0070), documentazione tecnica (AIPIA-GL-0082), trasparenza (AIPIA-GL-0104), interpretabilità (AIPIA-GL-0106), valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (AIPIA-GL-0110), tracciabilità (AIPIA-GL-0117)

insieme di dati

AIPIA-GL-0037

equivalente inglese: *data set* · ambito: Dati, qualità e protezione

Raccolta di dati delimitata e trattata come unità, con una struttura dichiarata che ne consente la descrizione, la conservazione e il riuso indipendentemente dai singoli elementi. Nel ciclo di vita di un sistema di IA gli insiemi si distinguono per la funzione: quelli di addestramento adattano i parametri apprendibili, quelli di convalida ne regolano la messa a punto, quelli di prova ne misurano le prestazioni. La stessa raccolta cambia natura se si sposta la partizione, e con la funzione cambiano gli obblighi che la riguardano.

NOTA D'USO

Nel mercato prevale «dataset», mentre il testo italiano del regolamento scrive «set di dati»: la variante lessicale è innocua, l'uso che se ne fa spesso non lo è. Fra i termini definiti compare soltanto il set di dati di convalida; l'insieme di dati come tale non è definito e all'articolo 10 è presupposto come oggetto di pratiche di governance e gestione. Un capitolato che chieda «dataset conformi all'AI Act» chiede una qualità che nessuna delle due fonti attribuisce alla raccolta in quanto tale, ma alla sua adeguatezza a una finalità dichiarata.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
dataset	uso di mercato	quasi equiva- lente	capitolati, documentazione tecnica e materiali commerciali italiani
set di dati	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regola- mento sull'intelli- genza artificiale)	art. 3, punto 31); art. 10, par. 2	set di dati	Fra i termini definiti compare il solo set di dati di convalida, descritto come raccolta separata oppure ricavata per partizione, fissa o variabile, da quella di addestramento. L'insieme di dati in quanto tale non è definito: l'articolo sui dati lo presuppone e lo sottopone a pratiche di gover- nance e gestione proporzionate alla finalità previ- sta del sistema ad alto rischio.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 5259-1:2025	—	qualità dei dati per l'analisi e l'apprendi- mento automa- tico	La norma tratta panoramica, terminologia ed esempi della qualità dei dati per l'analisi e l'apprendimento automatico, materia entro cui l'insieme di dati è la nozione di base. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la defi- nizione né indicarne il punto.	non verifi- cato in questa edi- zione

RINVII

token (AIPiA-GL-0023), dato (AIPiA-GL-0036), dati di addestramento (AIPiA-GL-0038), dati di convalida (AIPiA-GL-0039), dati di prova (AIPiA-GL-0040), qualità dei dati (AIPiA-GL-0042), governance dei dati (AIPiA-GL-0043)

intelligenza artificiale affidabile

AIPiA-GL-0159

equivalente inglese: *trustworthy AI* · ambito: Lessico di mercato

Qualità composita attribuita a un sistema di intelligenza artificiale che unisce liceità, solidità tecnica e rispetto dei diritti fondamentali. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale compare come scopo dell'atto e come rinvio a orientamenti etici dichiarati non vincolanti, non come requisito da dimostrare: nessuna disposizione la definisce e nessuna procedura ne accerta la sussistenza. Si scompone perciò in obblighi puntuali, dalla gestione dei rischi alla qualità dei dati, dalla trasparenza alla sorveglianza umana, ciascuno con un proprio destinatario e un proprio metro.

NOTA D'USO

Nei materiali commerciali l'affidabilità è presentata come una caratteristica del prodotto, talvolta corredata di un marchio interno del fornitore. L'espressione però

non individua un requisito verificabile: il regolamento la colloca nell'articolo che ne enuncia lo scopo e negli orientamenti richiamati dai codici di condotta volontari. Chi la scrive in un capitolato non ottiene un criterio di aggiudicazione utilizzabile, e conviene che indichi i requisiti del capo III e i documenti che li provano. La legge italiana usa «affidabile» in senso stretto, per l'ambito sanitario e per quello lavorativo.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
IA affidabile	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, art. 1 e considerando 27

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 1, par. 1; considerando 27; art. 95, par. 2, lett. a)	IA affidabile	La fonte pone fra i propri scopi la diffusione di un'intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, nell'articolo che apre il regolamento, e non ne dà alcuna definizione. Al considerando 27 richiama gli orientamenti elaborati nel 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello nominato dalla Commissione, con sette principi etici che dichiara non vincolanti; nell'articolo sui codici di condotta li elenca fra gli elementi che l'applicazione volontaria può recepire.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 7, comma 6; art. 11, comma 2	affidabile	La legge italiana non definisce l'espressione e non la usa come qualità generale. Vi ricorre due volte come requisito settoriale: i sistemi impiegati in ambito sanitario, e i dati che trattano, devono essere affidabili, verificati con periodicità e aggiornati per ridurre gli errori; l'uso in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile e trasparente, e non può contrastare con la dignità della persona.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	—	La norma tratta i concetti e la terminologia dell'intelligenza artificiale. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *più ampio*

La nozione è la stessa, l'ampiezza no. Il regolamento la enuncia per l'intero campo di applicazione, come scopo dell'atto e come rinvio a orientamenti volontari; la legge italiana la pone come requisito in due settori determinati, la sanità e il lavoro, e per quelli soltanto. Ogni caso coperto dalla legge rientra nel campo del regolamento, mentre il contrario non vale, e l'esito non è quindi una sovrapposizione ma un contenimento.

Conseguenza pratica. In un contratto sanitario o di lavoro di diritto italiano «affidabile» rinvia a un requisito di legge, con verifica periodica e aggiornamento a carico di chi usa il sistema. Fuori da quei due ambiti la stessa parola resta priva di contenuto determinato, e conviene sostituirla con i requisiti che si intende chiedere e con le prove che li dimostrano.

RINVII

equità (AIPIA-GL-0113), codice di condotta (AIPIA-GL-0129), intelligenza artificiale responsabile (AIPIA-GL-0160), intelligenza artificiale etica (AIPIA-GL-0167)

intelligenza artificiale etica

AIPIA-GL-0167

equivalente inglese: *ethical AI* · ambito: Lessico di mercato

Sviluppo e uso di sistemi di intelligenza artificiale conformi a principi enunciati fuori dalla legge: dignità della persona, non discriminazione, sostenibilità, rendicontabilità. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale i principi corrispondenti sono richiamati come non vincolanti e affidati ai codici di condotta volontari. In Italia principi di contenuto affine sono stati scritti in una legge, che però dichiara di non aggiungere obblighi a quelli del regolamento. Il rango cambia, il perimetro degli obblighi resta quello.

NOTA D'USO

L'aggettivo viene apposto al prodotto, ed è qui che il lessico si stacca dalle fonti: l'etica di cui parlano riguarda i processi e le scelte di chi progetta, non una proprietà misurabile del sistema. Un impegno etico può concorrere alla conformità, perché produce procedure e documenti riutilizzabili in sede di valutazione, senza sostituire alcun requisito. Va poi tenuto distinto dall'esame etico previsto per le prove in condizioni reali, che è un adempimento dovuto quando il diritto dell'Unione o nazionale lo richiede.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
IA etica	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, considerando 165

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	considerando 27; considerando 165; art. 60, par. 3; art. 95, par. 2, lett. a)	IA etica e affidabile	La fonte non definisce l'espressione e la tiene fuori dal vincolante. Ricorda sette principi etici che dichiara non vincolanti; indica nello sviluppo conforme ai propri requisiti la via per una più ampia adozione di un'IA etica e affidabile; fa degli orientamenti etici un elemento dei codici di condotta ad applicazione volontaria; e nomina l'esame etico soltanto per le prove in condizioni reali, facendo salvo ciò che altre disposizioni richiedono.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 3, commi 1, 3 e 5	principi generali	La legge italiana converte in principi generali di diritto interno buona parte di ciò che il quadro europeo lascia agli orientamenti: rispetto dei diritti fondamentali, trasparenza, proporzionalità, sicurezza, non discriminazione, sostenibilità, autonomia e potere decisionale della persona, prevenzione del danno, conoscibilità, spiegabilità, sorveglianza e intervento umano. Aggiunge però di non produrre obblighi nuovi rispetto al regolamento europeo.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: sovrapposto

I contenuti coincidono in larga parte, la forza no. Il regolamento colloca i principi in un considerando e in un articolo sull'applicazione volontaria; la legge italiana li scrive in un articolo di principi generali e poi dichiara di non creare obblighi ulteriori rispetto a quello stesso regolamento. Non è identità, perché il rango cambia; non è divergenza, perché il perimetro degli obblighi resta il medesimo.

Conseguenza pratica. Un'amministrazione italiana può richiamare i principi generali della legge in un atto e usarli come criterio interpretativo, cosa che i soli orientamenti europei non consentirebbero. Difficilmente potrà ricavarne un obbligo nuovo a carico del fornitore, perché la legge stessa dichiara di non produrne: se la richiesta non si traduce in requisiti già previsti dal regolamento, resta indirizzo e non prescrizione.

RINVII

prova in condizioni reali (AIPIA-GL-0126), codice di condotta (AIPIA-GL-0129), intelligenza artificiale affidabile (AIPIA-GL-0159), intelligenza artificiale responsabile (AIPIA-GL-0160)

intelligenza artificiale generativa

AIPIA-GL-0021

equivalente inglese: *generative artificial intelligence* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Famiglia di sistemi e di modelli il cui esito è contenuto nuovo — testo, immagini, suono, video, codice — costruito a partire da una richiesta e non ripescato da un archivio. Non è una categoria giuridica: nessuna fonte dell'Unione o italiana la definisce, e il regolamento sull'intelligenza artificiale la nomina come esempio tipico di modello per finalità generali e come categoria tecnologica nell'allegato sui codici. Gli obblighi seguono la funzione che il sistema svolge in concreto, non l'etichetta con cui il fornitore presenta il prodotto.

NOTA D'USO

Nei capitolati l'espressione compare come se designasse un regime, con obblighi propri e date proprie. Il regolamento non la costruisce così: la marcatura dell'articolo 50 grava su chi fornisce sistemi che generano contenuti sintetici, e gli obblighi sui modelli per finalità generali dipendono dalla generalità del modello, non dal fatto che generi. Un bando che escluda «le soluzioni di IA generativa» esclude anche correttori, traduttori e assistenti di scrittura, e di norma non è ciò che l'amministrazione intendeva.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
AI generativa	forma sconsigliata	quasi equivalente	materiali commerciali e stampa specializzata italiana, che conservano la sigla inglese
GenAI	uso di mercato	quasi equivalente	offerte commerciali e presentazioni di fornitori in Italia
IA generativa	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano consolidato, allegato XIV e considerando 99

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	considerando 99; allegato XIV	IA generativa	La fonte non ne formula una definizione. Al considerando adopera l'espressione per dire che i grandi modelli generativi sono l'esempio tipico di modello per finalità generali, perché generano contenuti in forma flessibile e rispondono a compiti eterogenei. Nell'allegato sui codici delle tecnologie di IA, introdotto nel 2026, ne fa una categoria che gli organismi di valutazione della conformità indicano quando chiedono di essere designati.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 25	intelligenza artificiale, anche generativa	La legge italiana nomina l'espressione in un solo punto, e di sfuggita. Inserendo un articolo nella legge sul diritto d'autore, chiarisce che riproduzioni ed estrazioni da opere e materiali cui si accede legittimamente restano consentite alle condizioni già previste per l'estrazione di testo e di dati anche quando avvengono per mezzo di modelli e sistemi generativi. Definizione non ne dà.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: sovrapposto

Nessuna delle due fonti definisce l'espressione, e i due usi non coprono lo stesso insieme di casi. Il regolamento la impiega per descrivere modelli e per classificare tecnologie ai fini della designazione degli organismi; la legge italiana per estendere all'IA generativa una facoltà di estrazione di testo e di dati. Le estensioni si intersecano senza che l'una contenga l'altra.

Conseguenza pratica. Chi scrive «intelligenza artificiale generativa» in un contratto italiano conviene che dica a quale delle due discipline si riferisce: il richiamo alla legge 132/2025 riguarda la liceità dell'estrazione dei materiali, quello al regolamento riguarda obblighi che seguono la funzione del sistema. Un rinvio generico lascia la clausola senza referente verificabile.

RINVII

modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003), modello di base (AIPIA-GL-0005), modello linguistico di grandi dimensioni (AIPIA-GL-0022), prompt (AIPIA-GL-0024), progettazione delle istruzioni (AIPIA-GL-0025), sistema agentico (AIPIA-GL-0028), allucinazione (AIPIA-GL-0029), confabulazione (AIPIA-GL-0030), contenuto sintetico (AIPIA-GL-0032)

intelligenza artificiale responsabile

AIPIA-GL-0160

equivalente inglese: *responsible AI* · ambito: Lessico di mercato

Formula con cui un'organizzazione dichiara di governare lo sviluppo e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale secondo principi che si è data: supervisione umana, controllo delle distorsioni, tracciabilità delle scelte, rendicontazione interna. Descrive un impegno organizzativo, non uno stato del prodotto, e la sua fonte è di regola un documento redatto dallo stesso soggetto che vi si impegna. Il

diritto dell'Unione non la impiega: alloca la responsabilità per nome, distinguendo gli obblighi del fornitore da quelli del deployer.

NOTA D'USO

L'espressione ricorre nelle politiche interne e nelle risposte a questionari di fornitura, spesso accompagnata dal nome di un comitato aziendale. Il rischio è che sostituisca la ripartizione dei ruoli invece di attuarla: chi si dichiara responsabile non diventa per questo fornitore, e chi si presenta come semplice adottante resta deployer se esercita l'autorità sull'uso. In un contratto conviene indicare quali obblighi ciascuna parte assume e con quali prove, perché una politica interna può concorrere alla loro attuazione senza dimostrarla.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
IA responsabile	uso di mercato	equivalente	politiche interne e materiali commerciali di fornitori operanti in Italia

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	considerando 27; art. 16; art. 26	responsabilità	La fonte non usa l'espressione. Fra i sette principi etici non vincolanti che richiama al considerando 27 figura la responsabilità, senza che ne discenda un obbligo. Gli obblighi li attribuisce invece per ruolo, con un articolo dedicato ai fornitori di sistemi ad alto rischio e uno ai deployer degli stessi sistemi, ciascuno con un elenco chiuso di adempimenti.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026	—	—	La norma tratta il sistema di gestione per l'intelligenza artificiale. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

deployer (AIPIA-GL-0054), sistema di gestione dell'IA (AIPIA-GL-0132), intelligenza artificiale affidabile (AIPIA-GL-0159), conformità dichiarata all'AI Act (AIPIA-GL-0163), intelligenza artificiale etica (AIPIA-GL-0167)

interpretabilità

AIPIA-GL-0106

equivalente inglese: *interpretability* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Proprietà per cui il meccanismo con cui un modello arriva a un risultato è leggibile da chi ne esamina la struttura, senza doverlo ricostruire dall'esterno. Riguarda il modello, non il destinatario: un albero di decisione poco profondo è interpreta-

bile anche se nessuno spiega nulla, mentre una rete profonda resta poco interpretabile anche accompagnata da spiegazioni accurate. È questione di grado, non un attributo che si possiede o non si possiede, e si guadagna spesso a scapito dell'accuratezza.

NOTA D'USO

Nel mercato italiano interpretabilità e spiegabilità si usano come sinonimi, e la confusione ha una conseguenza contrattuale: si acquista un modello interpretabile credendo di aver acquistato le spiegazioni dovute alle persone interessate, che sono altra cosa e vanno prodotte a parte. Il regolamento sull'intelligenza artificiale non adopera il sostantivo: usa il verbo, all'articolo 13 fra le informazioni delle istruzioni per l'uso e all'articolo 14 fra le condizioni della sorveglianza umana. La parola che manca conta meno del destinatario che le due nozioni non condividono.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 13, par. 1 e par. 3, lett. b), vii) e lett. d); art. 14, par. 4, lett. c)	interpretare l'output	La fonte non adopera il sostantivo e non lo definisce. Ricorre al verbo in tre punti: il sistema ad alto rischio funziona in modo abbastanza trasparente da consentire al deployer di interpretarne l'output, le istruzioni per l'uso contengono le informazioni che glielo permettono e le misure tecniche che ne agevolano la lettura, e chi esercita la sorveglianza umana deve poter interpretare correttamente l'output con gli strumenti e i metodi disponibili.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	interpretability	La norma terminologica ISO tratta l'interpretabilità fra le proprietà dei sistemi di IA. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

trasparenza (AIPIA-GL-0104), spiegabilità (AIPIA-GL-0105), informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108)

iperparametro

AIPIA-GL-0012

equivalente inglese: *hyperparameter* · ambito: Fondamenti e tecniche

Valore che governa il procedimento di addestramento anziché essere prodotto da esso: quanti strati, quanto ampio il passo di aggiornamento, quante volte ripassare i dati. Chi costruisce il modello lo sceglie prima e lo corregge misurando i risultati su dati tenuti da parte. Non fa parte di ciò che il modello ha appreso, ma ne deter-

mina la qualità, e per questo la sua scelta appartiene alle decisioni di progetto che la documentazione tecnica deve rendere ricostruibili.

NOTA D'USO

Il termine non compare nel testo italiano del regolamento, che però descrive la cosa: la definizione dei dati di convalida individua i parametri che il sistema non può apprendere e il processo di apprendimento come oggetti di messa a punto, e ne indica lo scopo nell'evitare adattamenti insufficienti o eccessivi. Chi cerca la parola conclude che il tema sia estraneo agli obblighi; chi legge la definizione trova che la messa a punto è già qualificata, e che i dati su cui avviene rispondono ai requisiti di qualità.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
parametro che il sistema non può apprendere	forma ufficiale	quasi equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, art. 3, punto 30)

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 30); art. 10, par. 1	parametri che non può apprendere	La fonte non adopera il termine tecnico. Nella definizione dei dati di convalida isola i parametri che il sistema non può apprendere e il processo di apprendimento, li indica come oggetto di messa a punto e assegna a quella messa a punto lo scopo di prevenire adattamenti insufficienti o eccessivi ai dati di addestramento. I set di convalida rientrano fra quelli soggetti ai criteri di qualità dell'articolo 10.	verificato

RINVII

parametro (AIPIA-GL-0010), addestramento (AIPIA-GL-0013), dati di convalida (AIPIA-GL-0039)

licenza libera e open source

AIPIA-GL-0156

equivalente inglese: *free and open-source licence* · ambito: Lessico di mercato

Regime di rilascio che consente ad altri l'accesso, l'uso, la modifica e la distribuzione di un sistema o di un modello di IA. Il regolamento sull'intelligenza artificiale ne fa una condizione per alcune esclusioni e alcuni alleggerimenti di obbligo, ma non la definisce: ne descrive gli effetti là dove li produce, elencando per i modelli anche la pubblicazione dei parametri, dei pesi e delle informazioni sull'architettura. Il perimetro esatto va quindi ricostruito articolo per articolo.

NOTA D'USO

È il caso in cui il regolamento adopera una nozione senza definirla, e l'assenza di definizione produce due errori simmetrici. Il primo è credere che l'etichetta basti: le esclusioni non valgono per i sistemi ad alto rischio, per quelli che ricadono nelle pratiche vietate e per quelli soggetti agli obblighi di trasparenza, e per i modelli con rischio sistemico non operano affatto. Il secondo è credere che l'assenza di definizione la renda inutilizzabile: gli articoli che vi ricorrono indicano condizioni verificabili, a partire dalla pubblicazione dei pesi. Chi la invoca in un contratto deve indicare quale articolo sta invocando.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 2, par. 12; art. 53, par. 2; art. 54, par. 6	licenza libera e open source	La fonte non annovera l'espressione fra i termini definiti all'art. 3. La adopera all'art. 2 per escludere dal proprio ambito i sistemi così rilasciati, salvo che siano ad alto rischio o ricadano negli articoli sulle pratiche vietate e sulla trasparenza; e agli artt. 53 e 54 per esentare da alcuni obblighi i fornitori di modelli così rilasciati, purché siano resi pubblici parametri, pesi e informazioni sull'architettura.	verificato

RINVII

modello a pesi aperti (AIPIA-GL-0157), modello proprietario (AIPIA-GL-0158)

marcatatura CE

AIPIA-GL-0080

equivalente inglese: *CE marking* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Marcatura con cui il fornitore indica che un sistema di IA ad alto rischio soddisfa i requisiti del regolamento e delle altre normative di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione. È un'assunzione di responsabilità di chi la appone, non l'esito necessario di un controllo esterno: solo dove la procedura seguita ha richiesto un organismo notificato al marchio segue il numero di identificazione di quell'organismo. Per i sistemi forniti in forma digitale è ammessa una marcatatura digitale facilmente accessibile.

NOTA D'USO

Il mercato la legge come un timbro apposto da un terzo, ed è la radice dell'espressione «certificazione CE», che non corrisponde ad alcun atto della disciplina. Due verifiche costano poco: la marcatatura è prevista per i sistemi ad alto rischio, e la sua presenza su altri sistemi non dice nulla della loro posizione rispetto a questo rego-

lamento; il numero di identificazione accanto al marchio dice invece se un organismo notificato è intervenuto. Un fornitore che esibisca il marchio senza saper indicare la procedura seguita sta anticipando una conclusione.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
certificazione CE	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali e capitolati italiani
marchio CE	variante editoriale	quasi equivalente	materiali divulgativi e documentazione di prodotto in lingua italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato)	art. 2, punto 20); art. 30, par. 1, 3 e 4	marcatatura CE	La fonte costruisce la nozione allo stesso modo, attribuendo l'atto al fabbricante. Aggiunge i principi generali richiamati dal regolamento sull'IA: può apporla solo il fabbricante o il suo mandatario, chi la appone si assume la responsabilità della conformità, ed è l'unica marcatatura che attesta la conformità alla normativa di armonizzazione che la prevede.	verificato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 24); art. 48, par. 1, 2 e 4; art. 16, lett. h)	marcatatura CE	La fonte attribuisce l'atto al fornitore e ne fa uno degli obblighi di chi immette sistemi ad alto rischio. Dichiara che i principi generali restano quelli della disciplina sull'accreditamento e la vigilanza, ammette la forma digitale quando il sistema è fornito digitalmente e lega il numero di identificazione dell'organismo notificato ai soli casi in cui questo sia responsabile della procedura seguita.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) — esito: coincidente

L'esito non si ricava per somiglianza delle formule ma dal rinvio esplicito: il regolamento sull'intelligenza artificiale sottopone la marcatatura ai principi generali dell'articolo dedicato nella disciplina generale. Il nome dell'attore cambia, fornitore invece di fabbricante, perché cambia la figura tipica del settore; l'istituto e le regole di apposizione restano gli stessi.

Conseguenza pratica. Le regole già note a chi lavora sulla conformità dei prodotti valgono anche qui: nessun terzo appone la marcatatura al posto del fornitore, nessun altro segno può ingenerare confusione sul suo significato, e la responsabilità segue chi l'ha apposta. Un contratto che faccia apporre la marcatatura a un fornitore intermedio va riletto, perché sposta la posizione di fornitore.

RINVII

marcatura del contenuto (AIPIA-GL-0033), immissione sul mercato (AIPIA-GL-0067), valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073), dichiarazione di conformità UE (AIPIA-GL-0081), conformità dichiarata all'AI Act (AIPIA-GL-0163)

marcatura del contenuto

AIPIA-GL-0033

equivalente inglese: *content marking* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Apposizione sull'esito di un sistema generativo di un segno leggibile da una macchina che ne dichiari l'origine artificiale e ne consenta il rilevamento. Grava sul fornitore e riguarda il formato dell'esito, non ciò che la persona vede: dire al lettore che il contenuto è generato è obbligo distinto, e ricade su chi lo diffonde. Alla soluzione tecnica si chiede di funzionare, di intendersi con quelle altrui e di reggere alle manipolazioni, ma nessuna tecnica in particolare è imposta.

NOTA D'USO

«Marcatura» viene confusa con «etichettatura» e con la marcatura CE, e sono tre cose distinte: la prima è un dato dentro il file, la seconda è l'avviso rivolto alla persona, la terza riguarda la conformità del prodotto e non tocca gli esiti. Il termine di adeguamento per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 è il 2 dicembre 2026 e sta in una disposizione transitoria, non nell'articolo sugli obblighi di trasparenza: chi lo cita dall'articolo 50 indica il punto sbagliato.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
etichettatura	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali e divulgativi italiani; il regolamento la nomina come obbligo distinto dalla marcatura
marcatura in formato leggibile meccanicamente	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano consolidato, art. 50
watermarking	uso di mercato	ingannevole	offerte commerciali italiane, che presentano una sola delle tecniche possibili come l'adempimento

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 50, par. 2; art. 50, par. 7; art. 111, par. 4	marcati in un formato leggibile meccanicamente	La fonte pone l'obbligo in capo ai fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici, compresi quelli per finalità generali. Alle soluzioni tecniche chiede quattro qualità insieme — che funzionino, che dialoghino con quelle altrui, che reggano alle manipolazioni e che non mentano — nei limiti di ciò che è tecnicamente possibile, e commisurate al tipo di contenuto, ai costi di attuazione e allo stato dell'arte riconosciuto. Un paragrafo aggiunto nel 2026 affida a codici di buone pratiche l'attuazione degli obblighi di rilevazione, marcatura ed etichettatura, con possibile atto di esecuzione della Commissione se i codici non bastano. Una disposizione transitoria fissa il termine per i sistemi già sul mercato.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	considerando 38	obblighi di marcatura	Il regolamento che modifica quello sull'intelligenza artificiale enuncia la ragione della disposizione transitoria: concedere ai fornitori di sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 quattro mesi per adeguare le proprie pratiche, entro un termine ragionevole e senza perturbare il mercato.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

Non sono due nozioni diverse: il considerando dell'atto modificativo enuncia la ragione della regola che il testo consolidato porta nella disposizione transitoria. Il periodo di quattro mesi e la data del 2 dicembre 2026 sono la stessa cosa detta in due luoghi, l'uno con la funzione di spiegare, l'altro con quella di disporre.

Conseguenza pratica. Chi deve citare il termine in un contratto o in un piano di adeguamento cita la disposizione transitoria del regolamento consolidato, che è la norma; il considerando dell'atto modificativo serve a mostrarne la ratio e non fonda da solo alcun obbligo. Citare il solo considerando espone a un'obiezione facile.

RINVII

deep fake (AIPIA-GL-0031), contenuto sintetico (AIPIA-GL-0032), filigrana digitale (AIPIA-GL-0034), marcatura CE (AIPIA-GL-0080), obblighi di trasparenza per determinati sistemi (AIPIA-GL-0109)

messa a disposizione sul mercato

AIPIA-GL-0068

equivalente inglese: *making available on the market* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Fornitura di un sistema di IA o di un modello per finalità generali perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale. Comprende tanto il primo atto quanto quelli successivi e prescinde dal corrispettivo: la gratuità non sottrae la fornitura alla nozione, purché il contesto sia commerciale e non privato. È il concetto che tiene insieme la catena di approvvigionamento, perché ogni passaggio verso un distributore, un importatore o un deployer ne costituisce un'occorrenza distinta.

NOTA D'USO

L'errore ricorrente è ritenere che una distribuzione senza prezzo resti fuori dal regolamento: una versione di prova, un modello scaricabile senza licenza a pagamento, uno strumento offerto ad altre società del gruppo. La fonte tratta allo stesso modo la fornitura a titolo oneroso e quella gratuita, e sposta il discrimine sul carattere commerciale dell'attività. Chi progetta un canale gratuito per un sistema ad alto rischio deve contarla fra le messe a disposizione, con gli obblighi che ne derivano per chi lo distribuisce.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 10)	messa a disposizione sul mercato	La fonte la definisce come fornitura destinata alla distribuzione o all'uso sul mercato dell'Unione, resa nell'esercizio di un'attività commerciale, e precisa che è indifferente se avvenga dietro pagamento oppure gratuitamente.	verificato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 1)	messa a disposizione sul mercato	La fonte usa la stessa formula per i prodotti, con due differenze di lettera: la apre con un quantificatore che comprende qualsiasi fornitura e aggiunge il consumo accanto alla distribuzione e all'uso. L'indifferenza fra fornitura onerosa e gratuita è identica.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: *coincidente*

Le due formule differiscono per due parole e non per estensione. Il regolamento sulla vigilanza del mercato apre con un quantificatore che comprende qualsiasi

fornitura e aggiunge il consumo accanto alla distribuzione e all'uso, perché il suo oggetto sono i prodotti in genere, alcuni dei quali si consumano. Un sistema di IA non si consuma, e la parola in più non individua alcun caso ulteriore.

Conseguenza pratica. Chi ha già una procedura di conformità costruita sul regolamento sulla vigilanza del mercato non deve rifarla per i sistemi di IA: il momento in cui l'obbligo scatta è lo stesso. Resta indifferente che la fornitura sia onerosa o gratuita.

RINVII

importatore (AIPIA-GL-0055), distributore (AIPIA-GL-0056), immissione sul mercato (AIPIA-GL-0067), ritiro di un sistema di IA (AIPIA-GL-0084)

messa a punto

AIPIA-GL-0014

equivalente inglese: *fine-tuning* · ambito: Fondamenti e tecniche

Addestramento ulteriore di un modello già addestrato, condotto su un insieme di dati più piccolo e mirato, che ne sposta il comportamento verso un dominio o uno stile senza ricostruirlo da zero. Interviene sugli stessi parametri, e per questo produce un modello diverso dal precedente anche quando la differenza esteriore è modesta. Chi la esegue lavora su un artefatto altrui e ne modifica le prestazioni, comprese quelle su cui il fornitore originario aveva costruito le proprie dichiarazioni.

NOTA D'USO

Nelle offerte la messa a punto viene presentata come personalizzazione, parola che suggerisce una configurazione e nasconde un intervento sul modello. La differenza si vede sui ruoli: chi modifica in modo sostanziale un sistema ad alto rischio già immesso, o ne cambia la finalità prevista fino a renderlo ad alto rischio, è considerato fornitore ai sensi dell'articolo 25 e ne assume gli obblighi. Il testo italiano del regolamento adopera il verbo «mettere a punto» anche per la regolazione dei parametri non apprendibili sui dati di convalida, che è operazione diversa.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
fine-tuning	forma tecnica	equivalente	documentazione tecnica dei fornitori e letteratura specializzata in italiano
personalizzazione del modello	uso di mercato	ingannevole	offerte commerciali e capitolati italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato XI, sezione 2, punto 2; allegato IV, punto 2, lett. a); art. 25, par. 1	messa a punto	La fonte non definisce l'operazione. La nomina fra gli adeguamenti dei modelli che i fornitori di modelli generalisti con rischio sistemico descrivono nella documentazione, accanto all'allineamento. Chiede altrove di documentare il ricorso a sistemi o strumenti preaddestrati di terzi e il modo in cui sono stati usati, integrati o modificati. All'articolo 25 lega alla modifica sostanziale e al cambio di finalità l'assunzione degli obblighi del fornitore.	verificato

RINVII

modello di base (AIPIA-GL-0005), addestramento (AIPIA-GL-0013), fornitore a valle (AIPIA-GL-0059), modifica sostanziale (AIPIA-GL-0072)

messa in servizio

AIPIA-GL-0069

equivalente inglese: *putting into service* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Fornitura di un sistema di IA direttamente a chi lo impiegherà, per il primo uso nell'Unione secondo la finalità prevista, oppure impiego del sistema per esigenze proprie da parte di chi lo ha realizzato. È la via per cui il regolamento raggiunge i sistemi che non attraversano mai il mercato, costruiti internamente da un'impresa o da un'amministrazione. Chi si trova in questa posizione riunisce su di sé la qualità di fornitore e quella di deployer, e non ha un terzo cui chiedere la documentazione.

NOTA D'USO

È la nozione più trascurata nei progetti interni, dove si dà per scontato che un sistema mai venduto resti fuori dal perimetro. Quando il sistema è ad alto rischio, la messa in servizio fa maturare gli stessi adempimenti dell'immissione sul mercato e li fa maturare in capo allo stesso soggetto. Un'amministrazione che sviluppi in casa uno strumento per la selezione del personale non evita per questo la valutazione della conformità: la conduce su sé stessa, e deve poterne mostrare gli atti a chi vigila.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 11); art. 2, par. 1, lett. a); art. 16, lett. f)	messa in servizio	La fonte tiene insieme due situazioni in una sola definizione: la fornitura al deployer per il primo uso e l'uso proprio, in entrambi i casi secondo la finalità prevista. L'ambito di applicazione e gli obblighi del fornitore trattano poi la messa in servizio come alternativa all'immissione sul mercato, con le stesse conseguenze.	verificato

RINVII

fornitore (AIPIA-GL-0053), deployer (AIPIA-GL-0054), immissione sul mercato (AIPIA-GL-0067), finalità prevista (AIPIA-GL-0070)

microimpresa, piccola e media impresa

AIPIA-GL-0066

equivalente inglese: *micro, small and medium-sized enterprise* · ambito: Ruoli e catena del valore

Categoria dimensionale d'impresa che il regolamento sull'intelligenza artificiale non costruisce in proprio ma riprende per rinvio dalla raccomandazione europea del 2003. Non attribuisce ruoli nella catena: gradua adempimenti e costi di chi già vi occupa una posizione. Su di essa si misurano la proporzionalità del sistema di gestione della qualità rispetto alle dimensioni dell'organizzazione, l'accesso prioritario agli spazi di sperimentazione e il tetto delle sanzioni pecuniarie, fissato al minore fra la percentuale e l'importo previsti.

NOTA D'USO

Le imprese italiane si dichiarano piccole o medie guardando ai soli dipendenti, e trascurano le soglie di fatturato e di bilancio e le regole sulle imprese associate e collegate: un'impresa con pochi addetti ma controllata da un gruppo può restarne fuori. L'errore non è formale, perché dalla categoria dipendono il tetto della sanzione e l'accesso agevolato agli spazi di sperimentazione. Va inoltre tenuta distinta dalla piccola impresa a media capitalizzazione, categoria introdotta più tardi e definita da un'altra raccomandazione.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
PMI	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 14 bis); art. 17, par. 2; art. 62, par. 1; art. 99, par. 6	microimprese, piccole e medie imprese	La fonte non enuncia criteri dimensionali propri: rinvia alla raccomandazione della Commissione del 2003, indicandone l'articolo dell'allegato. Altrove attacca a quella categoria effetti concreti: la proporzionalità del sistema di gestione della qualità, misure di sostegno e accesso prioritario agli spazi di sperimentazione, e un limite superiore alle sanzioni pecuniarie.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	art. 1, punto 4), lett. b)	microimprese, piccole e medie imprese	È l'atto che ha inserito la definizione nel regolamento sull'intelligenza artificiale, che prima ne usava l'abbreviazione senza definirla. Con lo stesso intervento è stata aggiunta la categoria contigua della piccola impresa a media capitalizzazione, costruita anch'essa per rinvio a una raccomandazione, diversa e più recente.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

Le due interpretazioni non confrontano due nozioni: la seconda è l'atto che ha inserito la prima. Fino al 27 luglio 2026 il regolamento adoperava l'abbreviazione senza definirla, e i criteri dimensionali andavano cercati direttamente nella raccomandazione della Commissione. Il confronto serve a datare l'ingresso della definizione, non a misurarne la distanza.

Conseguenza pratica. Un documento redatto prima del 27 luglio 2026 che rinviasse alle «PMI ai sensi del regolamento sull'intelligenza artificiale» rinviava a una nozione che il regolamento non conteneva. Dopo quella data il rinvio è preciso, e porta con sé anche la categoria contigua della piccola impresa a media capitalizzazione.

RINVII

fornitore (AIIPIA-GL-0053), spazio di sperimentazione normativa per l'IA (AIIPIA-GL-0125), sanzione amministrativa pecuniaria (AIIPIA-GL-0130)

modello a pesi aperti

AIIPIA-GL-0157

equivalente inglese: *open-weight model* · ambito: Lessico di mercato

Modello i cui pesi sono pubblicati e scaricabili, cosa che ne consente l'esecuzione locale e l'adattamento senza passare da un servizio del fornitore. La disponibilità dei pesi non implica che siano pubblici i dati di addestramento, il codice di adde-

stramento o le scelte di preparazione dei dati, né che la licenza consenta ogni uso: sono quattro aperture indipendenti, e un modello può presentarne una sola.

NOTA D'USO

L'espressione non compare in nessuna fonte normativa ed è nata nel mercato per distinguere ciò che l'etichetta «open source» aveva smesso di distinguere. Nella pratica «open source» viene usato per modelli che pubblicano i soli pesi con licenza limitativa: il regolamento, quando esenta, chiede invece che accesso, uso, modifica e distribuzione siano consentiti e che parametri, pesi e informazioni sull'architettura siano resi pubblici. Un capitolato che chieda un «modello open source» senza specificare quale delle aperture gli interessi ottiene offerte non comparabili.

RINVII

modello di base (AIPIA-GL-0005), peso (AIPIA-GL-0011), licenza libera e open source (AIPIA-GL-0156), modello proprietario (AIPIA-GL-0158)

NOTA

Nessuna delle fonti censite tratta questo concetto: non è una lacuna del censimento ma un fatto sul lessico, ed è la ragione per cui la voce esiste. Il termine è nato nel mercato per supplire a una distinzione che «open source» non faceva più.

modello di base

AIPIA-GL-0005

equivalente inglese: *foundation model* · ambito: Fondamenti e tecniche

Modello addestrato una volta su grandi quantità di dati eterogenei e concepito per essere riusato come punto di partenza di molte applicazioni diverse, attraverso adattamenti successivi anziché attraverso un nuovo addestramento. L'espressione descrive una scelta industriale, quella di concentrare a monte il costo dell'addestramento e distribuirlo su molti impieghi a valle, più che una proprietà misurabile del modello. Non ha un contenuto tecnico stabile e non individua alcuna soglia.

NOTA D'USO

Circola come sinonimo di modello per finalità generali, ed è un equivoco costoso: la qualifica che fa scattare obblighi europei è la seconda, non la prima, e il testo italiano del regolamento non contiene affatto l'espressione. Un capitolato che chieda un modello di base conforme al regolamento non individua alcun obbligo: chi risponde faccia precisare se si intendano gli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali o quelli aggiuntivi per i modelli con rischio sistemico. La

forma italiana è per giunta polisemica nel diritto vigente: la legge 132/2025 la adopera all'articolo 8 per le banche di dati della ricerca sanitaria, dove non designa affatto un modello riusabile a valle. Chi cita «la legge italiana sui modelli di base» a sostegno di un'offerta commerciale sta citando una norma sul trattamento di dati sanitari per finalità di ricerca.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
foundation model	forma tecnica	equivalente	letteratura tecnica in lingua inglese e documentazione dei fornitori
modello fondazionale	variante editoriale	quasi equivalente	traduzioni editoriali e stampa specializzata italiana
modello fondazionale per finalità generali	forma sconsigliata	ingannevole	capitolati e materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 63); art. 51, par. 1	modello di IA per finalità generali	La fonte non adopera mai questa espressione, né nell'articolo né nei considerando. Il criterio con cui distingue i modelli è un altro: guarda all'ampiezza dei compiti che il modello sa svolgere e alla sua attitudine a essere incorporato in applicazioni ulteriori. Riserva un secondo gradino, con obblighi propri, ai modelli le cui capacità raggiungono una soglia di impatto. La riusabilità industriale che il nostro lemma descrive non compare fra i criteri, e non produce da sola alcuna qualifica.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 8, comma 1	modelli di base	È l'unico punto del diritto italiano vigente in cui le parole del lemma compaiono, e non designano la nozione qui definita. La disposizione dichiara di rilevante interesse pubblico certi trattamenti di dati svolti per la ricerca in campo sanitario, e nomina le raccolte e i modelli alla cui realizzazione quei trattamenti servono. La coincidenza è di forma: il contesto è il regime dei dati sanitari per la ricerca, non la qualificazione dei modelli di IA.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *assente*

Nessuna delle due fonti tratta il concetto, e l'esito registra l'assenza invece di fabbricare una divergenza di contenuto. Le due assenze però non si somigliano. Il regolamento tace la parola e disciplina sotto altro nome ciò che le sta vicino; la legge italiana pronuncia la parola e disciplina tutt'altro. La seconda è la più insidiosa, perché chi cerca conferma normativa di un termine di mercato la trova, letteralmente, dove non c'è.

Conseguenza pratica. Un capitolato che pretenda «modelli di base a norma di legge» non ha una fonte che lo sostenga: la sola disposizione italiana che usi quelle parole riguarda i dati della ricerca sanitaria. Chi scrive un contratto nomina la qualifica europea che gli serve — modello per finalità generali, e semmai la soglia di rischio sistemico — perché è quella che porta obblighi. Chi legge un'offerta che cita l'articolo 8 della legge 132/2025 a proposito di modelli generalisti ha davanti un riferimento fuori luogo, e conviene chiederne conto per iscritto.

RINVII

modello di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0002), modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003), messa a punto (AIPIA-GL-0014), intelligenza artificiale generativa (AIPIA-GL-0021), modello linguistico di grandi dimensioni (AIPIA-GL-0022), modello a pesi aperti (AIPIA-GL-0157)

NOTA

Nessuna delle fonti censite tratta questo concetto, ed è un fatto sul lessico e non una lacuna del censimento: il termine nasce e resta nella letteratura tecnica e nel mercato. Le due interpretazioni registrate qui sotto non fanno eccezione: sono il verbale di due assenze diverse. Il regolamento sull'intelligenza artificiale non adopera l'espressione e colloca altrove, sotto un altro nome, la qualifica che fa scattare gli obblighi; la legge italiana adopera esattamente quelle parole, all'articolo 8, per designare altro. Una fonte che tace e una fonte che nomina un'altra cosa non si sommano in una definizione.

modello di IA per finalità generali

AIPIA-GL-0003

equivalente inglese: *general-purpose AI model* · ambito: Fondamenti e tecniche

Modello che presenta una generalità marcata e sa svolgere con competenza compiti fra loro distinti, qualunque sia il canale con cui arriva sul mercato e quale che sia il numero di sistemi a valle che lo incorporano. La qualifica guarda alle capacità del modello e non all'uso che il fornitore ne prevede: resta generalista anche il modello destinato a un solo impiego. Restano fuori i modelli adoperati per ricerca, sviluppo o prototipazione prima dell'immissione sul mercato.

NOTA D'USO

Il mercato applica l'etichetta a qualunque modello linguistico e, all'opposto, la nega quando il prodotto ha un solo caso d'uso. Il regolamento non offre una soglia secca: il considerando 98 indica come indizio i modelli con almeno un miliardo di parametri addestrati su grandi quantità di dati in autosupervisione, ma è un crite-

rio orientativo, diverso dalla soglia di calcolo che all'articolo 51 produce una presunzione. Chi redige un capitolato chieda gli elementi documentali dell'allegato XI, non un'autoqualificazione del fornitore.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
GPAI	uso di mercato	quasi equiva- lente	materiali commerciali e documentazione di con- formità in lingua italiana
modello generalista	variante editoriale	quasi equiva- lente	commenti e stampa specializzata italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regola- mento sull'intelli- genza artificiale)	art. 3, punto 63); conside- rando 97; con- siderando 98	modello di IA per finalità generali	La fonte fonda la qualifica su due tratti funzionali, la generalità significativa e la competenza su un'ampia gamma di compiti distinti, e la rende indipendente dal canale di immissione sul mer- cato. Esclude i modelli usati per ricerca, sviluppo o prototipazione fino all'immissione. Il conside- rando 98 propone come indizio della generalità il miliardo di parametri con addestramento in auto- supervisione su larga scala.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 2, comma 1, lett. c); art. 3, comma 5	modelli di intel- ligenza artifi- ciale	La legge italiana adotta la definizione europea per rinvio al punto 63), ma le dà un nome diverso, privo della specificazione sulle finalità generali. All'articolo 3 dichiara di non produrre obblighi nuovi rispetto al regolamento per i sistemi e per i modelli così definiti.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *coincidente*

Il rinvio nazionale è al punto preciso, non a una riformulazione: la classe indivi-
duata è la stessa e cambia soltanto il nome con cui viene chiamata. La differenza è
lessicale e non estensiva, e questo è ciò che la rende insidiosa, perché il nome ita-
liano suggerisce una classe più larga di quella che il rinvio individua.

Conseguenza pratica. Chi applica la legge italiana deve tradurre ogni volta il proprio
«modello di intelligenza artificiale» nel modello per finalità generali del regola-
mento. Un adempimento tarato sulla lettera della legge nazionale copre quella sola
specie, e non copre il modello specialistico che pure il fornitore mette a disposi-
zione.

RINVII

modello di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0002), sistema di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0004), modello di base (AIPIA-GL-0005), operazione in virgola mobile (AIPIA-GL-0018), capacità di impatto elevato (AIPIA-GL-0019), intelligenza artificiale generativa (AIPIA-GL-0021), modello linguistico di grandi dimensioni (AIPIA-GL-0022), fornitore a valle (AIPIA-GL-0059), codice di buone pratiche (AIPIA-GL-0128)

modello di intelligenza artificiale

AIPIA-GL-0002

equivalente inglese: *AI model* · ambito: Fondamenti e tecniche

Componente addestrato che, ricevuti certi ingressi, produce uscite secondo una funzione appresa e conservata in un insieme di parametri. Da solo non è utilizzabile: diventa un sistema quando gli si aggiungono un'interfaccia, una logica applicativa e i canali che portano i dati dentro e i risultati fuori. La distinzione pesa perché gli obblighi europei si distribuiscono su due piani, uno per chi mette a disposizione il modello e uno per chi costruisce il sistema che lo incorpora.

NOTA D'USO

«Modello» e «sistema» si scambiano liberamente in offerte e capitolati, e lo scambio sposta gli obblighi sulla parte sbagliata. Il regolamento sull'intelligenza artificiale adopera l'espressione senza annoverarla fra le definizioni dell'articolo 3, e definisce soltanto il modello per finalità generali; la legge 132/2025 chiama «modelli di intelligenza artificiale» proprio quelli del punto 63). Chi redige una clausola sulla nozione nazionale copre quindi meno di quanto creda: i modelli specialistici restano fuori da quella definizione, pur non uscendo dal perimetro del regolamento.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
modello	forma tecnica	quasi equivalente	documentazione tecnica dei fornitori e letteratura specializzata italiana
modello di IA	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, artt. 3, 53 e 54
motore di intelligenza artificiale	uso di mercato	ingannevole	capitolati e materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punti 63) e 68); art. 53, par. 2; considerando 97	modello di IA	L'espressione ricorre nell'articolato e negli obblighi sui modelli per finalità generali, ma non figura fra i termini definiti all'articolo 3: definita è soltanto la specie generalista. Il considerando 97 precisa che i modelli sono componenti essenziali dei sistemi senza essere essi stessi sistemi, e che diventano tali con l'aggiunta di altri componenti, per esempio un'interfaccia utente.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 2, comma 1, lett. c)	modelli di intelligenza artificiale	La legge italiana definisce l'espressione per rinvio, ma il punto che richiama è il 63) dell'articolo 3, cioè quello dei soli modelli per finalità generali. La nozione nazionale nasce quindi più stretta di quella che il regolamento adopera senza definirla, e la legge la impiega con questa estensione anche nei principi generali dell'articolo 3.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *più ampio*

Il regolamento adopera l'espressione come categoria generale e ne definisce una sola specie, quella per finalità generali; la legge italiana battezza «modelli di intelligenza artificiale» proprio quella specie. La prima nozione comprende quindi i modelli specialistici, addestrati per un compito unico, che la seconda non nomina. Non è una divergenza di contenuto ma di estensione: la definizione richiamata è la stessa.

Conseguenza pratica. Una clausola che si riferisca ai modelli di intelligenza artificiale ai sensi dell'articolo 2 della legge 132/2025 non raggiunge i modelli specialistici. Chi vuole includerli li nomina, oppure ancori l'obbligo al regolamento, che li raggiunge attraverso il sistema che li incorpora.

RINVII

sistema di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0001), modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003), modello di base (AIPIA-GL-0005), parametro (AIPIA-GL-0010), modello linguistico di grandi dimensioni (AIPIA-GL-0022), modello proprietario (AIPIA-GL-0158)

modello linguistico di grandi dimensioni

AIPIA-GL-0022

equivalente inglese: *large language model* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Modello addestrato su grandi quantità di testo a prevedere la porzione di testo successiva, e capace per questa via di svolgere compiti linguistici eterogenei senza un addestramento dedicato a ciascuno. La grandezza riguarda insieme il numero di parametri, il volume dei dati e il calcolo impiegato, e nessuna soglia condivisa separa i grandi dagli altri. Designa una modalità di input e di output, il testo, e non un regime giuridico: il regolamento sull'intelligenza artificiale lo cita come esempio fra i criteri del rischio sistemico.

NOTA D'USO

Nel mercato italiano la sigla inglese viene usata come sinonimo di «modello di base» e di «modello per finalità generali», e le tre espressioni non coincidono. Solo la seconda è nozione definita, con obblighi e soglie di calcolo proprie; la prima non compare in nessuna fonte censita; la terza indica la modalità testuale. Un modello che elabora anche immagini resta per il regolamento un modello per finalità generali, e un capitolato che scriva «LLM» dove intende quegli obblighi nomina la categoria sbagliata.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
LLM	forma tecnica	quasi equivalente	letteratura tecnica e capitolati italiani, che adottano la sigla inglese
modello di linguaggio di grandi dimensioni	variante editoriale	equivalente	traduzioni tecniche e divulgative italiane
modello generativo	uso di mercato	ingannevole	offerte e materiali commerciali italiani, dove sostituisce la sigla inglese

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato XIII, lett. d)	modelli linguistici di grandi dimensioni	La fonte adopera l'espressione una sola volta, fra parentesi e a titolo di esempio, per illustrare la modalità da testo a testo. Sta nell'elenco dei criteri di cui la Commissione tiene conto per stabilire se un modello per finalità generali abbia capacità o impatto equivalenti a quelli che fanno scattare il rischio sistemico; accanto figurano la modalità da testo a immagine e la multimodalità. Non è un termine definito.	verificato

RINVII

modello di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0002), modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003), modello di base (AIPIA-GL-0005), intelligenza artificiale generativa (AIPIA-GL-0021), token (AIPIA-GL-0023)

modello proprietario

AIPIA-GL-0158

equivalente inglese: *proprietary model* · ambito: Lessico di mercato

Modello i cui pesi, dati di addestramento e informazioni sull'architettura non sono resi pubblici e il cui impiego passa da un servizio o da una licenza che il fornitore controlla. Il carattere proprietario descrive un regime di accesso, non la titolarità dei diritti: la proprietà intellettuale esiste anche sui modelli con pesi pubblicati, e una licenza permissiva non la trasferisce. Nel diritto dell'Unione l'espressione non compare: individua il residuo delle esclusioni previste per i modelli rilasciati con licenza libera e open source.

NOTA D'USO

Nei capitolati «proprietario» vale come sinonimo di «chiuso» e come contrario di «open source»; nei materiali commerciali funziona da garanzia implicita di assistenza e continuità. L'opposizione non regge: circolano modelli con pesi pubblicati e licenza restrittiva, e modelli chiusi con clausole permissive sull'uso dell'output. La riservatezza dei pesi e del codice sorgente, che il regolamento tutela, non sospende gli obblighi informativi verso chi integra il modello, né l'accesso ai modelli addestrati che un organismo notificato può ottenere quando gli altri mezzi si sono rivelati insufficienti.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
modello chiuso	uso di mercato	quasi equivalente	materiali commerciali e capitolati italiani
modello closed source	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali e documentazione tecnica in circolazione in Italia

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 2, par. 12; art. 53, par. 2; art. 78, par. 1, lett. a); allegato VII, punto 4.5	—	La fonte non impiega l'espressione e non la definisce. Ne disciplina i due lati: sottrae al proprio ambito, e ad alcuni obblighi sui modelli, ciò che è rilasciato con licenza libera e open source, sicché il regime proprietario resta il caso ordinario; e impone la riservatezza dei diritti di proprietà intellettuale, delle informazioni commerciali riservate e del codice sorgente. La stessa riservatezza non sottrae i modelli addestrati e i loro parametri all'accesso motivato dell'organismo notificato.	verificato

RINVII

modello di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0002), licenza libera e open source (AIPIA-GL-0156), modello a pesi aperti (AIPIA-GL-0157), piattaforma di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0166)

modifica sostanziale

AIPIA-GL-0072

equivalente inglese: *substantial modification* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Cambiamento apportato a un sistema di IA dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio, non previsto nella valutazione iniziale della conformità, che incide su quella conformità oppure muta la finalità prevista. Non ogni intervento la integra: restano fuori le modifiche predeterminate dal fornitore e già valutate, comprese quelle dei sistemi che proseguono l'apprendimento dopo la diffusione, purché descritte nella documentazione tecnica. Quando ricorre, il sistema torna a una procedura di valutazione della conformità.

NOTA D'USO

Il rilascio continuo trasforma la nozione in un problema di processo: ogni versione va classificata prima di uscire, e la classificazione dipende da quanto il fornitore aveva dichiarato al momento della valutazione iniziale. Chi non ha descritto in documentazione tecnica lo spazio delle modifiche ammesse si trova a dover trattare come sostanziale anche ciò che non lo sarebbe. Vale la lettura opposta: chiamare aggiornamento minore un cambiamento che sposta la finalità prevista non evita la nuova valutazione, perché il criterio è l'effetto e non il nome dato al rilascio.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 23); art. 43, par. 4; considerando 128	modifica sostanziale	La fonte costruisce la nozione su due criteri alternativi: l'incidenza sulla conformità ai requisiti del capo dedicato ai sistemi ad alto rischio e il mutamento della finalità prevista per la quale il sistema era stato valutato. Esclude poi espressamente le modifiche di algoritmo e prestazioni dei sistemi che continuano ad apprendere, quando siano state predeterminate dal fornitore e valutate in sede di valutazione iniziale.	verificato

RINVII

messa a punto (AIPIA-GL-0014), adattabilità (AIPIA-GL-0017), fornitore (AIPIA-GL-0053), finalità prevista (AIPIA-GL-0070), valutazione della conformità (AIPIA-

GL-0073), documentazione tecnica (AIPIA-GL-0082), ciclo di vita del sistema di IA (AIPIA-GL-0140)

monitoraggio successivo all'immissione sul mercato

AIPIA-GL-0102

equivalente inglese: *post-market monitoring* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Attività con cui il fornitore raccoglie, documenta e analizza in modo sistematico l'esperienza d'uso dei sistemi che ha immesso sul mercato o messo in servizio, per accorgersi in tempo della necessità di azioni correttive o preventive. Non è assistenza al cliente né analisi commerciale: serve a verificare che la conformità ai requisiti duri nel tempo, si appoggia a un piano che fa parte della documentazione tecnica ed è proporzionato ai rischi del sistema.

NOTA D'USO

Viene assimilato al servizio di assistenza, e i due si distinguono per destinatario: qui i dati servono al fornitore per rivedere le proprie valutazioni, e rientrano nel processo di gestione dei rischi. Anche il deployer ha un compito, che non coincide: sorveglia il funzionamento secondo le istruzioni, informa il fornitore, e sospende l'uso quando ha motivo di ritenere che il sistema presenti un rischio. Un contratto che taccia su chi trasmette che cosa e con quale periodicità lascia il fornitore senza i dati su cui il piano si regge.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 25; art. 72; art. 26, par. 5	sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato	La fonte definisce l'attività per scopo, cioè individuare la necessità di azioni correttive o preventive immediate, e la disciplina come sistema documentato e proporzionato, retto da un piano che fa parte della documentazione tecnica. I dati raccolti alimentano il processo di gestione dei rischi. Al deployer assegna un compito distinto di sorveglianza, informazione e sospensione dell'uso, e ammette che i fornitori già tenuti a un monitoraggio analogo dagli atti settoriali integrino i due sistemi.	verificato

RINVII

richiamo di un sistema di IA (AIPIA-GL-0083), ritiro di un sistema di IA (AIPIA-GL-0084), sistema di gestione dei rischi (AIPIA-GL-0089), incidente grave (AIPIA-GL-0098), sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101), ciclo di vita del sistema di IA (AIPIA-GL-0140)

non conformità

AIPIA-GL-0135

equivalente inglese: *nonconformity* · ambito: Sistemi di gestione, audit e accreditamento

Mancato soddisfacimento di un requisito, accertato e registrato. Nel vocabolario dei sistemi di gestione è un rilievo che l'organizzazione apre su se stessa e che si chiude con l'analisi delle cause e un'azione correttiva documentata. Nella normativa dell'Unione sull'armonizzazione designa invece la mancata osservanza di una prescrizione, e apre all'autorità di vigilanza del mercato la strada per chiedere misure correttive, limitare la messa a disposizione del prodotto e, nei casi previsti, sanzionare. Le due nozioni condividono la parola e producono effetti diversi.

NOTA D'USO

Nei rapporti di audit i rilievi sono ordinati per gravità, e l'assenza di rilievi gravi viene poi esibita in gara come prova di conformità normativa. I due accertamenti hanno criterio, autore e poteri diversi: uno misura lo scostamento da una norma tecnica ad applicazione volontaria, l'altro la violazione di una prescrizione di legge. Il regolamento tiene distinta anche la non conformità formale — marcatura mancante o apposta in violazione, dichiarazione di conformità non redatta, registrazione non effettuata — che l'autorità contesta chiedendo di porvi fine e che, se permane, porta a limitazione, richiamo o ritiro.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
NC	forma tecnica	equivalente	rapporti di audit e modulistica italiana dei sistemi di gestione
rilievo	uso di mercato	quasi equivalente	relazioni di audit e comunicazione aziendale italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 74, par. 1; art. 79, parr. 4, 5 e 6; art. 83	non conformità; non conformità formale	La fonte non ne formula una definizione propria e dichiara applicabile ai sistemi di IA il regolamento sulla vigilanza del mercato. Ne articola invece l'accertamento su due binari: quello dei sistemi che presentano un rischio, dove la mancata adozione di misure correttive apre a divieti, ritiro e richiamo, e quello della non conformità formale, che riguarda la marcatura, la dichiarazione di conformità, la registrazione, il rappresentante autorizzato e la documentazione tecnica.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026	—	non conformità	La norma tratta il rilievo di non conformità e l'azione correttiva come elementi del sistema di gestione dell'intelligenza artificiale, cioè come strumenti interni di miglioramento. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	<i>non verificato in questa edizione</i>
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punti 7) e 16)	non conformità	La fonte la definisce in modo volutamente esteso: qualunque caso di mancata osservanza di una prescrizione della normativa di armonizzazione dell'Unione o del regolamento stesso. Accanto vi colloca la misura correttiva, cioè qualunque provvedimento con cui l'operatore economico vi pone fine, tanto su richiesta dell'autorità quanto di propria iniziativa.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: coincidente

Il regolamento sull'intelligenza artificiale non introduce una nozione autonoma e dichiara applicabile ai sistemi che disciplina il regolamento sulla vigilanza del mercato: la definizione utilizzabile resta quindi una sola. L'articolo sulla non conformità formale non restringe quella nozione, perché isola una specie il cui accertamento non richiede di dimostrare un rischio; è una distinzione procedurale, non una diversa estensione.

Conseguenza pratica. In un contratto la clausola che impegna il fornitore a «sanare le non conformità» va agganciata alla nozione ampia: vi rientra anche la marcatura mancante, che non presuppone alcun rischio per le persone e che, se non sanata, può portare a limitazione, richiamo o ritiro. Un rilievo di audit interno, invece, non fa scattare quella clausola se non è anche mancata osservanza di una prescrizione.

RINVII

richiamo di un sistema di IA (AIIPIA-GL-0083), sistema di gestione (AIIPIA-GL-0131), audit (AIIPIA-GL-0134)

norma armonizzata

AIIPIA-GL-0076

equivalente inglese: *harmonised standard* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Norma europea adottata su richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione di una normativa dell'Unione in materia di armonizzazione. Resta una norma tec-

nica, e come tale volontaria: ciò che la distingue dalle altre non è l'obbligo di applicarla, ma l'effetto che l'ordinamento le riconosce quando i suoi riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Prima di quella pubblicazione è una norma europea come le altre, per quanto elaborata su mandato.

NOTA D'USO

Nei materiali commerciali «norma armonizzata» viene usato per qualunque norma europea o internazionale che tratti la stessa materia di un regolamento. La differenza è precisa e ha conseguenze: la richiesta della Commissione, l'adozione da parte di un'organizzazione europea di normazione e la citazione dei riferimenti in Gazzetta sono tre passaggi distinti, e solo il terzo produce l'effetto giuridico. Una norma internazionale recepita in Europa non diventa armonizzata per il fatto di portare la sigla EN.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 27)	norma armonizzata	La fonte non formula una definizione propria: rinvia per intero alla nozione del regolamento sulla normazione europea, indicandone il punto esatto. È un rinvio recettizio, non un richiamo generico.	verificato
Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea)	art. 2, punto 1), lett. c)	norma armonizzata	La fonte la costruisce come sottocategoria di «norma»: specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto, alla quale non è obbligatorio conformarsi; è armonizzata la norma europea nata da una richiesta della Commissione per applicare la legislazione dell'Unione sull'armonizzazione.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea) — esito: *coincidente*

Il rinvio dell'art. 3, punto 27) è recettizio e punta al punto preciso dell'altra fonte: le due nozioni non sono simili, sono la stessa. Ogni mutamento della definizione nel regolamento sulla normazione si riflette automaticamente sul regolamento sull'intelligenza artificiale.

Conseguenza pratica. Per stabilire se una norma sia armonizzata ai fini del regolamento sull'intelligenza artificiale non si guarda al regolamento sull'intelligenza artificiale: si verifica se esiste una richiesta della Commissione e se i riferimenti sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale. Un capitolato che pretenda «conformità a norme armonizzate» prima di quella pubblicazione chiede una cosa che non esiste ancora.

RINVII

norma tecnica (AIPIA-GL-0077), specifiche comuni (AIPIA-GL-0078), presunzione di conformità (AIPIA-GL-0079), accreditamento (AIPIA-GL-0138)

norma tecnica

AIPIA-GL-0077

equivalente inglese: *technical standard* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Documento che fissa requisiti tecnici, licenziato da un ente di normazione riconosciuto perché sia applicato più volte, e la cui osservanza non è dovuta per legge. È un documento elaborato fuori dal procedimento legislativo, che acquista rilievo giuridico quando una legge o un contratto lo richiamano, e che resta volontario in mancanza di quel richiamo. Il diritto dell'Unione la chiama semplicemente norma e la articola in internazionale, europea, armonizzata e nazionale, secondo l'organismo che l'ha adottata.

NOTA D'USO

In italiano «norma» designa insieme la regola di diritto e il documento di normazione, e l'ambiguità produce due errori opposti. Il primo è leggere una norma tecnica come se obbligasse: conformarsi resta volontario, e il vincolo nasce semmai dal contratto o dal richiamo legislativo. Il secondo è leggerla come se non contasse: su di essa il legislatore europeo appoggia la presunzione di conformità e alcune procedure di valutazione. L'aggettivo «tecnica» è del resto un'aggiunta professionale italiana: il regolamento sulla normazione non lo accosta mai a «norma», e quello sull'intelligenza artificiale lo adopera una volta sola, dove rinvia alle pertinenti norme tecniche per lo stato dell'arte della marcatura dei contenuti.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
normativa tecnica	forma sconsigliata	ingannevole	capitolati e relazioni tecniche in lingua italiana
standard	uso di mercato	quasi equivalente	materiali commerciali e documentazione di progetto in lingua italiana

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 40, par. 1 e 2	norme armonizzate	La fonte non definisce la categoria generale e non la nomina: lavora sulla sola sottospecie che le serve, la norma armonizzata, e sui prodotti della normazione richiesti alle organizzazioni europee. Il rinvio per la disciplina è al regolamento sulla normazione europea, compreso quello sulla pubblicazione dei riferimenti.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea)	art. 2, punto 1); art. 2, punto 2); art. 2, punto 4)	norma	La fonte non usa l'espressione «norma tecnica»: definisce la «norma» come specie della «specifica tecnica», caratterizzata dall'adozione da parte di un organismo riconosciuto, dall'applicazione ripetuta o continua e dall'assenza di obbligo di conformarsi, e la articola in quattro sottospecie secondo l'organismo. Accanto vi colloca il prodotto della normazione europea, anch'esso non obbligatorio.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea) — esito: *più ristretto*

Non c'è divergenza definitoria da rilevare, perché il regolamento sull'intelligenza artificiale non formula una definizione propria: si limita a operare su una porzione della categoria descritta dall'altro regolamento, quella per cui esiste una richiesta della Commissione. Le norme internazionali e nazionali restano norme nel senso del regolamento sulla normazione, senza produrre alcun effetto nel regolamento sull'intelligenza artificiale.

Conseguenza pratica. Citare in un capitolato una norma internazionale adottata in Italia non attiva le conseguenze che il regolamento sull'intelligenza artificiale riserva alle norme armonizzate. Chi la richiede ottiene un documento utile alla prova, non l'effetto giuridico: la richiesta acquista senso se dice che cosa si vuole dimostrare con quella norma, invece di trattarla come equivalente di una armonizzata.

RINVII

valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073), norma armonizzata (AIPIA-GL-0076), specifiche comuni (AIPIA-GL-0078), presunzione di conformità (AIPIA-GL-0079)

obblighi di trasparenza per determinati sistemi AIPIA-GL-0109

equivalente inglese: *transparency obligations for certain AI systems* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Gruppo di doveri di rivelazione che si applicano a certi sistemi di IA per il modo in cui incontrano le persone, indipendentemente dalla loro classificazione di rischio. Chi fornisce sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche li progetta perché sia noto che l'interlocutore è artificiale; chi fornisce sistemi che generano contenuti sintetici ne marca gli output in forma leggibile da una macchina;

chi impiega sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica ne informa le persone esposte; chi diffonde un deep fake rende noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente, con obblighi attenuati quando fa parte di un'opera manifestamente artistica, satirica o di finzione.

NOTA D'USO

Si dà per scontato che riguardino i soli sistemi ad alto rischio, e non è così: l'articolo 50 individua le proprie categorie in base al contatto con le persone, e i suoi obblighi si aggiungono a quelli del capo III senza sostituirli. Due punti passano inosservati. L'informazione è dovuta non oltre il primo contatto della persona con il sistema o con il contenuto, quindi non basta una riga nelle condizioni d'uso. E per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 la marcatura degli output è dovuta a partire dal 2 dicembre 2026.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 50; art. 111, par. 4	obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers	La fonte distribuisce quattro doveri fra fornitori e deployer: rendere evidente l'interazione con un sistema, marcare in forma leggibile meccanicamente i contenuti generati o manipolati, informare chi è esposto a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica, rendere noto il carattere artificiale dei contenuti che costituiscono un deep fake. Prevede eccezioni per le attività di contrasto e attenuazioni per le opere artistiche, satiriche o di finzione, e fa salvi gli obblighi del capo III.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	art. 1, punto 20)	codici di buone pratiche	La fonte non tocca i doveri: sostituisce il paragrafo sui codici di buone pratiche. L'iniziativa passa dall'ufficio per l'IA alla Commissione, che ne valuta l'adeguatezza dovendo tenere in conto al massimo grado il parere del consiglio per l'IA, anziché approvarli con atto di esecuzione. La Commissione conserva in via residuale il potere di specificare norme comuni. La rilevazione e la marcatura sono affiancate all'etichettatura.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

Il regolamento omnibus non ha modificato i paragrafi da 1 a 6, dove stanno gli obblighi: ha sostituito il paragrafo 7 sui codici di buone pratiche e ha aggiunto all'articolo 111 un termine di adeguamento. La nozione di obbligo di trasparenza è quindi la stessa nelle due fonti, che descrivono lo stesso enunciato dal lato del testo vigente e dal lato dell'atto che lo ha prodotto.

Conseguenza pratica. Chi cita l'articolo 50 dopo il 27 luglio 2026 cita obblighi immutati, ma non può più attendersi che un codice di buone pratiche venga approvato con atto di esecuzione: la Commissione ne valuta l'adeguatezza. Per i sistemi generativi già sul mercato la marcatura degli output è esigibile dal 2 dicembre 2026.

RINVII

deep fake (AIPiA-GL-0031), contenuto sintetico (AIPiA-GL-0032), marcatura del contenuto (AIPiA-GL-0033), trasparenza (AIPiA-GL-0104), sistema di riconoscimento delle emozioni (AIPiA-GL-0161)

Open Badge

AIPiA-GL-0153

equivalente inglese: *Open Badge* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Immagine digitale che porta incorporati i dati della dichiarazione che rappresenta: chi l'ha emessa, a chi, per quale risultato, in base a quali criteri e con quali prove. È nata per rendere visibili apprendimenti che nessun titolo registra, e circola nei profili professionali e nelle reti sociali. Il peso di ciò che dichiara dipende da chi la emette e dai criteri che ha reso pubblici: il formato garantisce che i dati siano leggibili, non che siano stati verificati da un terzo.

NOTA D'USO

Nelle offerte formative il badge viene presentato come «certificazione digitale», due parole che nel lessico italiano rinviano a un atto di terza parte. Quasi sempre lo emette chi ha erogato il corso, e i criteri esposti sono i suoi. Questo non lo priva di valore, lo colloca altrove: chi lo riceve dovrebbe aprire i dati incorporati e leggere emittente, criteri e prove. In una selezione un badge privo di criteri pubblicati non aggiunge nulla di controllabile al curriculum che lo accompagna.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
badge digitale	uso di mercato	quasi equivalente	materiali commerciali italiani dell'offerta formativa

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
1EdTech Open Badges Specification	—	Open Badge	La specifica descrive il formato del distintivo digitale e i metadati che lo accompagnano. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti. È una specifica di consorzio privato, e non un atto che produca effetti giuridici nell'ordinamento italiano.	non verificato in questa edizione

RINVII

attestazione (AIPIA-GL-0146), credenziale verificabile (AIPIA-GL-0152), credenziale europea digitale per l'apprendimento (AIPIA-GL-0154)

NOTA

Nessuna fonte normativa fra quelle censite nomina questo formato. La specifica del consorzio 1EdTech è censita nell'apparato come specifica tecnica di un soggetto privato, e il suo testo non è stato consultato. La voce si scrive lo stesso perché il termine compare nei materiali commerciali italiani accanto a «certificazione», che è invece un istituto disciplinato e con un soggetto rilasciante determinato.

operatore

AIPIA-GL-0057

equivalente inglese: *operator* · ambito: Ruoli e catena del valore

Nome collettivo con cui il regolamento sull'intelligenza artificiale designa in blocco sei posizioni della catena: il fornitore, il fabbricante del prodotto, il deployer, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore. Non è un ruolo autonomo con obblighi propri, ma un'abbreviazione: dove la norma dice operatore intende tutti e sei, e ciascuno risponde secondo la posizione che occupa. L'elenco è chiuso e non comprende la persona su cui il sistema produce effetti né chi partecipa a una prova.

NOTA D'USO

In italiano la parola evoca l'addetto che manovra la macchina, e nei documenti aziendali finisce per indicare chi sta al terminale: è quasi il contrario del significato regolamentare, che è collettivo e comprende il fornitore. Il fraintendimento si riconosce nei capitoli che parlano di «formazione degli operatori» intendendo il personale. Chi legge una disposizione sanzionatoria rivolta agli operatori e la riferisce ai propri dipendenti sbaglia destinatario: riguarda le imprese e gli enti della catena, non le persone fisiche che usano il sistema.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
addetto	uso di mercato	ingannevole	capitolati e piani di formazione aziendali italiani
operatore economico	forma ufficiale	quasi equivalente	regolamento (UE) 2019/1020 e regolamento (CE) n. 765/2008, testi italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 8)	operatore	La fonte non descrive una funzione: enumera sei ruoli già definiti altrove nello stesso articolo e li raccoglie sotto un nome unico. La definizione è quindi puramente elencativa, e il deployer vi compare accanto ai soggetti che immettono il sistema sul mercato.	verificato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 13)	operatore economico	La fonte raccoglie sotto il nome collettivo il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica, e chiude l'elenco con una formula aperta che vi attrae chiunque altro sia soggetto a obblighi in relazione alla fabbricazione, alla vendita o all'entrata in servizio dei prodotti.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: sovrapposto

I due elenchi condividono quattro voci ma divergono agli estremi. Quello del regolamento sull'intelligenza artificiale è chiuso e comprende il deployer, cioè chi impiega il sistema; quello della disciplina generale non lo comprende, aggiunge il fornitore di servizi di logistica e resta aperto a chiunque altro porti obblighi sul prodotto. Nessuno dei due contiene l'altro, e la differenza non è di dettaglio: riguarda se il lato dell'uso entri o no nel nome collettivo.

Conseguenza pratica. Una clausola contrattuale che definisca gli «operatori economici» richiamando la disciplina generale dei prodotti non copre il deployer, che nel regolamento sull'intelligenza artificiale è invece un operatore a pieno titolo. Chi riusa moduli di conformità di prodotto deve aggiungere esplicitamente la posizione di chi impiega il sistema.

RINVII

fornitore (AIPIA-GL-0053), deployer (AIPIA-GL-0054), importatore (AIPIA-GL-0055), distributore (AIPIA-GL-0056), rappresentante autorizzato (AIPIA-GL-0058), fabbricante del prodotto (AIPIA-GL-0060)

operazione in virgola mobile

AIPIA-GL-0018

equivalente inglese: *floating-point operation* · ambito: Fondamenti e tecniche

Singola operazione aritmetica compiuta su numeri rappresentati con una parte significativa e un esponente, il formato con cui i calcolatori approssimano i numeri reali. Contata su scale enormi diventa l'unità con cui si misura il calcolo speso per addestrare un modello. È in questa funzione che entra nel diritto europeo: non come proprietà del sistema, ma come metro dello sforzo che lo ha prodotto. Le metodologie di misura sono rimesse ad atti delegati della Commissione.

NOTA D'USO

Nei materiali commerciali il numero di operazioni è esibito come misura di potenza, nei documenti di conformità come prova di restare sotto soglia. Il regolamento le attribuisce un solo effetto: superata la quantità cumulativa di calcolo indicata all'articolo 51, si presume che il modello abbia capacità di impatto elevato. È una presunzione e non una definizione di capacità, la soglia è modificabile con atto delegato, e le metodologie di misurazione sono a loro volta rimesse ad atti delegati: i numeri dichiarati da fornitori diversi vanno quindi letti con cautela.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
FLOP	forma tecnica	equivalente	documentazione tecnica dei fornitori e letteratura specializzata in italiano

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 67); art. 51, par. 2; art. 53, par. 5; allegato XI, sezione 1, punto 2, lett. d); allegato XIII, lett. c)	operazione in virgola mobile	La fonte definisce l'unità in termini matematici, come qualunque operazione o assegnazione che coinvolga numeri in virgola mobile, e la impiega poi come metro: la quantità cumulativa di calcolo dell'addestramento, espressa in queste operazioni, fa scattare oltre soglia la presunzione di capacità di impatto elevato. Le risorse computazionali vanno documentate, e le metodologie di misurazione e calcolo sono affidate ad atti delegati.	verificato

RINVII

modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003), inferenza (AIPIA-GL-0015), capacità di impatto elevato (AIPIA-GL-0019), token (AIPIA-GL-0023)

organismo di valutazione della conformità

AIPIA-GL-0074

equivalente inglese: *conformity assessment body* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Ente che valuta per conto altrui la conformità di qualcosa a requisiti dati, e che a questo fine esegue prove, ispezioni e certificazioni. La qualità dipende dall'attività esercitata e dalla posizione di terzietà rispetto a chi è valutato, non da un provvedimento amministrativo: si è organismo di valutazione della conformità prima e indipendentemente dalla notifica. Il passaggio alla condizione di organismo notificato richiede una domanda, la verifica dei requisiti da parte dell'autorità di notifica e la comunicazione alla Commissione.

NOTA D'USO

Nelle offerte la formula viene usata come sinonimo di ente accreditato, e i due stati non coincidono: l'accreditamento è un'attestazione sulla competenza tecnica rilasciata dall'organismo nazionale di accreditamento, la notifica è l'atto con cui uno Stato membro abilita l'organismo a operare nell'ambito di una normativa determinata. Un organismo può essere accreditato per certificare sistemi di gestione senza essere notificato per il regolamento sull'IA. Chi valuta un'offerta guadagna a chiedere per quale norma e con quale atto l'organismo sia stato riconosciuto.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato)	art. 2, punto 13)	organismo di valutazione della conformità	La fonte definisce l'organismo per la sola attività svolta, senza richiedere che operi per conto di terzi, e comprende nell'elenco anche le tarature accanto a prove, certificazioni e ispezioni. La posizione rispetto al valutato non entra nella definizione.	verificato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 21); art. 31, par. 4 e 5	organismo di valutazione della conformità	La fonte qualifica l'organismo per l'attività svolta a favore di terzi ed elenca in via esemplificativa prove, certificazioni e ispezioni. L'articolo sui requisiti degli organismi notificati precisa poi la terzietà: indipendenza dal fornitore valutato e da chi ha interesse economico nei sistemi, e astensione dalle attività di consulenza che vi confliggano.	verificato
UNI CEI ISO/IEC 42006:2025	—	—	La norma tratta i requisiti per gli organismi che forniscono servizi di audit e certificazione dei sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale, cioè una classe determinata di organismi di valutazione della conformità. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) — esito: *più ristretto*

Gli elenchi di attività sono aperti in entrambe le fonti e la differenza fra loro non è decisiva. Decisivo è invece l'inciso sul conto di terzi, che il regolamento sull'intelligenza artificiale aggiunge alla definizione: un organismo interno che valuti la conformità dei sistemi della propria impresa rientra nella formula generale e non in quella del regolamento. La restrizione riguarda la posizione del soggetto, non l'oggetto della valutazione.

Conseguenza pratica. Una struttura interna di controllo può condurre il controllo interno previsto per la maggior parte dei sistemi ad alto rischio, ma non può presentarsi come organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento, né la sua relazione può sostituire l'intervento di un organismo notificato dove questo è richiesto. Un contratto che assegni compiti di verifica fa bene a nominare per iscritto quale delle due figure sta incaricando.

RINVII

valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073), organismo notificato (AIPIA-GL-0075), autorità di notifica (AIPIA-GL-0120), accreditamento (AIPIA-GL-0138), certificazione di sistemi di gestione (AIPIA-GL-0139)

organismo notificato

AIPIA-GL-0075

equivalente inglese: *notified body* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Organismo di valutazione della conformità che uno Stato membro ha notificato alla Commissione perché operi nell'ambito di una determinata normativa di armonizzazione. La notifica presuppone una domanda dell'organismo e la verifica di requisiti di personalità giuridica, indipendenza, competenza e riservatezza, di regola documentata da un certificato di accreditamento. Il numero di identificazione che ne deriva accompagna la marcatura CE nei soli casi in cui la procedura seguita abbia richiesto l'intervento dell'organismo.

NOTA D'USO

Nei materiali commerciali «organismo notificato» ed «ente accreditato» vengono usati l'uno per l'altro, e i due atti hanno autori diversi: in Italia l'accREDITamento resta dell'organismo nazionale di accREDITamento, mentre la funzione di notifica è attribuita dalla legge nazionale all'Agenzia per l'Italia digitale. Un ente accREDITato a certificare sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale non diventa per questo notificato, e un attestato rilasciato in quel quadro non sostituisce la valutazione della conformità del sistema. Conviene chiedere quale atto sostenga la qualifica dichiarata.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
ente certificatore	uso di mercato	ingannevole	offerte di servizi professionali in lingua italiana
ente notificato	variante editoriale	quasi equiva- lente	capitolati e materiali divulgativi italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 22); art. 29, par. 1 e 2; art. 31, par. 1; art. 48, par. 4	organismo notificato	La fonte definisce la figura per rinvio all'atto che la costituisce: è l'organismo di valutazione della conformità notificato a norma di questo regolamento e di altra normativa di armonizzazione pertinente. La domanda si presenta all'autorità di notifica dello Stato di stabilimento e va corredata, se disponibile, del certificato di accreditamento; il numero di identificazione segue la marcatura CE dove la procedura lo comporti.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 20, comma 1, lett. a); art. 20, comma 2	soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale	La legge italiana non ridefinisce la figura: individua chi la costituisce. Attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale le funzioni di notifica, valutazione, accreditamento e sorveglianza di chi verifica la conformità, e la designa autorità di notifica ai fini del regolamento sull'intelligenza artificiale.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *sovrapposto*

La legge italiana non ridefinisce la figura ma nomina una categoria più larga: i «soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale», di cui affida ad AgID notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio. Un organismo notificato appartiene a quella categoria, ma non ogni soggetto che verifichi una conformità è stato notificato: la notifica è un atto formale con una procedura propria.

Conseguenza pratica. In un bando, «organismo incaricato di verificare la conformità» e «organismo notificato» non individuano lo stesso insieme di offerenti. Solo il secondo può rilasciare i certificati che la valutazione della conformità di terzi richiede.

RINVII

valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073), organismo di valutazione della conformità (AIPIA-GL-0074), autorità di notifica (AIPIA-GL-0120), accreditamento (AIPIA-GL-0138), audit di terza parte (AIPIA-GL-0162)

parametro

AIPIA-GL-0010

equivalente inglese: *parameter* · ambito: Fondamenti e tecniche

Valore numerico interno a un modello che l'addestramento modifica per avvicinare le uscite a quelle attese. Nel loro insieme i parametri sono ciò che il modello ha appreso: cambiarli ne cambia il comportamento, copiarli permette di riprodurlo altrove. Il regolamento sull'intelligenza artificiale li tratta su due piani, come informazione che la documentazione tecnica deve riportare e come oggetto di pubblicazione, perché dalla loro messa a disposizione dipendono alcune esenzioni per i modelli rilasciati con licenza libera.

NOTA D'USO

Il numero di parametri viene presentato come misura della potenza del modello e adoperato per confronti in offerta. Il regolamento lo tratta con più cautela: il considerando 98 lo indica come indizio della generalità, con il miliardo come ordine di grandezza, e l'allegato XIII lo elenca fra i criteri che la Commissione considera per il rischio sistemico, accanto alla dimensione dei dati e al calcolo impiegato. La sola soglia che produce una presunzione è quella di calcolo dell'articolo 51.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punti 29) e 30); art. 53, par. 2; allegato XI, sezione 1, punto 1, lett. d); allegato XIII, lett. a)	parametri	La fonte non definisce il termine ma vi ricorre in più punti, e vi introduce una distinzione: i parametri che il sistema può apprendere, adattati con i dati di addestramento, e quelli che non può apprendere, messi a punto con i dati di convalida. Chiede poi che l'architettura e il numero di parametri figurino nella documentazione tecnica dei modelli per finalità generali, e li elenca fra i criteri di designazione del rischio sistemico.	verificato

RINVII

modello di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0002), apprendimento profondo (AIPIA-GL-0009), peso (AIPIA-GL-0011), iperparametro (AIPIA-GL-0012)

persona interessata

AIPIA-GL-0062

equivalente inglese: *affected person* · ambito: Ruoli e catena del valore

Persona fisica sulla quale un sistema di IA produce effetti senza che essa lo fornisca né lo impieghi sotto la propria autorità. Il regolamento la include fra i destinatari del proprio ambito quando si trova nell'Unione. Le riconosce il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative su una decisione presa in base all'output di un sistema ad alto rischio dell'allegato III, esclusi quelli destinati alle infrastrutture critiche, quando la decisione produca effetti giuridici o la tocchi in modo paragonabile e rilevante, e sempre che quel diritto non le sia già riconosciuto altrove dal diritto dell'Unione.

NOTA D'USO

In italiano l'espressione si sovrappone all'«interessato» della disciplina sui dati personali, e nei documenti aziendali le due figure finiscono per essere trattate come una sola. Le nozioni sono diverse: l'una guarda a chi subisce gli effetti di un sistema, l'altra a chi è identificato o identificabile attraverso dati, e si può essere l'una senza essere l'altra. La distinzione pesa quando si scrive un'informativa o si istruisce un reclamo, perché il diritto alla spiegazione della decisione e i diritti sui dati hanno presupposti, destinatari e limiti differenti.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
destinatario	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali e documentazione di progetto italiana
interessato	forma sconsigliata	ingannevole	informative e documenti di conformità italiani che riusano il lessico della protezione dei dati

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 2, par. 1, lett. g); art. 86, par. 1	persona interessata	La fonte usa l'espressione senza definirla fra i termini dell'articolo 3. La colloca fra i soggetti cui il regolamento si applica, purché si trovino nell'Unione. La rende titolare di una pretesa di spiegazione verso il deployer, circoscritta alle decisioni fondate sull'output di sistemi ad alto rischio di un allegato determinato e a effetti giuridici o comunque significativi.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 4, punto 1)	interessato	La fonte non conosce la figura di chi subisce gli effetti di un sistema. Introduce invece, dentro la definizione di dato personale, la figura della persona fisica identificata o identificabile cui il dato si riferisce, che il testo italiano chiama con una parola quasi identica.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: *sovrapposto*

Il criterio è diverso in radice: subire gli effetti di un sistema in un caso, essere identificabile attraverso dati nell'altro. Le due qualità coincidono spesso ma non necessariamente: chi riceve una decisione automatizzata sui propri dati è entrambe le cose, mentre chi è ripreso da un sistema che non lo identifica può essere solo la prima. La vicinanza delle due parole italiane non riflette una vicinanza delle nozioni.

Conseguenza pratica. In un'informativa unica le due figure vanno tenute separate, perché il diritto a una spiegazione della decisione e i diritti sui dati personali si attivano a condizioni diverse e verso soggetti che possono non coincidere. Un registro dei reclami che le confonda produce risposte fuori bersaglio.

RINVII

deployer (AIPIA-GL-0054), soggetto della prova (AIPIA-GL-0063), titolare del trattamento (AIPIA-GL-0064), diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali (AIPIA-GL-0107)

peso

AIPIA-GL-0011

equivalente inglese: *weight* · ambito: Fondamenti e tecniche

Parametro che stabilisce quanto un ingresso conta nel calcolo compiuto da un'unità della rete. È la forma più comune di parametro appreso, e nell'uso corrente il plurale indica per estensione l'intero stato appreso di un modello, cioè il file che si scarica e si carica per riprodurne il comportamento. Renderli pubblici è una delle condizioni che il regolamento europeo richiede per alcune esenzioni riservate ai modelli rilasciati con licenza libera.

NOTA D'USO

«Pesi aperti» viene usato come sinonimo di «open source», e la sovrapposizione produce aspettative sbagliate in due direzioni. Per l'esenzione il regolamento chiede che siano pubblici i parametri compresi i pesi, l'architettura e le informazioni sull'uso, e che la licenza consenta accesso, uso, modifica e distribuzione: pubblicare i soli pesi non basta. All'opposto, l'esenzione non opera per i modelli per finalità generali con rischi sistemici, per quanto aperto sia il rilascio.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
pesi	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, artt. 53 e 54

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
peso sinaptico	forma sconsigliata	quasi equivalente	materiali divulgativi italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 53, par. 2; art. 54, par. 6	pesi	La fonte non definisce il termine. Lo adopera in due esenzioni parallele riferite ai modelli rilasciati con licenza libera e open source: gli obblighi di documentazione tecnica e quello di designare un rappresentante autorizzato non si applicano quando parametri, pesi, architettura e informazioni sull'uso sono resi pubblici, e l'esenzione cade quando il modello presenta rischi sistemici.	verificato

RINVII

rete neurale artificiale (AIPiA-GL-0008), parametro (AIPiA-GL-0010), addestramento (AIPiA-GL-0013), modello a pesi aperti (AIPiA-GL-0157)

piattaforma di intelligenza artificiale

AIPiA-GL-0166

equivalente inglese: *AI platform* · ambito: Lessico di mercato

Insieme di servizi con cui un fornitore mette a disposizione modelli, strumenti di adattamento, interfacce di programmazione e infrastruttura di esecuzione, perché altri vi costruiscano applicazioni. È un termine di offerta e copre proposte molto diverse fra loro. Sul piano giuridico non individua un ruolo: chi acquista può risultare fornitore del sistema che ne ricava, e chi offre può essere fornitore di un modello, fornitore di un sistema o nessuno dei due, secondo ciò che immette sul mercato.

NOTA D'USO

In gara la piattaforma compare come oggetto unitario, e questo produce due errori. Il primo è ritenere che la responsabilità resti a chi la offre: chi appone il proprio marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato è considerato fornitore, salvo diversa ripartizione convenuta per contratto. Il secondo è invocare la legge italiana, che l'espressione la contiene: nomina però una singola infrastruttura sanitaria affidata all'AGENAS, con servizi definiti come suggerimenti non vincolanti, e non una categoria di prodotto spendibile in altri settori.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
piattaforma di IA	uso di mercato	equivalente	materiali commerciali e capitolati italiani

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
suite di intelligenza artificiale	uso di mercato	quasi equiva- lente	materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 25, par. 1	—	La fonte non conosce l'espressione e non prevede una posizione che le corrisponda. Distribuisce gli obblighi lungo la catena del valore secondo ruoli definiti, e considera fornitore di un sistema ad alto rischio chi vi appone il proprio nome o marchio dopo l'immissione sul mercato, chi lo modifica in modo sostanziale o chi ne muta la finalità prevista fino a renderlo ad alto rischio. Per la prima ipotesi restano salvi accordi contrattuali che ripartiscano diversamente gli obblighi.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 10, comma 1 (art. 12-bis, comma 2, del d.l. 179/2012)	piattaforma di intelligenza artificiale	La legge italiana adopera l'espressione una sola volta, e come nome proprio: istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale a sostegno delle attività di cura, e segnatamente di quelle svolte sul territorio. Ne attribuisce progettazione, realizzazione, messa in servizio e titolarità all'AGENAS, e ne definisce i servizi come supporto ai professionisti sanitari e ai medici mediante suggerimenti non vincolanti, oltre all'accesso ai servizi sanitari per gli assistiti.	verificato

ALLINEAMENTI

Legge 23 settembre 2025, n. 132 ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *assente*

Nella legge italiana l'espressione è la denominazione di una singola infrastruttura pubblica, con un titolare designato e servizi elencati; nel regolamento sull'intelligenza artificiale non compare, e non vi si trova una posizione che le corrisponda. Non è divergenza fra due definizioni: è l'assenza della nozione da una delle due fonti, che conviene registrare come esito invece di lasciarla implicita.

Conseguenza pratica. Chi cita la legge italiana per sostenere che l'ordinamento riconosce la piattaforma come categoria contrattuale sta citando una disposizione sanitaria, che non si estende agli altri settori. In un capitolato la parola va sciolta nelle sue componenti, e gli obblighi vanno riferiti al ruolo che ciascuna parte assume rispetto al sistema immesso sul mercato.

RINVII

fornitore a valle (AIPIA-GL-0059), catena del valore dell'IA (AIPIA-GL-0061), modello proprietario (AIPIA-GL-0158), copilota (AIPIA-GL-0164)

pratica di IA vietata

AIPIA-GL-0087

equivalente inglese: *prohibited AI practice* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Impiego dell'intelligenza artificiale che l'ordinamento sottrae al mercato: non se ne consente l'immissione, la messa in servizio né l'uso, e le misure di gestione del rischio o di conformità non valgono a renderlo ammissibile. L'elenco è chiuso e descrive combinazioni di tecnica, finalità e contesto, non tecnologie in sé: la stessa funzione può essere vietata in un ambiente e ammessa altrove, con obblighi. Alcune voci portano eccezioni scritte nel testo, una porta un regime di autorizzazione preventiva.

NOTA D'USO

Nelle policy aziendali il divieto viene riscritto come elenco di tecnologie proibite, e la riscrittura sbaglia due volte. Sposta il perimetro: inferire emozioni è vietato sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza, mentre in altri contesti lo stesso sistema è ad alto rischio e va gestito, non escluso. E sposta l'attenzione dalla posta in gioco: queste pratiche portano il massimale sanzionatorio più alto del regolamento, fino a 35 milioni di euro o al 7 per cento del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 5; art. 99, par. 3; art. 113, terzo comma, lett. a)	pratiche di IA vietate	La fonte elenca le pratiche una per una, descrivendo per ciascuna le condotte colpite e, dove le prevede, le eccezioni. Vi figurano la manipolazione dannosa, lo sfruttamento di vulnerabilità, il punteggiaggio sociale, la previsione di reati fondata sulla sola profilazione, la raccolta indiscriminata di immagini facciali, l'inferenza di emozioni sul lavoro e a scuola, la categorizzazione biometrica su attributi protetti e l'identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di contrasto. Il capo che le contiene si applica prima degli altri.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	art. 1, punto 7); considerando 10	determinate pratiche dei sistemi di IA	La fonte allunga l'elenco con due voci sulla generazione e sulla manipolazione di materiale sessuale non consensuale e di materiale riguardante minori. Vi aggiunge paragrafi che ne circoscrivono l'applicazione: il divieto colpisce il fornitore quando la generazione è la finalità prevista o un esito prevedibile e riproducibile lasciato privo di garanzie, e il deployer quando è a quel fine che usa il sistema.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

Il testo consolidato incorpora già le due pratiche aggiunte dal regolamento modificativo: le due interpretazioni descrivono lo stesso elenco. Il confronto conserva però un'informazione che il solo testo consolidato non dà, e che è la data: le voci nuove non si applicano dal 2 febbraio 2025 come il resto dell'articolo, ma dal 2 dicembre 2026.

Conseguenza pratica. Una valutazione delle pratiche vietate condotta prima di quella data resta valida per le voci originarie e va integrata per le due nuove. Chi redige una politica interna dovrebbe datarne le clausole, perché lo stesso articolo entra in vigore in due momenti diversi.

RINVII

rischio (AIPIA-GL-0085), sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), sistema di riconoscimento delle emozioni (AIPIA-GL-0161)

precisione

AIPIA-GL-0096

equivalente inglese: *precision* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Misura della qualità delle segnalazioni di un classificatore: fra i casi che il sistema ha attribuito a una classe, la quota di quelli che vi appartengono davvero. Risponde alla domanda su quanto ci si possa fidare di una segnalazione, e si legge insieme al richiamo, che dice quanta parte dei casi rilevanti sia stata trovata. Alzare l'una tende ad abbassare l'altro, e il punto di equilibrio si sceglie sul costo relativo dei due errori, non sulla tecnica.

NOTA D'USO

In italiano «precisione» e «accuratezza» si scambiano con regolarità, e lo scambio ha conseguenze documentali: il regolamento sull'intelligenza artificiale formula il requisito in termini di accuratezza, e chi scrive «precisione» in un documento di conformità nomina una misura che il testo non richiede. Nel regolamento la parola compare una sola volta, dentro la definizione dell'operazione in virgola mobile, dove indica la precisione con cui un numero è rappresentato: è un'omonimia, non un rinvio. Chi fissa una soglia dovrebbe dire quale delle due misure sta fissando.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 67); art. 15, par. 1 e 3	precisione fissa	La fonte non tratta questa misura e non la nomina mai in senso statistico. L'unica occorrenza della parola sta nella definizione dell'operazione in virgola mobile, dove designa la precisione con cui un numero è rappresentato in memoria. I requisiti sulle prestazioni dei sistemi ad alto rischio sono formulati in termini di accuratezza e di metriche pertinenti, che il testo lascia indeterminate.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 25059:2024	—	modello di qualità per i sistemi di intelligenza artificiale	La norma porta il modello di qualità della serie sulla qualità del software sui sistemi di intelligenza artificiale. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

accuratezza (AIPIA-GL-0095), richiamo (metrica) (AIPIA-GL-0097), prestazioni di un sistema di IA (AIPIA-GL-0103)

prestazioni di un sistema di IA

AIPIA-GL-0103

equivalente inglese: *performance of an AI system* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Capacità di un sistema di conseguire la finalità prevista, considerata nel suo insieme e non attraverso una misura sola. È una nozione relazionale: si apprezza rispetto allo scopo dichiarato, sicché lo stesso sistema può avere buone prestazioni per una finalità e cattive per un'altra senza che nulla cambi al suo interno. Accuratezza, precisione e richiamo ne sono indicatori parziali, ciascuno cieco su una parte del comportamento che interessa.

NOTA D'USO

Nei capitolati la parola vale come sinonimo di velocità o di accuratezza, e la sostituzione le toglie l'ancoraggio: la definizione europea la lega alla finalità prevista, che il fornitore dichiara e scrive nelle istruzioni per l'uso. Cambiata la finalità cambia il metro, e un sistema riusato per uno scopo diverso da quello dichiarato non ha prestazioni peggiori: ha prestazioni non misurate. Chi redige un collaudo dovrebbe partire dalla finalità prevista e ricavarne le metriche, non scegliere le metriche disponibili e chiamarle prestazioni.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 18); art. 15, par. 2; art. 72, par. 2	prestazioni di un sistema di IA	La definizione è brevissima e interamente relazionale: la capacità del sistema di conseguire la finalità prevista. Il testo non elenca metriche; nell'articolo sui requisiti parla di altre metriche di prestazione pertinenti e ne rimanda l'individuazione a parametri di riferimento e metodologie da sviluppare. Le prestazioni sono anche l'oggetto dei dati che il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato deve raccogliere.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 25059:2024	—	modello di qualità per i sistemi di intelligenza artificiale	La norma applica ai sistemi di intelligenza artificiale il modello di qualità della serie sulla qualità del software e dei sistemi. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne le caratteristiche né indicarne i punti.	non verificato in questa edizione

RINVII

finalità prevista (AIPIA-GL-0070), robustezza (AIPIA-GL-0094), accuratezza (AIPIA-GL-0095), precisione (AIPIA-GL-0096)

presunzione di conformità

AIPIA-GL-0079

equivalente inglese: *presumption of conformity* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Effetto per cui chi soddisfa un riferimento tecnico determinato si considera in regola con i requisiti di legge che quel riferimento copre, senza doverlo provare a parte. Non è una certificazione né un'esenzione: è un'inversione dell'onere della prova, e opera solo entro i requisiti effettivamente contemplati. Il regolamento la fa nascere per vie distinte, ciascuna con condizioni proprie: la via principale passa dalle norme armonizzate ed è condizionata alla pubblicazione dei riferimenti in Gazzetta ufficiale; accanto ad essa il testo ne apre altre, a requisito determinato, che quella pubblicazione non richiedono.

NOTA D'USO

È il punto in cui il lessico commerciale produce più danni. «Certificati ISO, quindi conformi all'AI Act» non descrive alcun effetto giuridico: la via delle norme armonizzate richiede che i riferimenti siano pubblicati in Gazzetta ufficiale, e alla data non ne risulta pubblicato nessuno. Le altre vie che il regolamento apre non passano da un certificato di sistema di gestione: riguardano le specifiche comuni, la rappresentatività dei dati di addestramento e prova, e la certificazione di cibersecurity. Un sistema di gestione può concorrere alla conformità, fornendo processi e

prove documentali riutilizzabili in sede di valutazione, senza per questo dimostrarla.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 40, par. 1	si presumono conformi	La fonte lega l'effetto a tre condizioni cumulative: la conformità alla norma armonizzata o a sue parti, la pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale secondo il regolamento sulla normazione europea, e il fatto che i requisiti o gli obblighi in questione siano effettivamente contemplati da quella norma.	verificato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 42, parr. 1 e 2; art. 41, par. 3	si presumono conformi	Accanto alla via delle norme armonizzate la fonte ne apre altre, che non passano da quella pubblicazione e valgono per requisiti determinati. Chi ha addestrato e provato il sistema con dati che rispecchiano il contesto d'uso si presume in regola con il requisito sulla pertinenza dei dati; chi ha una certificazione di cibersecurity i cui riferimenti sono pubblicati si presume in regola con il requisito di cibersecurity; e la conformità alle specifiche comuni adottate dalla Commissione produce lo stesso effetto delle norme armonizzate.	verificato

RINVII

valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073), norma armonizzata (AIPIA-GL-0076), norma tecnica (AIPIA-GL-0077), specifiche comuni (AIPIA-GL-0078), sistema di gestione dell'IA (AIPIA-GL-0132), conformità dichiarata all'AI Act (AIPIA-GL-0163)

processo decisionale automatizzato

AIPIA-GL-0116

equivalente inglese: *automated decision-making* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Modo di decidere in cui l'esito che riguarda una persona è prodotto da un trattamento automatizzato. La disciplina sui dati personali ne isola il caso più stretto — la decisione fondata unicamente su tale trattamento, che produce effetti giuridici o incide in modo analogo — e vi collega il diritto di non esservi sottoposti, salvo tre ipotesi, con la garanzia dell'intervento umano, dell'opinione e della contestazione. Fuori da quel caso il processo resta automatizzato in senso corrente e può ricadere in altri obblighi.

NOTA D'USO

La pratica difensiva più diffusa consiste nell'aggiungere una persona che ratifica l'esito, per uscire dall'articolo 22. La mossa regge solo se l'intervento è effettivo: una ratifica che non esamina il caso difficilmente rende la decisione non automatizzata. E non sposta comunque il regolamento sull'intelligenza artificiale, il cui articolo 86 riguarda le decisioni adottate sulla base dell'output anche quando le prende una persona. Un controllo umano documentato dice che cosa la persona vede, che cosa può cambiare e quanto tempo ha; senza quei tre dati non è verificabile.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
decisione automatizzata	variante editoriale	quasi equivalente	prassi professionale italiana della protezione dei dati

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 26, par. 11; art. 86, par. 1	decisione adottata dal deployer sulla base dell'output	La fonte non conosce il termine e ragiona in altri modi: impone al deployer di sistemi dell'allegato III che adottano decisioni riguardanti persone fisiche, o assistono nell'adottarle, di informarle; e attribuisce alla persona interessata il diritto a spiegazioni sulle decisioni prese sulla base dell'output. In nessuno dei due casi richiede che la decisione sia interamente automatica.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 22	processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione	La fonte non definisce l'espressione: la adopera come titolo e attribuisce all'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione fondata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici o incida in modo analogo. Ammette tre eccezioni — contratto, autorizzazione normativa, consenso esplicito — e in due di esse impone misure a tutela, fra cui l'intervento umano del titolare.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *sovrapposto*

La soglia è diversa. La disciplina sui dati personali si attiva quando la decisione è fondata unicamente sul trattamento automatizzato; il regolamento sull'intelligenza artificiale si attiva quando la decisione è presa sulla base dell'output, e comprende quindi i casi in cui una persona interviene. La seconda nozione è più larga sul punto della partecipazione umana, più stretta su quello dei sistemi cui si applica.

Conseguenza pratica. Inserire un passaggio umano può portare un trattamento fuori dall'articolo 22, ma non fa venire meno l'informazione dovuta dal deployer né il diritto a spiegazioni. Le soglie da guardare restano due, e la sola aggiunta di un controllo formale non ne supera nessuna.

RINVII

algoritmo (AIPIA-GL-0006), sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101), diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali (AIPIA-GL-0107), valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (AIPIA-GL-0111), profilazione (AIPIA-GL-0115), automazione (AIPIA-GL-0165)

professione non organizzata in ordini o collegi AIPIA-GL-0145

equivalente inglese: *profession not organised in orders or colleges* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Attività economica, anche organizzata, volta a prestare servizi od opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in prevalenza con lavoro intellettuale, che non rientra fra quelle riservate per legge agli iscritti in albi o elenchi. Ne restano fuori anche le professioni sanitarie e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio che hanno una disciplina propria. È una categoria residuale, definita per esclusione, e vi rientra chi esercita in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o come lavoratore dipendente.

NOTA D'USO

L'espressione viene letta come «professione senza regole», e di lì nasce l'idea che l'iscrizione a un'associazione faccia le veci di un albo. La legge impone invece obblighi propri, fra cui il richiamo espresso alla disciplina applicabile in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il cui inadempimento è ricondotto alle pratiche commerciali scorrette. Chi lavora con l'intelligenza artificiale in Italia opera quasi sempre in questo regime, e la delega italiana in materia vi si appoggia quando affida percorsi formativi anche alle forme aggregative di queste associazioni.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13	art. 2, comma 1, lett. f), punto 3)	professioni non organizzate in ordini o collegi	La fonte adopera l'espressione senza definirla, per ripartire la titolarità pubblica: le qualificazioni di queste professioni sono attribuite al Ministero del lavoro, salvo quelle che ricadono presso le autorità competenti per le professioni regolamentate.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 24, comma 2, lett. f)	forme aggregative delle associazioni	La fonte non tratta la categoria in sé: fra i criteri della delega prevede che percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale siano previsti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria più rappresentative e dalle forme aggregative delle associazioni disciplinate dalla legge del 2013, che nomina espressamente.	verificato
Legge 14 gennaio 2013, n. 4	art. 1, commi 2 e 3	professione non organizzata in ordini o collegi	La fonte definisce la categoria per sottrazione, escludendo le attività riservate agli iscritti in albi o elenchi, le professioni sanitarie e i mestieri con disciplina propria, e abbrevia poi l'espressione in «professione». Il comma 3 impone di richiamare la legge in ogni documento e rapporto scritto con il cliente e qualifica l'inadempimento come pratica commerciale scorretta.	verificato

ALLINEAMENTI

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ↔ Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 — esito: *sovrapposto*

Le due fonti distano due giorni — la legge è del 14 gennaio 2013, il decreto legislativo del 16 — e non si citano: il decreto adopera l'espressione senza definirla e senza rinviare al testo che l'aveva appena definita. Coincidente direbbe troppo, perché manca il rinvio che lo giustificerebbe; Divergente direbbe il falso, perché non emergono due perimetri diversi.

Conseguenza pratica. Chi deve stabilire a quale amministrazione chiedere il riconoscimento di una qualificazione in materia di intelligenza artificiale trova la risposta nel decreto legislativo, ma il perimetro della categoria va letto nella legge. Un atto amministrativo che citi solo una delle due fonti lascia scoperta la metà del ragionamento.

RINVII

codice di condotta (AIPIA-GL-0129), qualificazione (AIPIA-GL-0144), attestazione (AIPIA-GL-0146), attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi (AIPIA-GL-0147), certificazione di persone (AIPIA-GL-0148), alfabetizzazione in materia di IA (AIPIA-GL-0155)

profilazione

AIPIA-GL-0115

equivalente inglese: *profiling* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Trattamento automatizzato di dati personali diretto a valutare aspetti di una persona fisica — quel che fa, quanto rende, quanto è solvibile, dove si muove — e a trarne previsioni. Non presuppone una decisione: la valutazione basta a integrarla. È una qualificazione del trattamento, non del sistema che lo esegue, e si realizza anche con strumenti statistici elementari. Il regolamento sull'intelligenza artificiale non ne costruisce una nozione propria; l'uso di un modello complesso la rende più difficile da ricostruire, non la costituisce.

NOTA D'USO

Nei documenti aziendali il termine significa quasi sempre marketing, e l'equivalenza costa: la valutazione del merito di credito, il punteggio assegnato ai candidati e il calcolo del rischio assicurativo sono profilazione allo stesso titolo, con conseguenze più pesanti. Il secondo equivoco è credere che serva una decisione automatica: la profilazione esiste anche quando decide una persona, e solo il cumulo con la decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato apre l'articolo 22. Nel registro dei trattamenti va qualificata per la funzione, non per l'ufficio che la esegue.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 52)	profilazione	La fonte non formula una definizione propria: rinvia a quella della disciplina sui dati personali indicandone il punto esatto. È un rinvio recettizio, non un richiamo generico.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 4, punto 4)	profilazione	La fonte la costruisce come forma di trattamento automatizzato che adopera dati personali per valutare aspetti personali di una persona fisica, ed elenca a titolo esemplificativo il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, l'affidabilità, il comportamento e gli spostamenti. Nessun elemento della definizione richiede che ne segua una decisione.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *coincidente*

Il rinvio dell'articolo 3, punto 52), punta al punto preciso dell'altra fonte: le due nozioni non sono simili, sono la stessa. Un mutamento della definizione nella disciplina sui dati personali si rifletterebbe senza altro passaggio sul regolamento sull'intelligenza artificiale.

Conseguenza pratica. Per stabilire se un sistema profila non si guarda al regolamento sull'intelligenza artificiale: si applicano i criteri della disciplina sui dati per-

sonali. Una clausola che definisca la profilazione in modo autonomo non sposta la qualificazione, e i sistemi che profilano restano rilevanti sia per gli obblighi sull'IA sia per quelli sul trattamento.

RINVII

diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali (AIPIA-GL-0107), valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (AIPIA-GL-0111), discriminazione algoritmica (AIPIA-GL-0114), processo decisionale automatizzato (AIPIA-GL-0116)

profilo di ruolo professionale

AIPIA-GL-0141

equivalente inglese: *professional role profile* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Descrizione normalizzata di un ruolo di lavoro, costruita elencando le competenze che il ruolo esercita, il livello a cui le esercita e i risultati attesi, invece dei titoli di studio di chi lo ricopre. Serve a rendere confrontabili posizioni che le imprese chiamano in modi diversi. Non è una qualifica e non abilita: descrive un posto di lavoro, non attribuisce uno stato alla persona. Stabilire che una persona corrisponda a un profilo è una valutazione ulteriore, che spetta a chi ne ha il compito.

NOTA D'USO

Negli annunci e nei bandi «profilo» indica quasi sempre un elenco di tecnologie richieste, e il riferimento alla norma tecnica viene aggiunto come sigla di prestigio. La differenza pesa: un profilo di ruolo è scritto per competenze e livelli, e chi lo cita si obbliga a descrivere la posizione in quei termini. Scrivere che una persona è «certificata UNI 11621-8» sovrappone due piani distinti: la norma descrive profili, mentre l'atto che riguarda la persona è rilasciato da un organismo terzo secondo il proprio schema, ed è quello che una commissione di gara guarda.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
figura professionale	uso di mercato	quasi equivalente	bandi e avvisi italiani di formazione professionale
profilo professionale	forma ufficiale	quasi equivalente	titolo delle edizioni 2016 e 2017 della UNI 11621-1, entrambe ritirate con sostituzione

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 14 gennaio 2013, n. 4	art. 6, commi 2 e 3	requisiti, competenze e modalità di esercizio dell'attività	La fonte non nomina i profili. Stabilisce che la qualificazione della prestazione professionale si fonda sulla conformità alle norme tecniche UNI, e che i requisiti, le competenze e le modalità di esercizio individuati da quelle norme valgono come principi generali dell'esercizio autoregolamentato della singola attività. È per questa via che una descrizione tecnica di ruolo assume rilievo nell'ordinamento italiano.	verificato
UNI 11621-1:2021	—	profilo di ruolo professionale	La norma tratta la metodologia con cui si costruiscono i profili di ruolo professionale per l'ICT a partire dal sistema di competenze europeo, come risulta dal titolo e dal sommario del catalogo dell'ente. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto. È l'edizione in vigore e ha sostituito quella del 2017.	<i>non verificato in questa edizione</i>
UNI 11621-8:2026	—	profili di ruolo professionale relativi all'intelligenza artificiale	La norma tratta i profili di ruolo del settore dell'intelligenza artificiale, costruiti con i principi della parte 1 della stessa serie, come risulta dal titolo e dal sommario del catalogo dell'ente. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne l'elenco dei profili né indicarne il punto.	<i>non verificato in questa edizione</i>

RINVII

progettazione delle istruzioni (AIPIA-GL-0025), competenza (AIPIA-GL-0142), quadro europeo delle competenze per i professionisti ICT (AIPIA-GL-0143), qualificazione (AIPIA-GL-0144), certificazione di persone (AIPIA-GL-0148)

NOTA

Le denominazioni dei dodici profili sono riprese da due fonti secondarie concordi — il comunicato del Dipartimento per la trasformazione digitale e le pagine dell'associazione — **e non sono state riscontrate sul testo della UNI 11621-8:2026**, che si acquista e che questa edizione non acquista. Le due fonti riportano lo stesso insieme di dodici denominazioni inglesi, in ordine diverso: la concordanza è un indizio robusto sull'insieme, non una prova sulla forma normativa. Non è verificato se la norma preveda accanto a ciascuna una denominazione italiana ufficiale. *non riscontrato sul testo della norma in questa edizione*

progettazione delle istruzioni

AIPIA-GL-0025

equivalente inglese: *prompt engineering* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Composizione e revisione sistematica delle istruzioni sottoposte a un modello generativo, con prova ripetuta degli esiti e correzione delle formulazioni, per ottenere risultati stabili su un compito definito. Comprende la scelta delle istruzioni di sistema, degli esempi e del formato della risposta, e la misura dei risultati su casi di controllo. Si distingue dall'uso occasionale di un assistente perché lascia artefatti riutilizzabili e verificabili: istruzioni versionate, criteri di accettazione, registro delle prove.

NOTA D'USO

Il mercato italiano tratta la forma inglese come il nome di un mestiere e la mette nei bandi accanto ai titoli di studio. L'espressione italiana adottata qui non viene da una legge né da una norma: è una scelta redazionale, e usarla in un capitolato senza affiancarvi la forma inglese rende incerto ciò che si sta chiedendo. La norma UNI sui profili di ruolo per l'IA potrebbe dare denominazioni verificabili, ma il suo testo non è liberamente accessibile: quelle in circolazione risalgono a fonti secondarie concordanti, non alla norma.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
ingegneria dei prompt	variante editoriale	quasi equivalente	traduzioni divulgative italiane
prompt engineering	forma tecnica	equivalente	letteratura tecnica, capitolati e annunci di lavoro italiani, che conservano la forma inglese

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	considerando 12	progettazione sicura dei prompt	La fonte nomina l'attività una volta sola, e la colloca fra le misure tecniche che un fornitore può adottare per impedire la generazione di materiale vietato: accanto alla pulizia dei dati, all'addestramento al rifiuto, ai controlli sull'output e alle barriere di sicurezza sui prompt di esecuzione. Non ne fa un obbligo autonomo e non la definisce: la tratta come una fra le vie per adempiere a un obbligo di risultato.	verificato
UNI 11621-8:2026	—	—	La norma tratta i profili di ruolo professionale per l'ICT relativi all'intelligenza artificiale. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto, e non è possibile confermare come vi sia denominato il profilo dedicato a questa attività né quali compiti e competenze gli attribuisca.	non verificato in questa edizione

RINVII

intelligenza artificiale generativa (AIPiA-GL-0021), prompt (AIPiA-GL-0024), profilo di ruolo professionale (AIPiA-GL-0141), competenza (AIPiA-GL-0142)

NOTA

Le denominazioni dei dodici profili sono riprese da due fonti secondarie concordi — il comunicato del Dipartimento per la trasformazione digitale e le pagine dell'associazione — **e non sono state riscontrate sul testo della UNI 11621-8:2026**, che si acquista e che questa edizione non acquista. Le due fonti riportano lo stesso insieme di dodici denominazioni inglesi, in ordine diverso: la concordanza è un indizio robusto sull'insieme, non una prova sulla forma normativa. Non è verificato se la norma preveda accanto a ciascuna una denominazione italiana ufficiale. *non riscontrato sul testo della norma in questa edizione*

prompt

AIPIA-GL-0024

equivalente inglese: *prompt* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Insieme di ciò che viene sottoposto a un modello generativo perché produca un esito: non la sola domanda di chi scrive, ma anche le istruzioni di sistema impostate dal fornitore o da chi configura il servizio, i documenti allegati e le porzioni di conversazione precedente che vengono ripresentate al modello a ogni turno. Chi vede la finestra di dialogo vede quindi una parte dell'input, e la parte che non vede pesa sull'esito quanto quella visibile.

NOTA D'USO

Nell'uso corrente «prompt» indica ciò che l'utente digita, e l'equivoco pesa sulla prova: quando si contesta un esito, ricostruire il solo testo digitato non ricostruisce l'input. Il regolamento non adopera la parola; la nozione definita più vicina è quella di dati di input, che comprende anche ciò che il sistema acquisisce da sé. Un contratto che imponga la conservazione dei prompt ottiene meno di quanto chi lo firma creda, se non nomina anche le istruzioni di sistema e il contesto ripresentato.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
comando	uso di mercato	ingannevole	divulgazione italiana e interfacce tradotte
istruzione	uso di mercato	quasi equivalente	manualistica e materiali formativi italiani sull'IA generativa

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 33)	dati di input	La fonte non conosce la parola. La nozione definita che le sta più vicina è quella dei dati di input, costruita in due rami: ciò che qualcuno consegna al sistema e ciò che il sistema si procura da sé, purché l'esito sia prodotto sulla loro base. Il testo digitato da una persona è quindi soltanto uno dei due rami.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	considerando 12	prompt	È il solo punto della legislazione dell'Unione consultata in cui la parola compare in italiano. Vi è nominata due volte, in un elenco di misure tecniche e garanzie con cui un fornitore può prevenire la generazione di materiale vietato: la progettazione sicura dei prompt e le barriere di sicurezza sui prompt di esecuzione, accanto alla pulizia dei dati, all'addestramento al rifiuto e ai controlli sugli esiti. È una menzione descrittiva, non una definizione.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *più ampio*

I dati di input comprendono il prompt e insieme ciò che il sistema acquisisce da solo, per esempio da un sensore o da un archivio collegato; il prompt del considerando è la sola porzione che qualcuno compone e sottopone al modello. La prima nozione contiene la seconda e vi aggiunge casi, e per di più è definita, mentre la seconda è soltanto nominata.

Conseguenza pratica. Chi redige un obbligo di registrazione o di conservazione conviene che lo scriva sui dati di input e non sui prompt: la formula del regolamento ha un locus, copre le istruzioni di sistema e il contesto ripresentato, e non lascia fuori ciò che il sistema acquisisce senza intervento di una persona.

RINVII

intelligenza artificiale generativa (AIPiA-GL-0021), token (AIPiA-GL-0023), progettazione delle istruzioni (AIPiA-GL-0025), dati di input (AIPiA-GL-0041)

prova in condizioni reali

AIPiA-GL-0126

equivalente inglese: *testing in real-world conditions* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Prova temporanea di un sistema di intelligenza artificiale per la finalità prevista, condotta fuori da un laboratorio o da un ambiente simulato, allo scopo di racco-

gliere dati solidi e di verificare la conformità ai requisiti del regolamento. Quando ricorrono le condizioni previste non vale come immissione sul mercato né come messa in servizio, e quindi non fa scattare gli obblighi che a quegli atti si collegano. Le condizioni stanno negli articoli sugli spazi di sperimentazione e sulle prove condotte al di fuori di essi.

NOTA D'USO

L'espressione viene usata per qualunque collaudo su dati o utenti veri, programmi pilota e versioni di prova offerte ai clienti comprese. La differenza pesa: la qualificazione del regolamento vale se sono soddisfatte le condizioni previste, fra cui il piano di prova, il consenso informato dei soggetti e i limiti di durata. Fuori da quelle condizioni un pilota con utenti reali può già configurare una messa in servizio, con gli obblighi che ne derivano. Chiamare prova nel contratto ciò che è già uso non sposta la qualificazione, che dipende dai fatti.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 57); art. 60, parr. 1 e 2	prova in condizioni reali	La fonte definisce la prova per la sua temporalità, per lo svolgimento fuori da ambienti simulati e per lo scopo di verifica, e ne esclude la qualificazione come immissione sul mercato o messa in servizio a condizione che siano rispettate le prescrizioni degli articoli richiamati. Consente ai fornitori, anche potenziali, di svolgerla in qualsiasi momento prima dell'immissione, da soli o in partenariato con deployer.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 24, comma 2, lett. m)	prove in condizioni reali	La fonte non definisce la prova: fra i criteri della delega chiede che all'autorità di vigilanza del mercato siano riconosciuti poteri di richiesta di informazioni, di ispezione anche senza preavviso, a distanza o in loco, e di controllo sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui sistemi ad alto rischio che vi sono sottoposti.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *coincidente*

La legge italiana adopera la nozione senza ridefinirla, com'è coerente con il rinvio generale del suo art. 2, comma 2. Vi attacca un contenuto nuovo, che riguarda i poteri. Fra i criteri della delega chiede che all'autorità di vigilanza del mercato sia riconosciuto il controllo sulla conduzione delle prove, anche mediante ispezione senza preavviso, a distanza o in loco.

Conseguenza pratica. Chi conduce una prova in condizioni reali in Italia deve mettere in conto un controllo non annunciato. Il piano di prova, il registro dei parteci-

panti e le prove del consenso informato vanno tenuti in forma esibibile, non ricostruibile.

RINVII

dati di prova (AIPIA-GL-0040), soggetto della prova (AIPIA-GL-0063), sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), spazio di sperimentazione normativa per l'IA (AIPIA-GL-0125), consenso informato (AIPIA-GL-0127), intelligenza artificiale etica (AIPIA-GL-0167)

pseudonimizzazione

AIPIA-GL-0050

equivalente inglese: *pseudonymisation* · ambito: Dati, qualità e protezione

Trattamento che rende i dati personali non più attribuibili a una persona determinata senza ricorrere a informazioni aggiuntive, conservate separatamente e protette da misure tecniche e organizzative. È una misura di sicurezza, non una via d'uscita dalla disciplina: i dati pseudonimizzati restano dati personali, perché l'attribuzione è resa difficile e non impossibile. Chi detiene la chiave di riassociazione tratta dati personali a tutti gli effetti, e con essi tutti gli obblighi che ne discendono.

NOTA D'USO

È la misura che il regolamento sull'intelligenza artificiale richiama fra le tutele per il trattamento eccezionale di categorie particolari di dati ai fini del rilevamento delle distorsioni. Nella pratica commerciale viene presentata come equivalente all'anonimizzazione — «i dati sono pseudonimizzati, quindi siamo fuori dal GDPR» — e non lo è: sono due regimi diversi, e solo il secondo porta i dati fuori dall'ambito di applicazione. La confusione produce valutazioni d'impatto omesse e basi giuridiche mai individuate.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 4 bis, par. 1, lett. b)	pseudonimizzazione	La fonte non la ridefinisce: la elenca fra le misure più avanzate di sicurezza e tutela della vita privata che condizionano il trattamento eccezionale di categorie particolari di dati personali per il rilevamento e la correzione delle distorsioni.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 4, punto 5)	pseudonimizzazione	La fonte la definisce come termine autonomo: trattamento dopo il quale i dati non conducono più a una persona determinata se non si dispone di informazioni ulteriori, a condizione che queste siano conservate separatamente e protette. Il considerando 28 ne precisa la funzione di riduzione del rischio.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *coincidente*

Il regolamento sull'intelligenza artificiale adopera il termine senza ridefinirlo e fa salve espressamente le disposizioni del regolamento sulla protezione dei dati: la nozione applicabile resta quella dell'art. 4, punto 5). Non c'è una pseudonimizzazione «ai fini dell'IA» distinta da quella generale.

Conseguenza pratica. Chi documenta il rilevamento delle distorsioni non può adottare una nozione ridotta di pseudonimizzazione: la separazione delle informazioni aggiuntive e le misure che le proteggono vanno dimostrate secondo lo stesso metro, e la stessa misura vale contemporaneamente per due adempimenti.

RINVII

dati personali (AIPIA-GL-0045), anonimizzazione (AIPIA-GL-0049)

punto di contatto unico

AIPIA-GL-0124

equivalente inglese: *single point of contact* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Autorità di vigilanza del mercato che uno Stato membro designa perché faccia da interlocutore unico ai fini del regolamento sull'intelligenza artificiale, la cui identità è comunicata alla Commissione, che ne tiene un elenco pubblico. La funzione è di canalizzazione e non attribuisce competenza esclusiva: le altre autorità nazionali conservano i propri poteri. Il regolamento adopera la stessa espressione anche per il rappresentante nazionale nel consiglio per l'IA, designato come contatto verso quell'organo e, se del caso, verso i portatori di interessi.

NOTA D'USO

L'espressione ricorre nel regolamento con due referenti diversi, e i documenti che la usano di rado dicono quale. Il punto di contatto dell'articolo 70 è un'autorità di vigilanza del mercato; quello dell'articolo 65 è il rappresentante dello Stato nel con-

siglio per l'IA. Un terzo punto di contatto unico, con lo stesso nome, esiste in Italia per la sicurezza delle reti ed è affidato alla medesima agenzia designata per il regolamento: chi scrive un'informativa o un piano di risposta dovrebbe indicare la base giuridica, perché i due canali hanno presupposti, tempi e interlocutori europei distinti.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 65, par. 4, lett. b); art. 70, par. 2	punto di contatto unico	La fonte impiega l'espressione due volte con oggetti diversi. Nell'articolo sul consiglio per l'IA riguarda il rappresentante dello Stato membro, designato come contatto verso quell'organo e, ove opportuno, verso i portatori di interessi. Nell'articolo sulle autorità nazionali riguarda invece un'autorità di vigilanza del mercato scelta come interlocutore per il regolamento, la cui identità è comunicata alla Commissione, che ne pubblica l'elenco.	verificato
Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109	art. 7, comma 1, lett. d)	punto di contatto unico	La fonte usa la stessa espressione in un contesto diverso: attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, insieme al ruolo di autorità nazionale competente, quello di punto di contatto unico per la sicurezza di reti e sistemi informativi, ai fini della disciplina che recepisce quel settore.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 20, comma 2	punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea	La fonte designa l'ACN come autorità di vigilanza del mercato e insieme come punto di contatto unico, qualificando l'interlocuzione come rivolta alle istituzioni dell'Unione europea e richiamando l'articolo 70 del regolamento. Non si occupa invece del rappresentante nazionale nel consiglio per l'IA, che non nomina.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 — esito: divergente

Le due fonti chiamano allo stesso modo funzioni con oggetto diverso: nel regolamento il punto di contatto serve all'applicazione della disciplina sui sistemi di intelligenza artificiale, nel decreto-legge alla cooperazione sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Che l'incarico sia ricaduto in Italia sulla stessa agenzia è un fatto dell'organizzazione nazionale, non un tratto delle due nozioni.

Conseguenza pratica. Una segnalazione indirizzata al punto di contatto unico senza indicare la disciplina applicabile può essere trattata nel canale sbagliato, con termini e obblighi diversi da quelli attesi. Nelle procedure interne conviene tenere due voci separate, ciascuna con la propria base giuridica e i propri tempi.

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: sovrapposto

Entrambe le fonti prevedono una sola autorità come punto di contatto e ne fanno un'autorità di vigilanza del mercato. La legge italiana aggiunge però una qualificazione dell'interlocutore, indicando le istituzioni dell'Unione europea, che il paragrafo del regolamento non porta; e tace sul secondo punto di contatto, quello verso il consiglio per l'IA. Le due nozioni coincidono su un tratto e si distinguono sugli altri.

Conseguenza pratica. Un operatore italiano che cerchi un interlocutore unico per le proprie richieste non può dedurre dal solo testo europeo che quella stessa autorità svolga il ruolo anche verso i privati. Nei documenti conviene indicare l'articolo e il comma della designazione invece della sola formula punto di contatto unico, che da sola non individua il destinatario.

RINVII

consiglio per l'IA (AIPIA-GL-0119), autorità di vigilanza del mercato (AIPIA-GL-0121), autorità nazionale competente (AIPIA-GL-0122), Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0123)

quadro europeo delle competenze per i professionisti ICT

AIPIA-GL-0143

equivalente inglese: *European e-Competence Framework* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Quadro di riferimento europeo che descrive le competenze del lavoro informatico come voci ordinate per area di attività e per livello di autonomia e complessità, senza legarle a una professione o a un settore. Fornisce il vocabolario con cui i profili di ruolo si costruiscono: un profilo si compone scegliendo voci del quadro e fissando per ciascuna il livello richiesto. Non rilascia titoli e non valuta persone. È uno strumento descrittivo, e presuppone che qualcun altro compia la valutazione.

NOTA D'USO

Nei materiali italiani la sigla e-CF viene esibita come se fosse un riconoscimento, e «competenze e-CF» compare in brochure di corsi che il quadro non rilascia, perché il quadro non rilascia nulla. Le fonti dell'Unione in materia di intelligenza artificiale lo nominano meno di quanto si creda: il regolamento rinvia ai quadri europei delle competenze senza indicarne alcuno, e il considerando che motiva la riscrittura dell'obbligo formativo cita esempi diversi da questo. Chi lo mette in un

capitolato deve dire quali voci chiede e a quale livello, altrimenti chiede un titolo di catalogo.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
e-CF	forma ufficiale	equivalente	titolo della UNI 11621-1:2021, che vi si riferisce come sistema e-CF

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 4, par. 3	quadri europei delle competenze	La fonte non nomina alcun quadro. Incarica il consiglio per l'IA di adottare raccomandazioni sulla promozione dell'alfabetizzazione tenendo conto dei quadri europei delle competenze, al plurale e senza elenco. Il rinvio orienta l'attività di un organismo e non incorpora nel regolamento il contenuto di alcuno strumento determinato.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	considerando 8	quadri europei delle competenze	Il considerando che motiva la riscrittura dell'articolo 4 indica a titolo di esempio due quadri europei delle competenze: quello sulle competenze digitali dei cittadini e quello di riferimento per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'istruzione primaria e secondaria. Il quadro delle competenze elettroniche non compare fra gli esempi.	verificato
UNI EN 16234-1:2020	—	e-Competence Framework (e-CF)	La norma europea che pubblica il quadro lo intitola e-Competence Framework, e ne dichiara l'oggetto come quadro comune europeo per i professionisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutti i settori. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti. Il titolo e lo stato provengono dal catalogo ufficiale dell'ente di normazione.	non verificato in questa edizione

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: coincidente

L'espressione è la stessa e proviene dallo stesso atto: il paragrafo 3 dell'articolo 4 nel testo consolidato è il testo introdotto dal regolamento Omnibus, e non ci sono quindi due nozioni da confrontare. Ciò che cambia fra articolato e considerando è il grado di determinatezza: l'articolo non nomina alcun quadro, il considerando ne nomina due, e nessuno dei due è quello delle competenze elettroniche.

Conseguenza pratica. Un capitolato che richieda profili «conformi ai quadri europei delle competenze» citando il regolamento non individua alcuno strumento: il regolamento non ne indica, e gli esempi stanno in un considerando, che orienta l'inter-

prestazione senza fissare un obbligo. Chi vuole il quadro delle competenze elettro-
niche deve nominarlo, indicare l'edizione e dire quali voci e quale livello richiede.

RINVII

profilo di ruolo professionale (AIPIA-GL-0141), competenza (AIPIA-GL-0142), alfa-
betizzazione in materia di IA (AIPIA-GL-0155)

qualificazione

AIPIA-GL-0144

equivalente inglese: *qualification* · ambito: Professioni, competenze e credenziali

Titolo di istruzione, di formazione o di qualificazione professionale rilasciato da
un soggetto abilitato a rilasciarlo, nel rispetto di regole pubbliche sul procedi-
mento e sul contenuto. Ciò che la costituisce non è il percorso formativo ma l'atto
di rilascio: la stessa preparazione, senza quell'atto, non è una qualificazione. Nel
sistema italiano le qualificazioni sono raccolte in repertori codificati e riferite ai
livelli del quadro europeo, il che le rende leggibili anche fuori dal territorio in cui
sono state rilasciate.

NOTA D'USO

La stessa parola indica nella pratica professionale una cosa diversa: la qualifica-
zione della prestazione, cioè la sua conformità a una norma tecnica volontaria.
Sono due istituti con lo stesso nome, e la sovrapposizione riempie i bandi di richie-
ste ambigue. Chi chiede una qualificazione professionale senza altro riceve tanto
un titolo iscritto in un repertorio quanto una dichiarazione di conformità a una
norma UNI: documenti rilasciati da soggetti diversi e con effetti diversi. Il rimedio
costa una riga, ed è citare la disposizione accanto alla parola.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13	art. 2, comma 1, lett. m); art. 8, comma 3, lett. d)	qualificazione	La fonte la costruisce come titolo che si rilascia osservando le regole generali del decreto, i livelli essenziali che esso fissa e i suoi standard minimi, e chiede che le qualificazioni dei repertori siano rife- rite al quadro europeo delle qualificazioni. Da notare una discordanza interna: la lettera m) chiama il soggetto che rilascia «ente pubblico tito- lato» rinviando alla lettera g), che però definisce l'ente titolato come soggetto pubblico o privato.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 14 gennaio 2013, n. 4	art. 6, commi 2 e 3; art. 4, comma 1	qualificazione della prestazione professionale	La fonte riferisce la parola alla prestazione e non alla persona: la qualificazione della prestazione professionale si fonda sulla conformità alle norme tecniche UNI, e i requisiti, le competenze e le modalità di esercizio che quelle norme individuano valgono come principi dell'esercizio autor regolamentato. L'articolo 4 usa la stessa parola per l'attestato che un'associazione consente ai propri iscritti di esibire.	verificato

ALLINEAMENTI

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ↔ Legge 14 gennaio 2013, n. 4 — esito: divergente

Cambia il soggetto qualificato, non il grado. Nel decreto legislativo la qualificazione è un titolo che riguarda una persona ed esiste perché un soggetto abilitato lo ha rilasciato; nella legge è una proprietà della prestazione e dipende dalla conformità a una norma tecnica volontaria. Un esito Sovrapposto suggerirebbe un'area comune che qui non c'è: nessuno dei due atti può essere prodotto seguendo il procedimento dell'altro.

Conseguenza pratica. In un bando la parola va sempre accompagnata dal riferimento normativo, come già accade per l'attestazione. Chi chiede «qualificazione professionale» senza precisare riceve documenti non comparabili, e il punteggio attribuito in sede di valutazione diventa contestabile perché premia due cose diverse con lo stesso criterio.

RINVII

profilo di ruolo professionale (AIPIA-GL-0141), competenza (AIPIA-GL-0142), professione non organizzata in ordini o collegi (AIPIA-GL-0145), attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi (AIPIA-GL-0147), certificazione delle competenze (AIPIA-GL-0149), ente titolato (AIPIA-GL-0151), credenziale europea digitale per l'apprendimento (AIPIA-GL-0154)

qualità dei dati

AIPIA-GL-0042

equivalente inglese: *data quality* · ambito: Dati, qualità e protezione

Idoneità di un insieme di dati alla funzione che deve svolgere, misurata rispetto a una finalità dichiarata e non in astratto. Si articola in proprietà verificabili: pertinenza, rappresentatività, completezza e assenza di errori nella misura del possibile, proprietà statistiche adeguate rispetto alle persone o ai gruppi interessati,

aderenza al contesto geografico e operativo d'impiego. Nessuna di queste è una soglia: sono criteri relativi, e la stessa raccolta può risultare adeguata per un impiego e inadeguata per un altro.

NOTA D'USO

«Dati di qualità» è fra le formule più ricorrenti nei capitolati e fra le meno verificabili così come sono scritte. Il regolamento non adopera l'espressione «qualità dei dati»: parla di criteri di qualità riferiti agli insiemi di addestramento, convalida e prova, e li lega alla finalità prevista. La legge italiana colloca la qualità fra le caratteristiche da garantire e vigilare nello sviluppo, dichiarando però di non aggiungere obblighi a quelli europei. Chi la chiede in un bando deve dire rispetto a quale finalità sarà valutata e con quali criteri.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 10, par. 1; art. 10, par. 3; art. 10, par. 4	criteri di qualità	La fonte non annovera la qualità dei dati fra i termini definiti: fissa criteri riferiti agli insiemi di addestramento, convalida e prova, che devono risultare pertinenti, sufficientemente rappresentativi e, per quanto possibile, privi di errori e completi in vista della finalità prevista, con proprietà statistiche adeguate e attenzione al contesto d'uso. I criteri possono essere soddisfatti dal singolo insieme o da una loro combinazione.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 3, comma 2; art. 3, comma 5	qualità	La legge colloca la qualità fra le caratteristiche dei dati e dei processi con cui si sviluppano sistemi e modelli per finalità generali, accanto a correttezza, attendibilità, sicurezza, appropriatezza e trasparenza, e ne chiede la garanzia e la vigilanza secondo proporzionalità. Un comma successivo dichiara che la legge non produce obblighi nuovi rispetto a quelli del regolamento sull'intelligenza artificiale.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 5259-1:2025	—	qualità dei dati per l'analisi e l'apprendimento automatico	La norma ha per oggetto proprio la qualità dei dati per l'analisi e l'apprendimento automatico, e ne raccoglie panoramica, terminologia ed esempi. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: sovrapposto

Le due fonti non hanno lo stesso oggetto né la stessa portata. Il regolamento fissa criteri operativi per gli insiemi di un sistema ad alto rischio; la legge enuncia un principio sui dati e sui processi di sviluppo di sistemi e modelli per finalità generali, senza criteri e senza selezionare destinatari. Le due aree si intersecano, nes-

suna contiene l'altra, e la clausola sull'assenza di obblighi nuovi limita la portata della seconda.

Conseguenza pratica. In un bando italiano il richiamo alla qualità dei dati non produce da solo requisiti verificabili. Per ottenerli occorre rinviare ai criteri dell'articolo 10 e dichiarare la finalità prevista rispetto a cui saranno valutati. Il richiamo alla legge nazionale fonda la vigilanza sui processi, non aggiunge prescrizioni tecniche che l'offerente possa soddisfare.

RINVII

dato (AIPIA-GL-0036), insieme di dati (AIPIA-GL-0037), governance dei dati (AIPIA-GL-0043), distorsione (AIPIA-GL-0044)

rappresentante autorizzato

AIPIA-GL-0058

equivalente inglese: *authorised representative* · ambito: Ruoli e catena del valore

Soggetto stabilito nell'Unione al quale un fornitore ha conferito, per iscritto e con accettazione, un mandato a compiere in sua vece gli adempimenti e le procedure che il regolamento gli impone. Non è un rivenditore né una filiale commerciale: è la figura che i fornitori stabiliti in paesi terzi devono nominare prima di mettere a disposizione un sistema ad alto rischio o di immettere sul mercato un modello per finalità generali. Il mandato ne delimita i compiti e va esibito su richiesta.

NOTA D'USO

L'incarico viene assimilato a un recapito legale e affidato a uno studio o a una società di servizi che non riceve la documentazione tecnica e non ha accesso al fornitore. Il regolamento chiede invece che il rappresentante conservi documenti, esibisca il mandato alle autorità e faccia da interlocutore per il rispetto delle regole. Gli impone inoltre di porre fine al mandato quando ritenga che il fornitore stia violando ciò a cui il regolamento lo tiene, dandone comunicazione motivata alla vigilanza del mercato: un incarico puramente nominale espone chi lo accetta.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
mandatario	forma ufficiale	quasi equivalente	regolamento (CE) n. 765/2008, testo italiano
rappresentante legale	uso di mercato	ingannevole	contrattualistica italiana di ingresso sul mercato europeo

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 5); art. 22, parr. 1 e 4; art. 54, par. 1	rappresentante autorizzato	La fonte richiede un mandato scritto ricevuto e accettato, non una semplice designazione, e ne fissa l'oggetto negli obblighi e nelle procedure del regolamento. Distingue due nomine, una per i sistemi ad alto rischio e una per i modelli per finalità generali, entrambe anteriori all'ingresso sul mercato dell'Unione, e prevede che il rappresentante ponga fine al mandato di fronte a violazioni del fornitore.	verificato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 12)	rappresentante autorizzato	La fonte usa la stessa denominazione italiana ma lega il mandato al fabbricante e ne circoscrive l'oggetto a compiti determinati, riferiti agli obblighi del fabbricante secondo la normativa di armonizzazione o secondo il regolamento stesso.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: sovrapposto

La denominazione italiana è identica, ma cambiano il mandante e l'ampiezza del mandato: da un lato il fornitore di un sistema o di un modello, con un mandato riferito agli obblighi e alle procedure dell'intero regolamento; dall'altro il fabbricante di un prodotto, con compiti determinati. Chi rappresenta un fabbricante non rappresenta per ciò stesso un fornitore di sistemi di IA, e viceversa.

Conseguenza pratica. Un mandato già in essere per la normativa di prodotto non copre il regolamento sull'intelligenza artificiale: serve un mandato distinto, e va scritto quali compiti comprende. Chi accetta l'incarico deve considerare che il regolamento gli chiede di interromperlo di fronte a violazioni del mandante, il che rende insostenibile la figura del rappresentante che non vede alcuna documentazione.

RINVII

fornitore (AIPIA-GL-0053), importatore (AIPIA-GL-0055), operatore (AIPIA-GL-0057)

red teaming

AIPIA-GL-0100

equivalente inglese: *red teaming* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Modalità di prova nella quale una squadra assume il ruolo dell'avversario e cerca di far produrre al sistema comportamenti dannosi, vietati o fuori specifica, operando

dall'interno dell'organizzazione oppure dall'esterno. È un modo di condurre il test contraddittorio e non un obbligo a sé stante: il regolamento sull'intelligenza artificiale la cita come esempio di misura, dentro le informazioni che il fornitore di un modello con rischio sistemico deve documentare. È la differenza fra una tecnica e un risultato dovuto.

NOTA D'USO

Nel mercato è diventato il nome di un servizio, e come tale copre attività lontanissime fra loro, dalla prova manuale su un elenco di richieste all'esercizio strutturato con squadre indipendenti e regole di ingaggio scritte. Il testo italiano del regolamento lascia l'espressione in inglese, e l'atto di modifica del 2026 la glossa in un considerando come simulazione di attacco. Un capitolato che chieda «red teaming» compra una tecnica; uno che chieda il test contraddittorio documentato compra il risultato che la fonte pretende, lasciando al fornitore la scelta del modo.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
simulazione di attacco	forma ufficiale	quasi equivalente	regolamento (UE) 2026/1744, considerando 13, testo italiano

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato XI, sezione 2, punto 2; art. 55, par. 1, lett. a)	red teaming	La fonte non la definisce e non la impone. La nomina una volta sola, fra parentesi, come esempio del modo in cui il test contraddittorio interno o esterno può essere condotto, all'interno della documentazione che il fornitore di un modello con rischio sistemico deve tenere. L'obbligo è formulato sull'altro termine, e riguarda la valutazione del modello secondo protocolli e strumenti che rispecchino lo stato dell'arte.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	considerando 13	«red teaming» (simulazione di attacco)	La fonte conserva l'espressione inglese e vi affianca fra parentesi una resa italiana. La cita per escludere che l'uso legittimo di un sistema in questo tipo di attività ricada nel divieto appena introdotto, quando serve a verificare che il divieto stesso sia rispettato. È l'unica resa italiana dell'espressione che compaia nelle fonti censite.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

Le due fonti nominano la stessa attività e le attribuiscono due funzioni diverse: nell'allegato è un esempio del modo in cui si conduce il test contraddittorio, nel considerando è la ragione per cui un uso altrimenti vietato non è vietato. L'esten-

sione non cambia. Cambia che la seconda fornisce l'unica resa italiana dell'espressione presente nelle fonti censite, «simulazione di attacco».

Conseguenza pratica. Chi deve scrivere in italiano ha ora una formula con una fonte dietro. Resta però che il red teaming non è l'obbligo: l'obbligo è il test contraddittorio, e un capitolato che chieda solo il primo restringe l'oggetto a una tecnica.

RINVII

rischio sistemico (AIPIA-GL-0088), test contraddittorio (AIPIA-GL-0099)

responsabile del trattamento

AIPIA-GL-0065

equivalente inglese: *processor* · ambito: Ruoli e catena del valore

Soggetto che tratta dati personali per conto del titolare, senza determinarne finalità e mezzi. Il rapporto è retto da un contratto o da un altro atto giuridico vincolante che ne fissa oggetto, durata, natura e finalità, tipo di dati e categorie di interessati. La posizione non è immutabile: chi, violando la disciplina, determina finalità e mezzi di un trattamento è considerato titolare di quel trattamento, con gli obblighi e le responsabilità che vi corrispondono.

NOTA D'USO

Nei contratti di servizi di IA la nomina a responsabile viene usata come schermo: si firma l'atto, lo si conserva e si considera chiusa la questione. La disciplina lega però la qualifica a ciò che accade nei fatti e prevede espressamente che il responsabile il quale determini finalità e mezzi sia trattato come titolare. Il deployer che affida a un fornitore l'addestramento o la messa a punto di un modello sui propri dati deve quindi verificare che l'atto di nomina escluda gli usi propri del fornitore, non limitarsi a firmarlo.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 4, punto 8); art. 28, parr. 3 e 10	responsabile del trattamento	La fonte definisce il ruolo per relazione: tratta dati per conto del titolare. Ne richiede la disciplina in un contratto o in un altro atto giuridico vincolante, di cui elenca il contenuto minimo, e prevede che chi violi il regolamento determinando finalità e mezzi sia considerato titolare del trattamento in questione.	verificato

RINVII

dati personali (AIPIA-GL-0045), deployer (AIPIA-GL-0054), titolare del trattamento (AIPIA-GL-0064)

rete neurale artificiale

AIPIA-GL-0008

equivalente inglese: *artificial neural network* · ambito: Fondamenti e tecniche

Modello composto da unità elementari disposte in strati, ciascuna delle quali combina i valori che riceve secondo pesi appresi e applica una funzione non lineare. L'ispirazione biologica riguarda l'architettura e si ferma lì: non esiste corrispondenza fra un'unità e un neurone. La rete non conserva regole né esempi, ma i soli pesi, ed è questa la ragione per cui una spiegazione del suo comportamento va costruita a parte anziché letta dentro il modello.

NOTA D'USO

Nella comunicazione la metafora cerebrale viene presa alla lettera, e da lì discendono affermazioni sul ragionamento o sulla comprensione del sistema che nessuna misura sostiene. L'effetto si vede nelle richieste di trasparenza: chiedere di aprire la rete produce numeri che nessuno può leggere, mentre chiedere la documentazione dei dati, delle metriche e dei limiti d'uso ottiene ciò che il regolamento rende esigibile. Il testo italiano del regolamento e la legge 132/2025 non contengono l'espressione.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
cervello artificiale	forma sconsigliata	ingannevole	stampa generalista e materiali divulgativi italiani
rete neurale	forma tecnica	equivalente	letteratura tecnica e documentazione dei fornitori in italiano

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato XIV, punto 3	apprendimento automatico	La fonte non nomina mai questa architettura, e chiede altrove che l'architettura del sistema e del modello sia descritta nella documentazione tecnica, senza distinguere fra strutture. Dove classifica le tecnologie, per stabilire l'ambito di designazione degli organismi notificati, distingue IA simbolica e sistemi esperti da apprendimento automatico, e suddivide quest'ultimo per tipo di dato trattato — strutturati, audio, testuali, immagini e video — non per struttura del modello. La scelta è coerente con la neutralità tecnologica del regolamento: gli obblighi seguono l'uso, non il modo in cui il sistema è costruito.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	rete neurale artificiale	La norma tratta la terminologia e i concetti dell'intelligenza artificiale, e in questo quadro le reti neurali artificiali. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

apprendimento automatico (AIPIA-GL-0007), apprendimento profondo (AIPIA-GL-0009), peso (AIPIA-GL-0011)

richiamo di un sistema di IA

AIPIA-GL-0083

equivalente inglese: *recall of an AI system* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Misura diretta a riportare sotto controllo un sistema di IA già messo a disposizione dei deployer, ottenendone la restituzione al fornitore, la messa fuori servizio oppure la disabilitazione dell'uso. Agisce a valle, su ciò che è già in esercizio, e per il software non presuppone alcun movimento fisico: la disattivazione da remoto è una delle forme ammesse. È fra le misure correttive che il fornitore adotta quando ritiene non conforme un sistema che ha immesso sul mercato.

NOTA D'USO

La parola porta con sé l'immagine dell'automobile riportata in officina, ed è fuorviante per un servizio erogato in rete, dove il richiamo può consistere nella disattivazione di una funzione a distanza. Nei documenti tecnici va inoltre distinta dall'omonima metrica di valutazione dei classificatori, che misura tutt'altro: un verbale che parli di richiamo insufficiente va letto due volte. Un contratto di fornitura regge meglio se dice quali forme di richiamo il fornitore può esercitare e con quale preavviso, perché la disabilitazione incide sulla continuità del servizio.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 16); art. 20, par. 1	richiamo di un sistema di IA	La fonte apre la misura a tre esiti alternativi, la restituzione al fornitore, la messa fuori servizio e la disabilitazione dell'uso, e la riferisce ai sistemi già messi a disposizione dei deployer. L'articolo sulle misure correttive la colloca fra le azioni immediate del fornitore che abbia motivo di ritenere non conforme un proprio sistema.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 22)	richiamo	La fonte prevede un solo esito, la restituzione del prodotto, e lo riferisce a ciò che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale. È la nozione costruita sui beni materiali, dove riprendere possesso dell'oggetto è il modo per sottrarlo all'uso.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: sovrapposto

Le due nozioni si scostano in due direzioni contrarie, e per questo nessuna contiene l'altra. Il regolamento sull'intelligenza artificiale amplia i mezzi, aggiungendo alla restituzione la messa fuori servizio e la disabilitazione, che per il software sono le forme praticabili; restringe però il destinatario, che non è l'utilizzatore finale ma il deployer al quale il sistema è stato messo a disposizione.

Conseguenza pratica. Chi redige un piano di misure correttive per un sistema di IA non può limitarsi alle procedure di ritiro dei beni materiali: deve prevedere la disattivazione e stabilirne le condizioni tecniche e contrattuali. Chi scrive un contratto di fornitura fa bene a dire chi comunica il richiamo alla catena a valle, perché la nozione si ferma al deployer.

RINVII

ritiro di un sistema di IA (AIPiA-GL-0084), richiamo (metrica) (AIPiA-GL-0097), incidente grave (AIPiA-GL-0098), monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (AIPiA-GL-0102), non conformità (AIPiA-GL-0135)

richiamo (metrica)

AIPiA-GL-0097

equivalente inglese: *recall* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Misura della copertura di un classificatore: fra i casi che appartengono davvero a una classe, la quota che il sistema ha segnalato. Dice quanto poco gli sfugge, non quanto sia affidabile ciò che segnala, e per questo si legge in coppia con la precisione. Dove non trovare un caso costa più di un falso allarme, come nella diagnostica o nel controllo di malfunzionamenti, è la misura su cui si decide se il sistema serve.

NOTA D'USO

La parola è già occupata. Nel diritto dei prodotti il richiamo è la misura con cui si chiede la restituzione di ciò che è già stato consegnato, e il regolamento sull'intelligenza artificiale lo definisce in quel senso fra i propri termini. Un verbale che parli di «richiamo del sistema» può quindi riferirsi a due fatti opposti: una misura di collaudo o un provvedimento di mercato che ne interrompe l'uso. Nei documenti italiani conviene scrivere la forma estesa o adoperare il termine inglese; il glossario tiene i due lemmi distinti.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 16); art. 15, par. 2	richiamo di un sistema di IA	La fonte non conosce questa misura: adopera la parola per il provvedimento con cui si ottiene la restituzione al fornitore, la messa fuori servizio o la disabilitazione di un sistema già messo a disposizione dei deployer. Quando parla di misurazione lo fa in termini di accuratezza, robustezza e altre metriche di prestazione pertinenti, che non elenca.	verificato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 22)	richiamo	Anche la fonte generale sulla vigilanza del mercato riserva la parola al provvedimento correttivo, definito come qualunque misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto già arrivato all'utilizzatore finale. Nessuna delle fonti censite adopera il termine italiano per la misura statistica.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: assente

La misura statistica non è trattata da nessuna delle due fonti. Entrambe riservano la parola italiana al provvedimento correttivo con cui si ottiene la restituzione di ciò che è già arrivato all'utilizzatore. L'omonimia non è un artefatto della traduzione: esiste identica in inglese, dove il testo definisce il provvedimento con la stessa parola che nomina la metrica, e le due si distinguono soltanto per il complemento che le accompagna.

Conseguenza pratica. In un documento che tratti insieme prestazioni e vigilanza del mercato la parola «richiamo» va sempre disambiguata. Un capitolato che chieda «un richiamo superiore al novanta per cento» e altrove disciplini «le procedure di richiamo» sta adoperando due nozioni senza segnalarlo.

RINVII

richiamo di un sistema di IA (AIPIA-GL-0083), accuratezza (AIPIA-GL-0095), precisione (AIPIA-GL-0096)

rischio

AIPIA-GL-0085

equivalente inglese: *risk* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Grandezza composta che mette in relazione quanto è probabile che un danno si verifichi e quanto sarebbe grave se si verificasse. Non coincide con il pericolo, che del danno è la fonte, né con il danno stesso: è la stima che li lega e che permette di ordinare le priorità fra situazioni diverse. Nel diritto dell'Unione sui prodotti è la misura su cui si graduano gli obblighi, e il regolamento sull'intelligenza artificiale la eredita da quel quadro anziché costruirne una propria.

NOTA D'USO

Nel lessico corrente la parola vale indifferentemente per il pericolo, per il problema e per l'esposizione a una sanzione, e la confusione si trasferisce nei documenti: una matrice che ordina «rischi» senza dire quale probabilità e quale gravità stia stimando non è riutilizzabile da chi valuta la conformità. La distinzione conta anche in senso inverso. La classificazione ad alto rischio non è il risultato di una stima sul singolo sistema ma l'appartenenza a elenchi, e abbassare il rischio stimato non fa uscire un sistema da quegli elenchi.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 2); art. 79, par. 1	rischio	La fonte costruisce la nozione su due soli fattori, la probabilità che un danno si verifichi e la gravità del danno, e non fissa soglie numeriche né scale. Quando deve individuare i sistemi che presentano un rischio ai fini della vigilanza, non ricorre alla propria definizione ma a quella del regolamento sulla vigilanza del mercato, limitandola ai rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 23894:2024	—	gestione del rischio per l'intelligenza artificiale	La norma tratta la guida alla gestione del rischio nei sistemi di intelligenza artificiale. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 18); art. 3, punto 19); art. 3, punto 20)	rischio	La fonte compone anch'essa probabilità e gravità, ma riferisce la probabilità all'insorgere di un pericolo capace di produrre danni. Distingue poi il prodotto che presenta un rischio, individuato per riferimento agli interessi pubblici tutelati e alla soglia di ciò che è ragionevole e accettabile nell'uso previsto, e il prodotto che presenta un rischio grave, che richiede intervento rapido delle autorità.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: sovrapposto

Le due fonti usano la stessa struttura, probabilità per gravità, ma non lo stesso evento: il regolamento sull'intelligenza artificiale guarda al verificarsi del danno, quello sulla vigilanza del mercato all'insorgere del pericolo che il danno lo produce. Lo scarto sposta l'oggetto della stima e non consente di dire che una nozione contenga l'altra, tanto meno che coincidano.

Conseguenza pratica. Chi riusa una valutazione dei rischi già svolta per la conformità di prodotto deve controllare a quale dei due eventi si riferiscano le probabilità dichiarate. Una tabella costruita sui pericoli non si trasferisce senza riesame in una valutazione costruita sui danni, e la differenza si vede nelle stime, non nell'intestazione della colonna.

RINVII

sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), pratica di IA vietata (AIPIA-GL-0087), rischio sistemico (AIPIA-GL-0088), sistema di gestione dei rischi (AIPIA-GL-0089), componente di sicurezza (AIPIA-GL-0090), incidente grave (AIPIA-GL-0098)

rischio sistemico

AIPIA-GL-0088

equivalente inglese: *systemic risk* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Rischio proprio delle capacità di impatto elevato dei modelli per finalità generali: incide in misura significativa sul mercato dell'Unione per la sua portata o per effetti negativi, effettivi o ragionevolmente prevedibili, sulla salute pubblica, sulla sicurezza, sui diritti fondamentali o sulla società nel suo insieme, e può propagarsi lungo l'intera catena del valore. Non è il rischio di un impiego determinato: si

accerta a livello del modello, indipendentemente dagli usi che ne faranno i sistemi che lo incorporano.

NOTA D'USO

La formula viene adoperata come sinonimo enfatico di «rischio grave», e la sostituzione fa perdere ciò che la qualifica: la propagazione lungo la catena del valore e la soglia di calcolo cumulativo che fa presumere le capacità di impatto elevato. Un sistema ad alto rischio non presenta per ciò stesso un rischio sistemico, e un modello con rischio sistemico non rende ad alto rischio i sistemi che lo integrano. Chi redige un capitolato applicativo raramente ha bisogno della nozione: gli obblighi che vi si collegano gravano sul fornitore del modello.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 65; art. 51; art. 55, par. 1	rischio sistemico	La fonte lega la nozione alle capacità di impatto elevato dei modelli per finalità generali e all'identità del rischio a propagarsi lungo la catena del valore. La classificazione avviene o per capacità valutate con strumenti e parametri adeguati, con presunzione oltre una soglia di calcolo cumulativo espressa in operazioni in virgola mobile, o per decisione della Commissione. Alla classificazione si collegano obblighi di valutazione, di attenuazione, di segnalazione degli incidenti gravi e di cibersicurezza.	verificato

RINVII

capacità di impatto elevato (AIPIA-GL-0019), rischio (AIPIA-GL-0085), test contraddittorio (AIPIA-GL-0099), red teaming (AIPIA-GL-0100)

ritiro di un sistema di IA

AIPIA-GL-0084

equivalente inglese: *withdrawal of an AI system* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Misura diretta a impedire che un sistema di IA presente nella catena di approvvigionamento sia messo a disposizione sul mercato. Agisce a monte, su ciò che non ha ancora raggiunto il deployer, e per questo lascia fuori gli esemplari già in esercizio, che sono oggetto del richiamo. È fra le misure correttive che il fornitore adotta quando ha motivo di ritenere non conforme un sistema immesso sul mercato, e può essere assicurata dall'autorità di vigilanza del mercato.

NOTA D'USO

Ritiro e richiamo vengono usati come sinonimi, e la sovrapposizione fa scrivere clausole che non producono l'effetto voluto: sospendere le nuove forniture non tocca le installazioni attive, e disattivare le installazioni non impedisce che copie ancora in distribuzione arrivino ad altri deployer. Un piano di misure correttive tratta le due direzioni separatamente e indica chi ferma il canale, chi interviene sulle istanze già consegnate ed entro quanto. Anche i termini di preavviso verso i clienti sono diversi nei due casi.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 17); art. 20, par. 1; art. 79, par. 9	ritiro di un sistema di IA	La fonte la costruisce per il suo scopo, impedire la messa a disposizione sul mercato, e la riferisce a ciò che si trova nella catena di approvvigionamento. Compare fra le misure correttive immediate del fornitore e fra le misure restrittive che le autorità di vigilanza del mercato devono far adottare senza indebito ritardo.	verificato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 23)	ritiro	La fonte adotta la stessa costruzione per i prodotti: ogni misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di ciò che si trova nella catena di fornitura. Le differenze rispetto al regolamento sull'intelligenza artificiale sono di sola denominazione dell'oggetto e della catena.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: coincidente

Le due formule hanno lo stesso scopo, lo stesso momento di intervento e la stessa apertura sui mezzi. Cambiano l'oggetto, sistema di IA invece di prodotto, e il nome della catena, ma nessuno dei due elementi sposta il confine della nozione. È il caso opposto a quello del richiamo, dove la smaterializzazione dell'oggetto ha invece imposto di aggiungere mezzi.

Conseguenza pratica. Chi ha già procedure di ritiro conformi alla disciplina sulla vigilanza del mercato può riusarle per i sistemi di IA senza riscriverle, verificando soltanto che coprano anche le forniture digitali e i canali di distribuzione online. Il lavoro nuovo riguarda il richiamo, non il ritiro.

RINVII

immissione sul mercato (AIPIA-GL-0067), messa a disposizione sul mercato (AIPIA-GL-0068), richiamo di un sistema di IA (AIPIA-GL-0083), monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (AIPIA-GL-0102)

robustezza

AIPIA-GL-0094

equivalente inglese: *robustness* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Attitudine di un sistema a mantenere un funzionamento coerente quando le condizioni si allontanano da quelle previste: errori, guasti, incongruenze interne o dell'ambiente, interazioni non anticipate con persone e con altri sistemi. Non coincide con l'accuratezza, che dice quanto il risultato è vicino a quello corretto in condizioni note, e si persegue con ridondanza, piani di riserva e soluzioni che portino il sistema a fermarsi senza danno. Nei sistemi che continuano ad apprendere comprende il governo dei circuiti di feedback.

NOTA D'USO

Nei materiali commerciali «robusto» vale come sinonimo di solido o affidabile, e in quella posizione non è collaudabile: la robustezza si misura rispetto a perturbazioni dichiarate, non in assoluto. Il regolamento chiede un livello adeguato senza fissare metriche, e demanda alla Commissione il compito di incoraggiare parametri di riferimento e metodologie di misurazione. Va poi tenuta distinta dalla resistenza agli attacchi deliberati, che il testo colloca nel requisito di ciphersicurezza. Un capitolato utile elenca le condizioni fuori specifica sulle quali la prova si accetta.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 15, par. 1, 2 e 4	robustezza	La fonte non la definisce: la impone come livello adeguato da conseguire e da mantenere per tutto il ciclo di vita, e la descrive per effetto, cioè la maggiore resilienza possibile rispetto a errori, guasti e incongruenze, comprese quelle che nascono dall'interazione con persone o altri sistemi. Indica come esempi di soluzione la ridondanza tecnica e i piani di riserva, e per i sistemi che apprendono dopo l'immissione chiede di contenere gli effetti dei circuiti di feedback.	verificato

RINVII

allucinazione (AIPIA-GL-0029), sicurezza dei sistemi informativi (AIPIA-GL-0092), ciphersicurezza (AIPIA-GL-0093), accuratezza (AIPIA-GL-0095), prestazioni di un sistema di IA (AIPIA-GL-0103)

sanzione amministrativa pecuniaria

AIPIA-GL-0130

equivalente inglese: *administrative fine* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Misura pecuniaria che un'autorità competente irroga per la violazione del regolamento sull'intelligenza artificiale, entro massimali fissati in valore assoluto oppure in percentuale del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente, applicando il più elevato dei due quando l'autore è un'impresa. È una fra le misure di esecuzione previste, accanto ad avvertimenti e misure non pecuniarie, e il massimale varia secondo la disposizione violata. Per le imprese di minori dimensioni il tetto è invece il più basso fra l'importo e la percentuale.

NOTA D'USO

Le cifre dell'articolo 99 circolano come se fossero l'importo della sanzione: 35 milioni di euro o il 7 per cento del fatturato per le pratiche vietate, 15 milioni o il 3 per cento per gli obblighi degli operatori, 7,5 milioni o l'1 per cento per le informazioni inesatte. Sono massimali, non tariffe. In Italia il potere di irrogarle è oggetto di una delega al Governo, che deve attribuirlo alle autorità designate nei limiti e con le procedure dello stesso articolo: chi stima l'esposizione verifica anche lo stato di esercizio della delega, non solo il testo europeo.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
multa	uso di mercato	ingannevole	stampa e materiali divulgativi italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 99, parr. 1, 3, 4, 5 e 6; art. 101, par. 1	sanzioni amministrative pecuniarie	La fonte rimette agli Stati membri le norme sulle sanzioni e sulle altre misure di esecuzione, fra cui avvertimenti e misure non pecuniarie, e fissa direttamente i massimali per fasce, secondo la disposizione violata, alternando un importo e una percentuale del fatturato mondiale. Prevede tetti più bassi per le imprese minori e riserva alla Commissione un regime separato per i fornitori di modelli per finalità generali.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 24, comma 2, lett. a), d) e n)	sanzioni e altre misure amministrative	La fonte non irroga sanzioni e non ne fissa gli importi: delega il Governo ad attribuire alle autorità designate i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento e il potere di applicare quanto l'articolo 99 dispone in punto di sanzioni e di misure, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure ivi previste, e a adeguare il quadro sanzionatorio nazionale e il relativo procedimento.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *sovrapposto*

Il regolamento fissa presupposti e massimali; la legge italiana non li ridefinisce e non irroga, ma delega il Governo ad attribuire il potere di irrogare alle autorità designate, entro quegli stessi limiti e con le procedure nazionali sul procedimento sanzionatorio. Le due fonti trattano lo stesso oggetto a livelli diversi, il che esclude tanto la coincidenza quanto l'assenza.

Conseguenza pratica. Per stimare l'esposizione sanzionatoria in Italia non bastano i massimali europei: occorre verificare lo stato di esercizio della delega, quali autorità abbiano ricevuto il potere di irrogare e quale procedimento si applichi. Un'analisi di rischio che si fermi all'articolo del regolamento non individua l'organo procedente né i termini di difesa.

RINVII

microimpresa, piccola e media impresa (AIPIA-GL-0066), ufficio per l'IA (AIPIA-GL-0118), autorità di vigilanza del mercato (AIPIA-GL-0121), autorità nazionale competente (AIPIA-GL-0122), codice di buone pratiche (AIPIA-GL-0128)

sicurezza dei sistemi informativi

AIPIA-GL-0092

equivalente inglese: *security* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Protezione di reti, sistemi e informazioni dalle azioni che ne compromettono la riservatezza, l'integrità o la disponibilità, ottenuta con misure tecniche e organizzative proporzionate al rischio. Comprende la resistenza a condotte volontarie di terzi, e non soltanto agli errori e ai guasti. Ha per oggetto l'informazione e le sue infrastrutture, mentre la sicurezza delle persone e dei beni ha per oggetto il danno fisico: in italiano le due nozioni condividono la parola e rispondono a regole diverse.

NOTA D'USO

Scritta senza aggettivo, «sicurezza» in un contratto italiano fa perdere la traccia di quale corpo di regole si stia richiamando. Le fonti la nominano ogni volta in modo diverso: il regolamento sulla protezione dei dati parla di sicurezza del trattamento, quello sull'intelligenza artificiale riserva ai sistemi ad alto rischio un requisito di cibersicurezza, la legge italiana usa la grafia con la ipsilon. Una clausola che chieda «misure di sicurezza adeguate» senza dire quale bene protegge e verso quali minacce non è verificabile in sede di audit.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 15, par. 5	cibersicurezza	La fonte chiede che i sistemi ad alto rischio resistano ai tentativi di terzi non autorizzati di alterarne l'uso, gli output o le prestazioni sfruttando vulnerabilità, e che le soluzioni tecniche siano proporzionate alle circostanze. Nomina inoltre minacce proprie di questa materia, fra cui l'avvelenamento dei dati di addestramento e dei componenti preaddestrati, gli esempi antagonisti e gli attacchi alla riservatezza del modello. Il bene protetto è il funzionamento del sistema.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 5, par. 1, lett. f); art. 32	sicurezza del trattamento	La fonte non definisce la sicurezza: ne prescrive il livello, che deve essere adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone, e ne elenca esempi di misure, fra cui la cifratura, la capacità di assicurare in modo permanente riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza, e una procedura per verificarne periodicamente l'efficacia. Il bene protetto sono i dati personali.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: sovrapposto

Le due fonti chiedono misure proporzionate al rischio, e nella pratica molte coincidono, ma non proteggono lo stesso bene: l'una i dati personali trattati, l'altra il comportamento del sistema ad alto rischio, compreso il caso in cui non tratti dati personali. Nessuna delle due estensioni contiene l'altra, e questo esclude tanto la coincidenza quanto il rapporto fra genere e specie.

Conseguenza pratica. Un'analisi dei rischi svolta per la protezione dei dati copre una parte del requisito del regolamento sull'intelligenza artificiale, non tutto: restano fuori gli attacchi che degradano le prestazioni senza toccare dati personali. Chi presenta un unico documento a due autorità dovrebbe indicare, misura per misura, quale dei due beni protegge.

RINVII

sicurezza delle persone e dei beni (AIPIA-GL-0091), cibersicurezza (AIPIA-GL-0093), robustezza (AIPIA-GL-0094)

sicurezza delle persone e dei beni

AIPIA-GL-0091

equivalente inglese: *safety* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Condizione in cui persone e beni non sono esposti a danni fisici, e insieme il complesso delle misure che quella condizione mantengono. È il bene che il diritto dei prodotti protegge accanto alla salute, e nel regolamento sull'intelligenza artificiale ricorre quasi sempre in coppia con essa e con i diritti fondamentali. L'italiano la designa con la stessa parola che designa la protezione dei sistemi informativi; l'inglese le distingue, e questa voce nomina la prima delle due.

NOTA D'USO

In un capitolato italiano «requisiti di sicurezza» viene letto quasi sempre come sicurezza informatica, e la lettura scarta il piano su cui si decide l'alto rischio: un sistema è ad alto rischio anche perché è componente di sicurezza di un prodotto, cioè per la sicurezza fisica, non per quella dei dati. Il regolamento non annovera la parola fra i termini che definisce, benché ne definisca il composto «componente di sicurezza». Conviene quindi nominare il bene protetto ogni volta che la clausola lo esige.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 1, par. 1; art. 3, punto 14); art. 9, par. 2, lett. a)	sicurezza	La fonte adopera la parola senza definirla, e la colloca stabilmente accanto alla salute e ai diritti fondamentali quando enuncia il proprio scopo, quando descrive i pericoli che rendono un componente un componente di sicurezza e quando indica ciò che il processo di gestione dei rischi deve considerare. Nell'elenco dei termini definiti figura il composto, non la parola isolata.	verificato
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)	art. 3, punto 19)	salute e sicurezza in generale	Neppure questa fonte la definisce, ma ne mostra l'estensione elencando gli interessi che un prodotto pericoloso può pregiudicare: la salute e la sicurezza in generale, quelle sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica. È un'estensione ancorata al danno fisico e ambientale, distinta dalla protezione dell'informazione.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) — esito: sovrapposto

Nessuna delle due fonti definisce la sicurezza, ed entrambe la mostrano elencando ciò che protegge. Gli elenchi non coincidono: il regolamento sull'intelligenza artificiale affianca alla salute e alla sicurezza i diritti fondamentali, che l'altro non nomina; il regolamento sulla vigilanza del mercato aggiunge l'ambiente e la sicurezza pubblica, che il primo non include in quella formula. Le due estensioni si intersecano e nessuna contiene l'altra.

Conseguenza pratica. Una valutazione dei rischi costruita sul solo elenco della vigilanza del mercato non copre i diritti fondamentali, e una costruita sul solo regolamento sull'intelligenza artificiale non copre l'ambiente. Per un sistema che sia componente di sicurezza di un prodotto regolato servono entrambi gli elenchi.

RINVII

componente di sicurezza (AIPIA-GL-0090), sicurezza dei sistemi informativi (AIPIA-GL-0092), ciphersicurezza (AIPIA-GL-0093), incidente grave (AIPIA-GL-0098)

sistema agentico

AIPIA-GL-0028

equivalente inglese: *agentic system* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Sistema in cui un modello, ricevuto un obiettivo, sceglie da sé la sequenza delle operazioni, invoca strumenti esterni e ripete il ciclo finché ritiene raggiunto il risultato. Ciò che lo separa da una catena di chiamate fissata in fase di progetto è chi sceglie il passo successivo. L'espressione non è definita da alcuna fonte censita: il regolamento sull'intelligenza artificiale la nomina nell'allegato sui codici delle tecnologie, fra quelle emergenti non contemplate dagli altri codici.

NOTA D'USO

È oggi il principale argomento di vendita, e viene applicato anche dove la sequenza è scritta nel codice e al modello resta il compito di riempire dei campi. La verifica è semplice e quasi nessuno la chiede: farsi indicare quali decisioni il sistema prende senza che siano previste dal progetto, quali strumenti può invocare e con quali credenziali, in quale punto una persona può fermarlo. Il livello di autonomia e gli strumenti accessibili sono anche fra i criteri con cui la Commissione valuta i modelli con rischio sistemico.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
IA agentica	forma ufficiale	quasi equiva- lente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano con- solidato, allegato XIV
agentic AI	forma tecnica	quasi equiva- lente	letteratura tecnica e materiali commerciali in lin- gua inglese
sistema autonomo	uso di mercato	ingannevole	offerte e presentazioni commerciali italiane

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regola- mento sull'intelli- genza artificiale)	allegato XIII, lett. e); allegato XIV	IA agentica	La fonte non ne dà una definizione. Fra i criteri del rischio sistemico chiede però di guardare quanto un modello sia autonomo e scalabile e di quali strumenti disponga, accanto al numero di compiti che affronta senza ulteriore addestramento. Nell'allegato sui codici delle tecnologie di IA, intro- dotto nel 2026, colloca l'IA agentica fra le tecnolo- gie emergenti non contemplate dagli altri codici, che gli organismi di valutazione della conformità indicano nella domanda di designazione.	verificato

RINVII

autonomia (AIIPIA-GL-0016), intelligenza artificiale generativa (AIIPIA-GL-0021),
agente (AIIPIA-GL-0027), copilota (AIIPIA-GL-0164), automazione (AIIPIA-GL-0165)

sistema di gestione

AIIPIA-GL-0131

equivalente inglese: *management system* · ambito: Sistemi di gestione, audit e accredita-
mento

Insieme correlato di politiche, obiettivi, ruoli, processi e registrazioni con cui
un'organizzazione stabilisce come conseguire un risultato e conserva la prova di
averlo perseguito. È un oggetto organizzativo e non tecnico: descrive chi decide,
secondo quale procedura e quale traccia resta, non lo stato di un singolo prodotto
in un dato momento. Le norme che lo disciplinano ne condividono una struttura
comune, così che più sistemi di gestione — qualità, sicurezza delle informazioni,
intelligenza artificiale — convivano in un'unica architettura documentale invece di
moltiplicarsi.

NOTA D'USO

Nei capitolati italiani «sistema di gestione» scivola con frequenza su «gestionale»,
cioè su un applicativo, e la sovrapposizione è agevolata dal fatto che entrambi si
acquistano. Un applicativo però non contiene politiche, attribuzioni di responsabi-

lità e riesami della direzione, che sono ciò che una norma sui sistemi di gestione richiede. La differenza si vede al primo audit, dove si chiedono decisioni datate, verbali di riesame e azioni correttive chiuse, non schermate. Il regolamento sull'intelligenza artificiale, dal canto suo, non conosce un sistema di gestione generico: nell'articolato compaiono solo quello dei rischi e quello della qualità.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
sistema gestionale	uso di mercato	ingannevole	capitolati e materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 9, par. 1; art. 17, par. 1	sistema di gestione dei rischi; sistema di gestione della qualità	La fonte non adopera l'espressione da sola: nell'articolato compaiono soltanto due sistemi di gestione, entrambi specificati e imposti al fornitore di un sistema ad alto rischio. Del primo la fonte chiede l'istituzione, l'attuazione, la documentazione e il mantenimento; del secondo la documentazione in politiche, procedure e istruzioni scritte, con un elenco di aspetti da coprire.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026	—	sistema di gestione	La norma fissa i requisiti di un sistema di gestione dell'intelligenza artificiale e adopera la nozione generale di sistema di gestione come proprio presupposto. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

sistema di gestione dei rischi (AIPIA-GL-0089), sistema di gestione dell'IA (AIPIA-GL-0132), sistema di gestione della qualità (AIPIA-GL-0133), audit (AIPIA-GL-0134), non conformità (AIPIA-GL-0135), certificazione di sistemi di gestione (AIPIA-GL-0139)

sistema di gestione dei rischi

AIPIA-GL-0089

equivalente inglese: *risk management system* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Processo istituito, attuato, documentato e mantenuto per l'intero ciclo di vita di un sistema ad alto rischio, che individua i rischi noti e ragionevolmente prevedibili, li stima nell'uso previsto e nell'uso improprio prevedibile, riprende quanto emerge dopo l'immissione sul mercato e adotta misure mirate. Non è un documento né un adempimento iniziale: è iterativo e continuo, e considera i soli rischi attenuabili attraverso la progettazione, lo sviluppo o le informazioni tecniche fornite.

NOTA D'USO

Viene confuso con due cose diverse: il registro dei rischi dell'organizzazione e il sistema di gestione certificato da un istituto di terzi. Il primo è uno strumento interno, il secondo riguarda l'organizzazione; qui l'oggetto è un prodotto determinato, e le prove chieste sono prove su quel prodotto. Un certificato di sistema di gestione può concorrere, fornendo processi tracciati e registrazioni riutilizzabili in sede di valutazione, senza sostituire l'analisi per singolo sistema. Il regolamento consente di integrare il processo in quelli già dovuti per altro diritto dell'Unione.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 9	sistema di gestione dei rischi	La fonte lo descrive come processo iterativo continuo per l'intero ciclo di vita, scandito in quattro fasi: individuazione e analisi, stima e valutazione anche nell'uso improprio prevedibile, esame dei dati che vengono dal monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, adozione di misure mirate. Chiede che il rischio residuo sia giudicato accettabile, impone prove su metriche e soglie definite in anticipo, e ammette che il processo confluisca in quelli già previsti da altro diritto dell'Unione.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 23894:2024	—	guida alla gestione del rischio	La norma tratta la gestione del rischio nelle organizzazioni che sviluppano o utilizzano intelligenza artificiale. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

uso improprio ragionevolmente prevedibile (AIPIA-GL-0071), rischio (AIPIA-GL-0085), sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (AIPIA-GL-0102), sistema di gestione (AIPIA-GL-0131), sistema di gestione della qualità (AIPIA-GL-0133), ciclo di vita del sistema di IA (AIPIA-GL-0140)

sistema di gestione della qualità

AIPIA-GL-0133

equivalente inglese: *quality management system* · ambito: Sistemi di gestione, audit e accreditamento

Sistema di gestione con cui il fornitore di un sistema di IA ad alto rischio organizza e documenta le attività da cui dipende la conformità: strategia normativa, controllo e verifica della progettazione, prove e convalida, governo dei dati, gestione dei rischi, monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, segnalazione degli

incidenti gravi, conservazione delle registrazioni, attribuzione delle responsabilità alla dirigenza. Non è una scelta volontaria di chi fornisce, e riguarda meno la qualità percepita del prodotto che la ripetibilità e la tracciabilità del modo in cui quel prodotto è stato costruito.

NOTA D'USO

In gara la scorciatoia più frequente è «abbiamo la ISO 9001, quindi la gestione della qualità c'è». Il regolamento elenca però contenuti che una gestione della qualità generica non copre: governo dei dati di addestramento, monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, segnalazione degli incidenti gravi, sistema di gestione dei rischi. La strada prevista non è la sostituzione ma l'integrazione, perché chi è già soggetto a obblighi analoghi per altro diritto dell'Unione può includervi gli aspetti richiesti. Per le PMI la semplificazione riguarda alcuni elementi del sistema, non l'obbligo di averlo.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
SGQ	forma tecnica	equivalente	letteratura tecnica e modulistica italiana sui sistemi di gestione

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 17, parr. 1 e 3; allegato VI, punto 2; allegato VII, punto 3.2	sistema di gestione della qualità	La fonte lo impone ai fornitori di sistemi ad alto rischio, lo vuole documentato in politiche, procedure e istruzioni scritte e ne elenca tredici aspetti minimi, dalla strategia per la conformità normativa al quadro delle responsabilità della dirigenza. Consente a chi è già tenuto a un sistema analogo da altro diritto settoriale dell'Unione di includervi quegli aspetti. Nella procedura basata sul controllo interno è il fornitore a verificarne la conformità; in quella con organismo notificato è quest'ultimo a valutarlo e a decidere se soddisfa l'articolo 17.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	art. 1, punto 26); considerando 28	sistema di gestione della qualità	La fonte non tocca l'articolo che istituisce l'obbligo: sostituisce la deroga per operatori specifici, estendendo alle PMI e alle start-up prive di imprese associate o collegate la possibilità di conformarsi in modo semplificato a determinati elementi del sistema. Affida alla Commissione orientamenti su quali elementi siano interessati.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

L'intervento del 2026 opera sulla deroga per operatori specifici e non sull'articolo che descrive il sistema: l'elenco degli aspetti minimi resta quello di prima, e la platea dei fornitori tenuti a istituirlo non cambia. Ciò che cambia è il grado di formalizzazione ammesso per una parte di essi, che è una modalità di adempimento e non una diversa estensione del concetto.

Conseguenza pratica. Una PMI non può rispondere a un questionario di gara dichiarandosi esente dal sistema di gestione della qualità: la semplificazione riguarda determinati elementi, e quali siano lo dicono gli orientamenti della Commissione, non l'autovalutazione del fornitore. Chi redige un capitolato può chiedere quali elementi siano stati semplificati e perché.

RINVII

governance dei dati (AIPIA-GL-0043), sistema di gestione dei rischi (AIPIA-GL-0089), sistema di gestione (AIPIA-GL-0131), sistema di gestione dell'IA (AIPIA-GL-0132), certificazione di sistemi di gestione (AIPIA-GL-0139)

sistema di gestione dell'IA

AIPIA-GL-0132

equivalente inglese: *AI management system* · ambito: Sistemi di gestione, audit e accreditamento

Insieme organizzato di politiche, ruoli, processi e controlli con cui un'organizzazione governa lo sviluppo, la fornitura o l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, e ne dimostra il funzionamento nel tempo. Riguarda l'organizzazione, non il singolo prodotto: descrive come si decide, chi decide e quali prove restano, non se un determinato sistema soddisfi un requisito. Un'organizzazione può avere un sistema di gestione efficace e immettere sul mercato un sistema non conforme, e viceversa.

NOTA D'USO

È il punto in cui la promessa commerciale più diffusa non regge: «certificati sui sistemi di gestione, quindi conformi». Le due cose stanno su piani diversi. Un sistema di gestione può concorrere alla conformità — produce processi tracciati, decisioni documentate, prove riutilizzabili in sede di valutazione — e questo è un contributo reale, non nominale. Non la dimostra però automaticamente, perché la conformità si accerta sui requisiti applicabili al singolo sistema, e perché nessuna delle vie alla presunzione di conformità che il regolamento apre passa da un certificato di sistema di gestione.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 17	sistema di gestione della qualità	La fonte non conosce la nozione di sistema di gestione dell'IA: impone ai fornitori di sistemi ad alto rischio un sistema di gestione della qualità, documentato in politiche, procedure e istruzioni, con un elenco di aspetti che deve coprire. È un obbligo puntuale su una categoria di fornitori, non un modello organizzativo generale.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026	—	sistema di gestione dell'IA	La norma specifica requisiti e fornisce una guida per istituire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'IA nell'organizzazione, ed è rivolta a chi fornisce o utilizza prodotti o servizi che si avvalgono di sistemi di IA. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti. L'edizione vigente in Italia è recepimento di una norma europea e ha sostituito l'adozione diretta del 2024.	non verificato in questa edizione

RINVII

presunzione di conformità (AIPIA-GL-0079), valutazione dell'impatto del sistema di IA (AIPIA-GL-0112), sistema di gestione (AIPIA-GL-0131), sistema di gestione della qualità (AIPIA-GL-0133), intelligenza artificiale responsabile (AIPIA-GL-0160), audit di terza parte (AIPIA-GL-0162), conformità dichiarata all'AI Act (AIPIA-GL-0163)

sistema di IA ad alto rischio

AIPIA-GL-0086

equivalente inglese: *high-risk AI system* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Sistema che l'ordinamento colloca nella classe soggetta ai requisiti più severi, per una di due vie distinte. La prima passa dal prodotto: il sistema è componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione elencata, o è esso stesso quel prodotto, e il prodotto è soggetto a valutazione della conformità da parte di terzi. La seconda passa dall'uso: il sistema rientra fra i casi elencati nell'allegato dedicato. La qualifica discende dagli elenchi, non da una stima sul singolo sistema.

NOTA D'USO

Nei bandi la qualifica viene trattata come un giudizio tecnico negoziabile, mentre è un'appartenenza a elenchi che portano conseguenze diverse fra loro. Le due vie non hanno la stessa data: i requisiti si applicano dal 2 dicembre 2027 ai sistemi elencati per uso e dal 2 agosto 2028 a quelli che passano dal prodotto. Un contratto che fissi un termine unico anticipa o rinvia obblighi che il regolamento tiene sepa-

rati. La deroga per i compiti procedurali limitati va valutata e documentata prima dell'immissione, e resta esclusa quando il sistema effettua profilazione di persone fisiche.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
sistema a rischio elevato	variante editoriale	quasi equivalente	traduzioni e commenti anteriori alla pubblicazione del testo italiano
sistema ad alto rischio	variante editoriale	quasi equivalente	capitolati e materiali divulgativi italiani; il testo italiano del regolamento la adopera ai considerando 50, 57, 58, 61 e 84, sempre dentro una formula di classificazione, mai nell'articolato

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 6; allegato I; allegato III; art. 113, terzo comma, lett. c)	sistema di IA ad alto rischio	La fonte non formula una definizione ma due regole di classificazione. La prima richiede due condizioni congiunte, il ruolo di componente di sicurezza o di prodotto disciplinato dagli atti elencati e la valutazione della conformità da parte di terzi; la seconda rinvia a un elenco di usi. Ammette una deroga per i sistemi elencati per uso che non presentino rischio significativo, subordinata a documentazione e registrazione, e fissa per le due vie due date di applicazione diverse.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	art. 1, punto 8); art. 1, punto 40)	sistema di IA ad alto rischio	La fonte non riscrive le regole di classificazione: agisce su di esse dall'esterno. Inserisce tre paragrafi che precisano quando un sistema non conta come componente di sicurezza e quando la valutazione di terzi non soddisfa la condizione richiesta. Sostituisce la disposizione finale che fissa il calendario, portando le date della prima e della seconda via rispettivamente al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

Non sono due nozioni concorrenti: l'atto del 2026 modifica l'articolo che le regole di classificazione contiene, e il testo consolidato al 27 luglio 2026 le incorpora già. Leggere le due fonti insieme individua gli stessi sistemi; leggerne una sola, se anteriore, ne individua altri e a date diverse.

Conseguenza pratica. Chi lavora su una copia del regolamento scaricata prima del 27 luglio 2026 legge un articolo privo dei paragrafi che escludono dal componente di sicurezza gli usi non legati alla sicurezza, e legge un calendario superato. Prima

di qualificare un sistema conviene verificare la data del testo consolidato che si sta usando.

RINVII

governance dei dati (AIPIA-GL-0043), finalità prevista (AIPIA-GL-0070), rischio (AIPIA-GL-0085), pratica di IA vietata (AIPIA-GL-0087), sistema di gestione dei rischi (AIPIA-GL-0089), componente di sicurezza (AIPIA-GL-0090), incidente grave (AIPIA-GL-0098), sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101), prova in condizioni reali (AIPIA-GL-0126), sistema di riconoscimento delle emozioni (AIPIA-GL-0161)

sistema di IA per finalità generali

AIPIA-GL-0004

equivalente inglese: *general-purpose AI system* · ambito: Fondamenti e tecniche

Sistema costruito su un modello per finalità generali e capace di servire scopi diversi, sia adoperato direttamente sia integrato dentro altri sistemi. È la forma in cui un modello generalista diventa qualcosa che una persona può usare: interfaccia, limiti dichiarati, istruzioni per l'uso. La qualifica non dice nulla sul livello di rischio, che dipende dalla finalità per cui il sistema è immesso sul mercato o effettivamente impiegato, e si somma alle altre classificazioni anziché sostituirle.

NOTA D'USO

L'errore più frequente è trattarlo come una terza categoria di rischio accanto all'alto rischio e agli obblighi di trasparenza. È invece una qualifica trasversale, che si aggiunge. Un sistema generalista che generi contenuti sintetici resta tenuto alla marcatura degli output prevista all'articolo 50. Se può essere impiegato direttamente per almeno una finalità ad alto rischio e le autorità hanno motivi sufficienti per ritenerlo non conforme, l'articolo 75, paragrafo 2, le fa cooperare con l'ufficio per l'IA nelle valutazioni di conformità. Chi acquista chieda per quali finalità il fornitore dichiara il sistema adatto.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 66; art. 50, par. 2; art. 75, par. 2	sistema di IA per finalità generali	La fonte lega la qualifica a due condizioni: il sistema poggia su un modello per finalità generali e può servire una pluralità di scopi, in uso diretto o per integrazione in altri sistemi. Altrove tratta questi sistemi come destinatari di obblighi ordinari, dalla marcatura dei contenuti sintetici alla verifica di conformità quando siano utilizzabili direttamente per una finalità ad alto rischio.	verificato

RINVII

sistema di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0001), modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003), fornitore a valle (AIPIA-GL-0059)

sistema di intelligenza artificiale

AIPIA-GL-0001

equivalente inglese: *AI system* · ambito: Fondamenti e tecniche

Oggetto al quale il regolamento sull'intelligenza artificiale aggancia i propri obblighi: un sistema che funziona su macchina, opera con un margine variabile di indipendenza dall'intervento umano e ricava dagli ingressi che riceve il modo di produrre uscite capaci di incidere su ambienti fisici o digitali, siano esse previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni. La qualifica non dipende dalla tecnica adoperata né dalla complessità del prodotto, ma dalla capacità di inferire. Ne resta fuori il programma che si limiti a eseguire regole definite unicamente da persone fisiche.

NOTA D'USO

Nel linguaggio commerciale l'espressione copre qualunque software venduto come intelligente, e nei capitolati compare accanto a fogli di calcolo e a motori di regole. L'imprecisione lavora in due direzioni opposte: chi allarga l'etichetta si attribuisce obblighi che non ha, chi la restringe smette di cercarli. La qualificazione si decide sul modo in cui il prodotto ottiene i propri output, non sul nome commerciale: un fornitore che dichiara in gara «non è intelligenza artificiale» senza avere esaminato la capacità inferenziale del proprio prodotto non ha ancora risposto alla domanda.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
sistema di IA	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, art. 3, punto 1)
sistema intelligente	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali e stampa specializzata italiana
soluzione di intelligenza artificiale	uso di mercato	ingannevole	capitolati e materiali commerciali italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 1); considerando 12	sistema di IA	La fonte costruisce la nozione su quattro elementi: il funzionamento automatizzato, i livelli variabili di autonomia, l'adattabilità eventuale dopo la diffusione e la deduzione, da obiettivi espliciti o impliciti, del modo di generare gli output. Il considerando 12 indica nella capacità inferenziale il tratto che distingue questi sistemi dal software tradizionale e dagli approcci di programmazione più semplici, ed esclude i sistemi che eseguono regole definite unicamente da persone fisiche.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 2, comma 1, lett. a)	sistema di intelligenza artificiale	La legge italiana non formula una nozione propria: adotta per rinvio quella del punto 1) dell'articolo 3 del regolamento sull'intelligenza artificiale, indicandone il punto esatto. Il rinvio è puntuale e non generico, e la legge adopera la forma italiana estesa dove il regolamento usa la sigla.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *coincidente*

Il rinvio della legge italiana punta al singolo punto dell'articolo 3 e non a una nozione riformulata: non esistono due definizioni da confrontare, ma una sola, richiamata due volte. Ogni modifica del punto 1) si trasferisce quindi alla legge nazionale senza bisogno di un intervento del legislatore italiano.

Conseguenza pratica. Un bando o un contratto di diritto italiano non può restringere il perimetro qualificando come non rientranti prodotti che il punto 1) raggiunge. Chi vuole escludere un componente deve dimostrare che non inferisce, non che le parti lo hanno chiamato diversamente.

RINVII

modello di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0002), sistema di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0004), algoritmo (AIPIA-GL-0006), inferenza (AIPIA-GL-0015), autonomia (AIPIA-GL-0016), adattabilità (AIPIA-GL-0017)

sistema di riconoscimento delle emozioni

AIPIA-GL-0161

equivalente inglese: *emotion recognition system* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Sistema che, a partire dai dati biometrici di una persona, ne identifica o ne inferisce le emozioni o le intenzioni. La qualifica guarda a ciò che il sistema si propone di ottenere, non alla fondatezza dell'inferenza: vi rientra anche il sistema che attri-

buisce stati d'animo su basi deboli. Il regime dipende poi dal contesto d'uso: alcuni impieghi sono vietati, altri collocati fra quelli ad alto rischio, altri ancora soggetti al solo obbligo di informare chi vi è esposto.

NOTA D'USO

Il divieto viene letto come divieto della tecnologia, e non lo è: colpisce l'inferenza di emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza. Altrove lo stesso sistema resta nell'elenco per uso, con i requisiti che ne discendono, e chi lo impiega informa le persone esposte. Restano fuori dalla nozione gli stati fisici come il dolore o l'affaticamento, e la semplice rilevazione di espressioni o gesti non impiegata per inferire emozioni. Una policy dovrebbe nominare il contesto, non la funzione.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 39); considerando 18; art. 5, par. 1, lett. f); allegato III, punto 1, lett. c); art. 50, par. 3	sistema di riconoscimento delle emozioni	La fonte definisce il sistema per finalità e per base dell'inferenza, e ne precisa i confini in un considerando: sono escluse le inferenze su stati fisici come dolore e affaticamento e la mera individuazione di espressioni o gesti non usati per dedurre emozioni. Sullo stesso oggetto dispone tre regimi diversi, il divieto per lavoro e istruzione con eccezione per motivi medici o di sicurezza, la classificazione ad alto rischio nella biometria e l'obbligo di informare le persone esposte.	verificato

RINVII

dati biometrici (AIPIA-GL-0048), sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), pratica di IA vietata (AIPIA-GL-0087), obblighi di trasparenza per determinati sistemi (AIPIA-GL-0109)

sistema esperto

AIPIA-GL-0020

equivalente inglese: *expert system* · ambito: Fondamenti e tecniche

Sistema che affronta i problemi di un dominio ristretto applicando regole ricavate da specialisti e scritte in forma esplicita, con un motore che le concatena e una base di conoscenza tenuta separata dal codice. È la forma classica dell'intelligenza artificiale simbolica, e le sue conclusioni si ripercorrono passo per passo, cosa che lo distingue dai modelli appresi dai dati. L'aggiornamento passa da chi cura le regole, non dall'esperienza accumulata in esercizio.

NOTA D'USO

Il termine è dato per superato, e con esso la categoria: molti prodotti in esercizio nella pubblica amministrazione e nell'industria restano motori di regole. La questione non è nominalistica. Il considerando 12 esclude dalla nozione di sistema i prodotti che eseguono regole definite unicamente da persone fisiche, mentre l'allegato XIV elenca l'IA simbolica e i sistemi esperti fra le tecnologie per cui un organismo notificato può essere designato. Le due indicazioni convivono se si guarda alla capacità inferenziale del singolo prodotto anziché all'etichetta della famiglia.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
motore di regole	forma tecnica	quasi equivalente	documentazione tecnica dei fornitori e capitolati italiani
sistema basato sulla conoscenza	forma ufficiale	quasi equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano, allegato XIV

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato XIV, punto 3, lett. a); considerando 12	sistemi esperti	La fonte non definisce l'espressione. Nell'allegato XIV la adopera come categoria tecnologica, raccogliendo sotto un solo codice i sistemi fondati sull'IA simbolica, sulla conoscenza e sulla ricerca e ottimizzazione, ai fini dell'ambito di designazione degli organismi notificati. Il considerando 12, in senso diverso, tiene fuori dalla nozione di sistema i prodotti che eseguono regole definite unicamente da persone fisiche.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	sistema esperto	La norma tratta la terminologia e i concetti dell'intelligenza artificiale, e in questo quadro i sistemi esperti. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

algoritmo (AIPIA-GL-0006), apprendimento automatico (AIPIA-GL-0007), apprendimento profondo (AIPIA-GL-0009)

soggetto della prova

AIPIA-GL-0063

equivalente inglese: *subject* · ambito: Ruoli e catena del valore

Persona fisica che partecipa a una prova di un sistema di IA in condizioni reali. La qualità vale ai soli fini di quelle prove e non descrive un rapporto contrattuale: nasce dalla partecipazione. Chi vi rientra deve aver prestato consenso informato;

nelle sole attività di contrasto, quando chiederlo impedirebbe di sottoporre il sistema a prova, il consenso è sostituito dal divieto di effetti negativi e dalla cancellazione dei dati personali al termine. I partecipanti vulnerabili per età o disabilità ricevono una protezione adeguata.

NOTA D'USO

La forma della fonte è il solo «soggetto», parola che nella documentazione di progetto italiana indica indifferentemente il partecipante, l'ente che conduce la prova e qualunque parte coinvolta: la voce porta perciò una denominazione disambiguata. La distinzione non è redazionale. Gli obblighi di consenso informato, di protezione dei partecipanti vulnerabili e di cancellazione dei dati riguardano le persone fisiche che partecipano, e un protocollo che chiami «soggetti» anche le organizzazioni rende impossibile verificare a chi si applicano.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
partecipante	variante editoriale	quasi equivalente	protocolli di sperimentazione e documentazione di progetto italiana
soggetto	forma ufficiale	quasi equivalente	regolamento (UE) 2024/1689, testo italiano

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 58); art. 60, par. 4, lett. g) e i); art. 61	soggetto	La fonte definisce la figura con una formula minima e circoscritta: persona fisica che partecipa a prove in condizioni reali, ai soli fini di quelle prove. Fra le condizioni di svolgimento colloca la protezione adeguata dei partecipanti vulnerabili per età o disabilità e il consenso informato, con una sola eccezione per le attività di contrasto, compensata dal divieto di effetti negativi e dalla cancellazione dei dati.	verificato

RINVII

persona interessata (AIPIA-GL-0062), prova in condizioni reali (AIPIA-GL-0126), consenso informato (AIPIA-GL-0127)

sorveglianza umana

AIPIA-GL-0101

equivalente inglese: *human oversight* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Insieme delle misure per cui persone fisiche seguono il funzionamento di un sistema ad alto rischio mentre è in uso e possono intervenire su di esso. Com-

prende la capacità di coglierne limiti e anomalie, di interpretarne correttamente gli output, di resistere alla tendenza a fidarsene per abitudine, di non usarlo, di ribaltarne il risultato e di arrestarlo in condizioni di sicurezza. Le misure le predispone il fornitore, in parte integrate nel sistema e in parte da attuare presso il deployer.

NOTA D'USO

Nei contratti la formula si risolve in una casella di conferma e in una persona designata, e nessuna delle due cose corrisponde al requisito: chi sorveglia deve disporre di competenza, formazione, autorità e sostegno per non seguire l'output. La misura si valuta sull'effettiva possibilità di intervenire, non sull'organigramma. Per i sistemi di identificazione biometrica remota dell'elenco per uso il regolamento chiede che l'identificazione sia verificata separatamente da almeno due persone, salvo le eccezioni previste per contrasto, migrazione, frontiere e asilo.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
human in the loop	uso di mercato	ingannevole	offerte commerciali e capitolati italiani
supervisione umana	variante editoriale	quasi equivalente	traduzioni editoriali e materiali divulgativi italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 14; art. 26, par. 2	sorveglianza umana	La fonte la costruisce come requisito di progettazione, non come regola organizzativa: il sistema va reso supervisionabile, e le misure sono commisurate al rischio, al grado di autonomia e al contesto. Elenca le capacità che vanno rese possibili, fra cui riconoscere la propensione a fare eccessivo affidamento sull'output, non usare il sistema e arrestarlo. Al deployer chiede di affidare il compito a persone dotate di competenza, formazione, autorità e sostegno.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 3, comma 3; art. 3, comma 5	sorveglianza e intervento umano	La legge italiana ne fa un principio: sistemi e modelli per finalità generali vanno sviluppati e impiegati senza intaccare l'autonomia della persona e il potere di decidere che le appartiene, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano. Non descrive misure, non individua una classe di sistemi e dichiara espressamente di non produrre obblighi nuovi rispetto al regolamento.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *sovrapposto*

Le due fonti non lavorano sullo stesso piano. Il regolamento descrive misure verificabili per una classe determinata di sistemi; la legge enuncia un principio esteso a ogni sistema e a ogni modello per finalità generali, e si astiene dall'aggiungere obblighi. Le estensioni si intersecano senza contenersi: il principio raggiunge sistemi che il requisito non tocca, il requisito impone verifiche che il principio non nomina.

Conseguenza pratica. Per un sistema che non è ad alto rischio il richiamo alla legge italiana non produce da solo un obbligo di predisporre misure di sorveglianza con le caratteristiche dell'articolo 14. Chi vuole quelle misure fuori dalla classe deve descriverle in contratto, indicando le capacità che intende garantire a chi sorveglia.

RINVII

autonomia (AIPIA-GL-0016), distorsione (AIPIA-GL-0044), deployer (AIPIA-GL-0054), uso improprio ragionevolmente prevedibile (AIPIA-GL-0071), sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086), monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (AIPIA-GL-0102), processo decisionale automatizzato (AIPIA-GL-0116), copilota (AIPIA-GL-0164), automazione (AIPIA-GL-0165)

spazio di sperimentazione normativa per l'IA

AIPIA-GL-0125

equivalente inglese: *AI regulatory sandbox* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Quadro controllato che un'autorità competente istituisce per consentire a fornitori, effettivi o potenziali, di sviluppare, addestrare, convalidare e provare un sistema di intelligenza artificiale innovativo per un tempo limitato e sotto supervisione regolamentare, secondo un piano concordato. Non è un'esenzione dagli obblighi né un'autorizzazione anticipata all'immissione sul mercato: è un ambiente di verifica assistita, che può comprendere prove in condizioni reali. Ogni Stato membro deve renderne operativo almeno uno, da solo o insieme ad altri Stati.

NOTA D'USO

Nel linguaggio dei progetti la parola *sandbox* indica un ambiente tecnico isolato in cui si prova il software senza toccare la produzione. Lo spazio di sperimentazione del regolamento è un'altra cosa: lo istituisce un'autorità, vi si entra con un piano concordato e se ne esce con una relazione. La legge italiana affida ad AgID e ACN spazi di sperimentazione per la realizzazione di sistemi conformi, senza qualificarli come normativi: chi partecipa dovrebbe chiedere per iscritto in quale dei due

regimi si trovi, perché dalla qualificazione dipendono il piano, la supervisione e la relazione finale.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
sandbox	uso di mercato	ingannevole	documentazione di progetto e materiali commerciali italiani
sandbox regolamentare	uso di mercato	quasi equivalente	pubblicazioni professionali e materiali divulgativi italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 55); art. 57, parr. 1, 3 bis e 5	spazio di sperimentazione normativa per l'IA	La fonte lo costruisce come quadro controllato istituito da un'autorità competente, con piano concordato, durata determinata e supervisione, e vi ammette se del caso le prove in condizioni reali. Obbliga gli Stati a renderne operativo almeno uno entro il 2 agosto 2027, anche in comune con altri Stati, e consente all'ufficio per l'IA di istituirne uno a livello dell'Unione per i sistemi di propria competenza.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 20, comma 1, lett. c); art. 24, comma 2, lett. l), numero 1)	spazi di sperimentazione	La fonte affida ad AgID e ACN l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione destinati alla realizzazione di sistemi conformi, sentiti i ministeri competenti per gli impieghi duali e giudiziari, e fa salvo il regime già previsto per gli istituti finanziari. Nomina gli spazi di sperimentazione normativa solo fra i criteri di una delega, a proposito del coinvolgimento di università ed enti di ricerca.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: *sovrapposto*

Il regolamento definisce lo spazio di sperimentazione per elementi determinati: istituzione da parte di un'autorità, piano concordato, durata limitata, supervisione regolamentare. La legge italiana affida alle due agenzie spazi di sperimentazione finalizzati alla conformità dei sistemi senza riprodurre quegli elementi, e riserva l'aggettivo normativa a un criterio di delega. Le due nozioni si toccano senza sovrapporsi per intero.

Conseguenza pratica. Prima di aderire a uno spazio di sperimentazione italiano conviene accertare in quale regime si entri: dalla qualificazione dipendono il piano concordato, l'estensione della supervisione e la relazione finale, e con essi il peso che la partecipazione avrà quando si dovrà dimostrare la conformità del sistema.

RINVII

microimpresa, piccola e media impresa (AIPIA-GL-0066), ufficio per l'IA (AIPIA-GL-0118), autorità nazionale competente (AIPIA-GL-0122), prova in condizioni reali (AIPIA-GL-0126), consenso informato (AIPIA-GL-0127)

specifiche comuni

AIPIA-GL-0078

equivalente inglese: *common specification* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Insieme di specifiche tecniche che la Commissione adotta con atto di esecuzione per fornire i mezzi con cui soddisfare requisiti del regolamento sull'intelligenza artificiale. Sono uno strumento di riserva: intervengono quando la richiesta di normazione non è accolta, e quando le norme attese non arrivano nei termini o non rispondono alla richiesta. Vengono abrogate quando i riferimenti di una norma armonizzata sulla stessa materia sono pubblicati. Anche a esse si accompagna una presunzione di conformità.

NOTA D'USO

Vengono descritte come obbligatorie, e non lo sono nel senso in cui lo è un requisito: chi non le applica deve adottare soluzioni tecniche debitamente motivate che raggiungano un livello almeno equivalente, il che è un onere probatorio e non un divieto. La differenza pesa in gara, perché un capitolato che imponga la conformità alle specifiche comuni esclude soluzioni che la fonte ammette. Conviene chiedere la conformità ai requisiti, indicando le specifiche comuni come una delle vie per dimostrarla.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 28); art. 41, par. 1, 3, 4 e 5	specifiche comuni	La fonte le definisce per rinvio: sono specifiche tecniche nel senso del regolamento sulla normazione, con la funzione aggiuntiva di fornire i mezzi per soddisfare requisiti stabiliti qui. L'articolo dedicato elenca le condizioni che ne consentono l'adozione, riconosce loro la presunzione di conformità, ne prevede l'abrogazione quando arriva la norma armonizzata e lascia aperta al fornitore la via delle soluzioni equivalenti motivate.	verificato
Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea)	art. 2, punto 4)	specifiche tecniche	La fonte descrive il genere cui la nozione appartiene: un documento che prescrive requisiti tecnici da soddisfare e che fissa caratteristiche di prodotti o servizi, metodi e processi di produzione o criteri di valutazione delle prestazioni. Non richiede che l'autore sia un organismo di normazione, e in questo si distingue dalla norma.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea) — esito: più ristretto

Il regolamento sull'intelligenza artificiale costruisce le specifiche comuni come specie di un genere definito altrove: sono specifiche tecniche nel senso del regolamento sulla normazione, con in più una funzione che il genere non richiede, cioè fornire i mezzi per soddisfare requisiti di quel regolamento. Il genere non pretende che l'autore sia un organismo di normazione; la specie nasce invece da un atto di esecuzione della Commissione, e solo a condizioni determinate.

Conseguenza pratica. Non ogni specifica tecnica invocabile in un capitolato è una specifica comune. Chiamare così un documento privato non gli attribuisce la presunzione di conformità, che l'articolo dedicato riconosce soltanto alle specifiche adottate dalla Commissione.

RINVII

valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073), norma armonizzata (AIPIA-GL-0076), norma tecnica (AIPIA-GL-0077), presunzione di conformità (AIPIA-GL-0079)

spiegabilità

AIPIA-GL-0105

equivalente inglese: *explainability* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Proprietà di un sistema di IA per cui è possibile esporre, in termini comprensibili al destinatario, i motivi per cui ha prodotto un determinato output. Non coincide con la trasparenza, che riguarda ciò che va dichiarato, né con l'interpretabilità, che riguarda la leggibilità del meccanismo interno da parte di un tecnico. La spiegabilità è relativa a chi riceve la spiegazione: la stessa informazione può essere sufficiente per un ingegnere e inutile per la persona interessata da una decisione.

NOTA D'USO

Si legge spesso che il regolamento sull'intelligenza artificiale «non parla di spiegabilità»: l'affermazione è falsa. Il considerando 27 la nomina espressamente, riprendendo gli orientamenti etici del gruppo di esperti ad alto livello, dove trasparenza significa consentire un'adeguata tracciabilità e spiegabilità. Il punto vero è diverso e più stretto: la parola compare in un considerando, che orienta l'interpretazione ma non crea di per sé un obbligo autonomo, mentre gli obblighi operativi stanno negli articoli 13, 14, 50 e 86. Chi vende «spiegabilità conforme all'AI Act» sta nomi-

nando una proprietà desiderabile, non un requisito con un contenuto tecnico prefissato.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	considerando 27	spiegabilità	La fonte adopera la parola in un considerando, dentro la descrizione del principio di trasparenza mutuato dagli orientamenti etici del gruppo di esperti ad alto livello: i sistemi vanno sviluppati e usati in modo da consentire adeguata tracciabilità e spiegabilità. Nessun articolo la definisce e nessun articolo la impone con quel nome.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	explainability	La norma terminologica ISO tratta la spiegabilità fra le proprietà dei sistemi di IA. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

deployer (AIPIA-GL-0054), trasparenza (AIPIA-GL-0104), interpretabilità (AIPIA-GL-0106), diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali (AIPIA-GL-0107)

test contraddittorio

AIPIA-GL-0099

equivalente inglese: *adversarial testing* · ambito: Rischio, sicurezza e prestazioni

Attività di prova condotta assumendo il punto di vista di chi vuole far fallire il sistema: si costruiscono deliberatamente input, richieste o condizioni operative capaci di produrre comportamenti dannosi, vietati o fuori specifica. Si distingue dalla prova di conformità, che verifica se il sistema fa ciò che deve, perché cerca invece ciò che il sistema non dovrebbe fare e nessuno ha previsto. È attività documentata: il suo esito entra nella documentazione del modello, non nel solo verbale interno.

NOTA D'USO

È la nozione che il regolamento adotta per i modelli con rischio sistemico. Il red teaming vi compare come esempio di modalità, e i due termini non sono sinonimi: il test contraddittorio è l'obbligo, il red teaming è uno dei modi di adempierlo. Chi scrive in un capitolato «red teaming» sta restringendo l'oggetto a una tecnica; chi scrive «test contraddittorio» sta nominando il risultato dovuto. Va inoltre tenuto distinto dagli «esempi antagonisti» dell'art. 15, che sono una minaccia di cibersicurezza e non un'attività di prova: il testo italiano rende «adversarial» in due modi diversi per due cose diverse.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 55, par. 1, lett. a); allegato XI	test contraddittorio (adversarial testing)	La fonte impone ai fornitori di modelli per finalità generali con rischio sistemico di valutare il modello secondo protocolli e strumenti standardizzati che rispecchino lo stato dell'arte, svolgendo e documentando il test contraddittorio. Nell'allegato XI il red teaming compare come esempio di modalità, interna o esterna, e non come sinonimo.	verificato

RINVII

deep fake (AIPIA-GL-0031), rischio sistemico (AIPIA-GL-0088), red teaming (AIPIA-GL-0100)

titolare del trattamento

AIPIA-GL-0064

equivalente inglese: *controller* · ambito: Ruoli e catena del valore

Soggetto che stabilisce, da sé o d'intesa con altri, a quali scopi i dati personali servano e con quali strumenti vadano trattati. È una posizione di fatto, misurata sul potere decisionale effettivo e non sulla qualifica che le parti si attribuiscono nel contratto. Può essere una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio o un altro organismo. Quando finalità e mezzi sono stabiliti dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, la posizione può discendere da una designazione normativa anziché da una scelta.

NOTA D'USO

Nei progetti di IA la qualifica viene assegnata per posizione contrattuale: committente titolare, fornitore responsabile. Il criterio è invece decisionale, e un fornitore che scelga finalità e mezzi — per esempio riusando i dati del cliente per addestrare modelli propri — si colloca nella posizione di titolare per quel trattamento. La conseguenza tocca le clausole: un accordo che nomini il fornitore responsabile non impedisce a un'autorità di controllo di qualificarlo diversamente sulla base di ciò che decide davvero, e la contitolarità va regolata con un accordo interno.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 71, par. 6	titolare del trattamento	La fonte non annovera l'espressione fra i termini definiti all'articolo 3 e non ne costruisce una nozione propria: la adopera nel senso della disciplina sui dati personali per designare la Commissione come titolare del trattamento della banca dati dell'Unione sui sistemi ad alto rischio.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 4, punto 7); art. 26, par. 1	titolare del trattamento	La fonte ancora il ruolo alla determinazione delle finalità e dei mezzi, ammette che avvenga singolarmente o insieme ad altri e prevede che, quando finalità e mezzi discendono dal diritto dell'Unione o nazionale, la designazione o i suoi criteri possano essere stabiliti dalla legge. Quando la determinazione è congiunta impone di ripartire le responsabilità con un accordo interno trasparente.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *coincidente*

Non ci sono due nozioni da confrontare. Il regolamento sull'intelligenza artificiale usa il termine senza definirlo e senza qualificarlo, applicandolo a sé stesso in un caso concreto: la nozione resta quella della disciplina sui dati personali. L'esito non è quindi una somiglianza fra definizioni, ma l'assenza di una definizione concorrente.

Conseguenza pratica. Per stabilire chi sia titolare in un progetto di IA non si guarda al regolamento sull'intelligenza artificiale: si applica il criterio della disciplina sui dati personali. Le due qualificazioni restano indipendenti, e un soggetto può essere deployer senza essere titolare, o titolare senza essere deployer.

RINVII

dati personali (AIPIA-GL-0045), persona interessata (AIPIA-GL-0062), responsabile del trattamento (AIPIA-GL-0065)

token

AIPIA-GL-0023

equivalente inglese: *token* · ambito: Modelli generativi, agenti e contenuti sintetici

Unità minima in cui un testo viene segmentato perché un modello possa trattarlo: di regola una parola breve, un frammento di parola o un segno di interpunzione, non una lettera e non sempre una parola intera. La segmentazione dipende dal vocabolario del singolo modello, sicché lo stesso testo produce conteggi diversi da

un modello all'altro. Serve a misurare l'ampiezza di ciò che entra e di ciò che esce, la dimensione dei corpora di addestramento e, nei listini, il prezzo del servizio.

NOTA D'USO

Nei contratti il token viene trattato come un'unità stabile e non lo è: due fornitori possono fatturare lo stesso documento con conteggi diversi perché lo segmentano diversamente, e l'italiano ne consuma di norma più dell'inglese a parità di testo. Il regolamento se ne serve in un punto solo, come esempio di misura della dimensione di un insieme di dati fra i criteri del rischio sistemico. Una clausola che fissi un tetto di token senza nominare il modello e la versione fissa un limite non verificabile.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
parola	uso di mercato	ingannevole	listini e materiali commerciali italiani di servizi di IA generativa, dove il prezzo per token è presentato come prezzo per parola

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	allegato XIII, lett. b)	token	La fonte nomina il token una sola volta e non lo definisce: lo indica come esempio di grandezza con cui misurare la qualità o la dimensione dell'insieme di dati, fra i criteri di cui la Commissione tiene conto per stabilire se un modello per finalità generali abbia capacità o impatto equivalenti a quelli del rischio sistemico. Il calcolo, alla lettera successiva, si misura invece in operazioni in virgola mobile.	verificato

RINVII

operazione in virgola mobile (AIPIA-GL-0018), modello linguistico di grandi dimensioni (AIPIA-GL-0022), prompt (AIPIA-GL-0024), insieme di dati (AIPIA-GL-0037)

tracciabilità

AIPIA-GL-0117

equivalente inglese: *traceability* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Possibilità di ricostruire a posteriori che cosa un sistema di IA ha fatto, quando e su quali dati, a partire dalle registrazioni prodotte automaticamente durante il funzionamento. Nei sistemi ad alto rischio è un requisito tecnico: le capacità di registrazione coprono gli eventi utili a individuare situazioni di rischio, a sostenere il

monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e a controllare il funzionamento. Non va confusa con l'identificabilità del prodotto, che negli allegati indica il riferimento con cui si riconosce un esemplare.

NOTA D'USO

Si vende come disponibilità di registrazioni complete e si compra come rassicurazione, ma la domanda utile è un'altra: per quanto tempo si conservano e chi le legge. Il deployer conserva i log sotto il proprio controllo per un periodo adeguato alla finalità prevista e comunque non inferiore a sei mesi, e le istruzioni per l'uso devono spiegarli come raccogliarli e interpretarli. Nell'amministrazione italiana l'obbligo prende forma diversa: la legge chiede conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell'utilizzo verso gli interessati, che è una garanzia del procedimento e non una funzione del prodotto.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 12, par. 1 e par. 2; art. 13, par. 3, lett. f); art. 26, par. 6; considerando 27	tracciabilità	La fonte non annovera il termine fra le definizioni dell'articolo 3. Lo adopera come misura del livello che la registrazione automatica degli eventi deve garantire, adeguato alla finalità prevista, e indica a quali usi la registrazione serve. Altrove impone al fornitore di descrivere i meccanismi che consentono al deployer di raccogliere e interpretare i log, e al deployer di conservarli per almeno sei mesi. Il considerando 27 la accosta alla spiegabilità.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 14, comma 1	tracciabilità del suo utilizzo	La legge italiana la riferisce all'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni e la accosta alla conoscibilità del funzionamento, assicurandole agli interessati. Non è una proprietà del sistema da specificare in fase di acquisto, ma una garanzia dovuta a chi è parte del procedimento amministrativo.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: sovrapposto

L'oggetto tracciato è diverso. Il regolamento traccia il funzionamento del sistema, per finalità di vigilanza e di monitoraggio, e si rivolge a fornitori e deployer; la legge italiana traccia l'utilizzo che l'amministrazione fa del sistema, e si rivolge agli interessati del procedimento. Le due nozioni si toccano nel presupposto tecnico, la registrazione, e si separano nel destinatario e nella funzione.

Conseguenza pratica. Un'amministrazione che acquisti un sistema conforme ai requisiti di registrazione del regolamento non ha per ciò solo assolto l'obbligo

nazionale: deve poter dire a chi partecipa al procedimento se e come il sistema è stato usato. Sono due esigenze da tradurre in due requisiti distinti del capitolato.

RINVII

filigrana digitale (AIPIA-GL-0034), documentazione tecnica (AIPIA-GL-0082), trasparenza (AIPIA-GL-0104), informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108), ciclo di vita del sistema di IA (AIPIA-GL-0140)

trasparenza

AIPIA-GL-0104

equivalente inglese: *transparency* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Qualità per cui il funzionamento di un sistema di IA e la sua stessa natura artificiale sono resi conoscibili a chi deve poterli conoscere. Nel regolamento sull'intelligenza artificiale non è un termine definito né un obbligo unico: è il nome di tre gruppi distinti di doveri. L'informazione tecnica è dovuta ai deployer dei sistemi ad alto rischio; la rivelazione è dovuta alle persone che interagiscono con un sistema o ne ricevono i contenuti; una documentazione a sé, che l'allegato XII intitola alla trasparenza, è dovuta dal fornitore di un modello per finalità generali a chi quel modello lo integra. Il destinatario cambia, e con esso cambia che cosa va detto.

NOTA D'USO

Nei capitolati la parola compare come requisito unico, spesso accompagnata dalla richiesta di un generico rapporto di trasparenza. Il regolamento non conosce quel documento e non definisce il termine: separa le istruzioni per l'uso dovute al deployer di un sistema ad alto rischio dall'informazione dovuta alla persona che interagisce con il sistema o ne riceve i contenuti. I due obblighi hanno destinatario, contenuto e momento diversi, e uno può ricorrere senza l'altro. Una clausola che non indichi l'articolo lascia aperto quale dei due si stia pattuendo: le istruzioni per l'uso stanno all'articolo 13, la rivelazione alle persone all'articolo 50.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
trasparenza algoritmica	uso di mercato	quasi equivalente	documenti di policy e pubblicistica italiana sull'IA

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 13, par. 1; art. 50, par. 1 e par. 5; art. 53, par. 1, lett. b); allegato XII; considerando 27	trasparenza	La fonte non annovera il termine fra le definizioni dell'articolo 3 e lo adopera in tre sedi distinte: come requisito di progettazione dei sistemi ad alto rischio, perché il deployer possa interpretarne l'output e usarlo adeguatamente; come titolo degli obblighi di informazione verso le persone che interagiscono con un sistema o ne ricevono i contenuti, dovuta al più tardi alla prima interazione; e come titolo dell'allegato XII, che elenca la documentazione tecnica dovuta dal fornitore di un modello per finalità generali ai fornitori a valle. Il considerando 27 la riprende come principio etico non vincolante.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 5, par. 1, lett. a)	liceità, correttezza e trasparenza	La fonte la costruisce come principio del trattamento: i dati personali si trattano in modo trasparente nei confronti dell'interessato. Il destinatario è la persona cui i dati si riferiscono, e il principio si traduce negli obblighi di informazione degli articoli 13 e 14 e nel diritto di accesso dell'articolo 15.	verificato
Legge 23 settembre 2025, n. 132	art. 3, commi 1, 2 e 3	trasparenza	La legge italiana la elenca fra i principi generali cui si attengono ricerca, sviluppo e uso dei sistemi e dei modelli per finalità generali, la ripete sui dati e sui processi, e la affianca a conoscibilità e spiegabilità. Non ne dà una definizione; il comma 5 dello stesso articolo esclude che dalla legge nascano obblighi nuovi rispetto al regolamento europeo.	verificato
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	—	transparency	La norma terminologica ISO tratta la trasparenza fra le proprietà dei sistemi di IA. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) — esito: sovrapposto

Il soggetto tutelato è diverso. Nel regolamento sulla protezione dei dati la trasparenza è dovuta alla persona cui i dati si riferiscono; nel regolamento sull'intelligenza artificiale l'articolo 13 la deve al deployer, che è un professionista, e solo l'articolo 50 la deve alle persone esposte. Le due nozioni condividono l'obiettivo e non il destinatario, e questo esclude tanto la coincidenza quanto la divergenza.

Conseguenza pratica. Aver reso l'informativa sul trattamento dei dati non copre le istruzioni per l'uso dovute al deployer, e viceversa. Chi tratta dati personali con un sistema ad alto rischio produce due documenti distinti, con destinatari, contenuti e tempi propri.

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Legge 23 settembre 2025, n. 132 — esito: sovrapposto

Le due fonti adoperano la stessa parola su piani diversi. Il regolamento la lega a obblighi determinati che gravano su categorie definite di operatori; la legge italiana la enuncia come principio rivolto a ricerca, sviluppo e uso in generale, e al comma 5 dell'articolo 3 esclude che ne derivino obblighi ulteriori. Coincidenza non c'è, perché le due estensioni non si ricoprono; divergenza nemmeno, perché il principio nazionale non contraddice il requisito europeo.

Conseguenza pratica. Un bando che richieda trasparenza ai sensi della legge 132/2025 chiede l'osservanza di un principio, non un adempimento verificabile in sede di collaudo. Per ottenere qualcosa di controllabile occorre richiamare l'articolo 13 o l'articolo 50 del regolamento, e dire quale dei due.

RINVII

spiegabilità (AIPIA-GL-0105), interpretabilità (AIPIA-GL-0106), informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108), obblighi di trasparenza per determinati sistemi (AIPIA-GL-0109), tracciabilità (AIPIA-GL-0117)

ufficio per l'IA

AIPIA-GL-0118

equivalente inglese: *AI Office* · ambito: Governance, vigilanza e sperimentazione

Funzione della Commissione europea che contribuisce all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei modelli per finalità generali, e alla governance dell'IA. Non è un organismo distinto dalla Commissione né dotato di personalità propria: i riferimenti che il regolamento gli rivolge valgono come riferimenti alla Commissione. Accanto ai compiti di sostegno e di elaborazione esercita, per alcune categorie di sistemi, poteri di controllo e di esecuzione riservati, con le prerogative che spettano a un'autorità di vigilanza del mercato.

NOTA D'USO

Nei materiali divulgativi e in molti capitolati l'ufficio per l'IA compare come «l'autorità europea sull'intelligenza artificiale», accanto o in alternativa alle autorità nazionali. La descrizione è imprecisa in due punti: non si tratta di un'autorità separata, perché il regolamento equipara i riferimenti all'ufficio a riferimenti alla Commissione, e la sua competenza non è generale, ma limitata alle categorie di sistemi indicate. Una clausola che prometta di notificare qualcosa all'ufficio per l'IA individua come destinatario la Commissione; una che gli attribuisca il controllo su qualunque sistema promette più di quanto il regolamento preveda.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
Autorità europea per l'intelligenza artificiale	uso di mercato	ingannevole	materiali divulgativi e capitolati italiani
ufficio europeo per l'intelligenza artificiale	forma ufficiale	equivalente	regolamento (UE) 2026/1744, testo italiano, considerando 24

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 47); art. 64	ufficio per l'IA	La fonte non descrive un ente ma una funzione interna alla Commissione, prevista da una decisione della Commissione del 24 gennaio 2024, e stabilisce che i rinvii che gli sono rivolti nel regolamento vanno letti come rinvii alla Commissione. L'articolo sulla governance dell'Unione gli affida lo sviluppo di competenze e capacità e impegna gli Stati membri ad agevolarne i compiti.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	considerando 31 e 33; art. 1, punto 31)	ufficio per l'IA	La fonte di modifica riserva all'ufficio il controllo e l'esecuzione degli obblighi per categorie determinate di sistemi, fra cui quelli costruiti su un modello per finalità generali dello stesso fornitore e quelli integrati in piattaforme e motori di ricerca di dimensioni molto grandi, con eccezioni espresse. Gli riconosce ruolo e responsabilità corrispondenti a quelli di un'autorità di vigilanza del mercato.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *più ampio*

La definizione dell'articolo 3 e l'articolo sulla governance descrivono una funzione di sostegno e di sviluppo di competenze. La modifica del 2026 non tocca quella definizione ma vi aggiunge una competenza di controllo e di esecuzione riservata su categorie determinate di sistemi: la seconda lettura è più ampia della prima e non la contraddice.

Conseguenza pratica. Chi ricostruisce i poteri dell'ufficio dalla sola definizione ottiene un quadro incompleto. Per i sistemi che rientrano nelle categorie riservate l'interlocutore per la vigilanza non è l'autorità nazionale, e la richiesta va instradata secondo le regole del capo sulla vigilanza del mercato, non secondo la prassi nazionale consolidata.

RINVII

consiglio per l'IA (AIPIA-GL-0119), autorità di vigilanza del mercato (AIPIA-GL-0121), autorità nazionale competente (AIPIA-GL-0122), spazio di sperimentazione normativa per l'IA (AIPIA-GL-0125), codice di buone pratiche (AIPIA-

GL-0128), codice di condotta (AIPIA-GL-0129), sanzione amministrativa pecuniaria (AIPIA-GL-0130)

uso improprio ragionevolmente prevedibile

AIPIA-GL-0071

equivalente inglese: *reasonably foreseeable misuse* · ambito: Ciclo di mercato e conformità

Impiego di un sistema di IA difforme dalla finalità prevista che ci si può nondimeno attendere, perché discende da un comportamento umano ordinario o dall'interazione con altri sistemi. Non designa l'abuso deliberato né la condotta illecita: designa lo scarto fra ciò che il fornitore ha previsto e ciò che le persone fanno davvero con lo strumento. La prevedibilità si apprezza in fase di progettazione e concorre a stabilire quanto devono estendersi la gestione dei rischi e la sorveglianza umana.

NOTA D'USO

Nei contratti la nozione viene neutralizzata con clausole che vietano ogni impiego diverso da quello descritto, come se il divieto rendesse l'uso imprevedibile. La clausola ha effetti sulla ripartizione della responsabilità fra le parti, ma incide poco su ciò che il fornitore deve considerare progettando: la fonte gli chiede di stimare i rischi anche in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, e un comportamento già osservato non diventa imprevedibile perché è stato vietato. Elencare nelle istruzioni gli impieghi noti e sconsigliati produce più effetto del divieto.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 13); art. 9, par. 2, lett. b); art. 14, par. 2	uso improprio ragionevolmente prevedibile	La fonte fa dipendere la fattispecie da due sorgenti: il comportamento umano e l'interazione con altri sistemi, compresi altri sistemi di IA. Non richiede intenzione né colpa. La stessa espressione ritorna dove si chiede di stimare i rischi e dove si fissa lo scopo della sorveglianza umana: in entrambi i casi accanto all'uso conforme alla finalità prevista.	verificato

RINVII

finalità prevista (AIPIA-GL-0070), sistema di gestione dei rischi (AIPIA-GL-0089), sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101)

valutazione della conformità

AIPIA-GL-0073

equivalente inglese: *conformity assessment* • ambito: Ciclo di mercato e conformità

Procedura con cui si accerta se un sistema di IA ad alto rischio soddisfa i requisiti che il regolamento gli impone. Non è un giudizio di qualità né un audit di sistema di gestione: è una verifica su un sistema determinato, condotta secondo una delle procedure previste e conclusa da atti formali. Per buona parte dei sistemi si svolge come controllo interno del fornitore; l'intervento di un organismo terzo è richiesto in alcune categorie e al ricorrere di condizioni indicate.

NOTA D'USO

Nel mercato la locuzione evoca un esame esterno, e dall'attesa nascono capitolati che pretendono la valutazione di un ente terzo anche dove la fonte non la prevede. Per i sistemi elencati ai punti da 2 a 8 dell'allegato III la procedura è il controllo interno e non contempla organismi notificati; per i sistemi legati a prodotti già regolati si segue invece la procedura della normativa di settore. Chi redige un requisito di gara ottiene offerte comparabili indicando la procedura applicabile, non l'aggettivo indipendente.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
audit di conformità	uso di mercato	ingannevole	offerte di servizi professionali in lingua italiana
certificazione AI Act	uso di mercato	ingannevole	materiali commerciali e capitolati italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato)	art. 2, punto 12)	valutazione della conformità	La fonte formula una nozione generale, non legata a un settore: la procedura serve a dimostrare il rispetto di prescrizioni specifiche e ha per oggetto, in alternativa, un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo. L'oggetto è quindi indicato per elencazione aperta a soggetti e non solo a cose.	verificato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 3, punto 20); art. 43, par. 1 e 2	valutazione della conformità	La fonte la circoscrive ai requisiti del capo dedicato ai sistemi ad alto rischio e a quei soli sistemi. L'articolo sulle procedure distingue poi due vie: il controllo interno, che il fornitore conduce da sé, e la valutazione del sistema di gestione della qualità e della documentazione tecnica con l'intervento di un organismo notificato, riservando la seconda a casi individuati.	verificato

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2026	—	—	La norma tratta i requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione di persone, ossia una fra le attività che la disciplina generale annovera nella valutazione della conformità. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) — esito: *più ristretto*

La nozione generale copre sei classi di oggetto e qualunque prescrizione specifica; quella del regolamento sull'intelligenza artificiale copre un solo oggetto, il sistema ad alto rischio, e un solo insieme di requisiti, quelli del capo che lo riguarda. Non è una divergenza di contenuto ma una restrizione di perimetro: ogni valutazione della conformità nel senso del regolamento è tale anche nel senso generale, non viceversa.

Conseguenza pratica. La certificazione di una persona e la certificazione di un sistema di gestione sono valutazioni della conformità nel senso generale, e non lo sono nel senso del regolamento sull'intelligenza artificiale. Un capitolato che chieda «la valutazione della conformità» senza altro riferimento può essere soddisfatto con documenti che non riguardano il sistema fornito: conviene indicare la fonte e la procedura.

RINVII

modifica sostanziale (AIPIA-GL-0072), organismo di valutazione della conformità (AIPIA-GL-0074), organismo notificato (AIPIA-GL-0075), norma tecnica (AIPIA-GL-0077), specifiche comuni (AIPIA-GL-0078), presunzione di conformità (AIPIA-GL-0079), marcatura CE (AIPIA-GL-0080), dichiarazione di conformità UE (AIPIA-GL-0081), documentazione tecnica (AIPIA-GL-0082), audit di terza parte (AIPIA-GL-0162)

valutazione dell'impatto del sistema di IA

AIPIA-GL-0112

equivalente inglese: *AI system impact assessment* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Esame documentato delle conseguenze che un sistema di IA può produrre su persone, gruppi e società, condotto secondo una norma tecnica volontaria e collocato nel ciclo di vita del sistema. Non è un adempimento di legge: è un processo di

organizzazione, che un'impresa adotta per governare i propri sistemi e che può fornire materiale riutilizzabile là dove un obbligo di valutazione esiste. Il perimetro lo fissa la norma adottata, non un articolo, e cambia con l'edizione della norma.

NOTA D'USO

Nei materiali commerciali le tre valutazioni d'impatto vengono presentate come una sola, e la norma tecnica è offerta come il modo di adempiere al regolamento. Le differenze contano: quella sui diritti fondamentali e quella sulla protezione dei dati nascono da un obbligo e hanno destinatari istituzionali, questa nasce da una scelta e ha come destinatario l'organizzazione. Può concorrere agli altri due adempimenti, fornendo processi tracciati e prove riutilizzabili, senza sostituirli. Un capitolato che la richieda senza indicare l'edizione della norma, e senza dire quale obbligo resta comunque dovuto, compra un documento e non un adempimento.

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 9; art. 27	sistema di gestione dei rischi	La fonte non adopera questa espressione. Conosce due esami distinti e con destinatari propri: la gestione dei rischi che grava sul fornitore di un sistema ad alto rischio lungo tutto il ciclo di vita, e la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali che grava su alcuni deployer prima del primo uso. Nessuno dei due è costruito come valutazione dell'impatto del sistema.	verificato
UNI CEI ISO/IEC 42005:2025	—	AI system impact assessment	La norma tratta la valutazione dell'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.	non verificato in questa edizione

RINVII

valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (AIPIA-GL-0110), valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (AIPIA-GL-0111), sistema di gestione dell'IA (AIPIA-GL-0132)

valutazione d'impatto sui diritti fondamentali AIPIA-GL-0110

equivalente inglese: *fundamental rights impact assessment* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Valutazione che il deployer di un sistema di IA ad alto rischio fra quelli elencati nell'allegato III, con esclusione dei sistemi destinati alle infrastrutture critiche, compie prima del primo uso, per stabilire quale impatto l'impiego può produrre sui diritti fondamentali. Non grava su tutti i deployer di quei sistemi: la devono gli

organismi di diritto pubblico, gli enti privati che forniscono servizi pubblici e chi impiega sistemi per il merito di credito o per la tariffazione di assicurazioni sulla vita e sanitarie. Descrive processi, tempi, categorie di persone toccate, rischi, misure di sorveglianza umana e rimedi previsti, e i suoi esiti si notificano all'autorità di vigilanza del mercato.

NOTA D'USO

È l'adempimento che nei progetti viene confuso con la valutazione sulla protezione dei dati, o dato per assorbito da essa. I presupposti sono diversi: l'uno segue il trattamento di dati personali, l'altro l'uso di un sistema ad alto rischio da parte di certi deployer, e un caso concreto può richiederne uno solo. Dal luglio 2026 chi abbia già svolto la valutazione sulla protezione dei dati può rinviare alle sue sezioni pertinenti invece di ripeterle. Il rinvio riduce il lavoro, non l'obbligo di notificare gli esiti all'autorità.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
FRIA	forma tecnica	quasi equivalente	materiali professionali e formativi italiani sull'AI Act

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 27	valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali	La fonte individua i deployer tenuti alla valutazione ed elenca gli elementi che deve contenere: processi, durata e frequenza d'uso, categorie di persone toccate, rischi specifici alla luce delle informazioni del fornitore, sorveglianza umana, governance interna e reclami. La colloca prima del primo uso, ne ammette il riutilizzo in casi analoghi e ne fa notificare gli esiti all'autorità di vigilanza del mercato.	verificato
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)	art. 1, punto 13)	valutazione d'impatto sui diritti fondamentali	La fonte sostituisce due paragrafi. Il rapporto con la valutazione sulla protezione dei dati cambia forma: dove il testo del 2024 faceva della valutazione sui diritti fondamentali un completamento di quella sulla protezione dei dati, il testo nuovo consente al deployer di rinviare alle sezioni pertinenti o di riportarne parti. Il modello di questionario predisposto dall'ufficio per l'IA recepisce la stessa possibilità.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ↔ Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) — esito: *coincidente*

I paragrafi sostituiti riguardano il rapporto con la valutazione sulla protezione dei dati e il modello di questionario, non chi deve la valutazione né che cosa deve contenere. La nozione resta quella del paragrafo 1, rimasto intatto: le due fonti descrivono lo stesso istituto, l'una nel testo vigente e l'altra nell'atto che lo ha aggiornato.

Conseguenza pratica. Un deployer che disponga già di una valutazione sulla protezione dei dati può richiamarne le sezioni pertinenti anziché riscriverle, ma resta tenuto a coprire gli elementi che quella valutazione non tocca — sorveglianza umana, governance interna, meccanismi di reclamo — e a notificare gli esiti.

RINVII

informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108), valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (AIPIA-GL-0111), valutazione dell'impatto del sistema di IA (AIPIA-GL-0112), discriminazione algoritmica (AIPIA-GL-0114)

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

AIPIA-GL-0111

equivalente inglese: *data protection impact assessment* · ambito: Trasparenza, spiegabilità e diritti

Valutazione che il titolare del trattamento svolge prima di procedere, quando per le proprie caratteristiche un trattamento rischia di incidere in modo grave su diritti e libertà delle persone. Contiene la descrizione sistematica dei trattamenti previsti, il giudizio sulla loro necessità e proporzionalità, la valutazione dei rischi e le misure previste per affrontarli. È richiesta in particolare per la valutazione sistematica di aspetti personali fondata su trattamento automatizzato, per il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati e per la sorveglianza sistematica di zone accessibili al pubblico.

NOTA D'USO

Nel lessico corrente diventa la valutazione d'impatto sulla riservatezza, e la sostituzione sposta il campo: la riservatezza è più della protezione dei dati, e l'adempimento ha presupposti propri. L'errore più costoso riguarda però l'ordine: il documento si redige a progetto chiuso, mentre la norma lo vuole prima del trattamento. Chi impiega un sistema ad alto rischio trova parte del materiale nelle istruzioni per l'uso, perché l'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento sull'intelligenza artificiale gliele fa usare proprio a questo fine.

FORME IN CIRCOLAZIONE

Forma	Registro	Equivalenza	Rilevata in
DPIA	forma tecnica	equivalente	prassi professionale italiana della protezione dei dati
valutazione d'impatto privacy	uso di mercato	quasi equivalente	offerte di consulenza e materiali formativi italiani

CHE COSA NE DICONO LE FONTI

Fonte	Locus	Termine della fonte	Sintesi	Stato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)	art. 26, par. 9; art. 27, par. 4; allegato VIII, sezione C, punto 5	valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	La fonte non costruisce una nozione propria: pre-suppone quella della disciplina sui dati personali, indicandone l'articolo. Vi si riferisce in tre luoghi, per far usare al deployer le informazioni ricevute dal fornitore nell'adempimento di quell'obbligo, per regolare il rapporto con la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e per chiedere al deployer pubblico di depositarne una sintesi nella banca dati dell'Unione.	verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)	art. 35, par. 1, 3 e 7	valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	La fonte la lega al rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la colloca prima del trattamento e ne consente una sola per insiemi di trattamenti simili. Indica tre casi in cui è richiesta in particolare e ne fissa il contenuto minimo: descrizione dei trattamenti, giudizio di necessità e proporzionalità, valutazione dei rischi e misure per affrontarli.	verificato

ALLINEAMENTI

Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) ↔ Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) — esito: *coincidente*

Il regolamento sull'intelligenza artificiale rinvia all'articolo 35 indicandolo per numero e non introduce alcun elemento proprio: non esiste una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in versione IA da confrontare con quella generale. Il rapporto è di identità, non di somiglianza.

Conseguenza pratica. Chi ha già una procedura conforme all'articolo 35 non ne costruisce una seconda per i sistemi di IA: la integra con le informazioni ricevute dal fornitore. Un capitolato che chieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati specifica per l'IA chiede un documento che la norma non conosce.

RINVII

valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (AIPIA-GL-0110), valutazione dell'impatto del sistema di IA (AIPIA-GL-0112), profilazione (AIPIA-GL-0115), processo decisionale automatizzato (AIPIA-GL-0116)

Le tre tavole di raccordo

Tavola 1 — Concetto AIPIA, AI Act, UNI 11621-8, ISO/IEC, esito

Una cella vuota significa che quella fonte non tratta il concetto. La dicitura *verifica richiesta* significa che la fonte lo tratta ma il suo testo non è stato consultato: non è quindi possibile indicarne il punto né dichiarare un esito di allineamento. La colonna **Esito** resta vuota ogni volta che uno dei due termini del confronto non è verificato: un esito fra una fonte letta e una mai aperta sarebbe un'opinione con la forma di un dato.

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0001	sistema di intelligenza artificiale	sistema di IA — art. 3, punto 1); considerando 12	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0002	modello di intelligenza artificiale	modello di IA — art. 3, punti 63) e 68); art. 53, par. 2; considerando 97	—	—	piu ampio (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0003	modello di IA per finalità generali	modello di IA per finalità generali — art. 3, punto 63); considerando 97; considerando 98	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0004	sistema di IA per finalità generali	sistema di IA per finalità generali — art. 3, punto 66); art. 50, par. 2; art. 75, par. 2	—	—	—
AIPIA-GL-0005	modello di base	modello di IA per finalità generali — art. 3, punto 63); art. 51, par. 1	—	—	assente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0006	algoritmo	algoritmi — allegato IV, punto 2, lett. b); art. 51, par. 3; considerando 12	—	—	assente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))
AIPIA-GL-0007	apprendimento automatico	apprendimento automatico — considerando 12; allegato XIV, punto 3, lett. b)	—	verifica richiesta	—

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0008	rete neurale artificiale	apprendimento automatico — allegato XIV, punto 3	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0009	apprendimento profondo	apprendimento automatico — allegato XIV, punto 3, lett. b)	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0010	parametro	parametri — art. 3, punti 29) e 30); art. 53, par. 2; allegato XI, sezione 1, punto 1, lett. d); allegato XIII, lett. a)	—	—	—
AIPIA-GL-0011	peso	pesi — art. 53, par. 2; art. 54, par. 6	—	—	—
AIPIA-GL-0012	iperparametro	parametri che non può apprendere — art. 3, punto 30); art. 10, par. 1	—	—	—
AIPIA-GL-0013	addestramento	dati di addestramento — art. 3, punto 29); art. 10, par. 1; allegato XI, sezione 1, punto 2, lett. b)	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0014	messa a punto	messa a punto — allegato XI, sezione 2, punto 2; allegato IV, punto 2, lett. a); art. 25, par. 1	—	—	—
AIPIA-GL-0015	inferenza	capacità inferenziale — art. 3, punto 1); considerando 12	—	—	—
AIPIA-GL-0016	autonomia	autonomia — art. 3, punto 1); considerando 12; art. 14, par. 3; allegato XIII, lett. e)	—	—	assente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0017	adattabilità	adattabilità — art. 3, punto 1); considerando 12; art. 43, par. 4; allegato IV, punto 2, lett. f)	—	—	—
AIPIA-GL-0018	operazione in virgola mobile	operazione in virgola mobile — art. 3, punto 67); art. 51, par. 2; art. 53, par. 5; allegato XI, sezione 1, punto 2, lett. d); allegato XIII, lett. c)	—	—	—
AIPIA-GL-0019	capacità di impatto elevato	capacità di impatto elevato — art. 3, punto 64); art. 51, par. 1 e par. 2; allegato XIII	—	—	—
AIPIA-GL-0020	sistema esperto	sistemi esperti — allegato XIV, punto 3, lett. a); considerando 12	—	verifica richiesta	—

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0021	intelligenza artificiale generativa	IA generativa — considerando 99; allegato XIV	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0022	modello linguistico di grandi dimensioni	modelli linguistici di grandi dimensioni — allegato XIII, lett. d)	—	—	—
AIPIA-GL-0023	token	token — allegato XIII, lett. b)	—	—	—
AIPIA-GL-0024	prompt	dati di input — art. 3, punto 33)	—	—	piu ampio (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0025	progettazione delle istruzioni	—	<i>verifica richiesta</i>	—	—
AIPIA-GL-0027	agente	IA agentica — allegato XIV, punto 3, lett. d)	—	<i>verifica richiesta</i>	—
AIPIA-GL-0028	sistema agentico	IA agentica — allegato XIII, lett. e); allegato XIV	—	—	—
AIPIA-GL-0029	allucinazione	—	—	—	—
AIPIA-GL-0030	confabulazione	—	—	—	—
AIPIA-GL-0031	deep fake	deep fake — art. 3, punto 60)	—	—	—
AIPIA-GL-0032	contenuto sintetico	contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici — art. 50, par. 2; art. 111, par. 4; considerando 133	—	—	piu ampio (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0033	marcatore del contenuto	marcati in un formato leggibile meccanicamente — art. 50, par. 2; art. 50, par. 7; art. 111, par. 4	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0034	filigrana digitale	filigrane — considerando 133	—	—	—

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0036	dato	dati — art. 3, punti 29), 30), — 31), 32), 33)	—	—	piu ampio (Legge 23 settembre 2025, n. 132 / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0037	insieme di dati	set di dati — art. 3, punto 31); art. 10, par. 2	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0038	dati di addestramento	dati di addestramento — art. 3, punto 29); art. 10, par. 1; art. 53, par. 1, lett. d)	—	—	—
AIPIA-GL-0039	dati di convalida	dati di convalida — art. 3, punto 30); art. 3, punto 31)	—	—	—
AIPIA-GL-0040	dati di prova	dati di prova — art. 3, punto 32); art. 10, par. 6	—	—	—
AIPIA-GL-0041	dati di input	dati di input — art. 3, punto 33); art. 26, par. 4	—	—	—
AIPIA-GL-0042	qualità dei dati	criteri di qualità — art. 10, par. 1; art. 10, par. 3; art. 10, par. 4	—	verifica richiesta	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0043	governance dei dati	Dati e governance dei dati — art. 10, titolo; art. 10, par. 2	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0044	distorsione	distorsione — art. 10, par. 2, lett. f) e g); art. 14, par. 4, lett. b); art. 4 bis	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0045	dati personali	dati personali — art. 3, punto 50)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))
AIPIA-GL-0046	dati non personali	dati non personali — art. 3, punto 51); art. 59, par. 1, lett. b)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0047	categorie particolari di dati personali	categorie particolari di dati personali — art. 3, punto 37); art. 4 bis	—	—	piu ampio (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))
AIPIA-GL-0048	dati biometrici	dati biometrici — art. 3, punto 34); considerando 14	—	—	piu ampio (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))
AIPIA-GL-0049	anonimizzazione	—	—	—	—
AIPIA-GL-0050	pseudonimizzazione	pseudonimizzazione — art. 4 bis, par. 1, lett. b)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0051	dati sintetici	dati sintetici — art. 4 bis, par. 1, lett. a); art. 59, par. 1, lett. b); considerando 111	—	—	—
AIPIA-GL-0053	fornitore	fornitore — art. 3, punto 3); — art. 25, parr. 1 e 2	—	verifica richiesta	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0054	deployer	definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689 — art. 3, punto 4)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0055	importatore	importatore — art. 3, punto 6); art. 23, parr. 1 e 3	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0056	distributore	distributore — art. 3, punto 7); art. 24, parr. 1 e 4	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0057	operatore	operatore — art. 3, punto 8)	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0058	rappresentante autorizzato	rappresentante autorizzato — art. 3, punto 5); art. 22, parr. 1 e 4; art. 54, par. 1	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0059	fornitore a valle	fornitore a valle — art. 3, punto 68); art. 53, par. 1, lett. b); art. 89, par. 2; allegato XII	—	—	—
AIPIA-GL-0060	fabbricante del prodotto	fabbricante del prodotto — art. 2, par. 1, lett. e); art. 3, punto 8); art. 25, par. 3	—	—	piu ristretto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato))
AIPIA-GL-0061	catena del valore dell'IA	catena del valore dell'IA — art. 25, rubrica e parr. 1, 2 e 4; considerando 88	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0062	persona interessata	persona interessata — art. 2, par. 1, lett. g); art. 86, par. 1	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8 ISO/IEC		Esito
AIPIA-GL-0063	soggetto della prova	soggetto — art. 3, punto 58); art. 60, par. 4, lett. g) e i); art. 61	—	—	—
AIPIA-GL-0064	titolare del trattamento	titolare del trattamento — art. 71, par. 6	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0065	responsabile del trattamento	—	—	—	—
AIPIA-GL-0066	microimpresa, piccola e media impresa	microimprese, piccole e medie imprese — art. 3, punto 14 bis); art. 17, par. 2; art. 62, par. 1; art. 99, par. 6	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0067	immissione sul mercato	immissione sul mercato — art. 3, punto 9)	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato))
AIPIA-GL-0068	messa a disposizione sul mercato	messa a disposizione sul mercato — art. 3, punto 10)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0069	messa in servizio	messa in servizio — art. 3, punto 11); art. 2, par. 1, lett. a); art. 16, lett. f)	—	—	—
AIPIA-GL-0070	finalità prevista	finalità prevista — art. 3, punto 12); art. 3, punto 15); art. 9, par. 2	—	—	—
AIPIA-GL-0071	uso improprio ragionevolmente prevedibile	uso improprio ragionevolmente prevedibile — art. 3, punto 13); art. 9, par. 2, lett. b); art. 14, par. 2	—	—	—
AIPIA-GL-0072	modifica sostanziale	modifica sostanziale — art. 3, punto 23); art. 43, par. 4; considerando 128	—	—	—

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0073	valutazione della conformità	valutazione della conformità — art. 3, punto 20); art. 43, par. 1 e 2	—	<i>verifica richiesta</i>	piu ristretto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato))
AIPIA-GL-0074	organismo di valutazione della conformità	organismo di valutazione della conformità — art. 3, punto 21); art. 31, par. 4 e 5	—	<i>verifica richiesta</i>	piu ristretto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato))
AIPIA-GL-0075	organismo notificato	organismo notificato — art. 3, punto 22); art. 29, par. 1 e 2; art. 31, par. 1; art. 48, par. 4	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0076	norma armonizzata	norma armonizzata — art. 3, punto 27)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea))
AIPIA-GL-0077	norma tecnica	norme armonizzate — art. 40, par. 1 e 2	—	—	piu ristretto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea))
AIPIA-GL-0078	specifiche comuni	specifiche comuni — art. 3, punto 28); art. 41, par. 1, 3, 4 e 5	—	—	piu ristretto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea))
AIPIA-GL-0079	presunzione di conformità	si presumono conformi — art. 40, par. 1	—	—	—

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0080	marcatura CE	marcatura CE — art. 3, punto 24); art. 48, par. 1, 2 e 4; art. 16, lett. h)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato))
AIPIA-GL-0081	dichiarazione di conformità UE	dichiarazione di conformità UE — art. 47, par. 1, 2, 3 e 4; art. 16, lett. g)	—	—	—
AIPIA-GL-0082	documentazione tecnica	documentazione tecnica — art. 11, par. 1 e 2; art. 3, punto 15)	—	—	—
AIPIA-GL-0083	richiamo di un sistema di IA	richiamo di un sistema di IA — art. 3, punto 16); art. 20, par. 1	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0084	ritiro di un sistema di IA	ritiro di un sistema di IA — art. 3, punto 17); art. 20, par. 1; art. 79, par. 9	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0085	rischio	rischio — art. 3, punto 2); art. 79, par. 1	—	<i>verifica richiesta</i>	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0086	sistema di IA ad alto rischio	sistema di IA ad alto rischio — art. 6; allegato I; allegato III; art. 113, terzo comma, lett. c)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0087	pratica di IA vietata	pratiche di IA vietate — art. 5; art. 99, par. 3; art. 113, terzo comma, lett. a)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0088	rischio sistemico	rischio sistemico — art. 3, punto 65); art. 51; art. 55, par. 1	—	—	—
AIPIA-GL-0089	sistema di gestione dei rischi	sistema di gestione dei rischi — art. 9	—	<i>verifica richiesta</i>	—
AIPIA-GL-0090	componente di sicurezza	componente di sicurezza — art. 3, punto 14); art. 6, par. 1, lett. a); art. 6, par. 1 bis e 1 ter	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0091	sicurezza delle persone e dei beni	sicurezza — art. 1, par. 1; art. 3, punto 14); art. 9, par. 2, lett. a)	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0092	sicurezza dei sistemi informativi	cibersicurezza — art. 15, par. 5	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0093	cibersicurezza	cibersicurezza — art. 15, par. 1 e 5; art. 55, par. 1, lett. d)	—	—	piu ampio (Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)); coincidente (Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 / Legge 23 settembre 2025, n. 132)

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0094	robustezza	robustezza — art. 15, par. 1, 2 e 4	—	—	—
AIPIA-GL-0095	accuratezza	accuratezza — art. 15, par. 1, 2 e 3	—	<i>verifica richiesta</i>	piu ampio (Legge 23 settembre 2025, n. 132 / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0096	precisione	precisione fissa — art. 3, punto 67); art. 15, par. 1 e 3	—	<i>verifica richiesta</i>	—
AIPIA-GL-0097	richiamo (metrica)	richiamo di un sistema di IA — art. 3, punto 16); art. 15, par. 2	—	—	assente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0098	incidente grave	incidente grave — art. 3, punto 49); art. 73	—	—	—
AIPIA-GL-0099	test contraddittorio	test contraddittorio (adversarial testing) — art. 55, par. 1, lett. a); allegato XI	—	—	—
AIPIA-GL-0100	red teaming	red teaming — allegato XI, sezione 2, punto 2; art. 55, par. 1, lett. a)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0101	sorveglianza umana	sorveglianza umana — art. 14; art. 26, par. 2	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0102	monitoraggio successivo all'immissione sul mercato	sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato — art. 3, punto 25); art. 72; art. 26, par. 5	—	—	—
AIPIA-GL-0103	prestazioni di un sistema di IA	prestazioni di un sistema di IA — art. 3, punto 18); art. 15, par. 2; art. 72, par. 2	—	<i>verifica richiesta</i>	—

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0104	trasparenza	trasparenza — art. 13, par. 1; art. 50, par. 1 e par. 5; art. 53, par. 1, lett. b); allegato XII; considerando 27	—	verifica richiesta	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132); sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))
AIPIA-GL-0105	spiegabilità	spiegabilità — considerando 27	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0106	interpretabilità	interpretare l'output — art. 13, par. 1 e par. 3, lett. b), vii) e lett. d); art. 14, par. 4, lett. c)	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0107	diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali	diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali — art. 86	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))
AIPIA-GL-0108	informazioni ai deployer	istruzioni per l'uso — art. 13, par. 2 e par. 3; art. 26, par. 9	—	—	—
AIPIA-GL-0109	obblighi di trasparenza per determinati sistemi	obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers — art. 50; art. 111, par. 4	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0110	valutazione d'impatto sui diritti fondamentali	valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali — art. 27	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8 ISO/IEC		Esito
AIPIA-GL-0111	valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	valutazione d'impatto sulla protezione dei dati — art. 26, par. 9; art. 27, par. 4; allegato VIII, sezione C, punto 5	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0112	valutazione dell'impatto del sistema di IA	sistema di gestione dei rischi — art. 9; art. 27	—	<i>verifica richiesta</i>	—
AIPIA-GL-0113	equità	diversità, non discriminazione ed equità — considerando 27; considerando 74; considerando 110	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))
AIPIA-GL-0114	discriminazione algoritmica	discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione — art. 10, par. 2, lett. f) e g); art. 4 bis, par. 2	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0115	profilazione	profilazione — art. 3, punto 52)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0116	processo decisionale automatizzato	decisione adottata dal deployer sulla base dell'output — art. 26, par. 11; art. 86, par. 1	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali) / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0117	tracciabilità	tracciabilità — art. 12, par. 1 e par. 2; art. 13, par. 3, lett. f); art. 26, par. 6; considerando 27	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0118	ufficio per l'IA	ufficio per l'IA — art. 3, punto 47); art. 64	—	—	piu ampio (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0119	consiglio per l'IA	consiglio per l'IA — art. 65; art. 66	—	—	—
AIPIA-GL-0120	autorità di notifica	autorità di notifica — art. 3, punto 19); art. 28	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0121	autorità di vigilanza del mercato	autorità di vigilanza del mercato — art. 3, punto 26)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti))
AIPIA-GL-0122	autorità nazionale competente	autorità nazionale competente — art. 3, punto 48); art. 70, par. 1	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0123	Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale	autorità nazionali competenti — art. 70	—	—	assente (Legge 23 settembre 2025, n. 132 / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0124	punto di contatto unico	punto di contatto unico — art. 65, par. 4, lett. b); art. 70, par. 2	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132); divergente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109)

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8 ISO/IEC		Esito
AIPIA-GL-0125	spazio di sperimentazione normativa per l'IA	spazio di sperimentazione normativa per l'IA — art. 3, punto 55); art. 57, parr. 1, 3 bis e 5	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0126	prova in condizioni reali	prova in condizioni reali — art. 3, punto 57); art. 60, parr. 1 e 2	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0127	consenso informato	consenso informato — art. 3, punto 59); art. 61	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))
AIPIA-GL-0128	codice di buone pratiche	codici di buone pratiche — art. 56; art. 50, par. 7; art. 101, par. 1	—	—	—
AIPIA-GL-0129	codice di condotta	codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici — art. 95	—	—	divergente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)); divergente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 14 gennaio 2013, n. 4)
AIPIA-GL-0130	sanzione amministrativa pecuniaria	sanzioni amministrative pecuniarie — art. 99, parr. 1, 3, 4, 5 e 6; art. 101, par. 1	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0131	sistema di gestione	sistema di gestione dei rischi; sistema di gestione della qualità — art. 9, par. 1; art. 17, par. 1	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0132	sistema di gestione dell'IA	sistema di gestione della qualità — art. 17	—	verifica richiesta	—

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0133	sistema di gestione della qualità	sistema di gestione della qualità — art. 17, parr. 1 e 3; allegato VI, punto 2; allegato VII, punto 3.2	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0134	audit	audit — allegato VII, punto 5.3; art. 74, par. 13, lett. b); art. 78, par. 1, lett. b)	—	<i>verifica richiesta</i>	—
AIPIA-GL-0135	non conformità	non conformità; non conformità formale — art. 74, par. 1; art. 79, parr. 4, 5 e 6; art. 83	—	<i>verifica richiesta</i>	coincidente (Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti) / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0138	accreditamento	certificato di accreditamento — art. 28, par. 2; art. 29, parr. 2 e 3; art. 30, par. 4	—	—	coincidente (Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)); sovrapposto (Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0139	certificazione di sistemi di gestione	valutazione del sistema di gestione della qualità — allegato VI, punto 2; allegato VII, punti 3.2, 3.3, 3.4 e 5.3	—	<i>verifica richiesta</i>	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato))
AIPIA-GL-0140	ciclo di vita del sistema di IA	ciclo di vita — art. 9, par. 2; art. 12, par. 1; art. 15, par. 1; art. 40, par. 2; art. 72, par. 2; allegato IV, punto 6	—	<i>verifica richiesta</i>	—
AIPIA-GL-0141	profilo di ruolo professionale	—	<i>verifica richiesta</i>	—	—
AIPIA-GL-0142	competenza	—	—	—	assente (Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 / Legge 14 gennaio 2013, n. 4)

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0143	quadro europeo delle competenze per i professionisti ICT	quadri europei delle competenze — art. 4, par. 3	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))
AIPIA-GL-0144	qualificazione	—	—	—	divergente (Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 / Legge 14 gennaio 2013, n. 4)
AIPIA-GL-0145	professione non organizzata in ordini o collegi	—	—	—	sovrapposto (Legge 14 gennaio 2013, n. 4 / Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)
AIPIA-GL-0146	attestazione	—	—	—	divergente (Legge 14 gennaio 2013, n. 4 / Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)
AIPIA-GL-0147	attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi	—	—	—	—
AIPIA-GL-0148	certificazione di persone	—	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0149	certificazione delle competenze	—	—	—	divergente (Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 / Legge 14 gennaio 2013, n. 4)
AIPIA-GL-0150	individuazione e validazione delle competenze	—	—	—	—
AIPIA-GL-0151	ente titolato	—	—	—	—
AIPIA-GL-0152	credenziale verificabile	—	—	—	—
AIPIA-GL-0153	Open Badge	—	—	—	—
AIPIA-GL-0154	credenziale europea digitale per l'apprendimento	—	—	—	—

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8	ISO/IEC	Esito
AIPIA-GL-0155	alfabetizzazione in materia di IA	alfabetizzazione in materia di IA — art. 3, punto 56); art. 4	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)); sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0156	licenza libera e open source	licenza libera e open source — art. 2, par. 12; art. 53, par. 2; art. 54, par. 6	—	—	—
AIPIA-GL-0157	modello a pesi aperti	—	—	—	—
AIPIA-GL-0158	modello proprietario	— art. 2, par. 12; art. 53, par. 2; art. 78, par. 1, lett. a); allegato VII, punto 4.5	—	—	—
AIPIA-GL-0159	intelligenza artificiale affidabile	IA affidabile — art. 1, par. 1; considerando 27; art. 95, par. 2, lett. a)	—	verifica richiesta	piu ampio (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0160	intelligenza artificiale responsabile	responsabilità — considerando 27; art. 16; art. 26	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0161	sistema di riconoscimento delle emozioni	sistema di riconoscimento delle emozioni — art. 3, punto 39); considerando 18; art. 5, par. 1, lett. f); allegato III, punto 1, lett. c); art. 50, par. 3	—	—	—
AIPIA-GL-0162	audit di terza parte	valutazione della conformità da parte di terzi — art. 3, punto 21); art. 6, par. 1, lett. b); art. 43, parr. 1 e 2; allegato VII, punto 5.3	—	verifica richiesta	—
AIPIA-GL-0163	conformità dichiarata all'AI Act	dichiarazione di conformità UE — art. 47, par. 1 e 4; art. 48, par. 4; art. 71, par. 4; art. 113, terzo comma, lett. c)	—	—	coincidente (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA))

Codice	Concetto AIPIA	AI Act	UNI 11621-8 ISO/IEC		Esito
AIPIA-GL-0164	copilota	— art. 14, par. 1; art. 50, par. 1	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)
AIPIA-GL-0165	automazione	automazione — art. 3, punto 1); art. 6, par. 1 bis; art. 14, par. 4, lett. b)	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali))
AIPIA-GL-0166	piattaforma di intelligenza artificiale	— art. 25, par. 1	—	—	assente (Legge 23 settembre 2025, n. 132 / Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale))
AIPIA-GL-0167	intelligenza artificiale etica	IA etica e affidabile — considerando 27; considerando 165; art. 60, par. 3; art. 95, par. 2, lett. a)	—	—	sovrapposto (Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) / Legge 23 settembre 2025, n. 132)

Che cosa dice questa tavola sul suo stesso stato

Concetti in tavola: 162. Con un'interpretazione dell'AI Act verificata o dichiarata: 143. Con un'interpretazione della UNI 11621-8: 2. Con un'interpretazione ISO/IEC: 31. Con almeno un esito di allineamento: 89.

La sproporzione fra la colonna AI Act e le colonne UNI e ISO non è una lacuna redazionale: è il fatto che i testi normativi dell'Unione sono liberamente accessibili e quelli delle norme tecniche no. Finché resta così, un glossario onesto non può che mostrarlo.

Tavola 2 — Obblighi, profili, competenze

Avvertenza. L'assegnazione di un obbligo normativo a un profilo di ruolo professionale è una proposta editoriale di AIPIA e non contenuto della UNI 11621-8, che descrive i profili senza attribuire loro obblighi, né del regolamento (UE) 2024/1689, che stabilisce obblighi senza nominare profili professionali. La mappatura serve a orientare l'organizzazione del lavoro e la scrittura dei bandi: non individua responsabilità giuridiche, che restano in capo al fornitore o al deployer secondo il regolamento. Le denominazioni dei dodici profili sono riprese da fonti secondarie concordanti e non sono state riscontrate sul testo della norma, che non è liberamente accessibile. *non riscontrato sul testo della norma in questa edizione*

Obbligo	Locus	Destinatario	Profilo responsabile	Profili che concorrono	Concetto del glossario
Alfabetizzazione in materia di IA	art. 4	fornitori e deployer	Chief AI Officer	AI Consultant, AI Product Manager	alfabetizzazione in materia di IA (AIPIA-GL-0155)
Gestione dei rischi lungo il ciclo di vita	art. 9	fornitori di sistemi ad alto rischio	Chief AI Officer	AI Security Specialist, AI Product Manager, AI Research Scientist	sistema di gestione dei rischi (AIPIA-GL-0089)
Qualità e governo degli insiemi di dati	art. 10	fornitori di sistemi ad alto rischio	AI Data Engineer	AI Data Scientist, Chief AI Officer	governance dei dati (AIPIA-GL-0043)
Documentazione tecnica del sistema	art. 11	fornitori di sistemi ad alto rischio	AI Product Manager	AI Algorithm Engineer, AI Data Engineer	documentazione tecnica (AIPIA-GL-0082)
Registrazione automatica degli eventi	art. 12	fornitori di sistemi ad alto rischio	AI Algorithm Engineer	AI Security Specialist	tracciabilità (AIPIA-GL-0117)
Informazione a chi impiega il sistema	art. 13	fornitori di sistemi ad alto rischio	AI Product Manager	AI Consultant	informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108)
Sorveglianza umana efficace	art. 14	fornitori di sistemi ad alto rischio	AI Product Manager	AI Consultant, Chief AI Officer	sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101)
Accuratezza, robustezza e cbersicurezza	art. 15	fornitori di sistemi ad alto rischio	AI Machine Learning Engineer	AI Data Scientist, AI Security Specialist, AI Deep Learning Engineer	accuratezza (AIPIA-GL-0095)
Sistema di gestione della qualità del fornitore	art. 17	fornitori di sistemi ad alto rischio	Chief AI Officer	AI Product Manager	sistema di gestione della qualità (AIPIA-GL-0133)
Obblighi propri del deployer	art. 26	deployer	Chief AI Officer	AI Consultant	deployer (AIPIA-GL-0054)

Obbligo	Locus	Destinatario	Profilo responsabile	Profili che concorrono	Concetto del glossario
Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali	art. 27	deployer indicati dalla norma	Chief AI Officer	AI Consultant, AI Data Scientist	valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (AIPIA-GL-0110)
Procedura di valutazione della conformità	art. 43	fornitori di sistemi ad alto rischio	Chief AI Officer	AI Product Manager	valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073)
Iscrizione nella banca dati dell'Unione	art. 49	fornitori e deployer pubblici	Chief AI Officer	—	sistema di IA ad alto rischio (AIPIA-GL-0086)
Trasparenza verso le persone esposte al sistema	art. 50	fornitori e deployer	AI Product Manager	AI Natural Language Processing Engineer, AI Deep Learning Engineer	obblighi di trasparenza per determinati sistemi (AIPIA-GL-0109)
Obblighi sui modelli per finalità generali	art. 53	fornitori di modelli per finalità generali	AI Research Scientist	AI Data Engineer, Chief AI Officer	modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003)
Obblighi aggiuntivi in caso di rischio sistemico	art. 55	fornitori di modelli con rischio sistemico	AI Research Scientist	AI Security Specialist, AI Prompt Engineer	rischio sistemico (AIPIA-GL-0088)
Monitoraggio dopo l'immissione sul mercato	art. 72	fornitori di sistemi ad alto rischio	AI Product Manager	AI Machine Learning Engineer	monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (AIPIA-GL-0102)
Segnalazione degli incidenti gravi	art. 73	fornitori di sistemi ad alto rischio	Chief AI Officer	AI Security Specialist	incidente grave (AIPIA-GL-0098)

Diciotto obblighi, dodici profili, 47 assegnazioni. Ogni assegnazione porta nel vocabolario la propria motivazione, in `vocab/mappature/obblighi-profili.ttl`.

Tavola 3 — Lessico di mercato, lessico normativo, conseguenza pratica

Ogni riga nasce da una forma lessicale registrata nel vocabolario con registro *uso di mercato* o *forma sconsigliata*, o con grado di equivalenza *ingannevole*. Le tre colonne finali dicono che cosa cambia in un contratto, in un bando e in un percorso formativo se si adopera la forma di sinistra al posto di quella di destra.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
soluzione di intelligenza artificiale	uso di mercato	ingannevole	sistema di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0001)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 1); considerando 12	Sposta l'oggetto dal sistema al servizio che lo incorpora, e con esso i ruoli della catena del valore.	Rende incerto se si acquisti un sistema, una licenza o una consulenza.	Confonde il prodotto con il progetto, e la conformità del primo con la buona riuscita del secondo.
sistema intelligente	uso di mercato	ingannevole	sistema di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0001)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 1); considerando 12	Non individua l'oggetto: la definizione dell'art. 3 non parla di intelligenza ma di inferenza e autonomia.	Ammette offerte di software tradizionale, che non ricade nel regolamento.	Fa credere che il perimetro degli obblighi dipenda da quanto il sistema sembra intelligente.
motore di intelligenza artificiale	uso di mercato	ingannevole	modello di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0002)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punti 63) e 68); art. 53, par. 2; considerando 97	Non distingue il modello dal sistema che lo integra, e gli obblighi dei due sono diversi.	Non consente di capire se il fornitore risponda come fornitore di modello o di sistema.	Nasconde che il modello, da solo, non ha una finalità prevista.
GPAI	uso di mercato	quasi equivalente	modello di IA per finalità generali (AIPIA-GL-0003)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 63); considerando 97; considerando 98	Sigla inglese senza corrispondente nel testo italiano: in un contratto italiano va scelta almeno una volta.	Chi non conosce la sigla non riconosce l'oggetto del bando.	Accettabile in aula, purché la prima occorrenza sia scelta.
modello fondazionale per finalità generali	forma sconsigliata	ingannevole	modello di base (AIPIA-GL-0005)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 63); art. 51, par. 1	Fonde due nozioni: la prima non è normativa, la seconda lo è e porta obblighi propri.	Chiede una cosa e ne definisce un'altra: le offerte non sono comparabili.	Fa credere che ogni modello di base sia un modello per finalità generali ai sensi del regolamento.
algoritmo decisionale	uso di mercato	ingannevole	algoritmo (AIPIA-GL-0006)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato IV, punto 2, lett. b); art. 51, par. 3; considerando 12	Attribuisce all'algoritmo una decisione che è dell'organizzazione che lo impiega.	Sposta l'attenzione dalla sorveglianza umana alla qualità del calcolo.	Rende difficile spiegare perché la responsabilità non segua il codice.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
autoapprendimento	uso di mercato	ingannevole	apprendimento automatico (AIPIA-GL-0007)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), considerando 12; allegato XIV, punto 3, lett. b)	Promette una capacità che il sistema può non avere: l'apprendimento continuo dopo l'immissione è un'ipotesi, non la regola.	Chiede una caratteristica senza definirla la prova.	Alimenta l'idea che il sistema migliori da solo, e quindi che non serva controllarlo.
cervello artificiale	forma sconsigliata	ingannevole	rete neurale artificiale (AIPIA-GL-0008)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato XIV, punto 3	Nessun contenuto tecnico: non individua né architettura né prestazione.	Non è una specifica e non è verificabile in sede di aggiudicazione.	Introduce un'analogia biologica che poi va disfatta.
peso sinaptico	forma sconsigliata	quasi equivalente	peso (AIPIA-GL-0011)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 53, par. 2; art. 54, par. 6	Corretto nella letteratura sulle reti; fuorviante se riferito a modelli che reti non sono.	Restringe senza motivo l'insieme delle architetture ammissibili.	Utile come immagine, purché si dica che è un'immagine.
personalizzazione del modello	uso di mercato	ingannevole	messa a punto (AIPIA-GL-0014)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato XI, sezione 2, punto 2; allegato IV, punto 2, lett. a); art. 25, par. 1	Non distingue la messa a punto dei parametri dalla configurazione d'uso: la prima può far diventare fornitore chi la compie.	Nasconde chi assume gli obblighi del fornitore a valle.	Fa perdere il punto in cui cambia il ruolo giuridico di chi interviene sul modello.
autonomia decisionale	forma sconsigliata	ingannevole	autonomia (AIPIA-GL-0016)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 1); considerando 12; art. 14, par. 3; allegato XIII, lett. e)	Confonde l'autonomia tecnica del funzionamento con l'autonomia decisionale della persona, che la legge italiana tutela.	Chiede autonomia là dove il regolamento chiede sorveglianza umana.	Sovrappone due nozioni che il volume tiene distinte per ragioni giuridiche.
AI generativa	forma sconsigliata	quasi equivalente	intelligenza artificiale generativa (AIPIA-GL-0021)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), considerando 99; allegato XIV	Mescola sigla inglese e aggettivo italiano; in un testo italiano si scrive IA.	Ammissibile, ma incoerente con il lessico del regolamento tradotto.	Consolida l'abitudine a usare AI dove le fonti italiane usano IA.
GenAI	uso di mercato	quasi equivalente	intelligenza artificiale generativa (AIPIA-GL-0021)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), considerando 99; allegato XIV	Sigla commerciale senza fonte: da sciogliere alla prima occorrenza.	Non individua un perimetro tecnico verificabile.	Accettabile come abbreviazione parlata, non come termine di programma.
modello generativo	uso di mercato	ingannevole	modello linguistico di grandi dimensioni (AIPIA-GL-0022)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato XIII, lett. d)	Comprende molto più dei modelli linguistici: immagini, audio, video, dati strutturati.	Ammette offerte che non trattano il linguaggio, se il bisogno era linguistico.	Fa credere che modello linguistico e modello generativo siano la stessa cosa.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
parola	uso di mercato	ingannevole	token (AIPIA-GL-0023)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato XIII, lett. b)	La fatturazione a token non coincide con il conteggio delle parole, e la differenza è economica.	Rende non comparabili i prezzi delle offerte.	Impedisce di stimare i costi di un progetto reale.
istruzione	uso di mercato	quasi equivalente	prompt (AIPIA-GL-0024)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 33)	Accettabile in italiano corrente, ma sovrapposto alle istruzioni per l'uso dell'art. 13, che sono un'altra cosa.	Ambiguo dove il capitolato tratti anche la documentazione del fornitore.	Va disambiguato quando si parla di obblighi documentali.
comando	uso di mercato	ingannevole	prompt (AIPIA-GL-0024)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 33)	Un prompt non impone un risultato: lo condiziona. La differenza conta quando si valuta un esito sbagliato.	Fa aspettare un comportamento deterministico che il sistema non garantisce.	Rafforza l'idea che si programmi il modello, invece di orientarlo.
assistente	uso di mercato	ingannevole	agente (AIPIA-GL-0027)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato XIV, punto 3, lett. d)	Nasconde che il sistema può compiere azioni con effetti verso terzi senza un atto umano intermedio.	Non consente di valutare quali autorizzazioni il sistema debba avere.	Fa saltare il punto in cui la sorveglianza umana diventa necessaria.
sistema autonomo	uso di mercato	ingannevole	sistema agentico (AIPIA-GL-0028)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato XIII, lett. e); allegato XIV	Promette indipendenza operativa e la nasconde nello stesso tempo: l'autonomia è un livello, non un attributo.	Non definisce il grado di autonomia richiesto né i limiti d'azione.	Confonde autonomia del funzionamento e assenza di responsabile.
errore del modello	uso di mercato	ingannevole	allucinazione (AIPIA-GL-0029)	—	Un errore si corregge, un esito ordinario della generazione no: la clausola di rimedio cambia di conseguenza.	Fa aspettare una percentuale di difettosità che nessuno sa misurare in modo comparabile.	Fa credere che il fenomeno sia eliminabile con una correzione.
video manipolato	uso di mercato	ingannevole	deep fake (AIPIA-GL-0031)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 60)	Restringe l'oggetto al video, mentre la definizione comprende immagini e audio.	Lascia scoperti gli obblighi di trasparenza su audio e immagini.	Fa perdere metà dei casi che l'obbligo di segnalazione riguarda.
contenuto generato dall'intelligenza artificiale	uso di mercato	quasi equivalente	contenuto sintetico (AIPIA-GL-0032)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 50, par. 2; art. 111, par. 4; considerando 133	Corretto ma lungo; in clausola conviene definirlo una volta e poi abbreviarlo.	Utilizzabile, purché si dica se comprende anche il contenuto manipolato.	Va bene, e ha il pregio di non pronunciarsi sulla verità del contenuto.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
contenuto falso	uso di mercato	ingannevole	contenuto sintetico (AIPIA-GL-0032)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 50, par. 2; art. 111, par. 4; considerando 133	La falsità non è elemento della nozione: conta la generazione artificiale, non la verità del contenuto.	Introduce una valutazione di merito dove serve un dato di fatto.	Sposta il discorso dalla riconoscibilità alla veridicità.
etichettatura	uso di mercato	ingannevole	marcatatura del contenuto (AIPIA-GL-0033)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 50, par. 2; art. 50, par. 7; art. 111, par. 4	Confonde la marcatatura leggibile dalla macchina con l'avviso visibile alla persona: sono due obblighi distinti.	Ammette soluzioni che soddisfano solo uno dei due.	Fa credere che una scritta in sovrimpressione basti.
watermarking	uso di mercato	ingannevole	marcatatura del contenuto (AIPIA-GL-0033)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 50, par. 2; art. 50, par. 7; art. 111, par. 4	Nomina una tecnica dove la norma chiede un risultato: altre tecniche possono soddisfarlo.	Restringe l'offerta a chi usa quella tecnica.	Confonde il mezzo con l'obbligo.
informazione	uso di mercato	ingannevole	dato (AIPIA-GL-0036)	Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 2, comma 1, lett. b)	La legge italiana definisce il dato come rappresentazione digitale, non come informazione.	Rende incerto se si acquistino dati o elaborazioni.	Fa perdere la distinzione fra ciò che si registra e ciò che se ne ricava.
dataset	uso di mercato	quasi equivalente	insieme di dati (AIPIA-GL-0037)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 31); art. 10, par. 2	Anglicismo diffuso e comprensibile, ma in un testo italiano va sciolto la prima volta.	Ammissibile; conviene indicare se comprende metadati e documentazione.	Uso corrente in aula, purché il termine italiano sia noto.
bias	uso di mercato	quasi equivalente	distorsione (AIPIA-GL-0044)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 10, par. 2, lett. f) e g); art. 14, par. 4, lett. b); art. 4 bis	Anglicismo che in italiano ha assunto un colore morale che il termine tecnico non ha.	Non individua quali distorsioni vadano misurate né su quali gruppi.	Sposta il discorso dalla misura all'intenzione.
pregiudizio algoritmico	variante editoriale	ingannevole	distorsione (AIPIA-GL-0044)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 10, par. 2, lett. f) e g); art. 14, par. 4, lett. b); art. 4 bis	Attribuisce un'intenzione a un sistema, e sposta il problema dai dati alla macchina.	Non è misurabile e non consente criteri di aggiudicazione.	Rende difficile spiegare che la distorsione nasce dai dati e dalle scelte, non dal calcolo.
dati sensibili	uso di mercato	ingannevole	categorie particolari di dati personali (AIPIA-GL-0047)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 37); art. 4 bis	Formula del vecchio lessico: il regolamento sulla protezione dei dati parla di categorie particolari.	Rende incerto l'insieme dei dati soggetti alle tutele rafforzate.	Va corretta perché il perimetro delle due espressioni non coincide.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
vendor	uso di mercato	quasi equivalente	fornitore (AIPIA-GL-0053)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 3); art. 25, parr. 1 e 2	Anglicismo che nasconde la distinzione fra fornitore, distributore e importatore.	Non consente di sapere quali obblighi gravino sull'offerente.	Va sciolto: in italiano i tre ruoli hanno nomi diversi e obblighi diversi.
produttore	uso di mercato	ingannevole	fornitore (AIPIA-GL-0053)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 3); art. 25, parr. 1 e 2	Il fornitore si diventa anche senza produrre: basta immettere sul mercato con il proprio marchio.	Esclude offerenti che sono fornitori a tutti gli effetti.	Fa perdere il criterio che assegna il ruolo, che è fattuale e non industriale.
sviluppatore	uso di mercato	ingannevole	fornitore (AIPIA-GL-0053)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 3); art. 25, parr. 1 e 2	Chi sviluppa senza immettere sul mercato non è fornitore; chi immette senza sviluppare lo è.	Individua il soggetto sbagliato nella catena del valore.	Confonde il lavoro tecnico con la posizione giuridica.
utente	uso di mercato	ingannevole	deployer (AIPIA-GL-0054)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 4)	Sposta obblighi che il regolamento attribuisce a un ruolo definito su una figura del linguaggio comune.	Non individua chi debba assicurare sorveglianza umana e informazione ai lavoratori.	È la sostituzione più frequente e la più costosa: va corretta per prima.
utente finale	uso di mercato	ingannevole	deployer (AIPIA-GL-0054)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 4)	Come sopra, con l'aggravante che suggerisce una posizione passiva incompatibile con l'esercizio dell'autorità sull'uso.	Fa credere che gli obblighi restino tutti a monte.	Nasconde che il deployer decide su quali persone il sistema produca effetti.
addetto	uso di mercato	ingannevole	operatore (AIPIA-GL-0057)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 8)	L'operatore è categoria che comprende fornitore, deployer, importatore, distributore e fabbricante, non una persona fisica.	Individua un lavoratore dove la norma individua un'impresa.	Confonde il ruolo organizzativo con la categoria giuridica.
rappresentante legale	uso di mercato	ingannevole	rappresentante autorizzato (AIPIA-GL-0058)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 5); art. 22, parr. 1 e 4; art. 54, par. 1	Il rappresentante autorizzato è nominato con mandato scritto per gli adempimenti del regolamento, e non coincide con il legale rappresentante.	Individua la persona sbagliata come punto di contatto.	Sovrappone due figure che rispondono di cose diverse.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
interessato	forma sconsigliata	ingannevole	persona interessata (AIPIA-GL-0062)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 2, par. 1, lett. g); art. 86, par. 1	Termine del regolamento sulla protezione dei dati: applicato qui, fa credere che la tutela dipenda dal trattamento di dati personali.	Confonde due discipline con presupposti diversi.	Va disambiguato ogni volta che si parla insieme di IA e dati personali.
destinatario	uso di mercato	ingannevole	persona interessata (AIPIA-GL-0062)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 2, par. 1, lett. g); art. 86, par. 1	Chi subisce gli effetti di una decisione può non essere destinatario di alcuna prestazione.	Restringe la platea dei titolari del diritto alla spiegazione.	Fa perdere che il diritto spetta a chi è inciso, non a chi è cliente.
lancio sul mercato	uso di mercato	ingannevole	immissione sul mercato (AIPIA-GL-0067)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 9)	Nozione commerciale senza data certa; l'immissione sul mercato è il momento da cui decorrono gli obblighi.	Rende incerto quando il fornitore debba aver completato la valutazione della conformità.	Fa perdere il momento giuridicamente rilevante.
caso d'uso	uso di mercato	ingannevole	finalità prevista (AIPIA-GL-0070)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 12); art. 3, punto 15); art. 9, par. 2	La finalità prevista è dichiarata dal fornitore e vincola la classificazione; il caso d'uso è ciò che il cliente immagina.	Confonde ciò che il fornitore dichiara con ciò che l'amministrazione intende fare.	Nasconde che usare un sistema fuori dalla finalità prevista sposta i ruoli.
certificazione AI Act	uso di mercato	ingannevole	valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 20); art. 43, par. 1 e 2	Non esiste una certificazione del regolamento: esistono valutazioni della conformità, marcatura CE e dichiarazione di conformità.	Chiede un documento che nessuno può rilasciare.	È la formula commerciale che il volume esiste per smontare.
audit di conformità	uso di mercato	ingannevole	valutazione della conformità (AIPIA-GL-0073)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 20); art. 43, par. 1 e 2	L'audit è attività di sistema di gestione; la valutazione della conformità è procedura di prodotto con esiti formali.	Ammette offerte di servizi che non producono il documento richiesto.	Confonde due procedure con soggetti, oggetti ed effetti diversi.
ente certificatore	uso di mercato	ingannevole	organismo notificato (AIPIA-GL-0075)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 22); art. 29, par. 1 e 2; art. 31, par. 1; art. 48, par. 4	L'organismo notificato è notificato dallo Stato per procedure determinate: non ogni certificatore lo è.	Ammette offerenti privi della notifica necessaria.	Fa credere che accreditamento e notifica siano la stessa cosa.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
standard	uso di mercato	quasi equivalente	norma tecnica (AIPIA-GL-0077)	Regolamento (UE) n. 1025/2012 (norma europea), art. 2, punto 1); art. 2, punto 2); art. 2, punto 4)	Anglicismo che copre norme, specifiche e prassi private senza distinguere.	Non individua il documento cui conformarsi.	Va sciolto: in italiano norma, specifica tecnica e prassi hanno statuti diversi.
normativa tecnica	forma sconsigliata	ingannevole	norma tecnica (AIPIA-GL-0077)	Regolamento (UE) n. 1025/2012 (norma europea), art. 2, punto 1); art. 2, punto 2); art. 2, punto 4)	Confonde la norma tecnica, volontaria, con la normativa, obbligatoria.	Fa credere che la conformità a una norma sia dovuta per legge.	È la confusione da cui nasce metà degli equivoci sulla presunzione di conformità.
certificazione CE	uso di mercato	ingannevole	marcatura CE (AIPIA-GL-0080)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 24); art. 48, par. 1, 2 e 4; art. 16, lett. h)	La marcatura CE non è una certificazione: è apposta dal fabbricante sotto la propria responsabilità.	Fa credere che un terzo abbia certificato ciò che il fornitore ha dichiarato.	È l'equivoco più antico del nuovo quadro legislativo, e si ripete sull'IA.
certificato di conformità	uso di mercato	ingannevole	dichiarazione di conformità UE (AIPIA-GL-0081)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 47, par. 1, 2, 3 e 4; art. 16, lett. g)	La dichiarazione di conformità UE è un atto del fornitore; il certificato lo rilascia un organismo notificato.	Chiede il documento sbagliato, o due documenti diversi allo stesso offerente.	Confonde chi dichiara e chi certifica.
precisione	forma sconsigliata	ingannevole	accuratezza (AIPIA-GL-0095)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 15, par. 1, 2 e 3	In italiano la precisione è una metrica distinta dall'accuratezza, e il regolamento usa la seconda.	Chiede una misura diversa da quella che il fornitore deve dichiarare nelle istruzioni.	È una delle tre polisemie che il volume tiene aperte apposta.
human in the loop	uso di mercato	ingannevole	sorveglianza umana (AIPIA-GL-0101)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 14; art. 26, par. 2	Nomina un'architettura dove la norma chiede un risultato: la sorveglianza deve essere efficace, non presente.	Ammette soluzioni con una persona nominale nel flusso.	Fa credere che basti prevedere un passaggio umano.
trasparenza algoritmica	uso di mercato	quasi equivalente	trasparenza (AIPIA-GL-0104)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 13, par. 1; art. 50, par. 1 e par. 5; art. 53, par. 1, lett. b); allegato XII; considerando 27	Restringe la trasparenza alla logica del calcolo, mentre gli obblighi riguardano informazione, documentazione e riconoscibilità.	Lascia scoperti gli obblighi degli articoli 13 e 50.	Riduce un fascio di obblighi a una proprietà tecnica.
manuale d'uso	uso di mercato	ingannevole	informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 13, par. 2 e par. 3; art. 26, par. 9	Le istruzioni per l'uso hanno un contenuto minimo fissato dalla norma, che un manuale commerciale non copre.	Ammette documentazione che non soddisfa l'obbligo.	Fa credere che basti la documentazione di prodotto.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
valutazione d'impatto privacy	uso di mercato	quasi equivalente	valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (AIPIA-GL-0111)	Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali), art. 35, par. 1, 3 e 7	Formula corrente ma imprecisa: la valutazione riguarda la protezione dei dati, e non sostituisce quella sui diritti fondamentali.	Ammette che si presenti un documento al posto di due.	Fa credere che una valutazione assorba l'altra.
fairness	uso di mercato	quasi equivalente	equità (AIPIA-GL-0113)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), considerando 27; considerando 74; considerando 110	Anglicismo che in italiano si rende equità nel regolamento sull'IA e correttezza nel regolamento sulla protezione dei dati.	Rende incerto quale dei due principi si stia invocando.	Va reso in italiano, dichiarando quale fonte si sta seguendo.
bias algoritmico	uso di mercato	ingannevole	discriminazione algoritmica (AIPIA-GL-0114)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 10, par. 2, lett. f) e g); art. 4 bis, par. 2	Confonde la distorsione, che si misura sui dati, con la discriminazione, che si valuta sugli effetti.	Chiede una misura tecnica al posto di una valutazione giuridica.	Fa credere che correggere i dati esaurisca il divieto di discriminazione.
Autorità europea per l'intelligenza artificiale	uso di mercato	ingannevole	ufficio per l'IA (AIPIA-GL-0118)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 47); art. 64	L'ufficio per l'IA è struttura della Commissione, non un'autorità indipendente.	Individua un interlocutore che non esiste con quel nome.	Fa credere a un'architettura di vigilanza diversa da quella reale.
comitato	forma ufficiale	ingannevole	consiglio per l'IA (AIPIA-GL-0119)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 65; art. 66	Il consiglio per l'IA è composto da rappresentanti degli Stati membri e ha compiti consultivi propri.	Non individua l'organo, e ce ne sono altri con nomi simili.	Confonde consiglio, forum consultivo e gruppo di esperti scientifici.
sandbox regolamentare	uso di mercato	quasi equivalente	spazio di sperimentazione normativa per l'IA (AIPIA-GL-0125)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 55); art. 57, parr. 1, 3 bis e 5	Più preciso del precedente, ma resta anglicismo: in italiano la norma parla di spazio di sperimentazione normativa.	Accettabile se accompagnato dal riferimento all'articolo.	Utile in aula come ponte verso il termine della norma.
sandbox	uso di mercato	ingannevole	spazio di sperimentazione normativa per l'IA (AIPIA-GL-0125)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 55); art. 57, parr. 1, 3 bis e 5	Anglicismo che copre anche ambienti di prova privati, che non sono spazi di sperimentazione normativa.	Ammette offerte di ambienti tecnici al posto di un regime autorizzatorio.	Fa credere che chiunque possa istituirne uno.
codice di condotta	forma ufficiale	ingannevole	codice di buone pratiche (AIPIA-GL-0128)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 56; art. 50, par. 7; art. 101, par. 1	Nel regolamento sono due istituti distinti, con articoli, destinatari ed effetti diversi.	Chiede l'adesione a uno strumento e ne cita un altro.	È una confusione che il testo stesso rende facile, e che va segnalata.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
multa	uso di mercato	ingannevole	sanzione amministrativa pecuniaria (AIPIA-GL-0130)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 99, par. 1, 3, 4, 5 e 6; art. 101, par. 1	La sanzione amministrativa pecuniaria ha presupposti, massimali e procedura propri, diversi dalla multa penale.	Fa credere a un rischio di natura diversa da quella reale.	Confonde il piano amministrativo con quello penale.
sistema gestionale	uso di mercato	ingannevole	sistema di gestione (AIPIA-GL-0131)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 9, par. 1; art. 17, par. 1	In italiano corrente indica un applicativo aziendale, non un sistema di gestione nel senso delle norme ISO.	Ammette offerte di software al posto di un assetto organizzativo.	È un falso amico che compare spesso nei materiali commerciali.
assessment	uso di mercato	ingannevole	audit (AIPIA-GL-0134)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato VII, punto 5.3; art. 74, par. 13, lett. b); art. 78, par. 1, lett. b)	Anglicismo che copre valutazioni di ogni genere, comprese quelle senza indipendenza.	Non individua quale procedura si chieda né con quale esito.	Va sciolto: audit, valutazione e verifica non sono la stessa cosa.
rilievo	uso di mercato	quasi equivalente	non conformità (AIPIA-GL-0135)	Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti), art. 3, punti 7) e 16)	Attenua una non conformità, che nei sistemi di gestione ha conseguenze procedurali determinate.	Rende incerto quando l'offerente debba attivare un'azione correttiva.	Fa perdere la gradazione fra osservazione e non conformità.
accreditato	uso di mercato	ingannevole	accreditamento (AIPIA-GL-0138)	Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato), art. 2, punto 10); art. 4, par. 1 e 7; art. 5, par. 1, 3 e 4; art. 6, par. 1; art. 7, par. 1	Usato come aggettivo generico, copre situazioni in cui nessun accreditamento è avvenuto.	Ammette offerenti che si dichiarano accreditati senza esserlo da un organismo unico nazionale.	Va verificato caso per caso: l'accreditamento ha un solo soggetto che lo rilascia.
certificazione ISO	uso di mercato	ingannevole	certificazione di sistemi di gestione (AIPIA-GL-0139)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato VI, punto 2; allegato VII, punti 3.2, 3.3, 3.4 e 5.3	Nessuna organizzazione internazionale di normazione certifica: certificano organismi accreditati rispetto a una norma.	Chiede un documento a un soggetto che non lo rilascia.	È l'abbreviazione più diffusa e la più imprecisa del settore.
certificazione aziendale	uso di mercato	quasi equivalente	certificazione di sistemi di gestione (AIPIA-GL-0139)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), allegato VI, punto 2; allegato VII, punti 3.2, 3.3, 3.4 e 5.3	Non distingue la certificazione del sistema di gestione da quella di prodotto o di persona.	Rende non comparabili offerte che presentano documenti diversi.	Fa perdere che l'oggetto certificato cambia tutto.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
figura professionale	uso di mercato	quasi equivalente	profilo di ruolo professionale (AIPIA-GL-0141)	Legge 14 gennaio 2013, n. 4, art. 6, commi 2 e 3	Il profilo di ruolo ha una struttura fissata dalla norma: missione, compiti, risultati, competenze, indicatori.	Ammette descrizioni libere al posto del profilo normato.	Fa credere che qualunque descrizione di ruolo sia un profilo.
skill	uso di mercato	quasi equivalente	competenza (AIPIA-GL-0142)	Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, comma 1, lett. e)	Anglicismo che copre insieme conoscenze, abilità e competenze, che le fonti italiane tengono distinte.	Non consente di stabilire che cosa vada accertato e come.	Va sciolto: la competenza è capacità comprovata, l'abilità no.
attestato di competenza	uso di mercato	ingannevole	certificazione delle competenze (AIPIA-GL-0149)	Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, comma 1, lett. l); art. 3, comma 4, lett. b); art. 4, comma 5	La certificazione delle competenze è procedura di un ente titolato con esito di atto pubblico; un attestato no.	Ammette documenti privi del valore probatorio richiesto.	Confonde il documento di frequenza con l'esito di una valutazione.
badge digitale	uso di mercato	quasi equivalente	Open Badge (AIPIA-GL-0153)	—	Il formato non porta con sé alcun effetto giuridico: la sua forza sta nella verificabilità, non nel riconoscimento.	Ammette qualunque immagine con metadati, anche non verificabile.	Fa credere che il formato certifichi la competenza.
formazione obbligatoria sull'IA	uso di mercato	ingannevole	alfabetizzazione in materia di IA (AIPIA-GL-0155)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 56); art. 4	L'obbligo riguarda le misure per sostenere l'alfabetizzazione, e non impone un livello specifico ad alcuna persona.	Chiede un corso dove la norma chiede una misura proporzionata al contesto.	È la lettura commerciale più diffusa dell'articolo 4, e non regge al testo.
modello chiuso	uso di mercato	quasi equivalente	modello proprietario (AIPIA-GL-0158)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 2, par. 12; art. 53, par. 2; art. 78, par. 1, lett. a); allegato VII, punto 4.5	Opposizione binaria che nasconde quattro aperture indipendenti: pesi, dati, codice e licenza.	Non individua quale apertura interessi all'amministrazione.	Fa perdere che un modello può essere aperto in un senso e chiuso in un altro.
modello closed source	uso di mercato	ingannevole	modello proprietario (AIPIA-GL-0158)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 2, par. 12; art. 53, par. 2; art. 78, par. 1, lett. a); allegato VII, punto 4.5	Anglicismo che riferisce al codice sorgente una questione che riguarda i pesi.	Rende incerto l'oggetto della richiesta.	Sposta il discorso sul software là dove riguarda il modello.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
IA responsabile	uso di mercato	equivalente	intelligenza artificiale responsabile (AIPIA-GL-0160)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), considerando 27; art. 16; art. 26	Sigla e aggettivo senza fonte: non individua alcun obbligo né alcuno standard verificabile.	Non è criterio di aggiudicazione perché non è misurabile.	Va distinta dall'IA affidabile, che ha almeno un aggancio nei considerando.
audit indipendente	uso di mercato	quasi equivalente	audit di terza parte (AIPIA-GL-0162)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 21); art. 6, par. 1, lett. b); art. 43, parr. 1 e 2; allegato VII, punto 5.3	Più vicino al vero, ma l'indipendenza va dichiarata rispetto a chi forma e a chi è valutato.	Va accompagnato dal riferimento allo schema e all'accreditamento.	Utile, purché si dica indipendente da chi.
audit esterno	uso di mercato	ingannevole	audit di terza parte (AIPIA-GL-0162)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 21); art. 6, par. 1, lett. b); art. 43, parr. 1 e 2; allegato VII, punto 5.3	Esterno non significa indipendente: un consulente pagato da chi è valutato è esterno e non è terza parte.	Ammette offerte prive del requisito di indipendenza.	È la distinzione su cui si regge il valore del documento.
AI Act ready	uso di mercato	ingannevole	conformità dichiarata all'AI Act (AIPIA-GL-0163)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 47, par. 1 e 4; art. 48, par. 4; art. 71, par. 4; art. 113, terzo comma, lett. c)	Ancora più debole della precedente: un dichiara una prontezza futura senza contenuto verificabile.	Non è verificabile e non può essere criterio.	Va smontata mostrando che nessun riferimento di norma armonizzata è ancora pubblicato.
AI Act compliant	uso di mercato	ingannevole	conformità dichiarata all'AI Act (AIPIA-GL-0163)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 47, par. 1 e 4; art. 48, par. 4; art. 71, par. 4; art. 113, terzo comma, lett. c)	Formula priva di riferimento: la conformità si dimostra per requisiti e per sistema, non si dichiara in blocco.	Ammette autodichiarazioni al posto di prove documentali.	È la formula commerciale che la Tavola 1 permette di smontare riga per riga.
copilot	uso di mercato	equivalente	copilota (AIPIA-GL-0164)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 14, par. 1; art. 50, par. 1	Nome commerciale di prodotti determinati: in clausola va sostituito con la categoria.	Rischia di individuare un fornitore anziché una funzione.	Da evitare in aula perché lega la categoria a un marchio.
assistente	uso di mercato	quasi equivalente	copilota (AIPIA-GL-0164)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 14, par. 1; art. 50, par. 1	Accettabile per il copilota, che affianca senza agire da solo; ingannevole se riferito a un agente.	Va accompagnato dalla descrizione di ciò che il sistema può fare senza intervento umano.	Utile per spiegare la differenza fra affiancare e agire.
automazione intelligente	uso di mercato	ingannevole	automazione (AIPIA-GL-0165)	Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale), art. 3, punto 1); art. 6, par. 1 bis; art. 14, par. 4, lett. b)	Somma due parole che nascondono la domanda vera: quanta autonomia ha il sistema e su che cosa.	Non consente di valutare il livello di sorveglianza necessario.	Fa perdere la distinzione fra automatizzare un compito e delegarne la decisione.

Forma di mercato	Registro	Equivalenza	Termine del glossario	Fonte normativa	Contratto	Bando	Percorso formativo
piattaforma di IA	uso di mercato	equivalente	piattaforma di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0166)	Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 10, comma 1 (art. 12-bis, comma 2, del d.l. 179/2012)	Abbreviazione accettabile, purché non si confonda con la piattaforma istituita dalla legge italiana in ambito sanitario.	Va disambiguata nei bandi della sanità pubblica.	Segnalare l'omonimia quando si parla di sanità.
suite di intelligenza artificiale	uso di mercato	quasi equivalente	piattaforma di intelligenza artificiale (AIPIA-GL-0166)	Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 10, comma 1 (art. 12-bis, comma 2, del d.l. 179/2012)	Nozione commerciale: non dice se i componenti siano sistemi distinti, ciascuno con la propria finalità prevista.	Rende incerto quanti sistemi si stiano acquistando e quali obblighi ne discendano.	Fa perdere che la classificazione del rischio si fa per sistema, non per pacchetto.

Righe: 84. Ogni forma è registrata nel vocabolario con la propria fonte e la data di rilevazione: la tavola non elenca impressioni, elenca osservazioni datate.

Apparato

I dossier di frizione terminologica

20 dossier. Ciascuno prende un punto in cui due fonti autorevoli, o una fonte e il mercato, adoperano la stessa parola per cose diverse, e lo segue fino alla conseguenza pratica.

D1 — deployer, utente, utilizzatore

Problema di traduzione

Il caso, in tre righe

Un ente pubblico acquista un sistema di IA per la selezione del personale. Il capitolato definisce l'ente «utente finale» e intesta al fornitore ogni adempimento di conformità; il piano formativo allegato prevede corsi per gli «operatori», cioè per i dipendenti allo sportello. Tre parole, tre spostamenti: nessuna delle tre designa, nel regolamento, il soggetto che il documento intende indicare.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689, art. 3, punto 4). Il ruolo è costruito su un fatto: l'impiego di un sistema sotto la propria autorità nell'esercizio di un'attività professionale. L'uso personale estraneo a un'attività professionale ne resta fuori, e il testo italiano conserva la parola inglese senza tradurla.

La lacuna, misurata. «Utilizzatore», in qualunque flessione, non compare né nell'articolato consolidato al 27 luglio 2026, né nei considerando pubblicati in Gazzetta, né nel regolamento (UE) 2026/1744. Zero occorrenze su tre corpora. «Utente» al singolare compare tre volte, e mai come nome del ruolo che il regolamento chiama deployer: all'art. 5 designa l'interfaccia con cui una persona interagisce direttamente, all'allegato IV l'interfaccia consegnata al deployer. Il plurale com-

pare altre quattro volte, e due nomi di categoria vi figurano — «utenti vulnerabili della strada» e gli «utenti commerciali registrati» che l'allegato XIII conta fra i criteri del rischio sistemico — nessuno dei quali è il deployer. Il testo italiano mette dunque le due parole nella stessa frase e assegna loro referenti diversi.

Regolamento (UE) 2024/1689, art. 3, punto 3); art. 25, parr. 1 e 2. Il fornitore si individua per lo sviluppo, proprio o commissionato, unito all'immissione sul mercato con nome o marchio propri. Chi appone il proprio marchio su un sistema ad alto rischio, o lo modifica in modo sostanziale, entra in quella posizione anche se prima era deployer.

Regolamento (UE) 2024/1689, art. 3, punto 8). «Operatore» non descrive una funzione: raccoglie sotto un nome unico sei ruoli già definiti, fra cui il fornitore e il deployer. È un'abbreviazione, non un ruolo autonomo.

Regolamento (UE) 2019/1020, art. 3, punto 13). L'«operatore economico» della disciplina generale sulla vigilanza del mercato riunisce cinque figure: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore e fornitore di servizi di logistica. L'elenco si chiude con una formula aperta a chiunque porti obblighi sul prodotto. Il deployer non vi figura nominato.

Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 2, comma 2. Per quanto non espressamente previsto la legge rinvia alle definizioni del regolamento. Il rinvio è generale e non selettivo: non esiste una nozione italiana autonoma del ruolo. La parola «deployer» non compare in alcun punto del testo della legge italiana. All'art. 14, comma 3, dedicato all'uso dell'IA nelle pubbliche amministrazioni, la legge scrive invece «utilizzatori», riferendolo alle persone di cui l'amministrazione deve sviluppare le capacità trasversali.

UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023. La norma tratta concetti e terminologia dell'IA, campo entro cui ricadono le figure che intervengono su un sistema. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.

Dove si rompe

La rottura non è una sola: ha tre punti distinti, e conviene tenerli separati.

Il primo è una lacuna riempita dal mercato. Il traduttore ha lasciato la parola inglese; le traduzioni editoriali anteriori alla pubblicazione del testo italiano avevano proposto «utilizzatore», i contratti hanno scelto «utente». Nessuna delle due forme ha poi trovato conferma nel testo definitivo.

Il secondo è una collisione. Nel regolamento «utente» qualifica un'interfaccia, non un soggetto. Adoperarlo come nome di ruolo costringe a leggere «utente» in due sensi dentro lo stesso documento, uno dei quali contraddice la fonte.

Il terzo è uno scarto di piano. Gli «utilizzatori» dell'art. 14, comma 3 della legge 132/2025 sono persone fisiche che adoperano il sistema; il deployer, in quella stessa fattispecie, è l'amministrazione che decide di adottarlo. Chi legge il termine italiano come resa del termine inglese sostituisce l'ente con il suo personale. Lo stesso scarto colpisce «operatore», che in italiano evoca l'addetto alla macchina mentre nel regolamento comprende anche chi il sistema lo immette sul mercato.

La direzione della divergenza è costante, e vale per tutte e tre le forme. Ognuna sposta la designazione dal soggetto che esercita l'autorità sull'uso a chi tocca la tastiera, o a una posizione passiva di consumo.

Conseguenza pratica

In un contratto, la qualificazione di una parte come «mero utente» non riduce gli obblighi se i fatti la collocano nella posizione descritta all'art. 3, punto 4): il ruolo dipende da chi decide l'impiego, non dal nome che le parti si sono dato. La stessa parola nasconde il passaggio inverso, quello dell'art. 25, parr. 1 e 2: chi appone il proprio marchio o modifica in modo sostanziale assume gli obblighi del fornitore, e un contratto che lo chiami «utente» non se ne avvede.

Ciò che resta appeso al ruolo è misurabile: gli obblighi dei deployer di sistemi ad alto rischio dell'art. 26, la sorveglianza umana affidata a persone dotate di competenza, formazione, autorità e sostegno (art. 14; art. 26, par. 2), le misure di alfabetizzazione dell'art. 4, la registrazione a carico dei deployer pubblici prevista dall'art. 49. La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali non segue invece tutti: l'art. 27, par. 1 la circoscrive agli organismi di diritto pubblico, ai privati che erogano servizi pubblici e ai deployer di determinati sistemi dell'allegato III.

In un bando, una clausola che definisca gli «operatori economici» rinviando alla disciplina generale dei prodotti non copre il deployer. Nel regolamento sull'IA quel soggetto è operatore a pieno titolo. Chi riusa moduli di conformità di prodotto deve aggiungere per iscritto la posizione di chi impiega il sistema.

In un percorso formativo, un piano rivolto agli «operatori» forma il personale. La misura può concorrere all'adempimento dell'art. 4, che riguarda fornitori e deployer, senza esaurirlo: le decisioni organizzative sull'impiego restano dell'ente. La formulazione più sicura, in un testo italiano, definisce una volta il termine del regolamento e poi lo adopera; se serve una parola italiana, conviene descrivere la posizione anziché coniare un sinonimo.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il conteggio delle occorrenze è stato eseguito sull'articolato consolidato al 27 luglio 2026, sui considerando pubblicati in Gazzetta e sul regolamento (UE) 2026/1744. Una consolidazione successiva potrebbe modificarlo, e va ricontrollato prima di ogni ristampa.

Il contenuto di UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023 non è verificato, e questa edizione non lo verifica: il testo si acquista, e il volume ha deciso di non acquistarlo. Se e come quella norma nomini le figure che intervengono su un sistema resta perciò cosa che il glossario non afferma, in nessuna delle due direzioni.

Resta infine da vedere se i decreti attuativi delle deleghe della legge 132/2025, da esercitare entro il 10 ottobre 2026 (artt. 16 e 24), introducano una forma italiana del ruolo. Se accadesse, la frizione non si chiuderebbe: si sposterebbe sul rapporto fra il termine nazionale e quello del regolamento.

D2 — certificazione, attestazione, credenziale

Classificazione: diverso effetto giuridico.

Il caso, in tre righe

Un avviso pubblico cerca esperti di intelligenza artificiale e chiede, in due righe diverse, «competenze certificate» ai professionisti e «la certificazione del sistema di gestione dell'IA» all'impresa. Arrivano attestazioni associative, attestati di fine corso, badge digitali, un certificato di ente titolato e uno volontario di sistema di gestione. La commissione deve confrontarli: sono cinque atti, con cinque soggetti rilascianti e cinque effetti.

Che cosa dicono le fonti

Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Costruisce un sistema di attestazione: l'associazione rilascia ai propri iscritti, previe verifiche e sotto la responsabilità del rappresentante legale, un documento su iscrizione, requisiti e standard (art. 7, comma 1). Lo stesso articolo esclude che sia requisito per esercitare (comma 2), e la validità segue il periodo di iscrizione (art. 8). La stessa legge disciplina poi un atto diverso: il certificato di conformità alla norma tecnica UNI, che un organismo accreditato dall'organismo unico nazionale rilascia anche ai non iscritti (art. 9, comma 2). Che siano due cose lo dice la legge: quella certificazione è fra i contenuti possibili dell'attestazione (art. 7, comma 1, lettera f)). Il segno sulla qualità dei servizi che l'associazione concede agli iscritti è un terzo oggetto, con disciplina di pubblicità propria (art. 4, comma 1).

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Costruisce la certificazione delle competenze come procedura di un ente titolato, chiusa da un certificato conforme a standard minimi (art. 2, comma 1, lettera l)). I certificati e i documenti di validazione hanno natura di atto pubblico (art. 3, comma 4, lettera b)). La validazione che la precede si articola in identificazione, valutazione e attestazione, e può concludersi lì (art. 5, comma 1, lettera a); art. 2, comma 1, lettera i)). L'ente titolato è autorizzato, accreditato o abilitato per legge entro un ambito (art. 2, comma 1, lettere f) e g)). I servizi conformi alle norme tecniche richiedono l'accreditamento nazionale (art. 4, comma 5). Ogni amministrazione titolare tiene un elenco pubblico degli enti che ha titolato (art. 7, comma 1, lettera g)). Due giorni dopo la legge 4/2013, lo stesso legislatore adopera «attestazione» per la fase documentale di quel procedimento (art. 6).

Regolamento (CE) n. 765/2008. Annovera le certificazioni fra le attività degli organismi di valutazione della conformità. L'oggetto può essere un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo (art. 2, punti 12) e 13); art. 5, par. 1). Non descrive schemi: fissa il presidio a monte, l'attestazione di competenza di chi certifica.

Regolamento (UE) 2024/1689. Non conosce la certificazione di un sistema di gestione e non rinvia ad alcuno schema volontario. Dove interviene un organismo notificato, questo valuta il sistema di gestione della qualità e ne verifica il mantenimento (allegato VII, punti 3.2, 3.3, 3.4 e 5.3). Nella procedura basata sul controllo interno la verifica spetta al fornitore (allegato VI, punto 2). Il coinvolgimento del terzo è distribuito per casi (art. 43, par. 1 e 2). Anche la presunzione di conformità ha più di una via: norme armonizzate con i riferimenti pubblicati in Gazzetta ufficiale (art. 40), specifiche comuni (art. 41), requisiti determinati (art. 42). Nessuna delle vie qui riscontrate passa da un certificato di sistema di gestione.

Le norme tecniche, e ciò che non se ne può dire. Due norme riguardano gli organismi. La prima fissa i requisiti di chi certifica persone (UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2026); la seconda quelli di chi certifica sistemi di gestione dell'IA (UNI CEI ISO/IEC 42006:2025). I testi non sono stati consultati: non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti.

I formati digitali. Nessuna fonte normativa fra quelle censite disciplina la credenziale verificabile, l'Open Badge o la credenziale europea digitale per l'apprendimento. Le prime due nascono da specifiche di consorzi privati, non consultate; la terza dal quadro Europass, che nessuna fonte censita istituisce.

Dove si rompe

Documento	Chi lo rilascia	Che cosa accerta	Effetto
attestazione	associazione professionale	il rapporto associativo e i suoi standard	non è requisito per esercitare
certificato delle competenze	ente titolato, nel proprio ambito	competenze di una qualificazione di repertorio	atto pubblico
certificato di conformità a norma tecnica	organismo accreditato	conformità a una norma volontaria	valutazione di terza parte
valutazione del sistema di gestione della qualità	organismo notificato	un assetto interno al fornitore	passaggio di una procedura
badge o credenziale digitale	chiunque emetta	ciò che l'emittente dichiara	provenienza e integrità del documento

Il punto di rottura non sta solo nel lessico commerciale: sta nelle fonti. «Attestazione» designa l'atto associativo nella legge 4/2013 e la fase documentale di un procedimento pubblico nel decreto legislativo 13/2013. Due leggi a due giorni di distanza, due istituti, un nome solo. Dove una fonte tace, il silenzio è il contenuto: il regolamento sull'IA non prevede nulla che porti il nome di certificazione del sistema di gestione. Un formato digitale può garantire che i dati siano leggibili e la provenienza controllabile, non che qualcuno abbia valutato ciò che dichiarano.

Conseguenza pratica

Chi scrive un bando faccia tre domande in quest'ordine: quale procedura ha accertato ciò che si chiede, chi era abilitato a rilasciarne l'esito, in quale forma il documento viaggia. «Competenze certificate», da solo, raccoglie documenti non comparabili, e in sede di soccorso istruttorio la sostituzione non è sempre possibile.

Chi scrive un contratto tenga separate due cose. Da un lato il coinvolgimento eventuale di un organismo notificato, che dipende dalla classificazione e dalla procedura applicabile. Dall'altro il certificato volontario, di cui vanno verificati schema, perimetro, validità e accreditamento dell'organismo. Un sistema di gestione certificato può concorrere alla conformità, con processi tracciati e prove riutilizzabili, senza dimostrarla.

Chi progetta un percorso formativo dica agli allievi quale documento riceveranno e da chi. Un attestato di fine corso non è il certificato di un ente titolato. Nel campo dell'IA molte competenze maturano al lavoro. La via che l'ordinamento offre per farle emergere è la validazione, che può proseguire in certificazione oppure fermarsi lì. Chi riceve ha due controlli pubblici: gli elenchi degli enti titolati e quelli degli organismi accreditati.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

- I testi delle due norme tecniche citate, che si acquistano e che questa edizione non acquista: se ne riportano soltanto codice e titolo.
- Se esistano organismi accreditati per schemi di certificazione di persone riferiti ai profili professionali dell'IA. La risposta sta negli elenchi dell'organismo nazionale di accreditamento, e qui non è riscontrata.
- Le specifiche dei consorzi W3C e 1EdTech e l'atto europeo sul quadro Europass, che restano fuori dal censimento di questa edizione: i tre formati si descrivono per come circolano, e non per come sono definiti.

D3 — deep fake, ultrafalso, contenuto sintetico

*Dossier di frizione terminologica · classificazione: problema di traduzione***

Il caso, in tre righe

Un capitolato per servizi di comunicazione istituzionale chiede al fornitore «water-marking obbligatorio su ogni ultrafalso prodotto». Tre parole e tre guasti. La prima non figura in alcuna fonte censita. La seconda nomina una tecnica dove la norma chiede un risultato. Il perimetro lascia fuori gran parte dei contenuti da marcare. L'amministrazione crede di aver tradotto l'articolo 50 in clausola; ha scritto un requisito che non vi rinvia.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689, art. 3, punto 60). Il testo italiano definisce il deep fake e conserva la forma inglese, senza proporre una resa italiana. Concorrono tre elementi: la generazione o manipolazione da parte dell'IA, la somiglianza a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi che esistono, e l'apparenza falsamente autentica per chi guarda. L'intento di ingannare non compare fra gli elementi, e nemmeno il danno.

Ivi, art. 50, par. 2. L'obbligo di marcare grava sui fornitori dei sistemi che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, compresi quelli per finalità generali. L'esito deve portare, in forma leggibile da una macchina, il segno della propria origine artificiale, ed essere rilevabile. Alle soluzioni tecniche si chiedono quattro qualità insieme, nei limiti del tecnicamente possibile e dello stato dell'arte riconosciuto. Restano fuori l'assistenza alla revisione ordinaria e i sistemi che non toccano in modo sostanziale l'input del deployer.

Ivi, art. 50, par. 4. Chi impiega un sistema che genera o manipola immagini, audio o video costituenti un deep fake rende noto il carattere artificiale del contenuto.

Per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di finzione l'obbligo si attenua e si riduce a rivelarne l'esistenza in modo adeguato. Un secondo comma tratta a parte il testo pubblicato per informare il pubblico.

Ivi, art. 50, par. 5 e par. 7. L'informazione alle persone è dovuta non oltre il primo contatto con il sistema o con il contenuto. Il paragrafo 7, nella versione introdotta dall'Omnibus digitale sull'IA, affida a codici di buone pratiche l'attuazione degli obblighi di rilevazione, marcatura ed etichettatura.

Ivi, considerando 133. Le filigrane compaiono qui, e soltanto qui, fra le tecniche disponibili: accanto all'identificazione tramite metadati, ai metodi crittografici di provenienza, alla registrazione e alle impronte digitali. Nell'articolato la parola non compare.

Ivi, art. 111, par. 4, e Regolamento (UE) 2026/1744, considerando 38. I sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 si adeguano al paragrafo 2 entro il 2 dicembre 2026. Il considerando dell'atto modificativo ne enuncia la ratio: quattro mesi ai fornitori già presenti, senza perturbare il mercato.

Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 26. La legge italiana non adopera né «deep fake» né «contenuto sintetico». Inserisce nel codice penale un delitto con cinque elementi: diffusione di immagini, video o voci; falsificazione o alterazione mediante sistemi di IA; idoneità a ingannare sulla genuinità; assenza di consenso; danno ingiusto. Si procede a querela, salvi i casi di procedibilità d'ufficio.

«**Ultrafalso**». Ricerca sui cinque corpora censiti, europei e italiani: nessuna occorrenza.

Dove si rompe

I guasti sono due, simmetrici, su due parole contigue.

Il primo: il termine definito non ha forma italiana. Il legislatore europeo ha lasciato il prestito inglese dentro un testo italiano, e alcune redazioni hanno proposto «ultrafalso» per colmare il vuoto. La proposta non ha fonte, e chi la adopera in un capitolato rende incerto il rinvio all'articolo 3, punto 60).

Il secondo: la forma italiana non ha termine definito. «Contenuto sintetico» circola come se fosse un lemma. Il regolamento però adopera l'aggettivo dentro un elenco di tipi di contenuto, e nessun articolo lo definisce. Regge un obbligo pur non essendo definito.

Le due nozioni non hanno la stessa estensione, e il mercato le scambia per sinonimi. Ogni deep fake credibile è contenuto sintetico; non ogni contenuto sintetico è un deep fake, perché la somiglianza a qualcosa di esistente è elemento della sola

prima nozione. Il testo, poi, sta nell'obbligo di marcatura e non nella definizione dell'articolo 3, che nomina immagini, audio e video.

Si rompe anche la ripartizione dei ruoli. Marcare è del fornitore e riguarda il formato dell'esito; rendere noto è di chi diffonde e riguarda ciò che la persona percepisce. Il paragrafo 7 tiene distinte rilevazione, marcatura ed etichettatura, e chiamarle tutte «etichettatura» fa perdere di vista uno dei due obblighi.

Infine la filigrana. Sta in un considerando come esempio, non nell'articolo come prescrizione: la norma chiede un risultato e lascia libero il mezzo. Una filigrana fragile può non bastare, e una soluzione che filigrana non è può bastare.

La legge italiana, dove avrebbe potuto fissare una resa, ha costruito un terzo lessico. Non nomina i contenuti sintetici, si limita a immagini, video e voci, e aggiunge requisiti che il regolamento non chiede.

Conseguenza pratica

Chi scrive un bando conviene che riprenda la forma del testo italiano, «deep fake», e la ancori all'articolo 3, punto 60). Se ritiene il prestito inadatto a un atto amministrativo, lo definisce una volta e poi lo usa.

Il requisito tecnico si scrive come risultato: esito marcato in formato leggibile meccanicamente e rilevabile, con dichiarazione della tecnica adottata e della sua tenuta alle manipolazioni ordinarie. Un capitolato che imponga il watermarking restringe l'offerta senza aumentare la conformità.

Il contratto tiene separate le due obbligazioni. La marcatura segue il fornitore del sistema; l'informazione segue l'amministrazione che diffonde, ed è esigibile non oltre la prima esposizione del pubblico. Se il sistema era sul mercato prima del 2 agosto 2026, il piano di adeguamento cita la disposizione transitoria, non l'articolo sugli obblighi.

La verifica penale resta un'altra cosa. Una marcatura ineccepibile può concorrere alla diligenza dell'organizzazione senza escludere il delitto, se mancano il consenso della persona rappresentata e ricorre un danno ingiusto. Una policy aziendale terrà quindi due controlli distinti: il formato dell'esito, e il consenso con il danno.

In un percorso formativo si insegnano tre cose distinte: la marcatura, dato dentro il file; l'avviso, rivolto alla persona; la filigrana, una tecnica fra molte.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il paragrafo 2 dell'articolo 50 rinvia alle pertinenti norme tecniche. I testi di UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC si acquistano, e questa edizione non li acquista: non se ne riporta il contenuto né si indica il punto, e nessuna affermazione di questo dossier vi si appoggia. Alla chiusura del volume nessun riferimento di norma armonizzata sulla marcatura degli esiti risulta citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: è un fatto pubblico, ed è tutto ciò che il volume dice di quella norma.

Restano da verificare i codici di buone pratiche del paragrafo 7 e l'eventuale atto di esecuzione: nei corpora censiti non risultano. La ricerca su «ultrafalso» copre i cinque corpora del repository, non la giurisprudenza né i documenti amministrativi: dire che la forma non ha fonte normativa è cosa diversa dal dire che nessuno l'ha scritta.

D4 — allucinazione e confabulazione

Classificazione: polisemia.

Il caso, in tre righe

Un capitolato per un assistente documentale fissa al collaudo un «tasso di allucinazione inferiore al due per cento». Il fornitore misura su cento domande scelte da sé, dichiara l'obiettivo raggiunto e chiede il pagamento. L'ente ripete la prova su casi propri e ne conta dieci volte tanti: nessuno dei due sta barando, perché la clausola non dice che cosa si conta né su quali domande.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689. La parola non compare in nessun punto del testo. La ricerca sul consolidato non dà occorrenze, e non ne danno i considerando pubblicati in Gazzetta ufficiale né il regolamento (UE) 2026/1744. Nemmeno «confabulazione» compare, e il testo inglese non adopera *hallucination*. Ciò che il regolamento dispone sul fenomeno sta altrove, sotto altri nomi. L'articolo 15, paragrafi 1 e 2, impone ai sistemi ad alto rischio livelli adeguati di accuratezza (AIIPIA-GL-0095) e di robustezza (AIIPIA-GL-0094). Come misurarli il testo non lo dice: rimanda a parametri di riferimento e metodologie ancora da sviluppare. Il paragrafo 3 vuole i livelli e le metriche pertinenti scritti nelle istruzioni per l'uso. L'articolo 13, paragrafo 3, aggiunge il livello atteso e le metriche rispetto alle quali il sistema è stato provato. Vi si accompagnano le circostanze note e prevedibili capaci di incidere su quel livello. L'articolo 3, punto 18), lega infine le prestazioni (AIIPIA-GL-0103) alla finalità prevista, non a una soglia valida in astratto.

Legge 23 settembre 2025, n. 132. L'accuratezza compare all'articolo 3, comma 1, fra i principi generali cui devono conformarsi ricerca, sviluppo e uso. Non è definita, non porta metrica e non diventa requisito misurabile per una classe determinata di sistemi. Nessuna delle due parole di questo dossier figura nel testo della legge italiana.

Letteratura tecnica in lingua inglese. È l'unico luogo in cui le due parole vivono davvero. *Hallucination* è la forma corrente, nata lì e passata al mercato italiano senza traduzione. *Confabulation* è la correzione che una parte degli autori propone, e non copre lo stesso insieme di casi. Designa gli enunciati falsi prodotti quando la risposta non è determinata dai dati di addestramento, e che cambierebbero da un'esecuzione all'altra.

Norme tecniche. Due norme potrebbero toccare la materia per l'oggetto che dichiarano. Sono UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023, sui concetti e la terminologia, e UNI CEI EN ISO/IEC 25059:2024, sul modello di qualità dei sistemi di IA. I testi non sono liberamente accessibili e non sono stati consultati. Non è possibile dire se trattino il fenomeno, sotto quale nome, né indicarne alcun punto.

Mercato italiano. Nei materiali commerciali e divulgativi circola «errore del modello». La forma è ingannevole: promette un guasto isolabile dove il comportamento è invece quello ordinario della generazione.

Dove si rompe

Le fratture sono due, e conviene tenerle separate perché producono errori diversi.

La prima frattura corre fra il lessico tecnico e quello giuridico dell'Unione. La metafora psicopatologica suggerisce un difetto percettivo occasionale, e il fenomeno non è né percettivo né occasionale. Un modello generativo (AIPIA-GL-0021) prevede la continuazione più probabile: costruisce l'enunciato falso con lo stesso meccanismo con cui costruisce quelli veri. Chi scrive «assenza di allucinazioni» (AIPIA-GL-0029) chiede quindi di sopprimere un esito ordinario, non di riparare un componente guasto.

La seconda frattura corre fra le due parole, ed è polisemia in senso stretto. Chi adopera «confabulazione» (AIPIA-GL-0030) con cura intende di regola un sottoinsieme: gli esiti instabili, che variano da un'esecuzione all'altra sulla stessa domanda. «Allucinazione» comprende anche l'errore costante, che il sistema ripete identico a ogni interrogazione e che nessuna ripetizione fa emergere. Sullo stesso sistema le due misure danno numeri diversi, e la differenza è operativa prima che terminologica: il conteggio degli esiti instabili richiede esecuzioni ripetute, l'altro no.

Resta un terzo punto, ed è quello che nella pratica si fraintende di più. Nessuna delle due parole ha un referente normativo, ma il silenzio non è né una lacuna né un'esenzione. Il fenomeno rientra nel regolamento per la via dell'accuratezza, della robustezza e delle informazioni ai deployer (AIPIA-GL-0108). Quella via è però ancorata a un compito, a un insieme di prova e a una finalità dichiarati, mentre la percentuale di capitolato pretende di valere per qualunque domanda.

Conseguenza pratica

Una clausola che regga il collaudo fissa cinque cose, e la percentuale è l'ultima. Il compito e la finalità rispetto ai quali si misura; l'insieme di prova e chi lo compone; che cosa conta come enunciato falso e chi lo giudica in contraddittorio; quante esecuzioni si fanno sulla stessa domanda; se nel conteggio entrano soltanto gli esiti instabili o anche l'errore costante. Manca uno di questi elementi e il collaudo non è ripetibile: due misure oneste danno risultati inconfrontabili, come nel caso da cui il dossier è partito.

Per un sistema ad alto rischio conviene ancorare la clausola alle istruzioni per l'uso, dove livelli e metriche sono già dovuti. Inventare una metrica contrattuale che nessuna fonte sorregge espone a contestazione la parte che la propone. Un bando che escluda le offerte «senza allucinazioni» pone un criterio che l'amministrazione non è in grado di verificare, e in concreto premia chi si è misurato sulle domande più facili. Chiedere il protocollo di prova, il campione e il verbale delle esecuzioni ripetute è invece una richiesta valutabile. In un percorso formativo le due parole vanno insegnate insieme, con la loro diversa estensione e con il fatto che nessuna fonte europea o italiana le adopera.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il dossier poggia in un punto su norme tecniche che questa edizione non consulta, perché si acquistano. Se e come vi sia nominato il fenomeno non è accertato, e alle due norme citate non è attribuito alcun contenuto. Il regolamento affida poi all'iniziativa della Commissione il lavoro sui parametri di riferimento e sulle metodologie di misurazione; alla chiusura di questo volume non ne risultano esiti, e la definizione contrattuale resta l'unica garanzia di comparabilità fra due collaudi. Una norma armonizzata potrebbe un giorno coprire la misura dell'accuratezza, e i suoi riferimenti essere pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La conformità ad essa concorrerebbe allora alla presunzione di conformità, nei soli limiti dei requisiti che quella norma contempla.

D5 — test contraddittorio e red teaming

Divergenza definitoria.

Il caso, in tre righe

Un capitolato per la fornitura di un modello generativo chiede «un'attività di red teaming annuale, con relazione finale». Il fornitore adempie con due giornate di prove manuali su un elenco di sollecitazioni, verbalizzate all'interno. In sede di verifica emerge che la fonte europea chiama l'obbligo con un altro nome, e che quel nome ha un oggetto più largo.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689, art. 55, par. 1, lett. a). Ai fornitori di modelli per finalità generali con rischio sistemico (AIPIA-GL-0088) la disposizione chiede di valutare il modello secondo protocolli e strumenti standardizzati aggiornati allo stato dell'arte. Dentro quella valutazione colloca il test contraddittorio (AIPIA-GL-0099), che va condotto e messo per iscritto, per individuare e attenuare i rischi sistemici. L'oggetto dell'obbligo è un risultato documentato, non una tecnica nominata.

Regolamento (UE) 2024/1689, allegato XI, sezione 2, punto 2. Qui compare «red teaming» (AIPIA-GL-0100), fra parentesi, come esempio del modo in cui il test contraddittorio interno o esterno può essere condotto. Nel testo consolidato l'espressione ricorre una volta sola, in questo punto. La fonte non la definisce e non la impone come attività autonoma.

Regolamento (UE) 2026/1744, considerando 13. Il testo italiano conserva l'espressione inglese e le affianca fra parentesi la resa «simulazione di attacco». La nomina per escludere dal divieto appena introdotto l'uso legittimo di un sistema in attività di questo genere. L'esclusione opera quando l'attività serve a verificare che il divieto sia rispettato. È l'unica resa italiana rilevata nei corpora censiti.

Regolamento (UE) 2024/1689, art. 15, par. 5. Lo stesso aggettivo inglese ritorna altrove con un'altra veste italiana: gli «esempi antagonisti» sono lì input costruiti per indurre il modello in errore. Il contesto è la cibersecurity dei sistemi ad alto rischio (AIPIA-GL-0092), non l'attività di prova. Una parola inglese, due rese italiane, due cose distinte.

Norme tecniche. Esistono norme europee e internazionali su valutazione, gestione del rischio e qualità dei sistemi di IA. I loro testi non sono liberamente accessibili: di esse questo volume verifica codice, titolo, ente e stato, non il contenuto. Non è

quindi possibile dire se e come vi sia definito il test contraddittorio, e nulla viene loro attribuito.

Dove si rompe

La frattura non sta fra due fonti in contrasto: le fonti europee sono coerenti, e cede il rapporto fra il testo e l'uso. Né «test contraddittorio» né «red teaming» figurano fra i settanta termini definiti dell'articolo 3. Il primo vive dentro una lettera che formula un obbligo, il secondo dentro un esempio fra parentesi in allegato. Il rapporto che ne risulta è di genere a specie, e la specie non esaurisce il genere.

Il mercato appiattisce i due termini su un sinonimo, e la direzione dell'appiattimento è costante: il nome della tecnica prende il posto del nome dell'obbligo, quasi mai il contrario. Su un punto entrambe le fonti tacciono, e il silenzio qui è il contenuto. Nessuna dice quanto debba essere estesa la prova, quale indipendenza abbia la squadra, quali regole di ingaggio si applichino. Chi vende un servizio con quel nome riempie il silenzio con la propria offerta. Sotto la stessa etichetta stanno la sessione manuale su un elenco di sollecitazioni e l'esercizio con squadra esterna.

Un secondo scarto riguarda il destinatario. L'obbligo dell'articolo 55 grava sul fornitore del modello con rischio sistemico, e da quella disposizione non risulta esteso a chi integra il modello a valle.

Conseguenza pratica

Chi scrive un contratto ottiene di più nominando come oggetto il test contraddittorio documentato, e il red teaming fra le modalità ammesse. Conviene aggiungere ciò che le fonti non dicono: perimetro, criteri, metriche, regole di ingaggio, grado di indipendenza della squadra, forma della documentazione. Un esercizio ben condotto può concorrere all'adempimento senza esaurirlo, perché la lettera chiede anche protocolli di valutazione e tracciabilità dei risultati.

Chi scrive un bando e domanda «red teaming» restringe l'oggetto a una tecnica e ammette offerte fra loro poco comparabili. Il criterio di aggiudicazione perde il termine di paragone, perché due proposte con lo stesso nome possono differire per impegno, profondità e destinazione documentale.

Chi progetta un percorso formativo tenga separate le due cose. Un corso intitolato al red teaming insegna una tecnica di attacco; l'obbligo pretende in più protocolli di valutazione, documentazione trasmissibile e segnalazione degli incidenti gravi. Nella mappatura fra obblighi e profili di questo volume, la conduzione e la documentazione della valutazione stanno in capo al profilo di ricerca. La costruzione delle sollecitazioni avversarie vi concorre, ed è competenza distinta.

Chi scrive in italiano dispone infine di «simulazione di attacco», con una fonte dietro. Resta che quella formula nomina la tecnica, non il risultato dovuto.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il contenuto delle norme tecniche ISO/IEC e CEN-CENELEC in materia di valutazione e di gestione del rischio dei sistemi di IA. I loro testi si acquistano e questa edizione non li acquista: non si indicano punti né definizioni, e nulla è loro attribuito.

Il regolamento rinvia a protocolli e strumenti standardizzati senza identificarli nel proprio testo. Un codice di buone pratiche ai sensi dell'articolo 56 (AIPIA-GL-0128) potrebbe precisarne il contenuto. Nessun testo di codice è stato consultato per questo volume, e nulla gli viene attribuito.

La ricognizione delle rese italiane copre i corpora censiti qui: «simulazione di attacco» è l'unica rilevata in essi, e non se ne deduce che sia l'unica presente nel diritto dell'Unione.

D6 — richiamo del prodotto e richiamo come metrica

Classificazione: polisemia.

Il caso, in tre righe

Un capitolato per un sistema di supporto alla lettura di immagini diagnostiche fissa nell'allegato tecnico una soglia: richiamo non inferiore a 0,92. Lo schema di contratto, dodici pagine più avanti, disciplina il richiamo del sistema e concede al fornitore trenta giorni di preavviso. Il verbale di collaudo scrive «richiamo insufficiente», e le due parti leggono la stessa riga come due fatti distinti. Per il fornitore è una misura da rialzare, per l'amministrazione un provvedimento che interrompe l'esercizio.

Che cosa dicono le fonti

Il regolamento (UE) 2024/1689 definisce il richiamo di un sistema di IA all'art. 3, punto 16). La misura ammette tre esiti alternativi: il rientro presso il fornitore, l'uscita dal servizio, il blocco dell'uso. Il destinatario è il deployer al quale il sistema è stato messo a disposizione, e non chi lo adopera per ultimo. All'art. 20, par. 1 la stessa misura compare fra le azioni immediate del fornitore che abbia motivo di ritenere non conforme un proprio sistema. Fuori dal capo sugli obblighi la parola torna con la medesima funzione. All'art. 79 la misura può essere imposta dall'autorità di vigilanza del mercato quando l'operatore non interviene. All'art. 93 la coppia di verbi, ritirare e richiamare, è riferita ai modelli per finalità generali.

L'allegato VIII la porta perfino nella banca dati: fra gli stati registrabili di un sistema figura quello di sistema richiamato.

Il regolamento (UE) 2019/1020 prevede all'art. 3, punto 22) un esito soltanto, la restituzione del prodotto. La misura è riferita a ciò che è già giunto all'utilizzatore finale. È la nozione pensata sui beni materiali, dove riprendere possesso dell'oggetto è il modo per sottrarlo all'uso. Il regolamento (CE) n. 765/2008 costruisce la nozione nello stesso modo all'art. 2, con formula quasi identica. La disciplina della vigilanza del mercato la trasporta da quindici anni senza rimaneggiarla.

Sul versante delle prestazioni le fonti giuridiche censite non offrono un appiglio equivalente. L'art. 15, par. 2 nomina accuratezza, robustezza e altre metriche di prestazione pertinenti, e non ne elenca nessuna. Il par. 3 impone di dichiarare nelle istruzioni per l'uso i livelli di accuratezza e le metriche pertinenti. L'allegato IV chiede di argomentare l'adeguatezza delle metriche scelte per quel sistema specifico. Nessuna delle fonti censite adopera la parola italiana «richiamo» per la misura statistica che dice quanta parte dei casi rilevanti il sistema abbia trovato.

Le norme tecniche che potrebbero definirla — il modello di qualità della serie sui sistemi di intelligenza artificiale è il luogo plausibile — non sono liberamente consultabili. Il testo non è stato letto: non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti.

Dove si rompe

La frizione si rompe in tre punti distinti, e conviene tenerli separati fra loro.

Il primo punto è che qui non siamo davanti a un problema di traduzione. L'omonimia esiste identica in inglese, dove il testo definisce il provvedimento con la stessa parola che nomina la metrica. Le due nozioni si distinguono soltanto per il complemento che accompagna la parola. Chi lavora sull'originale non è più al riparo di chi lavora sulla versione italiana.

Il secondo è un silenzio, e il silenzio qui è il contenuto. Il regolamento pretende che le metriche siano dichiarate e non dice quali siano. La parola che riserva al provvedimento correttivo resta libera, nella pratica, di designare anche la misura. La collisione non nasce da un errore di chi scrive i capitoli. Nasce dal fatto che una fonte occupa il termine e l'altra, quella tecnica, non è consultabile per verificarne l'uso.

Il terzo riguarda le due nozioni giuridiche fra loro, che non coincidono. Rispetto al regolamento sulla vigilanza del mercato, il regolamento sull'IA amplia i mezzi disponibili. Accanto alla restituzione ammette la messa fuori servizio e la disabilitazione, che per il software sono le forme praticabili. Nello stesso tempo restringe

il destinatario, che è il deployer e non l'utilizzatore finale. Le due nozioni si scostano in direzioni contrarie, e per questo nessuna contiene l'altra. La stessa parola porta dunque tre significati dentro un solo documento di gara: due provvedimenti che non si sovrappongono, e una misura di collaudo.

Conseguenza pratica

Chi scrive un contratto definisca il termine una volta e poi lo tenga fermo. L'uso che regge meglio è tenere l'inglese *recall* per la metrica, oppure scrivere la forma estesa. La parola «richiamo» resta allora al solo provvedimento definito all'art. 3, punto 16). Una clausola sul richiamo dovrebbe dire quale delle tre forme il fornitore può esercitare e con quale preavviso. La disabilitazione da remoto incide sulla continuità del servizio in modo diverso dalla restituzione.

Chi scrive un bando separi il lessico dell'allegato prestazionale da quello dello schema di contratto. Una soglia di richiamo diventa verificabile solo se il documento dice su quale classe e su quale insieme di dati va misurata. Va indicato anche il valore di precisione atteso, perché la copertura sale da sola quando si abbassa la soglia di segnalazione. Una procedura di richiamo, all'opposto, va misurata in ore e in destinatari.

Chi redige un piano di misure correttive non riusi senza adattamenti le procedure di ritiro dei beni materiali. Serve prevedere la disattivazione da remoto e stabilirne in anticipo le condizioni tecniche e contrattuali. Va indicato inoltre chi comunica il richiamo alla catena a valle, perché la nozione si ferma al deployer.

Chi progetta un percorso formativo tenga presente che la stessa parola compare in due moduli lontani, quello sulle prestazioni e quello sul ciclo di mercato. Presentarla una volta sola, in uno dei due, lascia agli allievi un'ambiguità che si manifesterà su un verbale.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il dossier poggia, per il versante metrico, su una lacuna che non è stato possibile colmare. Le norme tecniche sulla qualità dei sistemi di IA non sono liberamente accessibili, questa edizione non le acquista, e non se ne riporta qui alcun contenuto. Restano perciò senza risposta due domande: se la resa italiana delle adozioni vigenti adoperi «richiamo» oppure conservi *recall*, e se la definizione sia coerente con l'uso statistico corrente. L'affermazione che nessuna fonte italiana chiami «richiamo» la metrica vale per le fonti censite, non per l'intero panorama documentale.

D7 — safety, security, cbersicurezza

Classificazione: problema di traduzione.

Il caso, in tre righe

Un capitolato per un sistema di visione che arresta una linea di produzione chiede «misure di sicurezza adeguate, conformi agli standard di settore». Il fornitore deposita un certificato di sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e un rapporto di prova sulle intrusioni. Nella documentazione non compare una riga sulla sicurezza fisica delle persone, che è il piano su cui si decide l'alto rischio.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689. La parola isolata non figura fra i termini definiti dall'art. 3; vi figura il composto «componente di sicurezza», al punto 14). All'art. 1, par. 1 la sicurezza sta accanto alla salute e ai diritti fondamentali fra i beni protetti. La stessa terna ritorna all'art. 9, par. 2, lett. a), fra ciò che la gestione dei rischi deve considerare.

Il segno della traduzione si vede all'art. 3, punto 65), dove è definito il rischio sistemico. Il testo inglese elenca quattro interessi pregiudicabili: la salute pubblica, *safety, public security*, i diritti fondamentali. Il testo italiano ne elenca tre, perché due voci inglesi confluiscono in un'unica «sicurezza».

L'art. 15 porta in titolo tre requisiti insieme: accuratezza, robustezza e cbersicurezza. Al par. 5 chiede che i sistemi ad alto rischio reggano ai tentativi di terzi non autorizzati di alterarne uso, output o prestazioni. Lo stesso paragrafo nomina minacce proprie dell'apprendimento automatico: avvelenamento dei dati e dei componenti preaddestrati, esempi antagonistici, attacchi alla riservatezza del modello. Il bene protetto è il comportamento del sistema, non il dato personale.

Regolamento (UE) 2019/1020, art. 3, punto 19). Definendo il prodotto che presenta un rischio, la fonte elenca gli interessi pregiudicabili. L'elenco comprende la salute e la sicurezza delle persone, quelle sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica. La parola italiana ricorre tre volte in una sola definizione, e non nomina ogni volta lo stesso bene.

Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 1, lett. f) e art. 32. Qui la sicurezza non è definita. Ne è prescritto il livello, che deve essere adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Il bene protetto sono i dati personali trattati.

Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, art. 1, comma 1, lett. a). È l'unica fra le fonti censite a darne una definizione compiuta. La scrive «cybersicurezza», con la ipsi-

lon, e la costruisce per scopo e per oggetto. Su quattro classi di beni informatici pone disponibilità, riservatezza, integrità e resilienza come risultato da ottenere.

Legge 23 settembre 2025, n. 132. All'art. 3, comma 6 la pone come preconditione lungo il ciclo di vita di sistemi e modelli per finalità generali. All'art. 6, comma 1 richiama le lettere a) e b) del decreto del 2021, per delimitare ciò che resta fuori dal proprio ambito.

Norme tecniche. I testi di UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC trattano la materia, ma non sono liberamente accessibili. Non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti.

Dove si rompe

La frizione non sta nel vocabolario italiano, ma nel regime che ogni senso porta con sé. L'italiano adopera «sicurezza» per almeno quattro beni distinti: l'incolumità di persone e cose, la protezione dei sistemi informativi, la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale. Ciascuno ha regole, autorità e scadenze proprie, e i sensi convivono nel giro di pochi articoli. L'art. 6 della legge 132/2025 s'intitola alla sicurezza e alla difesa nazionale, mentre l'art. 3, comma 6 riguarda reti e sistemi.

La seconda frattura è ortografica, e non è un dettaglio di redazione. Il testo italiano del regolamento scrive «cibersicurezza» e non impiega mai l'altra grafia. La legge del 2025 scrive «cybersicurezza», e la forma con la i vi compare solo dentro il titolo riportato di una direttiva. Chi interroga un corpus con una sola delle due grafie trova metà degli obblighi.

Le fonti, del resto, non si contraddicono fra loro: si scostano per oggetto protetto. Il regolamento sulla protezione dei dati protegge i dati personali; l'art. 15 protegge il comportamento del sistema ad alto rischio. Quel requisito vale anche quando il sistema non tratta dati personali, e le due estensioni non si contengono. Il decreto del 2021 è più ampio di entrambe sull'oggetto informatico, e non nomina le minacce dell'apprendimento automatico.

Conseguenza pratica

Una clausola che chieda «misure di sicurezza adeguate» senza dire quale bene protegge e verso quali minacce non è verificabile in sede di audit. Conviene invece scrivere tre righe distinte, ciascuna con il proprio bene e il proprio rinvio. Sicurezza delle persone e dei beni, con il richiamo alla qualificazione di componente di sicurezza, da cui dipende una delle vie all'alto rischio. Sicurezza delle informazioni, con il richiamo agli obblighi sul trattamento dei dati personali. Cibersicurezza del sistema, con il richiamo alle minacce elencate all'art. 15, par. 5.

Sul lato delle prove, un certificato di sistema di gestione può concorrere alla conformità, perché porta processi tracciati e prove riutilizzabili. Non apre però da sé una presunzione, e le vie che il regolamento apre sono più d'una. La prima è la conformità a norme armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati in Gazzetta ufficiale, nei limiti dei requisiti coperti (art. 40, par. 1). La seconda passa da un titolo rilasciato entro un sistema di cibersicurezza a norma del regolamento (UE) 2019/881 (art. 42, par. 2). Vale nei limiti di ciò che quel titolo contempla. La terza, introdotta dal regolamento (UE) 2026/1744, è il ricorrere delle condizioni del regolamento (UE) 2024/2847 (art. 42, par. 3). Nessuna delle tre vie passa per un certificato di sistema di gestione.

Per un percorso formativo la conseguenza riguarda il programma, prima che i contenuti. Un modulo unico intitolato alla «sicurezza dell'IA» accosta materie che rispondono ad autorità diverse. In Italia l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale è autorità di vigilanza del mercato per il regolamento sull'IA (art. 20 della legge 132/2025). È insieme l'agenzia nazionale di cibersicurezza: due funzioni e due basi giuridiche.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Che cosa definiscano le norme tecniche di settore, e in quale punto, questa edizione non lo dice: i loro testi si acquistano, e il volume non li acquista. Non è stato verificato se, alla data, esistano sistemi europei di certificazione della cibersicurezza a norma del regolamento (UE) 2019/881 che coprano sistemi di IA ad alto rischio. Senza quel riscontro la via dell'art. 42, par. 2 resta aperta in diritto e non misurabile in fatto. La versione inglese del regolamento (UE) 2019/1020 non è fra i corpora censiti: quali parole stiano dietro le tre occorrenze italiane dell'art. 3, punto 19) non è accertato.

D8 — trasparenza, spiegabilità, interpretabilità

Divergenza definitoria

Il caso, in tre righe

Un capitolato per un sistema di selezione del personale chiede un sistema «trasparente, spiegabile e interpretabile» e, fra i documenti attesi, un «rapporto di trasparenza». Il fornitore consegna una raccolta di documenti tecnici con grafici di importanza delle variabili, e il collaudo lo accetta. Mesi dopo una candidata esclusa chiede all'amministrazione perché sia stata scartata, e l'amministrazione non ha nulla da darle. Tre aggettivi hanno comprato un documento solo; gli obblighi in gioco erano almeno quattro, con quattro destinatari diversi.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689. La parola trasparenza non figura fra i termini definiti dell'articolo 3, e il regolamento la adopera in tre sedi che non si sovrappongono. All'articolo 13, paragrafo 1, nomina un requisito di progettazione dei sistemi ad alto rischio. Il funzionamento dev'essere abbastanza leggibile perché il deployer sappia interpretare l'output e usarlo come si deve. All'articolo 50, paragrafi 1 e 5, intitola invece gli obblighi verso le persone esposte. Riguardano chi interagisce con un sistema o ne riceve i contenuti, e sono dovuti al più tardi al primo contatto. La terza sede è l'allegato XII, che si intitola alle informazioni sulla trasparenza dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e ha per destinatario un terzo soggetto ancora: il fornitore a valle che integra un modello per finalità generali. Il considerando 27 la riprende come principio etico, mutuato dagli orientamenti del gruppo di esperti ad alto livello. Lì compare anche la parola spiegabilità, accanto a tracciabilità.

Lo stesso regolamento, sull'interpretabilità. Il sostantivo non compare e non è definito. Il verbo invece ricorre in tre punti: all'articolo 13, paragrafo 1, dove la trasparenza serve appunto a far interpretare l'output; all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), punto vii), e lettera d), fra le informazioni e le misure tecniche che il fornitore mette nelle istruzioni per l'uso; e all'articolo 14, paragrafo 4, lettera c), fra le condizioni della sorveglianza umana, dove chi sorveglia deve poter leggere correttamente l'output con gli strumenti disponibili.

L'articolo 86. Riconosce a chi subisce una decisione presa dal deployer sulla base dell'output il diritto di farsi spiegare il procedimento. Vanno chiariti il ruolo che il sistema vi ha avuto e gli elementi su cui la decisione posa. Il campo è ristretto ai sistemi dell'allegato III diversi da quelli del punto 2. Il paragrafo 3 fa poi operare il diritto solo dove altre norme dell'Unione non lo garantiscano già.

Regolamento (UE) 2016/679. All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la trasparenza è un principio del trattamento, dovuto alla persona cui i dati si riferiscono. Il diritto alla spiegazione la fonte lo nomina, ma in un considerando: al 71 la spiegazione della decisione figura fra le garanzie dovute, accanto all'intervento umano, all'opinione e alla contestazione. Nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), 14, paragrafo 2, lettera g), e 15, paragrafo 1, lettera h), impone di comunicare l'esistenza di un processo decisionale automatizzato. Con essa vanno date informazioni significative sulla logica adoperata, l'importanza e le conseguenze attese. All'articolo 22, paragrafo 3, garantisce intervento umano, opinione e contestazione.

Legge 23 settembre 2025, n. 132. L'articolo 3, al comma 1, elenca la trasparenza fra i principi generali di ricerca, sviluppo e uso. Il comma 2 la chiede sui dati e sui processi; il comma 3 la affianca a conoscibilità e spiegabilità. Non la definisce, e il comma 5 dello stesso articolo esclude che dalla legge nascano obblighi nuovi rispetto al regolamento europeo.

UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023. La norma terminologica tratta le tre proprietà. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti.

Dove si rompe

La frizione non sta nelle parole ma nei destinatari, e le fonti si scostano su tre assi.

Il destinatario. La trasparenza dell'articolo 13 è dovuta a un professionista, il deployer; quella dell'articolo 50 alle persone esposte; quella del regolamento sulla protezione dei dati alla persona cui i dati si riferiscono; la spiegazione dell'articolo 86 a chi ha già subito la decisione. Sono quattro posizioni distinte, con quattro bisogni informativi che non si coprono a vicenda.

Il rango. La spiegabilità sta in un considerando, che orienta l'interpretazione senza creare da sé un obbligo autonomo; gli obblighi operativi stanno agli articoli 13, 14, 50 e 86. L'interpretabilità non ha nemmeno il sostantivo: esiste come verbo, dentro requisiti altrui.

L'oggetto. La trasparenza riguarda ciò che va dichiarato; l'interpretabilità la leggibilità del meccanismo per chi ne esamina la struttura; la spiegabilità la comprensibilità delle ragioni per chi le riceve. Un albero di decisione poco profondo può essere interpretabile senza che nessuno spieghi nulla a nessuno. Una rete profonda, anche accompagnata da spiegazioni accurate per chi le riceve, resta poco interpretabile. Il mercato italiano tratta i due termini come sinonimi, e la sinonimia non regge alla prova del destinatario.

Conseguenza pratica

Una clausola che chieda «trasparenza» senza indicare l'articolo compra un documento a scelta del fornitore. Chi scrive un contratto tenga separate quattro voci: le istruzioni per l'uso dell'articolo 13, con le informazioni che rendono leggibile l'output; l'informazione alle persone dell'articolo 50, con il momento in cui è dovuta; la procedura interna che risponde alle richieste dell'articolo 86; l'informativa sul trattamento dei dati personali. Aver prodotto uno di quei documenti non copre gli altri, che hanno destinatario e tempi propri.

Un bando che richiami la legge 132/2025 chiede l'osservanza di un principio, non un adempimento misurabile in collaudo. Per ottenere un criterio verificabile occorre nominare l'articolo del regolamento e il destinatario. In sede di richieste individuali conviene un punto unico di raccolta. La via del regolamento sull'IA e quella sui dati personali possono coprire lo stesso caso, e la prima si ritrae dove la seconda già provvede.

Chi acquista un modello interpretabile non ha con ciò acquistato le spiegazioni dovute alle persone. Quelle si producono a parte, e il capitolato dovrebbe dirne formato, tempi e lingua. In aula la distinzione conviene insegnarla per destinatario, non per famiglia di tecniche.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il dossier poggia su fonti consultabili per la parte europea e nazionale, e su una norma terminologica che non lo è. Se le definizioni di UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023 coincidano con l'uso del regolamento questa edizione non lo dice: il testo si compra dall'ente di normazione, e il volume non lo compra. Attribuire un contenuto a una norma non letta sarebbe un'opinione con la forma di un dato. La presunzione di conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, nasce dalla conformità a norme armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati in Gazzetta ufficiale. Opera nei limiti dei requisiti che quelle norme contemplano. Il regolamento apre più di una via alla conformità, e nessuna di esse passa da un certificato di sistema di gestione. Un sistema di gestione può concorrere, fornendo processi tracciati e prove riutilizzabili, senza dimostrare da solo la conformità.

D9 — open source, pesi aperti, licenza libera

Classificazione: **abuso commerciale**

Il caso

Un bando chiede «un modello open source, da installare sui propri server». La prima offerta pubblica i pesi con licenza che vieta l'impiego commerciale oltre una soglia di utenti; la seconda li pubblica e vende l'assistenza a corredo; la terza pubblica pesi, architettura e informazioni sull'uso e non vende nulla. Tutte e tre si dicono open source, ma solo sulla terza le condizioni a cui il regolamento lega gli alleggerimenti si verificano senza riserve.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689. L'espressione «licenza libera e open source» non figura fra i termini definiti dall'art. 3. Il regolamento la adopera in quattro punti dell'articolo, e in ciascuno le fa produrre un effetto diverso.

All'art. 2, par. 12 sottrae al proprio ambito i sistemi rilasciati in quel modo, con tre riserve: restano dentro quelli ad alto rischio, quelli che ricadono nelle pratiche vietate dell'art. 5 e quelli soggetti agli obblighi di trasparenza dell'art. 50.

All'art. 25, par. 4, nella formulazione sostituita dal reg. (UE) 2026/1744, esonera dall'accordo scritto lungo la catena del valore i terzi che rendono accessibili al pubblico strumenti, servizi, componenti o processi con quella licenza. I modelli per finalità generali sono espressamente fuori dall'esonero.

All'art. 53, par. 2 esonera i fornitori di modelli da due soli dei quattro obblighi del paragrafo 1: restano dovute la politica sul diritto d'autore e la sintesi dei contenuti di addestramento. L'esonero non opera per i modelli con rischio sistemico.

All'art. 54, par. 6 esonera dalla nomina del rappresentante autorizzato, alle stesse condizioni e con lo stesso limite.

Le condizioni sono ovunque le medesime, e sono due, cumulative: la licenza deve permettere accesso, impiego, modifica e ridistribuzione; e devono essere resi pubblici i parametri, i pesi compresi, insieme alle informazioni sull'architettura e sull'uso del modello.

Tre considerando aggiungono ciò che gli articoli non dicono. Il **considerando 102** ammette fra le licenze libere anche quelle che pretendono l'attribuzione al fornitore originario e condizioni di ridistribuzione identiche o comparabili. Il **considerando 103** esclude dalle eccezioni i componenti forniti a pagamento o monetizzati per altra via. Vi rientrano l'assistenza tecnica venduta a corredo e l'impiego di dati personali oltre le finalità di sicurezza, compatibilità e interoperabilità. Sono fatte salve le transazioni fra microimprese, e pubblicare su un archivio aperto non è di per sé monetizzazione. Il **considerando 104** dice perché la sintesi dei contenuti di addestramento resta dovuta: i pesi pubblicati non rivelano su quali dati il modello sia stato addestrato.

Tre riscontri sul testo. Le espressioni «pesi aperti» e *open-weight* non compaiono nel testo consolidato italiano, nella sua versione inglese, né nel reg. (UE) 2026/1744. Non compare «modello proprietario». E la parola «monetizzati» ricorre una volta sola in tutto il regolamento, al considerando 103: la condizione che sul mercato pesa di più sta in un considerando, non in un articolo.

Il lato chiuso. Il regime proprietario non è disciplinato come categoria: è il residuo delle esclusioni. L'art. 78, par. 1, lett. a) impone la riservatezza dei diritti di proprietà intellettuale, delle informazioni commerciali riservate e del codice sorgente. Quella riservatezza non è assoluta. L'allegato VII, punto 4.5 apre all'organismo notificato i modelli addestrati e i loro parametri, su richiesta motivata e dopo che gli altri mezzi si sono rivelati insufficienti. L'art. 74, par. 13 apre alle autorità di vigilanza del mercato il codice sorgente, a due condizioni cumulative.

Fonti non consultate. Le definizioni di «open source» prodotte da organizzazioni private fuori dal diritto dell'Unione non sono state censite: non è possibile riportarne il contenuto né confrontarle con il regolamento.

Dove si rompe

Il mercato adopera una sola etichetta per quattro aperture indipendenti: i pesi, i dati di addestramento, il codice di addestramento e la licenza. Il regolamento non le tratta come un blocco. Ne richiede due, e congiuntamente: i permessi della licenza e la pubblicazione di parametri, architettura e informazioni sull'uso. Sui dati e sul codice di addestramento non chiede nulla, e il considerando 104 muove proprio dal presupposto che restino riservati.

La rottura sta qui. Un modello con pesi scaricabili e licenza che limita gli impieghi è a pesi aperti, ma può non integrare la condizione sulla licenza; uno con licenza permissiva e pesi riservati non integra l'altra. In entrambi i casi l'etichetta circola e l'effetto giuridico no. L'abuso non è inventare un dato: è trasferire su una parola commerciale un alleggerimento che la legge àncora a condizioni verificabili una per una.

Il secondo punto di rottura è la monetizzazione. Chi vende assistenza obbligatoria a corredo di pesi pubblicati può trovarsi fuori dall'eccezione proprio per il canale con cui si finanzia. Il criterio è però formulato in un considerando, e la sua portata operativa andrà misurata sulla prassi applicativa.

Il terzo è che nessuna delle esclusioni sopravvive all'alto rischio, alle pratiche vietate e agli obblighi di trasparenza. Il considerando 12 del reg. (UE) 2026/1744 tratta anzi il rilascio in modalità open source come una circostanza di cui tener conto nel valutare le misure correttive, non come una via d'uscita.

Conseguenza pratica

In un **contratto**, la clausola «modello open source» non basta a produrre effetti: conviene indicare quale delle quattro aperture si pretende e a quale articolo la si riferisce. Una dichiarazione di esenzione fondata sull'art. 53, par. 2 va letta per ciò

che copre: la politica sul diritto d'autore e la sintesi dei contenuti di addestramento restano in capo al fornitore.

In un **bando**, chiedere «un modello open source» produce offerte non comparabili. Diventano comparabili se il capitolato chiede il testo della licenza, la pubblicazione di pesi, architettura e informazioni sull'uso, e una dichiarazione sulle forme di monetizzazione a corredo.

In un **percorso formativo**, l'opposizione fra aperto e proprietario va smontata: non sono due poli, sono un insieme di condizioni e il suo residuo. Una licenza permissiva non trasferisce la proprietà intellettuale, e la riservatezza del fornitore non sospende gli obblighi informativi verso chi integra il modello.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il dossier non poggia su norme tecniche non consultabili: i riferimenti stanno tutti in testi liberamente accessibili. Restano due lacune dichiarate. La prima sono le definizioni di «open source» elaborate da organizzazioni private, che il volume non ha censito e alle quali non attribuisce contenuti. La seconda è la nozione di monetizzazione: alla chiusura del volume non ha corrispondente nell'articolato, e il glossario ne registra l'assenza senza pronosticare come sarà colmata.

Concetti perno: licenza libera e open source (AIPIA-GL-0156), modello a pesi aperti (AIPIA-GL-0157), modello proprietario (AIPIA-GL-0158).

D10 — anonimizzazione e pseudonimizzazione

Classificazione: divergenza definitoria. Concetti perno: anonimizzazione (AIPIA-GL-0049), pseudonimizzazione (AIPIA-GL-0050).

Il caso, in tre righe

Un capitolato per un sistema di selezione del personale chiede prove documentate sulle distorsioni relative agli attributi protetti. L'allegato privacy del fornitore risponde che i dati di addestramento sono «anonimizzati (pseudonimizzati)» e che perciò la disciplina sulla protezione dei dati non si applica. Con quella parentesi il fornitore rinuncia insieme alla base giuridica del trattamento e alla condizione che gli consentirebbe di eseguire la prova richiesta.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2016/679. La pseudonimizzazione è termine definito all'art. 4, punto 5): un trattamento che spezza il collegamento con la persona, purché le informazioni di riassociazione stiano altrove e siano protette. L'anonimizzazione

non è definita, e nel testo italiano il sostantivo non compare in alcun punto. Il considerando 26 descrive uno stato, non una tecnica: i principi non si applicano alle informazioni che nessuno può più riferire a una persona. Lo stesso considerando tiene i dati pseudonimizzati dentro il perimetro, perché l'attribuzione resta possibile a chi dispone delle informazioni tenute da parte. Il considerando 28 assegna alla misura la funzione di ridurre il rischio e di aiutare chi tratta a rispettare i propri obblighi.

Fuori dalle definizioni l'articolato la nomina come misura, non come esito: fra le garanzie che rendono ammissibile un trattamento ulteriore (art. 6, par. 4, lett. e)), fra gli esempi di protezione fin dalla progettazione (art. 25, par. 1), fra le misure di sicurezza (art. 32, par. 1, lett. a)), fra le tutele per archiviazione, ricerca e statistica (art. 89, par. 1). Quest'ultima disposizione costruisce una gerarchia: se la finalità si può conseguire con un trattamento che non permette più di risalire alla persona, va conseguita così.

Regolamento (UE) 2024/1689. Non ridefinisce né l'una né l'altra nozione. Per i dati personali rinvia al punto preciso dell'altro regolamento (art. 3, punto 50)) e ricava per differenza i dati non personali (art. 3, punto 51), AIPIA-GL-0046). Nell'articolato consolidato le due parole compaiono in due sole disposizioni, e con ruoli opposti. All'art. 4 bis, par. 1, inserito dal reg. (UE) 2026/1744, il dato anonimizzato è il termine di un giudizio di necessità: chi vuole trattare in via eccezionale categorie particolari per misurare e correggere le distorsioni deve mostrare che nessun altro dato, sintetico o anonimizzato, porterebbe allo stesso risultato (lett. a), e si veda AIPIA-GL-0051). Nella lettera immediatamente successiva la pseudonimizzazione compare invece fra le misure di sicurezza e riservatezza che quel trattamento deve accompagnare (lett. b)). La lett. f) chiede che nel registro delle attività di trattamento restino scritte le ragioni della necessità. La stessa coppia stava, con le stesse lettere, all'art. 10, par. 5 del testo pubblicato: l'Omnibus l'ha spostata, non riscritta.

L'art. 59, par. 1, lett. b), sugli spazi di sperimentazione, ripete lo schema e aggiunge un terzo termine: dati anonimizzati, sintetici o comunque non personali sono l'alternativa da escludere prima di trattare dati personali.

I considerando pubblicati in Gazzetta ufficiale. Il sostantivo «anonimizzazione» ricorre due volte, nessuna delle due nel dispositivo. Al considerando 61 l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione di atti e documenti giudiziari sono nominate insieme, come esempi della stessa attività amministrativa accessoria che non fa scattare l'alto rischio. Al considerando 69 l'anonimizzazione compare accanto alla cifratura, fra le misure con cui un fornitore può dare attuazione alla minimizzazione e alla protezione fin dalla progettazione.

Dove si rompe

In tre punti distinti. Il primo è l'asimmetria di rango: una nozione sta fra le definizioni, l'altra solo nel preambolo, e i due luoghi non pesano allo stesso modo in un contraddittorio davanti a un'autorità. Il secondo è interno al regolamento sull'IA, che adopera «anonimizzato» in due funzioni: al considerando 69 è una misura fra altre, all'art. 4 bis e all'art. 59 è un esito che, se raggiunto, toglie il presupposto della deroga. Il terzo è il considerando 61, unico luogo in cui il regolamento accosta i due sostantivi: li tratta come esempi intercambiabili di un'attività accessoria, accostamento pertinente a quello scopo e fuorviante fuori da esso. La lettura commerciale prende quella coppia e ne ricava un'equivalenza che nessuna delle due fonti afferma.

Resta poi ciò che nessuna delle due fonti dice: quando una tecnica basti. Il criterio è l'identificabilità con i mezzi di cui è ragionevole avvalersi, e quei mezzi cambiano nel tempo. Nessun articolo fissa una soglia, e il volume non dispone di un documento consultato che la fissi.

Conseguenza pratica

In contratto le due parole non vanno messe fra parentesi l'una accanto all'altra. Se si dichiara l'anonimizzazione, la clausola dovrebbe indicare il metodo, la data della valutazione e le ipotesi di reidentificazione considerate: senza di queste afferma un esito e ne tace la prova. Se si dichiara la pseudonimizzazione, restano da regolare i ruoli di titolare e responsabile, la base giuridica, la valutazione d'impatto e i diritti degli interessati; e va detto chi custodisce le informazioni aggiuntive, perché quella parte tratta dati personali.

Nel bando conviene chiedere una prova, non un aggettivo. Un capitolato che pretenda insieme prove di distorsione sugli attributi protetti e dati soltanto anonimizzati chiede due cose che possono escludersi: la via dell'art. 4 bis si apre proprio quando i dati anonimizzati non bastano. La lett. f) rende quel ragionamento un documento esibibile. Vale anche il verso opposto: una sola misura di pseudonimizzazione, documentata una volta, può concorrere a due adempimenti, la sicurezza del trattamento e la condizione della lett. b), senza che l'uno dimostri l'altro.

In aula la domanda d'esame non è se un insieme sia anonimo, ma chi detenga le informazioni che permettono di ricomporre l'attribuzione, e con quali mezzi si sia verificato che nessun altro possa procurarsele.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il volume non ha consultato il testo integrale delle norme tecniche internazionali che trattano le tecniche di de-identificazione, censite attraverso i cataloghi uff-

ciali: i confronti che ne dipendono sono dichiarati non verificati. L'accesso a pagamento non determina la validità di quelle norme; delimita il materiale esaminato in questa edizione. Non se ne indicano i punti, non se ne riferiscono le definizioni, nessun locus viene qui attribuito.

Manca inoltre la fonte che, nella pratica, decide la soglia: gli orientamenti delle autorità europee e nazionali di protezione dei dati sulle tecniche di anonimizzazione non figurano fra le fonti censite in questo volume. Il dossier dice perciò dove la distinzione sta scritta, e non dice quando una tecnica sia sufficiente a superarla.

D11 — agente, sistema agentico, automazione

Classificazione: abuso commerciale.

Il caso, in tre righe

Un ente pubblica un capitolato per «agenti di IA» che istruiscano pratiche, e riceve tre offerte. La prima è un flusso a regole fisse; la seconda un modello che riempie campi in una sequenza scritta nel codice; la terza un sistema che sceglie quali strumenti invocare e li invoca con credenziali proprie. Tutte e tre si dicono agentiche, il capitolato non chiede la sola cosa che le distingue, e la commissione finisce per confrontarle sul prezzo.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689. L'autonomia entra nella definizione di sistema come grandezza a livelli variabili (art. 3, punto 1). Il considerando 12 la spiega come un certo grado di indipendenza dal coinvolgimento umano e come capacità di operare senza intervento. All'articolo 14, paragrafo 3, le misure di sorveglianza sono commisurate anche al livello di autonomia. Il paragrafo 4, lettera b) nomina la distorsione dell'automazione, cioè la tendenza a fare eccessivo affidamento sull'output. Chiede che chi sorveglia ne resti consapevole. L'articolo 6, paragrafo 1 bis, introdotto dal regolamento (UE) 2026/1744, colloca l'automazione fra gli impieghi non legati alla sicurezza. L'allegato XIII, lettera e), mette il livello di autonomia e scalabilità e gli strumenti disponibili fra i criteri di valutazione delle capacità di un modello. L'espressione «IA agentica» compare una volta sola in tutto il testo, all'allegato XIV, punto 3, lettera d): sta fra le tecnologie emergenti non contemplate dagli altri codici, e serve a delimitare l'ambito di designazione degli organismi notificati. Non è una definizione e non produce obblighi propri. L'articolo 50, paragrafo 1, riguarda i sistemi pensati per il dialogo diretto con una persona. Vanno progettati in modo da rendere riconoscibile la macchina, salvo che ciò risulti già evidente.

Regolamento (UE) 2016/679. L'articolo 22, paragrafo 1, non definisce l'automazione, ma vi ancora un diritto: l'interessato può non essere sottoposto a una decisione fondata unicamente su un trattamento automatizzato, quando quella decisione produce effetti giuridici o lo tocca in modo paragonabile.

Legge 23 settembre 2025, n. 132. La legge adopera la parola autonomia con un altro referente. All'articolo 3, comma 3, e all'articolo 14, comma 2, parla dell'autonomia e del potere decisionale della persona. Nel procedimento amministrativo quel potere resta in capo al funzionario responsabile. Della proprietà tecnica del sistema non si occupa. All'articolo 13, commi 1 e 2, disciplina l'impiego nelle professioni intellettuali. Lo ammette per ciò che è strumentale e di supporto, purché resti prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione. Impone poi di comunicare al destinatario quali sistemi si adoperano, in forma chiara, semplice ed esaustiva.

UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023. La norma tratta i concetti e la terminologia dell'intelligenza artificiale, e fra i termini raccolti rientra l'agente. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne la definizione né indicarne il punto.

Dove si rompe

In tre punti distinti, che conviene non confondere.

Il primo è che nessuna fonte censita definisce «agente» o «sistema agentico». L'unica occorrenza normativa dell'aggettivo sta in una tassonomia di codici tecnologici, dove serve a dire quale competenza deve dichiarare chi valuta la conformità. Un contratto che qualifichi un sistema «agentico» richiamando il regolamento richiama un elenco di codici, non una categoria di obblighi.

Il secondo è di verso. Nel materiale commerciale l'autonomia è un argomento di vendita: più il sistema fa da sé, meno lavoro resta. Nel regolamento è un parametro di proporzionalità: più autonomia comporta misure di sorveglianza più stringenti, non meno controllo. La stessa parola sostiene due discorsi opposti, e chi legge un'offerta raramente se ne accorge.

Il terzo è di unità di misura. L'autonomia e l'automazione sono grandezze continue, e il mercato le vende come stati binari — «è un agente», «è autonomo». Fra il suggerimento che una persona accetta e l'azione comunicata a cose fatte stanno molte posizioni intermedie. La protezione dei dati, per contro, fissa una soglia netta sulla singola decisione, e una conferma umana puramente formale difficilmente sposta la qualificazione.

Attorno a questi tre punti si dispongono le forme che il volume registra come ingannevoli. «Sistema autonomo» promette indipendenza operativa e insieme la

nasconde, perché l'autonomia è un livello e non un attributo. «Automazione intelligente» somma due parole e copre indifferentemente la macro, il flusso a regole fisse e il sistema che decide. «Autonomia decisionale» sovrappone la proprietà della macchina al bene che la legge italiana tutela: chi cita l'articolo 3 della legge 132/2025 per sostenere che un sistema è troppo autonomo cita una norma che parla d'altro. «Assistente» e «copilota» rassicurano senza vincolare nulla, perché designano un assetto di interazione e non una classe tecnica: lo stesso prodotto può essere configurato per eseguire senza conferma, e in quel caso l'assetto è un altro.

Conseguenza pratica

Chi scrive un capitolato ponga tre domande e le renda oggetto di risposta scritta. Quali decisioni il sistema prende senza che siano previste dal progetto; quali strumenti può invocare e con quali credenziali; in quale punto una persona può fermarlo, e con quali informazioni davanti. Sono le tre domande che rendono comparabili le offerte del caso iniziale.

Chi scrive un contratto sostituisca il nome commerciale con la descrizione del margine di iniziativa. Un nome di prodotto individua un fornitore, non una funzione. Una clausola che prometta che la persona resta al centro non soddisfa da sola alcun obbligo.

Chi valuta un processo conduca due esami separati. Quanto il sistema opera da sé, che orienta la classificazione e le misure di sorveglianza; e se la singola decisione sia presa senza intervento umano effettivo, da cui dipende la disciplina sulle decisioni automatizzate. Rispondere alla prima domanda non risponde alla seconda.

Uno studio professionale che adotti un assistente deve tenere distinte due cose. Informare il cliente dei sistemi impiegati è la regola italiana; verificare che il fornitore abbia reso riconoscibile la macchina è la regola europea.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il confronto fra la nozione tecnica di agente e l'autonomia del regolamento non si fa in questa edizione. Il testo di UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023 si acquista, e il volume non lo acquista: di quella norma si riferiscono soltanto codice, titolo e stato, e nessun punto.

Resta aperto anche il fronte europeo. Una definizione di sistema agentic può comparire in atti di esecuzione, orientamenti o codici di buone pratiche. In quel caso la parte che ne registra l'assenza andrebbe rivista. Allo stato, l'assenza è il dato.

D12 — accuratezza, precisione, richiamo, prestazioni

polisemia

Il caso, in tre righe

Un capitolato per un sistema di selezione dei candidati chiede «precisione non inferiore al novanta per cento». L'allegato tecnico disciplina altrove «le procedure di richiamo», e il livello di servizio chiama «prestazioni» il tempo di risposta. Al collaudo le due parti misurano tre cose diverse, e nessuna sta violando il contratto.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689. Le prestazioni di un sistema di IA sono la capacità di conseguire la finalità prevista (art. 3, punto 18)). La definizione è relazionale e non nomina metriche: cambiata la finalità, cambia il metro. Il requisito sostanziale parla invece di accuratezza, robustezza e ciphersicurezza, con un livello adeguato mantenuto per tutto il ciclo di vita (art. 15, par. 1). Il testo non definisce l'accuratezza né prescrive come calcolarla: rinvia a parametri di riferimento e metodologie da sviluppare con le autorità di metrologia (art. 15, par. 2). Livelli e metriche pertinenti si dichiarano nelle istruzioni per l'uso (art. 15, par. 3).

Le istruzioni non chiedono un numero solo. Il loro elenco si apre con la finalità prevista e prosegue con il livello di accuratezza atteso e le metriche. Le istruzioni chiedono poi, ove opportuno, il comportamento del sistema sui gruppi cui è destinato (art. 13, par. 3, lett. b), punti i), ii) e v)). La documentazione tecnica va nella stessa direzione. Vi si scrivono le metriche adoperate e i loro impatti potenzialmente discriminatori. Vi si scrivono i gradi di accuratezza per determinate persone o gruppi, accanto al livello complessivo atteso. Vi si scrive anche una motivazione dell'adeguatezza delle metriche scelte (allegato IV, punto 2, lett. g), punti 3 e 4).

«Precisione» compare una volta sola nell'articolato, dentro la definizione dell'operazione in virgola mobile, dove riguarda la rappresentazione di un numero (art. 3, punto 67)). È un'omonimia, non un rinvio alla misura statistica. Il «richiamo» è il provvedimento che ottiene la restituzione, la messa fuori servizio o la disabilitazione di un sistema già consegnato ai deployer (art. 3, punto 16)). E «prestazioni» ha nello stesso testo un terzo significato, quello assistenziale. Compare nella rubrica dei sistemi ad alto rischio sull'accesso alle prestazioni e ai servizi pubblici essenziali (allegato III, punto 5).

Regolamento (UE) 2019/1020. Anche la fonte generale sulla vigilanza del mercato riserva la parola al provvedimento correttivo sul prodotto già consegnato (art. 3,

punto 22)). Nessuna fonte censita adopera «richiamo» per la misura statistica di copertura.

Legge 23 settembre 2025, n. 132. Colloca l'accuratezza fra i principi generali che valgono per ricerca, sviluppo, adozione e uso (art. 3, comma 1). Non la definisce e non le assegna una metrica. In materia di lavoro rinvia però all'art. 1-bis del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152 per casi e modalità dell'informazione dovuta (art. 11, comma 2). Quell'articolo elenca fra le informazioni il livello di accuratezza, le metriche adoperate e i loro impatti potenzialmente discriminatori.

UNI CEI EN ISO/IEC 25059:2024. La norma porta il modello di qualità del software sui sistemi di intelligenza artificiale. Il testo non è stato consultato: non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti.

Dove si rompe

Le fratture sono quattro. La prima è una traduzione mancata. In inglese *accuracy* e *precision* nominano due misure distinte, mentre in italiano «accuratezza» e «precisione» si scambiano con regolarità nella manualistica tecnica. Chi scrive «precisione» in un documento di conformità nomina una grandezza che il regolamento non richiede.

La seconda sopravvive alla traduzione. *Recall* è insieme la metrica e il provvedimento di ritiro anche in inglese, e le due si distinguono per il complemento che le accompagna. L'omonimia era già nel termine di partenza.

La terza non oppone due fonti, ma il mercato alla fonte. Il capitolato chiede un numero unico; il regolamento chiede la metrica, la sua disaggregazione per gruppi e una giustificazione della sua adeguatezza. Un valore alto su classi sbilanciate convive con l'incapacità di riconoscere la classe rara. Su questo terreno si affacciano i risultati di impossibilità fra metriche di equità, che valgono per determinate combinazioni e sotto determinate condizioni statistiche, non sempre.

La quarta è di ancoraggio. Le prestazioni si definiscono rispetto alla finalità prevista, che il fornitore dichiara: un sistema riusato per uno scopo diverso non ha prestazioni peggiori, ha prestazioni non misurate.

Dove le fonti tacciono, il silenzio è il contenuto: nessuna dice quale metrica adoperare, e il rinvio a parametri futuri lascia la scelta a chi redige.

Conseguenza pratica

Una soglia contrattuale è verificabile solo se il documento dice quale misura fissa e su quale insieme di prova. Servono anche la distribuzione dei casi e il riferimento

assunto come vero. Senza questi quattro dati due collaudi sullo stesso sistema non sono confrontabili.

Per i sistemi ad alto rischio la metrica non è libera fino in fondo: istruzioni e documentazione tecnica ne chiedono l'indicazione, la disaggregazione ove opportuna e la motivazione dell'adeguatezza. Un valore aggregato unico non esaurisce nessuna delle tre richieste.

La parola «richiamo» va disambiguata ogni volta che un documento tratta insieme prestazioni e vigilanza del mercato. Conviene la forma estesa, «richiamo del prodotto» o «richiamo come metrica», oppure il termine inglese fra parentesi.

Il principio della legge italiana non fa nascere, da solo, l'obbligo di dichiarare le metriche nelle istruzioni. Quell'obbligo resta legato alla classificazione come sistema ad alto rischio. Chi vuole quel livello di prova fuori classe deve chiederlo per contratto. In ambito lavorativo, però, un obbligo informativo sulle metriche corre per una via diversa.

Un certificato di sistema di gestione non prova il livello di accuratezza. La presunzione di conformità non nasce da una via sola. Passa dalle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati in Gazzetta ufficiale, nei limiti dei requisiti che contemplano (art. 40, par. 1). Un'altra via sono le specifiche comuni adottate con atto di esecuzione (art. 41, par. 3). Nessuna delle due passa da un certificato di sistema di gestione, che può concorrere alla conformità con processi tracciati e prove riutilizzabili, senza dimostrarla.

In un percorso formativo le quattro parole vanno insegnate come quattro domande distinte, non come gradi di una stessa scala di qualità.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il testo di UNI CEI EN ISO/IEC 25059:2024 non è liberamente consultabile e questa edizione non lo acquista: il confronto con la nozione europea di prestazioni non è fatto, e alla norma non è attribuito alcun contenuto. Se esistano norme armonizzate con riferimenti pubblicati che coprano il requisito dell'art. 15 non risulta accertato: l'elenco dei riferimenti è pubblico in Gazzetta ufficiale, e chi ne ha bisogno lo legge alla data in cui gli serve. La lettera del d.lgs. 152/1997 è stata letta nelle note ufficiali della legge 132/2025 e non sul testo consolidato del decreto, e il volume lo dichiara qui anziché farla passare per lettura diretta.

D13 — norma armonizzata, norma tecnica, presunzione di conformità

Classificazione: diverso effetto giuridico.

Il caso, in tre righe

Un'amministrazione mette a gara un sistema di IA che smista le domande di contributo. Il capitolato chiede «conformità alle norme tecniche armonizzate applicabili all'AI Act» e attribuisce cinque punti a chi allega un certificato di sistema di gestione. Vince chi allega il certificato; l'offerente che aveva documentato requisito per requisito arriva secondo.

Che cosa dicono le fonti

Il regolamento sulla normazione europea. Costruisce la «norma» come specie della specifica tecnica (art. 2, punto 1); art. 2, punto 4)). È un documento licenziato da un organismo di normazione riconosciuto, destinato a essere applicato più volte, che nessuno è tenuto a osservare. Armonizzata è la norma europea nata su impulso della Commissione perché serva ad applicare la legislazione di armonizzazione dell'Unione (art. 2, punto 1), lett. c)). L'espressione «norma tecnica» in quel testo non compare mai.

Il regolamento sull'intelligenza artificiale. Non formula una definizione propria di norma armonizzata: rinvia al punto preciso dell'altro regolamento, e il rinvio è recettizio (art. 3, punto 27)). Lega poi la presunzione a tre condizioni che devono ricorrere insieme (art. 40, par. 1). Serve la conformità alla norma armonizzata o a parti di essa. Servono i riferimenti pubblicati in Gazzetta ufficiale secondo il regolamento sulla normazione. E serve che quella norma contempli davvero i requisiti in questione. L'espressione «norme tecniche» ricorre una volta sola in tutto l'articolo consolidato, e non serve alla presunzione. Indica lo stato dell'arte cui guardare per marcare i contenuti sintetici (art. 50, par. 2).

Le altre vie della presunzione. Le specifiche comuni sono atti di esecuzione della Commissione, adottabili soltanto a condizioni elencate, e portano anch'esse la presunzione. La Commissione le abroga quando arriva la norma armonizzata sulla stessa materia, e chi non le applica può motivare soluzioni di livello almeno equivalente (art. 41, parr. 1, 3, 4 e 5). Due situazioni ulteriori producono l'effetto in modo diretto e circoscritto (art. 42, parr. 1 e 2). L'addestramento e la prova su dati che riflettono il contesto d'impiego valgono per il solo requisito sui dati. La certificazione di cibersicurezza con riferimenti pubblicati vale per i soli requisiti di cibersicurezza.

Il regolamento sull'accreditamento. Definisce l'accreditamento come attestazione con cui l'organismo nazionale riconosce che un organismo di valutazione della conformità soddisfa criteri fissati da norme armonizzate (art. 2, punto 10)). Qui la norma armonizzata lavora in un registro ancora diverso: misura la competenza di chi valuta, non la conformità di ciò che viene valutato.

L'Omnibus digitale sull'IA. Motiva il differimento delle regole sui sistemi ad alto rischio con due ordini di ragioni (considerando 40). Mancano norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi; e le autorità nazionali competenti tardano a costituirsi.

Le norme di UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC. I testi non sono liberamente accessibili e non sono stati consultati. È verificato che l'adozione italiana di EN ISO/IEC 42001 è in vigore dal 30 luglio 2026; non è possibile riportarne definizioni né indicarne punti.

Dove si rompe

Primo punto: una parola per due cose. In italiano «norma» designa insieme la regola di diritto e il documento di normazione. «Norma tecnica» è un'aggiunta professionale nostra: comoda perché disambigua, insidiosa perché somiglia a «normativa tecnica» e lascia credere a un obbligo. Nessuno dei due regolamenti la adopera come termine definito, e il regolamento sull'IA la nomina soltanto dove tratta la marcatura dei contenuti.

Secondo punto: tre passaggi, non uno. La richiesta della Commissione, l'adozione da parte di un'organizzazione europea di normazione e la citazione dei riferimenti in Gazzetta ufficiale sono momenti distinti. Solo il terzo produce l'effetto giuridico. Recepire in Italia una norma internazionale, e vederla circolare con la sigla EN, non la rende armonizzata ai fini del regolamento sull'IA.

Terzo punto: la presunzione non ha una porta sola. Le vie sono almeno quattro, ciascuna con condizioni proprie e con un perimetro proprio. Due coprono i requisiti pertinenti nel loro insieme; due ne coprono uno determinato e nulla più. Nessuna di esse passa da un certificato di sistema di gestione. Un sistema di gestione può concorrere alla conformità, perché produce processi tracciati e prove documentali riutilizzabili in sede di valutazione. Non la dimostra però, e il regolamento non lo elenca fra le vie della presunzione.

Conseguenza pratica

Chi scrive un capitolato ha una formulazione più difendibile: chiedere la conformità ai requisiti, e dire quali documenti sarà disposto ad accettare come prova. La prima richiesta è verificabile oggi; la seconda chiede un effetto che al momento nessun riferimento pubblicato è in grado di produrre. Un punteggio attribuito al certificato di sistema di gestione resta difendibile a una condizione. Il bando deve dire che cosa quel certificato prova — assetto organizzativo, tracciabilità, riesame — senza trattarlo come prova della conformità del sistema.

In contratto conviene tenere separati tre obblighi che il mercato fonde in uno. Conservare la documentazione tecnica; aggiornare la valutazione della conformità quando il sistema cambia; segnalare alla controparte la pubblicazione dei riferimenti di una norma armonizzata pertinente. La terza clausola è quella che nessuno scrive, ed è quella che dice quando la presunzione diventa disponibile.

In aula la distinzione da fissare per prima è fra il documento e il requisito. Conformarsi a una norma resta una scelta; soddisfare il requisito di legge non lo è. Da questa inversione nasce buona parte degli equivoci sulla presunzione di conformità, compreso quello del bando da cui siamo partiti.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il dossier poggia su fonti consultabili, tranne una classe. I testi di UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC non sono liberamente accessibili. Di essi risultano verificati codice, titolo, ente, stato e data di entrata in vigore, e niente altro. Stabilire quali requisiti una norma copra richiederebbe una copia legittimamente acquisita di ciascuna norma pertinente, e questa edizione non le acquista. È la condizione che l'art. 40, par. 1 rende decisiva, e il volume dichiara di non averla soddisfatta anziché aggirarla con un'approssimazione.

L'elenco dei riferimenti pubblicati in Gazzetta ufficiale ai fini del regolamento sull'IA è invece pubblico e gratuito, e va letto alla data in cui serve: è il dato che, cambiando, cambia le conseguenze pratiche di tutto questo dossier. Alla chiusura di questo volume la via delle norme armonizzate è aperta in diritto e vuota in fatto, e le altre sono le sole percorribili.

D14 — sistema di gestione e conformità normativa

Classificazione: diverso effetto giuridico.

Il caso, in tre righe

Un capitolato per una piattaforma di selezione del personale chiede «la certificazione del sistema di gestione prevista dal regolamento sull'IA». Un concorrente allega un certificato di sistema di gestione, un attestato di audit svolto da un consulente esterno e la dicitura «AI Act ready». La commissione deve decidere che cosa quei tre documenti provino sul sistema in acquisto.

Che cosa dicono le fonti

Il regolamento non conosce «il» sistema di gestione. Nell'articolato ne compaiono due, entrambi specificati e imposti al fornitore di un sistema ad alto rischio. Il primo è il sistema di gestione dei rischi. La fonte lo vuole istituito, attuato, docu-

mentato e mantenuto per l'intero ciclo di vita. Lo descrive come processo iterativo in quattro fasi, dall'individuazione dei rischi all'adozione di misure mirate (art. 9). Chiede prove su metriche e soglie definite in anticipo, e ammette che il processo confluisca in quelli già dovuti per altro diritto dell'Unione.

Il secondo è il sistema di gestione della qualità. La fonte lo vuole documentato in politiche, procedure e istruzioni scritte. Ne elenca tredici aspetti minimi, dalla strategia per la conformità normativa al quadro delle responsabilità della dirigenza (art. 17, parr. 1 e 3). Chi è già tenuto a un sistema analogo da altro diritto settoriale dell'Unione può includervi quegli aspetti: la strada che il regolamento apre è l'integrazione, non la sostituzione.

Chi lo verifica dipende dalla procedura applicabile. Per i sistemi ad alto rischio del primo punto dell'allegato III il fornitore sceglie fra controllo interno e procedura con organismo notificato. Per i punti successivi segue il controllo interno, che quel coinvolgimento non prevede (art. 6, par. 1, lett. b); art. 43, parr. 1 e 2). Nella prima via è il fornitore stesso a verificare il proprio sistema di gestione della qualità (allegato VI, punto 2). Nella seconda lo valuta l'organismo notificato, che decide se soddisfa l'articolo 17 e ne verifica il mantenimento (allegato VII, punti 3.2 e 5.3). La fonte non parla di audit di terza parte come categoria: qualifica l'organismo di valutazione della conformità come soggetto che opera per conto di terzi (art. 3, punto 21)).

L'atto che chiude il percorso è un altro ancora. Il regolamento conosce un solo modo di dichiarare la conformità: un atto scritto e leggibile meccanicamente, riferito a un sistema individuato e tenuto a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni (art. 47, parr. 1 e 4). Impone inoltre che il materiale promozionale il quale affermi la conformità ai requisiti per la marcatura riporti il numero dell'organismo notificato (art. 48, par. 4).

La presunzione di conformità non nasce da una via sola. Quella delle norme armonizzate richiede riferimenti pubblicati in Gazzetta ufficiale, e opera nei limiti dei requisiti che quelle norme effettivamente contemplano (art. 40, par. 1). Il regolamento ne apre altre, che riguardano le specifiche comuni, la rappresentatività dei dati di addestramento e prova e la certificazione di cibersicurezza. Nessuna di esse passa da un certificato di sistema di gestione.

Le norme tecniche non sono state consultate. UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026 fissa i requisiti di un sistema di gestione dell'IA; UNI CEI EN ISO/IEC 23894:2024 tratta la gestione del rischio; UNI CEI ISO/IEC 42006:2025 tratta i requisiti degli organismi che ne svolgono audit e certificazione; EN 18286:2026 tratta il sistema di gestione della qualità per le finalità regolamentari. Di queste sono verificati sol-

tanto codice, titolo, ente e stato: non è possibile riportarne le definizioni né indicare i punti.

Dove si rompe

La frizione non sta nelle parole ma negli effetti che producono. Il certificato attesta un assetto organizzativo, entro un perimetro dichiarato di sedi e attività, contro una norma volontaria. L'obbligo del regolamento riguarda invece un prodotto determinato, e le prove che chiede sono prove su quel prodotto. Un'organizzazione può avere un sistema di gestione efficace e immettere sul mercato un sistema non conforme; il caso opposto è altrettanto possibile.

Il secondo punto di rottura è la parola «terzo». Un consulente pagato dall'organizzazione esaminata è terzo nel senso corrente, assai meno in quello degli schemi, dove l'indipendenza è regolata e verificata da altri. Dove la procedura applicabile è il controllo interno, un audit volontario non la sostituisce: aggiunge un giudizio, non un passaggio previsto.

Il terzo è una distinzione che il mercato non fa. Il recepimento italiano di una norma europea sui sistemi di gestione dell'IA e la citazione dei suoi riferimenti in Gazzetta ufficiale sono due cose diverse. Alla data la seconda non risulta avvenuta, e senza di essa la via dell'articolo 40 non si apre.

Resta il calendario. Gli obblighi del capo III si applicano dal 2 dicembre 2027 ai sistemi dell'allegato III e dal 2 agosto 2028 a quelli dell'allegato I (art. 113, terzo comma, lett. c)). Il regolamento che ha spostato quelle date ne motiva il differimento: mancano norme tecniche, specifiche comuni e orientamenti alternativi, e le autorità nazionali sono in ritardo (reg. (UE) 2026/1744, considerando 40).

Conseguenza pratica

Chi scrive un capitolato conviene che spezzi la richiesta in due domande. La prima riguarda il singolo sistema: come è classificato, quale procedura si applica, come sono documentati il processo dell'articolo 9 e il sistema dell'articolo 17. La seconda riguarda l'eventuale certificato volontario, di cui vanno verificati schema, perimetro, validità e accreditamento dell'organismo emittente.

Un certificato di sistema di gestione può concorrere alla conformità, perché produce processi tracciati, decisioni datate e registrazioni riutilizzabili in sede di valutazione. Non la dimostra però da solo, e non genera la presunzione dell'articolo 40. Attribuirgli quell'effetto in una griglia di gara premia un documento per ciò che non dice.

Una PMI, dal canto suo, non può dichiararsi esente dal sistema di gestione della qualità. La semplificazione introdotta nel 2026 riguarda determinati elementi, e quali siano lo dicono gli orientamenti della Commissione (reg. (UE) 2026/1744, art. 1, punto 26); considerando 28). Un bando che chieda oggi la conformità al capo III chiede un adempimento anticipato e volontario: conviene che lo dica, e che indichi quali documenti accetterà come prova.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il dossier poggia in parte su norme il cui testo non è liberamente accessibile e che questa edizione non acquista: le edizioni vigenti di UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026 e di EN 18286:2026. Quanta parte dei tredici aspetti dell'articolo 17 un sistema di gestione certificato copra davvero è perciò una domanda che il volume pone e non risolve, ed è meglio porla che rispondervi a occhio. Due fatti pubblici restano invece alla portata di chiunque, e vanno letti alla data in cui servono: i riferimenti in Gazzetta ufficiale di una norma armonizzata che copra l'articolo 17; e gli orientamenti della Commissione sugli elementi semplificati per le piccole e medie imprese.

D15 — alto rischio: allegato I, allegato III e le due date

Classificazione: diverso effetto giuridico.

Il caso, in tre righe

Un capitolato acquista due moduli dallo stesso fornitore: uno sorveglia la qualità su una linea di macchine, l'altro ordina le candidature di una selezione. Il documento chiede una sola dichiarazione di alto rischio e fissa un termine unico di conformità. Se ad alto rischio lo sono davvero, i due moduli lo diventano per vie diverse, con condizioni diverse e a date diverse.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689 — art. 6; allegato I; allegato III; art. 113, terzo comma, lett. c). La fonte non formula una definizione: costruisce due regole di classificazione. La prima, all'art. 6, par. 1, chiede due condizioni congiunte. Il sistema deve essere componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dagli atti di armonizzazione elencati, oppure essere quel prodotto. E quella normativa deve già prevedere una valutazione della conformità da parte di terzi. La seconda regola, all'art. 6, par. 2, rinvia all'elenco di usi dell'allegato III. Solo la seconda ammette una deroga, all'art. 6, par. 3, per i sistemi privi di rischio significativo. Le condizioni sono quattro. Compito procedurale limitato; miglioramento di un'atti-

vità umana già conclusa; rilevazione di schemi decisionali senza sostituzione del giudizio umano; compito preparatorio. La deroga resta esclusa quando il sistema effettua profilazione di persone fisiche. Chi la invoca documenta la propria valutazione prima dell'immissione sul mercato. L'art. 6, par. 4 lo sottopone inoltre all'obbligo di registrazione dell'art. 49, par. 2. Il calendario tiene separate le due vie: 2 dicembre 2027 per l'allegato III, 2 agosto 2028 per l'allegato I.

Regolamento (UE) 2026/1744 — art. 1, punto 8); art. 1, punto 40). Non riscrive le due regole: agisce su di esse dall'esterno. Inserisce nell'articolo sulla classificazione i paragrafi 1 bis e 1 ter. Il primo esclude dal componente di sicurezza gli usi che alla sicurezza non attengono, fra cui l'ottimizzazione delle prestazioni e il controllo della qualità. Il secondo restituisce la qualifica ai sistemi il cui guasto metterebbe comunque a rischio la salute e la sicurezza. Poi sostituisce la disposizione sul calendario e vi porta le due date.

Componente di sicurezza (AIPIA-GL-0090). La definizione sta all'art. 3, punto 14) e si legge sulla finalità prevista. L'art. 6, par. 1, lett. a) le fa reggere la prima via. Definizione e perimetro di applicazione sono due cose: l'atto del 2026 ha toccato il secondo senza contraddire la prima.

Norme tecniche. I testi UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC non sono liberamente consultabili. Non se ne possono indicare i punti né attribuire loro requisiti, e in questo dossier non se ne cita nessuno.

Dove si rompe

L'espressione è una, i meccanismi sono due, e non si scambiano. La deroga dell'art. 6, par. 3 vive soltanto sul lato dell'allegato III. Una clausola che qualifichi «compito procedurale limitato» un modulo dell'allegato I invoca una disposizione che là non opera. Su quel lato si discute della qualifica di componente di sicurezza e della valutazione di terzi. Nemmeno l'integrazione in un prodotto regolato è mai bastata da sola: l'art. 6, par. 1 chiede le due condizioni insieme. E dal 2026 il perimetro del componente di sicurezza è più stretto di prima.

Poi ci sono le date, distanti otto mesi. Un termine unico anticipa obblighi per una via, oppure li rinvia per l'altra. Anticiparli non è vietato, ma diventa un impegno contrattuale che qualcuno paga. Rinviarli in contratto non sposta la data che il regolamento fissa.

C'è infine un silenzio, e dirlo è il contenuto. Per il sistema che appartiene a entrambe le vie decide l'art. 43, par. 3, ultimo comma. La procedura di valutazione è quella prevista dalla normativa di prodotto. La disposizione sul calendario individua invece le due date per rinvio ai due paragrafi dell'art. 6. Non dice quale pre-

valga nella doppia appartenenza. Il differimento, del resto, non ha toccato l'obbligo della Commissione di fornire orientamenti sull'attuazione dell'articolo (art. 6, par. 5).

Conseguenza pratica

In un contratto, due clausole al posto di una, ciascuna con la sua via e la sua data. Sul lato allegato I si chiede quale atto di armonizzazione governi il prodotto e se quella normativa preveda già la valutazione di terzi. Sul lato allegato III si chiede quale punto dell'elenco, se ricorra una condizione di deroga, se vi sia profilazione.

In un bando, la domanda binaria «è ad alto rischio?» va sostituita da queste quattro. Dove il fornitore invoca la deroga, il bando può pretendere la documentazione della valutazione. Sul lato allegato III quella documentazione è un atto dovuto, non una cortesia.

In un percorso formativo, la lezione è che la qualifica discende da elenchi, non da un punteggio interno di rischio. Un sistema di gestione (AIPIA-GL-0089) può concorrere alla conformità, con processi tracciati e prove riutilizzabili in sede di valutazione. Non la dimostra da solo. E la presunzione di conformità non nasce da una via sola. Il regolamento la lega alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati in Gazzetta ufficiale (art. 40, par. 1). La lega anche alle specifiche comuni (art. 41, par. 3). Per requisiti determinati la lega ai dati rappresentativi del contesto d'uso e ai certificati di cibersicurezza pubblicati (art. 42). Nessuna di queste vie passa da un certificato di sistema di gestione.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

La via della presunzione fondata sulle norme armonizzate passa da testi che non sono liberamente consultabili e che questa edizione non acquista: nessun punto e nessun requisito è attribuito a UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO o IEC. Recepimento di una norma europea e citazione dei riferimenti in Gazzetta ufficiale sono due cose distinte. Per UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026, in vigore dal 30 luglio 2026, la seconda non risulta avvenuta. L'elenco dei riferimenti pubblicati è consultabile gratuitamente, e chi si regola su di esso lo legge alla data in cui gli serve.

Va verificata anche la data del testo su cui si lavora. Una copia anteriore al 27 luglio 2026 non contiene i paragrafi 1 bis e 1 ter e porta un calendario superato. Infine, le condizioni della deroga possono essere modificate con atti delegati (art. 6, parr. 6 e 7). Una clausola che le trascriva va riletta quando questo accade.

D16 — modello, modello di base, GPAI

Divergenza definitoria

Il caso, in tre righe

Un bando per una piattaforma di assistenza documentale chiede «un modello fondazionale per finalità generali (LLM) conforme al regolamento sull'IA». Quattro nomi per quella che il redattore crede una cosa sola. Uno soltanto dei quattro è un termine definito, e gli obblighi che l'amministrazione pensa di avere richiesto stanno attaccati a quello.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689. Il modello di IA per finalità generali è definito all'art. 3, punto 63). La qualifica poggia su due tratti funzionali — generalità marcata e competenza su compiti distinti — ed è indipendente dal canale con cui il modello arriva sul mercato. Restano fuori i modelli adoperati per ricerca, sviluppo e prototipazione fino all'immissione. Il considerando 97 tiene separati modello e sistema: il modello è componente, e diventa sistema quando gli si aggiunge dell'altro, per esempio un'interfaccia. Il considerando 98 propone un indizio della generalità, l'ordine del miliardo di parametri con addestramento in autosupervisione su larga scala. È un indizio, non una soglia: la soglia che produce un effetto giuridico sta altrove, all'art. 51, par. 2, e presume capacità di impatto elevato oltre 10^{25} operazioni in virgola mobile.

Il sistema di IA per finalità generali è definito a parte, all'art. 3, punto 66), come sistema costruito su un modello generalista e capace di servire scopi diversi. Non è una classe di rischio: si somma alle altre. Resta soggetto alla marcatura dei contenuti sintetici dell'art. 50, par. 2. L'art. 75, par. 2 fa cooperare vigilanza del mercato e ufficio per l'IA quando il sistema sia impiegabile direttamente per una finalità ad alto rischio.

L'espressione «modello di IA» ricorre nell'articolato, per esempio all'art. 53, par. 2, senza figurare fra i termini definiti dell'art. 3: definita è solo la specie generalista. «Modelli linguistici di grandi dimensioni» compare una volta sola, all'allegato XIII, lett. d), fra parentesi e come esempio della modalità da testo a testo, dentro i criteri di equivalenza al rischio sistemico. Non è termine definito. «Modello di base», e nessuna variante fondazionale, non compare affatto: né nell'articolato consolidato, né nei considerando, né nel regolamento (UE) 2026/1744. La sigla GPAI non appartiene al testo italiano.

Legge 23 settembre 2025, n. 132. L'art. 2, comma 1, lett. c) definisce «modelli di intelligenza artificiale» per rinvio, e il punto richiamato è il 63): quello dei soli

modelli per finalità generali. Il nome nazionale è largo, la classe che individua è stretta. Il lessico della legge non è stabile. L'art. 1, comma 1, l'art. 5 sulle piattaforme di e-procurement e l'art. 6, comma 2 adoperano la forma nuda. L'art. 3 la allunga invece in «modelli di intelligenza artificiale per finalità generali», che non è la forma definita all'art. 2. All'art. 3, comma 5 la legge dichiara di non aggiungere obblighi propri rispetto al regolamento. «Modelli di base» compare all'art. 8, comma 1, ma in altro contesto — le banche di dati della ricerca sanitaria — e senza alcun rapporto con il *foundation model* del mercato.

Letteratura tecnica e documenti commerciali. È qui che «modello di base» nasce e qui resta. Nessuna fonte normativa censita lo tratta, ed è un fatto sul lessico, non una lacuna del censimento.

Norme UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC. I testi non sono liberamente consultabili. Non è possibile dire se e come vi siano definite queste nozioni, né indicarne i punti.

Dove si rompe

Le rotture sono tre, di natura diversa, e conviene non confonderle.

La prima è di estensione fra le due fonti normative. Il regolamento adopera «modello di IA» come categoria generale e ne definisce una sola specie; la legge italiana battezza «modelli di intelligenza artificiale» proprio quella specie. La classe individuata dal rinvio coincide, il nome no. La divergenza è lessicale, e per questo è insidiosa: il nome nazionale promette al lettore i modelli specialistici che il rinvio lascia fuori.

La seconda è interna alla legge. La forma definita all'art. 2 è nuda; la forma usata nei principi dell'art. 3 porta la specificazione sulle finalità generali. Le due forme, per via del rinvio, individuano con ogni probabilità lo stesso insieme, ma il testo non lo dice. Chi cita la legge in un contratto sceglie fra due formule che l'ordinamento non ha allineato.

La terza sta fuori dal diritto. «Modello di base» e «modello linguistico di grandi dimensioni» descrivono, il primo una scelta industriale — concentrare a monte il costo dell'addestramento — il secondo una modalità di ingresso e uscita, il testo. Nessuno dei due individua una soglia o un regime. Un modello che elabori anche immagini resta per il regolamento un modello per finalità generali; un modello di base addestrato per un compito unico può non esserlo. Le tre espressioni si sovrappongono largamente nei fatti, e proprio per questo il mercato le scambia.

Conseguenza pratica

Chi redige un bando scriva la qualifica che porta gli obblighi, cioè quella dell'art. 3, punto 63), e chieda gli elementi documentali dell'allegato XI invece dell'autoqualificazione del fornitore. Una richiesta di «modello di base conforme» non individua da sé la qualifica cui gli obblighi si attaccano: le offerte che ne derivano non sono comparabili. Chi scrive «LLM» dove intende quegli obblighi nomina una modalità, non una categoria giuridica, e restringe la platea senza volerlo.

Chi redige una clausola ancorata all'art. 2 della legge 132/2025 copre i soli modelli per finalità generali, non i modelli specialistici che pure il fornitore mette a disposizione. Chi li vuole dentro li nomina, oppure ancora l'obbligo al regolamento, che li raggiunge attraverso il sistema che li incorpora. Conviene inoltre distinguere in clausola il modello dal sistema che lo integra: gli obblighi dei due piani hanno destinatari diversi.

Chi progetta un percorso formativo insegni per prima la coppia modello/sistema del considerando 97, e solo dopo le etichette di mercato. Chi impara «modello di base» come sinonimo di «modello per finalità generali» dovrà disimparare la sovrapposizione davanti al primo capitolato.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Le norme tecniche del settore non sono state consultate, per scelta dichiarata: di UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC sono verificati soltanto codice, titolo, ente, stato e data. Se e in quali termini quelle sui concetti fondamentali della materia trattino modello, modello di base e generalità è domanda che questa edizione lascia aperta: nessun contenuto è loro attribuito, e nessun punto indicato.

D17 — equità, non discriminazione, risultati di impossibilità

Classificazione: **divergenza definitoria**

Il caso

Un capitolato per lo scrutinio automatico delle candidature chiede «un sistema equo ai sensi del regolamento sull'IA, con scostamento fra i gruppi entro il cinque per cento». La prima offerta pareggia i tassi di errore, la seconda i tassi di esito positivo, la terza calibra le probabilità gruppo per gruppo. Tutte e tre si dicono conformi, nessuna è confrontabile con le altre, e l'articolo invocato non esiste.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689. Nel testo italiano consolidato la parola «equità» non compare in alcun articolo: la ricerca la trova in tre considerando. Al **considerando 27** sta dentro la formula ripresa dagli orientamenti etici del gruppo di esperti ad alto livello, dove designa sviluppo inclusivo e parità di accesso; al **74** riguarda la metrologia legale delle transazioni commerciali; al **110** figura fra i fattori del rischio sistemico dei modelli per finalità generali.

C'è un secondo fatto, sul lessico. La stessa parola inglese *fairness* riceve due rese italiane dentro lo stesso regolamento: «equità» nei tre considerando citati, **«correttezza» al considerando 94**, dove il testo richiama i principi dell'art. 4, par. 1 della direttiva (UE) 2016/680. La seconda resa coincide con quella che il regolamento sulla protezione dei dati adopera per il principio dell'art. 5, par. 1, lett. a).

Gli obblighi utilizzabili stanno altrove, e nessuno nomina l'equità. L'**art. 10, par. 2, lett. f) e g)** impone di esaminare le distorsioni possibili dei dati e di adottare misure per individuarle, prevenirle e attenuarle. Rilevano l'incidenza su salute e sicurezza, sui diritti fondamentali o sui divieti di discriminazione che l'ordinamento dell'Unione già pone. L'**art. 4 bis, par. 2** consente in via eccezionale il trattamento di categorie particolari di dati personali per rilevare e correggere quelle distorsioni, e precisa che non ne discende un obbligo di rilevarle. Sul piano documentale l'**allegato IV** chiede, al punto 2, lett. g), le metriche adoperate per misurare accuratezza e robustezza insieme agli impatti potenzialmente discriminatori; al punto 3, i gradi di accuratezza riferiti alle persone o ai gruppi cui il sistema è destinato; al punto 4, una descrizione dell'adeguatezza delle metriche scelte. L'**art. 13, par. 3, lett. b), punto v)** porta la stessa informazione nelle istruzioni per l'uso. L'**art. 77** consente alle autorità nazionali che tutelano la non discriminazione di chiedere quella documentazione alla vigilanza del mercato.

Regolamento (UE) 2016/679. La fonte non adopera «equità». All'**art. 5, par. 1, lett. a)** colloca la correttezza fra i principi di liceità: è un vincolo del titolare verso l'interessato, con le conseguenze proprie dell'inosservanza dei principi.

Legge 23 settembre 2025, n. 132. Anche la legge italiana evita il sostantivo. All'**art. 3, comma 1** elenca fra i principi generali la non discriminazione e la parità dei sessi; al **comma 7** assicura alle persone con disabilità l'accesso ai sistemi senza discriminazione né pregiudizio. L'**art. 11, comma 3**, sul rapporto di lavoro, richiama i motivi vietati — fra gli altri sesso, età, origine etnica, credo, orientamento sessuale — e rinvia al diritto dell'Unione. Nessuna delle tre disposizioni definisce una fattispecie nuova né istituisce un divieto proprio.

Letteratura statistica e norme tecniche. I risultati di impossibilità sulle metriche di equità non sono censiti in questo volume come fonte, e non se ne riporta l'enunciato formale. I testi di UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC non sono liberamente consultabili: non è possibile dire se e come vi siano trattate l'equità o le sue metriche, né indicarne i punti.

Dove si rompe

Le fratture sono tre, e conviene tenerle separate.

La prima è di forza normativa. «Equità» è parola di considerando, e i considerando orientano l'interpretazione senza creare da soli un obbligo. Una clausola che richiami «il principio di equità del regolamento» non individua alcuna disposizione. L'appiglio azionabile è la correttezza del trattamento dei dati personali, oppure l'esame delle distorsioni imposto dall'art. 10.

La seconda è di traduzione. Se la stessa parola inglese diventa «equità» in tre considerando e «correttezza» in un quarto, la resa sposta il termine dal registro etico a quello giuridico. Chi cita il regolamento in italiano dica quale delle due intende: una ha un articolo corrispondente altrove, l'altra no.

La terza è di statuto. L'equità è proprietà misurabile con criteri alternativi; la non discriminazione è qualificazione giuridica che si valuta sugli effetti. Il regolamento chiede di documentare l'accuratezza per gruppo e gli impatti potenzialmente discriminatori, ma non nomina il criterio. È qui che i risultati di impossibilità mordono. Per determinate combinazioni di criteri, e sotto determinate condizioni sui dati, alcuni non possono essere soddisfatti insieme: tassi di base diversi fra i gruppi, classificatore non perfetto. Non vale in ogni caso, e dichiararlo universale è sbagliato quanto ignorarlo. Ne segue però che un capitolato può chiedere, senza saperlo, una proprietà che nessun offerente riesce a soddisfare per intero.

Sulla stessa frattura corrono due errori opposti: dire illecito ogni squilibrio statistico, e archiviare come tecnica una disparità che ha già i requisiti del divieto.

Conseguenza pratica

In un **contratto**, la parola «equità» va sostituita da quattro elementi: la metrica, i gruppi su cui si misura, la soglia e il momento della verifica. Chi vuole un obbligo azionabile lo ancori alla correttezza del trattamento oppure all'art. 10, e pretenda i punti 2, lett. g), 3 e 4 dell'allegato IV come prova documentale. Un sistema di gestione può concorrere a produrre quelle prove, senza dimostrare la conformità.

In un **bando**, chiedere equità senza dire come si misura produce offerte non comparabili e sposta il contenzioso sull'aggiudicazione. Diventano comparabili se il

capitolato nomina il criterio e fa dichiarare quali disparità restano accettate: sceglierne uno significa accettarne altre, e la scelta è dell'amministrazione, non del fornitore.

In un **percorso formativo**, la coppia da insegnare per prima è distorsione/discriminazione: la prima si misura, la seconda si qualifica. Documentare l'esame delle distorsioni non esaurisce il rispetto del divieto, che si valuta sugli esiti; e i principi della legge italiana non sostituiscono gli adempimenti tecnici del regolamento.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il dossier poggia su testi liberamente accessibili, con due lacune dichiarate. La prima sono le norme tecniche. Di UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC il volume verifica codice, titolo, ente, stato e data, e ai testi non accede: se vi siano prescritte metriche di equità è cosa che il glossario non afferma. La seconda è la letteratura statistica, che il volume non ha censito: ipotesi e portata dei risultati di impossibilità sono qui descritte senza attribuzione e senza pretesa di esattezza tecnica. Se la prassi consoliderà un criterio di riferimento per i sistemi dell'allegato III è cosa che si osserva dopo, e questa edizione non la anticipa.

Concetti perno: equità (AIPIA-GL-0113), discriminazione algoritmica (AIPIA-GL-0114).

D18 — qualificazione, competenza, profilo di ruolo

Classificazione: divergenza definitoria.

Il caso, in tre righe

Un avviso pubblico cerca due esperti di IA. Il requisito sta in una riga sola: «qualificazione professionale sul profilo di ruolo IA della norma UNI, con competenze e-CF di livello almeno 4». Arrivano il certificato di un ente titolato riferito a un repertorio regionale e uno di conformità a norma tecnica da un organismo accreditato. Arrivano poi due autodichiarazioni con le voci del quadro europeo. La commissione deve dare un punteggio solo a documenti che nessuna fonte rende comparabili.

Che cosa dicono le fonti

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Costruisce la competenza come capacità comprovata di impiegare conoscenze e abilità in situazioni di lavoro, di studio o di crescita personale (art. 2, comma 1, lettera e)). I tre contesti di acquisizione — formale, non formale, informale — stanno sullo stesso piano. La qualificazione è invece un titolo, ed esiste perché è stato rilasciato osservando le regole generali del

decreto, i livelli essenziali e gli standard minimi. Va inoltre riferito al quadro europeo delle qualificazioni (art. 2, comma 1, lettera m); art. 8, comma 3, lettera d)). Il testo porta una discordanza interna: la lettera m) chiama «ente pubblico titolato» il soggetto che rilascia, rinviando alla lettera g), dove l'ente titolato è soggetto pubblico o privato. I certificati e i documenti di validazione hanno natura di atto pubblico (art. 3, comma 4, lettera b)).

Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Riferisce la stessa parola alla prestazione e non alla persona. La qualificazione della prestazione professionale si fonda sulla conformità alle norme tecniche UNI. I requisiti, le competenze e le modalità di esercizio che quelle norme individuano valgono come principi dell'esercizio autoregolamentato (art. 6, commi 2 e 3). La parola «competenze» compare lì senza definizione propria. L'articolo 4, comma 1 adopera ancora la stessa radice per l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. L'articolo 9, comma 2 disciplina un atto ulteriore: il certificato di conformità alla norma tecnica UNI, che un organismo accreditato rilascia anche a chi non è iscritto ad alcuna associazione.

Regolamento (UE) 2024/1689. Non definisce competenza, qualificazione né profilo. L'art. 4, par. 3 incarica il consiglio per l'IA di raccomandare misure sull'alfabetizzazione tenendo conto dei quadri europei delle competenze: al plurale, senza elenco e senza incorporarne il contenuto. Il par. 1 precisa che l'obbligo formativo non impone di garantire un livello specifico ad alcuna persona.

Regolamento (UE) 2026/1744. Il considerando 8, che motiva la riscrittura di quell'articolo, nomina a titolo di esempio due quadri: quello sulle competenze digitali dei cittadini e quello per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'istruzione primaria e secondaria. Il quadro delle competenze elettroniche non è fra i due.

Le norme tecniche, e ciò che non se ne può dire. Tre norme reggono la riga dell'avviso: UNI 11621-1:2021 sulla metodologia dei profili, UNI 11621-8:2026 sui profili di ruolo dell'IA e UNI EN 16234-1:2020, che pubblica l'e-Competence Framework. Di ciascuna sono verificati codice, titolo, ente, stato e data sul catalogo ufficiale; i testi non sono stati consultati, quindi non è possibile riportarne le definizioni né indicarne i punti. Dal solo catalogo emerge però un dato: fino al 2017 la parte 1 si intitolava ai profili professionali, mentre l'edizione in vigore parla di profili di ruolo professionale. Il nome è cambiato, e la vecchia formula continua a circolare.

Dove si rompe

I piani sono quattro, e l'avviso li impila in una riga.

Il primo è la divergenza vera. «Qualificazione» nomina due istituti: nel decreto legislativo un titolo che riguarda la persona, nella legge una proprietà della prestazione che dipende dalla conformità a una norma volontaria. Non è una sovrapposizione parziale, perché nessuno dei due atti si produce seguendo il procedimento dell'altro.

Il secondo non è un conflitto ma un'assenza. Di competenza esiste una sola definizione generale nell'ordinamento italiano, quella del decreto. La legge usa la parola come oggetto della norma tecnica, senza costruirne una propria e senza richiamare il decreto, che pure è di due giorni dopo.

Il terzo sta fra la posizione e la persona. Un profilo di ruolo descrive un posto di lavoro per competenze, livelli e risultati attesi, e non attribuisce uno stato a chi lo ricopre. Scrivere che una persona è «certificata UNI 11621-8» somma due piani: la norma descrive profili, mentre l'atto che riguarda la persona lo rilascia un organismo terzo secondo il proprio schema.

Il quarto riguarda il quadro europeo, che fornisce il vocabolario con cui i profili si compongono, ma non valuta e non rilascia nulla. Nel regolamento la presunzione di conformità nasce da più di una via: norme armonizzate con i riferimenti pubblicati (art. 40), specifiche comuni (art. 41), requisiti determinati (art. 42). Nessuna delle vie riscontrate passa da una norma nazionale sui profili.

Conseguenza pratica

Chi scrive un bando divida la riga in tre. Per la persona, nomini il documento e chi lo rilascia. Dica poi se accetta il certificato di un ente titolato, quello di conformità a norma tecnica, o entrambi con punteggi distinti. Per il profilo, citi numero ed edizione e indichi quali competenze chiede e a quale livello. Per il quadro, lo nomini: il regolamento non ne indica alcuno. Chi lascia la riga com'è premia documenti diversi con lo stesso criterio, e il punteggio diventa contestabile.

Chi scrive un contratto tenga la descrizione della posizione separata da ciò che la persona deve poter esibire. Stabilire che qualcuno corrisponda a un profilo è una valutazione ulteriore: la clausola dica a chi spetta compierla e su quali prove.

Chi progetta un percorso formativo dichiarare in apertura quale documento l'allievo riceverà. Un attestato di frequenza documenta un'attività svolta, non una capacità accertata. La distanza si misura quando una commissione chiede quale prova sia stata sostenuta e da chi. Chi promette «competenze e-CF» promette ciò che quel quadro non rilascia.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

- I testi di UNI 11621-1:2021, UNI 11621-8:2026 e UNI EN 16234-1:2020, che si acquistano e che questa edizione non acquista: se ne riportano soltanto codice, titolo, ente, stato e data. **Le denominazioni dei dodici profili adoperate nel volume vengono da due fonti secondarie concordanti, non dal testo della norma.**
- Se i profili di ruolo dell'IA della parte 8 trovino corrispondenza in un repertorio di qualificazioni. La risposta sta nei repertori delle amministrazioni titolari, e qui non è stata riscontrata.
- Se esistano schemi accreditati di certificazione di persone riferiti a quei profili: la verifica va condotta sugli elenchi dell'organismo nazionale di accreditamento.
- Quale effetto produca la discordanza interna del decreto sulla natura dell'ente che rilascia. Il testo la mostra; la prassi non è stata riscontrata.

D19 — le autorità: europee, nazionali, di notifica, di vigilanza

Classificazione: polisemia.

Il caso, in tre righe

Un capitolato per un sistema di selezione del personale chiude con tre righe di governance. Il fornitore «collabora con l'autorità di vigilanza», «segnala gli incidenti all'autorità europea per l'intelligenza artificiale» e «indica il proprio punto di contatto unico». Nessuna delle tre formule individua un destinatario. La prima ne ammette almeno quattro, la seconda nessuno, la terza tre.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689, l'ufficio per l'IA — art. 3, punto 47); art. 64. La fonte non descrive un ente ma una funzione interna alla Commissione, prevista da una decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. Stabilisce inoltre che i rinvii rivolti all'ufficio valgono come rinvii alla Commissione.

Regolamento (UE) 2026/1744 — considerando 31 e 33; art. 1, punto 31). La modifica riserva all'ufficio il controllo e l'esecuzione degli obblighi per categorie determinate di sistemi, con eccezioni espresse. Vi rientrano quelli costruiti su un modello per finalità generali dello stesso fornitore. All'ufficio riconosce ruolo e responsabilità corrispondenti a quelli di un'autorità di vigilanza del mercato.

Il consiglio per l'IA — art. 65; art. 66. Un rappresentante per Stato membro; l'ufficio per l'IA vi siede senza voto e ne cura il segretariato. I compiti elencati sono di

consulenza, coordinamento e scambio di pratiche. Lo stesso organo compare però come «comitato» agli artt. 56, 57 e 62.

Autorità di notifica e autorità di vigilanza del mercato — art. 3, punto 19); art. 28; art. 3, punto 26). La prima predispone ed esegue le procedure per valutare, designare e notificare gli organismi di valutazione della conformità, e li monitora nel tempo. Riguarda l'idoneità di chi valuta, non il singolo sistema. La seconda non ha definizione propria nel regolamento sull'IA: il rinvio è al regolamento (UE) 2019/1020, che all'art. 3, punto 4) la individua come autorità designata dallo Stato a norma del proprio art. 10.

Regolamento (UE) 2024/1689, art. 74. L'identità dell'autorità di vigilanza del mercato varia per categoria di sistema. Per i sistemi collegati ai prodotti dell'allegato I, sezione A, è quella designata dagli atti che li disciplinano. Per gli istituti finanziari è l'autorità nazionale di vigilanza finanziaria (par. 6). Per l'allegato III, punto 1, quando serve a contrasto, frontiere, giustizia e democrazia, sono le autorità di controllo per la protezione dei dati. Lo stesso vale per i punti 6, 7 e 8 (par. 8). Per le istituzioni dell'Unione è il Garante europeo della protezione dei dati, escluse le funzioni giurisdizionali della Corte di giustizia (par. 9).

Legge 23 settembre 2025, n. 132 — art. 20, commi 1 e 2. Designa l'AgID come autorità di notifica, richiamando l'art. 70 del regolamento. Designa l'ACN come autorità di vigilanza del mercato, e le affida anche il ruolo di interlocutore unico verso le istituzioni europee. Fa salve Banca d'Italia, CONSOB e IVASS ai sensi dell'art. 74, par. 6. Il nome collettivo «Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale» non ha corrispondente nel regolamento.

Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 — art. 7, comma 1, lett. d). Attribuisce all'ACN il ruolo di punto di contatto unico per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Stessa espressione, altra disciplina, altri presupposti.

Norme tecniche. I testi UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC non sono liberamente consultabili. Non se ne possono indicare i punti né attribuire loro contenuti.

Dove si rompe

Quattro parole portano più di un referente ciascuna, e il capitolato ne presume uno.

«Autorità europea per l'intelligenza artificiale» non nomina nulla. L'ufficio per l'IA è la Commissione per espressa disposizione (art. 3, punto 47), e il consiglio per l'IA non decide sui singoli operatori. Dal 2026 l'ufficio esercita poteri di vigilanza, ma su categorie determinate: attribuirgli il controllo di qualunque sistema promette più di quanto il regolamento preveda.

«Comitato» ha tre referenti nello stesso testo italiano. È il consiglio per l'IA agli artt. 56, 57 e 62; è l'organo che assiste la Commissione negli atti di esecuzione all'art. 98; è il comitato del regolamento (UE) n. 1025/2012 all'art. 41. Chi riporta «il parere del comitato» senza l'articolo non dice quale organo abbia parlato.

«Autorità di vigilanza» in Italia richiama per prima l'autorità di protezione dei dati, che non è autorità di vigilanza del mercato in generale. Lo diventa però per i sistemi dell'art. 74, par. 8, e il Garante europeo lo è per le istituzioni dell'Unione. La qualifica dipende dalla categoria del sistema, non dal fornitore né dal contratto.

«Punto di contatto unico» ha tre basi giuridiche. All'art. 65, par. 4, lett. b) è il rappresentante dello Stato nel consiglio per l'IA; all'art. 70, par. 2 è un'autorità di vigilanza del mercato comunicata alla Commissione, che ne pubblica l'elenco; nel d.l. 82/2021 riguarda le reti e i sistemi informativi. In Italia due di questi ruoli ricadono sulla stessa agenzia: coincidenza organizzativa, non identità di nozioni.

C'è infine un silenzio, e dirlo è il contenuto. La legge 132/2025 designa il punto di contatto dell'art. 70 e tace sul rappresentante italiano nel consiglio per l'IA, che non nomina.

Conseguenza pratica

In un contratto, «autorità di vigilanza» va sostituita dalla funzione e dall'articolo. Notifica e accreditamento degli organismi vanno all'AgID, vigilanza e ispezioni all'ACN (art. 20, comma 2). Nei settori bancario, finanziario e assicurativo l'interlocutore è un altro, e per alcune categorie dell'allegato III può essere l'autorità di protezione dei dati.

In un bando, la clausola di collaborazione va scritta dopo la classificazione del sistema, non prima. Chiedere al fornitore di indicare la categoria di appartenenza costa una riga e determina l'interlocutore. Un obbligo di segnalazione «all'autorità europea» resta invece inesequibile come scritto.

In un percorso formativo, la lezione è che l'autorità si determina per funzione e per categoria, mai per denominazione. La ripartizione italiana dipende da un atto nazionale e può cambiare senza che cambi il regolamento. Un sistema di gestione può concorrere alla conformità con processi tracciati, ma non individua l'interlocutore al posto di chi scrive. E la presunzione di conformità non nasce da una via sola: il regolamento ne apre più d'una, e nessuna passa da un certificato di sistema di gestione.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

L'elenco dei punti di contatto unici è tenuto dalla Commissione (art. 70, par. 2) e qui non è stato consultato: è pubblico, e va letto alla data in cui serve. Non è stato consultato nemmeno l'atto con cui l'Italia designa il proprio rappresentante nel consiglio per l'IA.

La decisione della Commissione del 24 gennaio 2024 istitutiva dell'ufficio è nota qui attraverso il regolamento, non per lettura diretta. Le categorie riservate all'ufficio dipendono infine dal testo consolidato successivo al 27 luglio 2026.

D20 — dato, insieme di dati, qualità dei dati

Classificazione: abuso commerciale.

Il caso, in tre righe

Un'azienda sanitaria bandisce un sistema ad alto rischio per la presa in carico dei pazienti. Il capitolato chiede «dataset di qualità certificata e una piattaforma di data governance». Arrivano tre offerte: un catalogo con cruscotto, un attestato rilasciato sulla raccolta, e la descrizione delle partizioni con la finalità che le ha guidate. La commissione non ha un criterio per confrontarle, e l'ente non nota che una parte dell'obbligo resta sua.

Che cosa dicono le fonti

Regolamento (UE) 2024/1689. Il genere «dato» non figura fra i termini dell'art. 3. Vi compaiono soltanto specie individuate dalla funzione: dati di addestramento (punto 29), di convalida (punto 30), di prova (punto 32) e di input (punto 33). Degli insiemi ne è definito uno solo, il set di dati di convalida (punto 31): raccolta separata oppure partizione, fissa o variabile, di quella di addestramento.

L'art. 10 non definisce la qualità dei dati né la governance dei dati: le prescrive. Il par. 1, riformulato dal reg. (UE) 2026/1744, riferisce i criteri di qualità agli insiemi di addestramento, convalida e prova dei sistemi che addestrano modelli. Il par. 2 sottopone quegli insiemi a pratiche di governance e di gestione commisurate alla finalità prevista, ed elenca otto aspetti: scelte progettuali, origine della raccolta, operazioni di preparazione, ipotesi su ciò che i dati misurano, adeguatezza quantitativa, esame delle distorsioni, misure per attenuarle, individuazione delle lacune. Il par. 3 fissa i criteri: pertinenza, rappresentatività sufficiente, assenza di errori e completezza nei limiti del possibile, proprietà statistiche appropriate ai gruppi interessati; e ammette che siano soddisfatti da un insieme o da una combinazione.

Il par. 4 chiede conto del contesto geografico, comportamentale, contestuale o funzionale d'impiego.

L'art. 26, par. 4 sposta il baricentro: sui dati di input, nella misura in cui li controlla, risponde il deployer, che ne assicura pertinenza e rappresentatività sufficiente rispetto allo scopo dichiarato.

L'art. 42, par. 1 contiene una presunzione di conformità ancorata ai dati: vale per i sistemi addestrati e provati su dati che riflettono il contesto specifico d'uso, e copre il solo par. 4 dell'art. 10. Altre vie stanno nelle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati in Gazzetta ufficiale (art. 40, par. 1) e nelle specifiche comuni (art. 41). Nessuna passa da un certificato di sistema di gestione.

Tre riscontri sul testo. L'espressione «qualità dei dati» non compare nell'articolato consolidato né nei considerando pubblicati: il testo scrive «criteri di qualità» e li à ancora all'art. 10. La sequenza «dati di qualità» ricorre una volta sola, all'allegato VII, punto 4.6, dentro la decisione motivata con cui un organismo notificato rifiuta il certificato. E «dataset» non compare mai: la forma ufficiale italiana è «set di dati».

Legge 23 settembre 2025, n. 132. All'art. 2, comma 1, lett. b) la legge definisce il dato per estensione: qualunque rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni, e le raccolte che ne riuniscono più d'uno, registrazioni sonore, visive e audiovisive comprese. È l'unica delle tre nozioni di quell'articolo che la legge formuli per intero. All'art. 3, comma 2 colloca la qualità fra le caratteristiche dei dati e dei processi di sviluppo di sistemi e modelli per finalità generali. L'accompagnano correttezza, attendibilità, sicurezza, appropriatezza e trasparenza, da garantire e vigilare secondo proporzionalità. Il comma 5 dichiara che la legge non aggiunge obblighi a quelli europei.

Norme tecniche. UNI CEI EN ISO/IEC 5259-1:2025 e 5259-3:2025 sono in vigore dal 23 ottobre 2025 e hanno per oggetto la qualità dei dati per l'analisi e l'apprendimento automatico. I testi non sono stati consultati: non è possibile riportarne definizioni o prescrizioni, né indicarne i punti.

Dove si rompe

La frizione ha tre punti.

Il primo è di livello. Il mercato vende un genere, il regolamento disciplina specie. Una clausola che dica «dati» senza aggettivi, in un contratto italiano, richiama la nozione larga della legge nazionale e non seleziona alcun obbligo europeo. Per attivare l'art. 10 occorre nominare gli insiemi di addestramento, convalida e prova; per l'art. 26 occorre nominare i dati di input.

Il secondo è di predicato. Nel materiale commerciale la qualità è una proprietà della raccolta, accertabile una volta e attestabile. Nel regolamento è una relazione fra un insieme e una finalità dichiarata, e i criteri possono essere soddisfatti anche da una combinazione di insiemi. Ne segue che una raccolta adeguata a un impiego può non esserlo per un altro. Se si sposta la partizione fra addestramento e prova, cambia la funzione dell'insieme, e con la funzione cambia il regime che lo riguarda.

Il terzo è di soggetto. «Data governance» sul mercato designa uno strumento: catalogo, cruscotto, registro dei flussi. All'art. 10 designa un processo con otto aspetti nominati. Uno strumento può concorrere a documentarlo, senza produrre le valutazioni che il processo richiede, dalle ipotesi sui dati all'esame delle distorsioni. E la parte che l'ente credeva di aver comprato, la pertinenza dei dati di input, resta un obbligo proprio del deployer: una clausola non lo trasferisce per intero al fornitore.

Conseguenza pratica

In un **contratto**, «il fornitore garantisce la qualità dei dati» non produce da solo un obbligo misurabile. Lo diventa se dice quali insiemi copre, rispetto a quale finalità sarà valutata la pertinenza, e che cosa il fornitore consegna su origine e preparazione. Va regolata a parte la posizione sui dati di input, che il regolamento colloca sul deployer.

In un **bando**, chiedere «dataset di qualità» produce offerte incomparabili. Diventano comparabili se il capitolato chiede la descrizione delle partizioni, la documentazione delle ipotesi e delle lacune, e l'esame delle distorsioni possibili. Un certificato su un sistema di gestione può concorrere a mostrare che il processo esiste; non dimostra che gli insiemi soddisfino i criteri dell'art. 10.

In un **percorso formativo**, la qualità dei dati va insegnata come giudizio relativo a uno scopo, non come proprietà di una raccolta. Chi impara a domandare di quali dati si parli, e per quale finalità, ha evitato l'errore più costoso.

Che cosa questa edizione non verifica, e perché

Il confronto con la terminologia tecnica non si fa in questa edizione. I testi di UNI CEI EN ISO/IEC 5259-1:2025 e 5259-3:2025 si acquistano, e il volume non li acquista: di quelle norme si riferiscono soltanto codice, titolo, ente e data di entrata in vigore. Quanto alla via dell'art. 40, il volume non ha censito citazioni in Gazzetta ufficiale di norme armonizzate sui requisiti relativi ai dati: recepimento europeo e citazione dei riferimenti restano due cose distinte. L'elenco dei riferimenti è pubblico e va letto alla data in cui serve.

Concetti perno: dato (AIPIA-GL-0036), insieme di dati (AIPIA-GL-0037), qualità dei dati (AIPIA-GL-0042), governance dei dati (AIPIA-GL-0043).

Schede di fonte

Norme e organismi citati nel volume. **Non sono lemmi del glossario:** una norma non è un concetto, e un ente non è un concetto. Ciascuna scheda dichiara se il proprio testo è stato consultato, e da quella dichiarazione dipende, per un cancello del vocabolario, la possibilità di scrivere un locus.

Regolamenti dell'Unione europea

Denominazione	Titolo	Anno	Ente	Stato	Testo consultato
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)		2024	Parlamento europeo e Consiglio	in vigore, testo consolidato al 27.07.2026	si
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)		2026	Parlamento europeo e Consiglio	in vigore dal 27 luglio 2026	si
Regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati personali)		2016	Parlamento europeo e Consiglio	in vigore	si
Regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza del mercato e conformità dei prodotti)		2019	Parlamento europeo e Consiglio	in vigore	si
Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato)		2008	Parlamento europeo e Consiglio	in vigore	si
Regolamento (UE) n. 1025/2012 (normazione europea)		2012	Parlamento europeo e Consiglio	in vigore	si

Leggi della Repubblica italiana

Denominazione	Titolo	Anno	Ente	Stato	Testo consultato
Legge 23 settembre 2025, n. 132		2025	Repubblica italiana	in vigore dal 10 ottobre 2025	si
Legge 14 gennaio 2013, n. 4		2013	Repubblica italiana	in vigore	si

Decreti legislativi

Denominazione	Titolo	Anno	Ente	Stato	Testo consultato
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13		2013	Repubblica italiana	in vigore	si

Decreti-legge

Denominazione	Titolo	Anno	Ente	Stato	Testo consultato
Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109		2021	Repubblica italiana	in vigore	si

Norme tecniche

Denominazione	Titolo	Anno	Ente	Stato	Testo consultato
UNI 11621-1:2021	Attività professionali non regolamentate - Profili di ruolo professionale per l'ICT - Parte 1: Metodologia per la costruzione di profili di ruolo professionale per l'ICT basati sul sistema e-CF	2021	UNI	in vigore dal 29 aprile 2021	no
UNI 11621-8:2026	Attività professionali non regolamentate - Profili di ruolo professionale per l'ICT - Parte 8: Profili di ruolo professionale relativi all'Intelligenza Artificiale (IA)	2026	UNI	in vigore dal 30 aprile 2026	no
UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023	Tecnologia dell'informazione - Intelligenza artificiale - Concetti e terminologia dell'intelligenza artificiale	2023	UNI, CEI, CENELEC, ISO/IEC	in vigore dal 19 ottobre 2023	no
UNI CEI EN ISO/IEC 23894:2024	Tecnologie Informatiche - Intelligenza artificiale - Guida alla gestione del rischio	2024	UNI, CEI, CENELEC, ISO/IEC	in vigore dal 23 maggio 2024	no
UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026	Tecnologie informatiche - Intelligenza artificiale - Sistema di gestione	2026	UNI, CEI, CENELEC, ISO/IEC	in vigore dal 30 luglio 2026	no
UNI CEI ISO/IEC 42001:2024	Tecnologie informatiche - Intelligenza artificiale - Sistema di gestione	2024	UNI, CEI, ISO/IEC	ritirata con sostituzione	no
UNI CEI ISO/IEC 42005:2025	Tecnologie informatiche - Intelligenza artificiale (IA) — Valutazione dell'impatto dei sistemi IA	2025	UNI, CEI, ISO/IEC	in vigore dal 18 dicembre 2025	no

Denominazione	Titolo	Anno	Ente	Stato	Testo consultato
UNI CEI ISO/IEC 42006:2025	Tecnologie informatiche — Intelligenza artificiale — Requisiti per gli organismi che forniscono servizi di audit e certificazione dei sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale	2025	UNI, CEI, ISO/IEC	in vigore dal 18 dicembre 2025	no
UNI CEI EN ISO/IEC 25059:2024	Ingegneria del software - Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Modello di qualità per i sistemi di Intelligenza Artificiale	2024	UNI, CEI, CEN-CENELEC, ISO/IEC	in vigore dal 21 novembre 2024	no
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2026	Valutazione della conformità — Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione di persone	2026	UNI, CEI, CEN-CENELEC, ISO/IEC	in vigore dal 27 aprile 2026	no
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012	Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone	2012	UNI, CEI, CEN-CENELEC, ISO/IEC	ritirata con sostituzione	no
UNI CEI EN ISO/IEC 5259-1:2025	Intelligenza artificiale - Qualità dei dati per l'analisi e l'apprendimento automatico (ML) - Parte 1: Panoramica, terminologia ed esempi	2025	UNI, CEI, CEN-CENELEC, ISO/IEC	in vigore dal 23 ottobre 2025	no
UNI CEI EN ISO/IEC 5259-3:2025	Intelligenza artificiale - Qualità dei dati per l'analisi e l'apprendimento automatico (ML) - Parte 3: Requisiti e linee guida per la gestione della qualità dei dati	2025	UNI, CEI, CEN-CENELEC, ISO/IEC	in vigore dal 23 ottobre 2025	no
EN 18286:2026	Intelligenza artificiale - Sistema di gestione della qualità ai fini normativi dell'EU AI Act	2026	CEN-CENELEC	approvata nel luglio 2026	no
ISO/IEC 5338	Information technology — Artificial intelligence — AI system life cycle processes	2023	ISO/IEC	pubblicata nel dicembre 2023 (edizione 1)	no
UNI CEI EN ISO/IEC 27000:2020	Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni - Panoramica e vocabolario	2020	UNI, CEI, CEN-CENELEC, ISO/IEC	in vigore dal 12 giugno 2020	no
UNI EN 16234-1:2020	e-Competence Framework (e-CF) - Framework comune europeo per i professionisti ICT in tutti i settori - Parte 1: Framework (modello di riferimento)	2020	UNI, CEN	in vigore dal 20 febbraio 2020	no

Specifiche tecniche di consorzi privati

Denominazione	Titolo	Anno	Ente	Stato	Testo consultato
W3C Verifiable Credentials Data Model		2022	World Wide Web Consortium	raccomandazione	no
1EdTech Open Badges Specification		2023	1EdTech Consortium	specifica finale	no

Quadri istituzionali

Denominazione	Titolo	Anno	Ente	Stato	Testo consultato
European Digital Credentials for Learning		2022	Commissione europea, Euro-pass	operativo	no

Organismi

Denominazione	Ente di riferimento	Stato
Ufficio per l'IA della Commissione europea	Commissione europea	operativo
Consiglio per l'IA	Unione europea	operativo
CEN/CLC/JTC 21 «Artificial Intelligence»	CEN-CENELEC	attivo
UNI — Ente Italiano di Normazione	UNI	attivo
UNINFO	UNINFO	attivo
CEI — Comitato Elettrotecnico Italiano	CEI	attivo
ACCREDIA	ACCREDIA	attivo, unico organismo nazionale di accreditamento
AgID — Agenzia per l'Italia digitale	Presidenza del Consiglio dei ministri	autorità di notifica ai sensi della l. 132/2025 art. 20
ACN — Agenzia per la cybersicurezza nazionale	Presidenza del Consiglio dei ministri	autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico
Garante per la protezione dei dati personali	Repubblica italiana	attivo
ISO/IEC JTC 1/SC 42 «Artificial intelligence»	ISO/IEC	attivo

Che cosa questa edizione non ha consultato, e perché

20 fonti su 30 non hanno un testo consultato. Sono in gran parte norme tecniche, censite attraverso i cataloghi ufficiali degli enti di normazione: **di esse non è stato consultato il testo integrale**, e i confronti che ne dipendono sono dichiarati non verificati. L'accesso a pagamento non determina la validità della fonte; delimita il

materiale effettivamente esaminato in questa edizione. Le restanti sono specifiche di consorzi privati e quadri istituzionali che questa edizione non ha censito. Nessuna interpretazione che le riguardi porta un locus, nessun allineamento che le coinvolga porta un esito, e nessun contenuto è loro attribuito. Il codice esatto è riportato qui perché chi voglia procurarsele per proprio conto sappia che cosa cercare.

- UNI 11621-1:2021
- UNI 11621-8:2026
- UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023
- UNI CEI EN ISO/IEC 23894:2024
- UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026
- UNI CEI ISO/IEC 42001:2024
- UNI CEI ISO/IEC 42005:2025
- UNI CEI ISO/IEC 42006:2025
- UNI CEI EN ISO/IEC 25059:2024
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2026
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
- UNI CEI EN ISO/IEC 5259-1:2025
- UNI CEI EN ISO/IEC 5259-3:2025
- EN 18286:2026
- ISO/IEC 5338
- UNI CEI EN ISO/IEC 27000:2020
- UNI EN 16234-1:2020
- W3C Verifiable Credentials Data Model
- 1EdTech Open Badges Specification
- European Digital Credentials for Learning

Indice degli equivalenti inglesi

English	Italiano	Codice
accreditation	accreditamento	AIPIA-GL-0138
accuracy	accuratezza	AIPIA-GL-0095
adaptiveness	adattabilità	AIPIA-GL-0017
administrative fine	sanzione amministrativa pecuniaria	AIPIA-GL-0130
adversarial testing	test contraddittorio	AIPIA-GL-0099
affected person	persona interessata	AIPIA-GL-0062

English	Italiano	Codice
agent	agente	AIPIA-GL-0027
agentic system	sistema agentico	AIPIA-GL-0028
AI Act compliance claim	conformità dichiarata all'AI Act	AIPIA-GL-0163
AI Board	consiglio per l'IA	AIPIA-GL-0119
AI literacy	alfabetizzazione in materia di IA	AIPIA-GL-0155
AI management system	sistema di gestione dell'IA	AIPIA-GL-0132
AI model	modello di intelligenza artificiale	AIPIA-GL-0002
AI Office	ufficio per l'IA	AIPIA-GL-0118
AI platform	piattaforma di intelligenza artificiale	AIPIA-GL-0166
AI regulatory sandbox	spazio di sperimentazione normativa per l'IA	AIPIA-GL-0125
AI system	sistema di intelligenza artificiale	AIPIA-GL-0001
AI system impact assessment	valutazione dell'impatto del sistema di IA	AIPIA-GL-0112
AI system life cycle	ciclo di vita del sistema di IA	AIPIA-GL-0140
AI value chain	catena del valore dell'IA	AIPIA-GL-0061
algorithm	algoritmo	AIPIA-GL-0006
algorithmic discrimination	discriminazione algoritmica	AIPIA-GL-0114
anonymisation	anonimizzazione	AIPIA-GL-0049
artificial neural network	rete neurale artificiale	AIPIA-GL-0008
attestation	attestazione	AIPIA-GL-0146
audit	audit	AIPIA-GL-0134
authorised body	ente titolato	AIPIA-GL-0151
authorised representative	rappresentante autorizzato	AIPIA-GL-0058
automated decision-making	processo decisionale automatizzato	AIPIA-GL-0116
automation	automazione	AIPIA-GL-0165
autonomy	autonomia	AIPIA-GL-0016
bias	distorsione	AIPIA-GL-0044
biometric data	dati biometrici	AIPIA-GL-0048
CE marking	marcatura CE	AIPIA-GL-0080
certification of competences	certificazione delle competenze	AIPIA-GL-0149
certification of persons	certificazione di persone	AIPIA-GL-0148
code of conduct	codice di condotta	AIPIA-GL-0129
code of practice	codice di buone pratiche	AIPIA-GL-0128
common specification	specifiche comuni	AIPIA-GL-0078
competence	competenza	AIPIA-GL-0142
confabulation	confabulazione	AIPIA-GL-0030
conformity assessment	valutazione della conformità	AIPIA-GL-0073

English	Italiano	Codice
conformity assessment body	organismo di valutazione della conformità	AIPIA-GL-0074
content marking	marcatura del contenuto	AIPIA-GL-0033
controller	titolare del trattamento	AIPIA-GL-0064
copilot	copilota	AIPIA-GL-0164
cybersecurity	cibersicurezza	AIPIA-GL-0093
data	dato	AIPIA-GL-0036
data governance	governance dei dati	AIPIA-GL-0043
data protection impact assessment	valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	AIPIA-GL-0111
data quality	qualità dei dati	AIPIA-GL-0042
data set	insieme di dati	AIPIA-GL-0037
deep fake	deep fake	AIPIA-GL-0031
deep learning	apprendimento profondo	AIPIA-GL-0009
deployer	deployer	AIPIA-GL-0054
distributor	distributore	AIPIA-GL-0056
downstream provider	fornitore a valle	AIPIA-GL-0059
emotion recognition system	sistema di riconoscimento delle emozioni	AIPIA-GL-0161
ethical AI	intelligenza artificiale etica	AIPIA-GL-0167
EU declaration of conformity	dichiarazione di conformità UE	AIPIA-GL-0081
European Digital Credential for Learning	credenziale europea digitale per l'apprendimento	AIPIA-GL-0154
European e-Competence Framework	quadro europeo delle competenze per i professionisti ICT	AIPIA-GL-0143
expert system	sistema esperto	AIPIA-GL-0020
explainability	spiegabilità	AIPIA-GL-0105
fairness	equità	AIPIA-GL-0113
fine-tuning	messa a punto	AIPIA-GL-0014
floating-point operation	operazione in virgola mobile	AIPIA-GL-0018
foundation model	modello di base	AIPIA-GL-0005
free and open-source licence	licenza libera e open source	AIPIA-GL-0156
fundamental rights impact assessment	valutazione d'impatto sui diritti fondamentali	AIPIA-GL-0110
general-purpose AI model	modello di IA per finalità generali	AIPIA-GL-0003
general-purpose AI system	sistema di IA per finalità generali	AIPIA-GL-0004
generative artificial intelligence	intelligenza artificiale generativa	AIPIA-GL-0021
hallucination	allucinazione	AIPIA-GL-0029
harmonised standard	norma armonizzata	AIPIA-GL-0076
high-impact capabilities	capacità di impatto elevato	AIPIA-GL-0019

English	Italiano	Codice
high-risk AI system	sistema di IA ad alto rischio	AIPIA-GL-0086
human oversight	sorveglianza umana	AIPIA-GL-0101
hyperparameter	iperparametro	AIPIA-GL-0012
identification and validation of competences	individuazione e validazione delle competenze	AIPIA-GL-0150
importer	importatore	AIPIA-GL-0055
inference	inferenza	AIPIA-GL-0015
information to deployers	informazioni ai deployer	AIPIA-GL-0108
informed consent	consenso informato	AIPIA-GL-0127
input data	dati di input	AIPIA-GL-0041
intended purpose	finalità prevista	AIPIA-GL-0070
interpretability	interpretabilità	AIPIA-GL-0106
large language model	modello linguistico di grandi dimensioni	AIPIA-GL-0022
machine learning	apprendimento automatico	AIPIA-GL-0007
making available on the market	messa a disposizione sul mercato	AIPIA-GL-0068
management system	sistema di gestione	AIPIA-GL-0131
management system certification	certificazione di sistemi di gestione	AIPIA-GL-0139
market surveillance authority	autorità di vigilanza del mercato	AIPIA-GL-0121
micro, small and medium-sized enterprise	microimpresa, piccola e media impresa	AIPIA-GL-0066
national artificial intelligence authorities	Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale	AIPIA-GL-0123
national competent authority	autorità nazionale competente	AIPIA-GL-0122
non-personal data	dati non personali	AIPIA-GL-0046
nonconformity	non conformità	AIPIA-GL-0135
notified body	organismo notificato	AIPIA-GL-0075
notifying authority	autorità di notifica	AIPIA-GL-0120
Open Badge	Open Badge	AIPIA-GL-0153
open-weight model	modello a pesi aperti	AIPIA-GL-0157
operator	operatore	AIPIA-GL-0057
parameter	parametro	AIPIA-GL-0010
performance of an AI system	prestazioni di un sistema di IA	AIPIA-GL-0103
personal data	dati personali	AIPIA-GL-0045
placing on the market	immissione sul mercato	AIPIA-GL-0067
post-market monitoring	monitoraggio successivo all'immissione sul mercato	AIPIA-GL-0102
precision	precisione	AIPIA-GL-0096
presumption of conformity	presunzione di conformità	AIPIA-GL-0079
processor	responsabile del trattamento	AIPIA-GL-0065

English	Italiano	Codice
product manufacturer	fabbrikante del prodotto	AIPIA-GL-0060
profession not organised in orders or colleges	professione non organizzata in ordini o collegi	AIPIA-GL-0145
professional role profile	profilo di ruolo professionale	AIPIA-GL-0141
profiling	profilazione	AIPIA-GL-0115
prohibited AI practice	pratica di IA vietata	AIPIA-GL-0087
prompt	prompt	AIPIA-GL-0024
prompt engineering	progettazione delle istruzioni	AIPIA-GL-0025
proprietary model	modello proprietario	AIPIA-GL-0158
provider	fornitore	AIPIA-GL-0053
pseudonymisation	pseudonimizzazione	AIPIA-GL-0050
putting into service	messa in servizio	AIPIA-GL-0069
qualification	qualificazione	AIPIA-GL-0144
quality and professional qualification attestation of services	attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi	AIPIA-GL-0147
quality management system	sistema di gestione della qualità	AIPIA-GL-0133
reasonably foreseeable misuse	uso improprio ragionevolmente prevedibile	AIPIA-GL-0071
recall	richiamo (metrica)	AIPIA-GL-0097
recall of an AI system	richiamo di un sistema di IA	AIPIA-GL-0083
red teaming	red teaming	AIPIA-GL-0100
responsible AI	intelligenza artificiale responsabile	AIPIA-GL-0160
right to explanation of individual decision-making	diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali	AIPIA-GL-0107
risk	rischio	AIPIA-GL-0085
risk management system	sistema di gestione dei rischi	AIPIA-GL-0089
robustness	robustezza	AIPIA-GL-0094
safety	sicurezza delle persone e dei beni	AIPIA-GL-0091
safety component	componente di sicurezza	AIPIA-GL-0090
security	sicurezza dei sistemi informativi	AIPIA-GL-0092
serious incident	incidente grave	AIPIA-GL-0098
single point of contact	punto di contatto unico	AIPIA-GL-0124
special categories of personal data	categorie particolari di dati personali	AIPIA-GL-0047
subject	soggetto della prova	AIPIA-GL-0063
substantial modification	modifica sostanziale	AIPIA-GL-0072
synthetic content	contenuto sintetico	AIPIA-GL-0032
synthetic data	dati sintetici	AIPIA-GL-0051
systemic risk	rischio sistemico	AIPIA-GL-0088
technical documentation	documentazione tecnica	AIPIA-GL-0082

English	Italiano	Codice
technical standard	norma tecnica	AIPIA-GL-0077
testing data	dati di prova	AIPIA-GL-0040
testing in real-world conditions	prova in condizioni reali	AIPIA-GL-0126
third-party audit	audit di terza parte	AIPIA-GL-0162
token	token	AIPIA-GL-0023
traceability	tracciabilità	AIPIA-GL-0117
training	addestramento	AIPIA-GL-0013
training data	dati di addestramento	AIPIA-GL-0038
transparency	trasparenza	AIPIA-GL-0104
transparency obligations for certain AI systems	obblighi di trasparenza per determinati sistemi	AIPIA-GL-0109
trustworthy AI	intelligenza artificiale affidabile	AIPIA-GL-0159
validation data	dati di convalida	AIPIA-GL-0039
verifiable credential	credenziale verificabile	AIPIA-GL-0152
watermark	filigrana digitale	AIPIA-GL-0034
weight	peso	AIPIA-GL-0011
withdrawal of an AI system	ritiro di un sistema di IA	AIPIA-GL-0084

Note biografiche

I ruoli nel Comitato Tecnico-Scientifico e nella collana sono quelli deliberati dall'associazione il 10 settembre 2026. Le notizie biografiche sono riprese dalle pagine pubbliche dell'ente editore — aipia.it, sezione «Chi siamo» e pagina del Comitato Tecnico-Scientifico — scaricate il 29 agosto 2026. **Nessuna è stata verificata presso una fonte terza**, e nessuna è stata aggiunta dalla redazione del volume: dove la pagina dell'associazione tace, la nota tace. Le qualifiche professionali sono quelle che ciascuno dichiara sulla propria scheda.

Rafael Patron

Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, Consigliere. Growth Hacker & AI Program Manager.

Cura il volume e ne firma l'introduzione. Insegna intelligenza artificiale e discipline digitali per lo IED, per l'Università di Firenze e per Randstad; si è formato fra la Bocconi e Harvard, con il corso CS50 AI, e prosegue con il programma No Code and Agentic AI del MIT Professional Education. È autore di tre manuali operativi su intelligenza artificiale, ottimizzazione per i motori generativi e crescita digitale.

Come AI Program Manager coordina programmi di trasformazione digitale, anche attraverso la propria società con sede a Dubai.

Federico Pichetto

Vice Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, Direttore editoriale della collana. Sacerdote ed educatore.

Dirige la collana. Sacerdote della Diocesi di Chiavari, è vicepresidente del Liceo statale «Da Vigo-Nicoloso» di Rapallo e direttore della Scuola di formazione teologica diocesana. I progetti didattici da lui avviati hanno ricevuto l'Italian Teacher Award 2019. Ha pubblicato «Perdonare la notte» (Effatà, 2024). Nel Comitato porta la prospettiva etica e pedagogica accanto a quella tecnica.

Gli altri membri del Comitato Tecnico-Scientifico

Di ciascuno la pagina dell'associazione riporta il nome e la qualifica professionale, e nulla di più: la nota si ferma dove si ferma la fonte.

Nome	Ruolo	Qualifica dichiarata
Alessandro Pighetti	Direttore della ricerca	Dottorando in intelligenza artificiale e ambienti cognitivi
Francesco Levet	Responsabile dei progetti di ricerca applicata	AI Software Engineer & GIS Specialist
Umberto Luciani	Membro	Marketing & Digital Innovation Expert
Andrea Varesi	Membro	Developer, social media manager, advertiser
Franco Fassone	Membro	Developer full stack
Fabio Cassinelli	Membro	Software Engineer & Project Manager
Federico Tardani	Membro, socio onorario	Divulgatore scientifico in ambito di intelligenza artificiale

Colophon

Glossario dell'intelligenza artificiale. Termini, norme, professioni

AIPIA Studies in Applied AI
Volume 1

A cura di Rafael Patron, Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico
Collana diretta da Federico Pichetto, Direttore editoriale della collana

AIPIA — Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale
Via Ostiense 92, 00154 Roma
2026

ISBN 979-12-986684-2-3 (edizione digitale)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22690475>

Prima edizione digitale, settembre 2026. Accesso aperto, senza registrazione.

Forma di citazione

Forma canonica della collana:

AIPIA Studies in Applied AI — 1. Glossario dell'intelligenza artificiale. Termini, norme, professioni

Forma bibliografica (stile autore-data):

Patron, R. (a cura di) (2026). *Glossario dell'intelligenza artificiale. Termini, norme, professioni*. AIPIA Studies in Applied AI, 1. Roma: AIPIA — Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale. ISBN 979-12-986684-2-3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22690475>

Comitato scientifico della collana

I nove membri del Comitato Tecnico-Scientifico di AIPIA.

- Rafael Patron, Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, Consigliere
- Federico Pichetto, Vice Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, Direttore editoriale della collana
- Alessandro Pighetti, Direttore della ricerca
- Francesco Levet, Responsabile dei progetti di ricerca applicata
- Umberto Luciani, Membro
- Andrea Varesi, Membro
- Franco Fassone, Membro
- Fabio Cassinelli, Membro
- Federico Tardani, Membro, socio onorario

Nota sui contributi

Il volume è pubblicato da AIPIA nell'ambito del proprio programma scientifico. AIPIA ne è editore e ne ha promosso la realizzazione.

Rafael Patron ha ideato il progetto, definito il modello concettuale a tre livelli e il metodo di verifica delle fonti, diretto la produzione del testo e del vocabolario, curato l'opera e approvato la versione finale. L'introduzione porta la sua firma.

Il testo delle schede, le interpretazioni, gli allineamenti, le tavole, il software del repository e la stesura dell'introduzione sulla traccia verificata sono stati prodotti con il supporto sostanziale di strumenti di intelligenza artificiale generativa, sotto la direzione del curatore, che ne ha stabilito struttura, criteri e contenuti, ne ha selezionato e modificato i risultati e ne ha verificato le affermazioni con la lettura diretta delle fonti consultate e con gli otto controlli automatici descritti nella nota metodologica. La responsabilità di ogni affermazione è del curatore e dell'editore.

La **revisione scientifica interna** del volume è stata svolta dagli otto componenti del Comitato Tecnico-Scientifico diversi dal curatore: Federico Pichetto, Alessandro Pighetti, Francesco Levet, Umberto Luciani, Andrea Varesi, Franco Fassone, Fabio Cassinelli e Federico Tardani. I revisori sono membri dell'associazione editrice; la revisione è interna e non costituisce una revisione paritaria indipendente.

Federico Pichetto dirige la collana e ne cura la continuità editoriale.

Il volume non ha ricevuto finanziamenti esterni. Nessun componente del comitato ha dichiarato conflitti di interesse in relazione all'opera.

Copyright e licenza

© 2026 AIPIA — Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale, per le elaborazioni originali.

Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)

La licenza copre le definizioni, le note d'uso, le sintesi, gli allineamenti e le tavole, che sono elaborazioni originali AIPIA. **Non copre i diritti di terzi.** I testi normativi dell'Unione europea e della Repubblica italiana restano soggetti al proprio regime; le norme tecniche UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO e IEC restano protette dai diritti dei rispettivi enti. Questo volume non ne riproduce il testo e ne cita soltanto codice, titolo e stato. Chi riusa quest'opera non acquista alcun diritto su quei materiali.

Data di chiusura

Il volume è chiuso al 29 agosto 2026. Il regolamento (UE) 2024/1689 è letto nel testo consolidato al 27 luglio 2026, che incorpora le modifiche del regolamento (UE) 2026/1744.